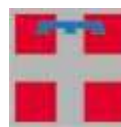




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Bonifiche – Allegati

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

*Progetto PNRR di Assistenza Tecnica Regione Piemonte
Piano Attività Semplificazione 2025 e Stato di Avanzamento
Procedura P.2 BONIFICHE*

Redazione di un vademecum sulle attività di individuazione del responsabile della contaminazione e sulle azioni di rivalsa

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Gruppo di Lavoro

Nome e Cognome	Profilo professionale
Francesca Benedetti	Esperto giuridico
Claudia Borgarello Maurizio Piazzardi	Referenti di Procedura Complessa

Elaborato per	Regione Piemonte – settore A1621A
Data consegna	Versione finale - 31 ottobre 2025
Modalità di consegna	E-mail
Ente Ricevente	Regione Piemonte – settore A1621A



Sommario

1	Premessa.....	5
2	Principi del procedimento amministrativo.....	7
3	Riferimenti normativi	8
4	Iter amministrativo - attività ex artt. 244, 245, 250 e 253 del D.Lgs 152/2006	23
4.1.	Preistruttoria e relazione istruttoria preliminare.....	24
4.2.	Comunicazione ex artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 di avvio dell'istruttoria.....	26
4.3.	Relazione istruttoria.....	28
4.4.	Ordinanza ex artt. 244 del d.lgs 152/2006	29
4.5.	Impossibilità di individuare il soggetto responsabile o accertamento della sua mancata disponibilità a provvedere.....	32
4.6.	Accertamento della mancata disponibilità a provvedere da parte del proprietario del sito o di altro soggetto interessato	34
4.7.	Verifica degli interventi necessari ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 e reperimento delle risorse economiche necessarie.....	35
4.8.	Comunicazione di avvio degli interventi d'ufficio ex art. 250 d.lgs. 152/2006	35
4.9.	Adozione degli interventi d'ufficio ex art. 250 d.lgs. 152/2006.....	36
4.10.	Iscrizione dell'onere reale nel certificato di destinazione urbanistica.....	36
4.11.	Diffida preliminare all'avvio dell'azione di rivalsa delle spese nei confronti del responsabile	39
4.12.	Avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del responsabile	40
4.13.	Diffida preliminare all'avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario non responsabile	41
4.14.	Avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario e dell'iter per l'iscrizione del privilegio speciale immobiliare	43
5	Giurisprudenza per l'individuazione del responsabile della contaminazione	46
5.1.	La prova del nesso causale in sede civile-amministrativa: il principio del 'più probabile che non'	46
5.2.	Obblighi del responsabile della contaminazione, del proprietario non responsabile e del gestore	48
5.3.	Criteri per l'attribuzione della responsabilità (anche) di tipo omissivo	49
5.4.	Natura permanente degli illeciti ambientali e teoria della 'continuità normativa' .	52
5.5.	La responsabilità sulla base delle norme e della giurisprudenza in materia di	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

successioni societarie	55
5.6. Responsabilità solidale, parziaria e obbligazioni plurisoggettive	61
5.7. Efficacia delle sentenze del giudice penale e civile nel procedimento amministrativo di individuazione del responsabile <i>ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006</i>	63



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

**CITTA' METROPOLITANA
/ PROVINCE**

1. Preistruttoria e Relazione istruttoria preliminare

2. Comunicazione di avvio dell'istruttoria

3. Relazione istruttoria

4. Ordinanza

5. Impossibilità di individuare il soggetto responsabile o accertamento della sua mancata disponibilità a provvedere

6. Accertamento della mancata disponibilità a provvedere da parte del proprietario del sito o di altro soggetto interessato

7. Verifica degli interventi necessari ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 e reperimento delle risorse economiche necessarie

8. Comunicazione di avvio degli interventi d'ufficio *ex art. 250 d.lgs. 152/2006*

9. Adozione degli interventi d'ufficio *ex art. 250 d.lgs. 152/2006*

10. Iscrizione dell'onere reale e sua indicazione nel certificato di destinazione urbanistica

11. Diffida preliminare all'avvio dell'azione di rivalsa delle spese nei confronti del responsabile

12. Avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del responsabile

13. Diffida preliminare all'avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario non responsabile

14. Avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario e dell'iter per l'iscrizione del privilegio speciale immobiliare

COMUNI



1 Premessa

L'articolo 191, par. 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) enuclea quattro principi fondamentali a guida delle politiche ambientali dell'Unione Europea: principio di precauzione, principio dell'azione preventiva, principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e principio «chi inquina paga».

In base al principio «chi inquina paga», espressamente richiamato anche dalla Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, gli obblighi di riparazione del danno, così come quelli di bonifica intesi quali misure di riparazione del danno ambientale in forma specifica, sono posti in capo ai soggetti responsabili.

In tale contesto, le disposizioni contenute negli articoli 244, 245, 250 e 253 del d.lgs. 152/2006 hanno un ruolo centrale nell'ambito della disciplina degli interventi per la messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati e potenzialmente contaminati poiché riguardano le modalità attraverso le quali si perviene alla individuazione del soggetto responsabile dell'evento di superamento, lo si diffida a provvedere ai sensi di quanto disposto dal Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 e si individuano i soggetti tenuti a provvedere in via sostitutiva alla realizzazione degli interventi nei casi in cui il soggetto responsabile non sia individuabile o non provveda.

L'amministrazione alla quale fa capo l'individuazione del soggetto responsabile è la Provincia, o Città metropolitana, in quanto autorità amministrativa di controllo in materia ambientale ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL) e dall'art. 197 del d.lgs. 152/2006.

Parimenti importante è quanto disposto dall'art. 253 del medesimo d.lgs. 152/2006 che, in continuità con quanto previsto dai citati artt. 244 e 245 e dall'art. 250 che disciplina le ipotesi di bonifica da parte dell'amministrazione, definisce le modalità attraverso le quali il soggetto pubblico, o privato, intervenuto per eseguire gli interventi di riparazione in sostituzione del responsabile può procedere al recupero di quanto speso.

Dal combinato disposto degli articoli 244, 245, 250 e 253 del d.lgs. 152/2006 si ricava infatti che, nell'ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali da parte del responsabile dell'inquinamento, o in caso di impossibilità di individuazione dello stesso - e sempre che all'esecuzione di tali interventi non provvedano il proprietario del sito né altri soggetti interessati - alla realizzazione di tali interventi provvede la pubblica amministrazione competente, che potrà rivalersi sul proprietario del sito, nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la previa azione di rivalsa non andasse a buon fine, le garanzie imposte sull'area oggetto degli interventi medesimi (onere reale e privilegio speciale immobiliare).

La rilevanza (e complessità) dell'attività di individuazione dei soggetti responsabili dell'inquinamento, che era emersa già a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 22/1997 e poi del d.lgs. 152/2006, si è manifestata in maniera evidente con la messa a punto della disciplina in materia dei c.d. "siti orfani", per i quali sono stati stanziati ingenti risorse sia attraverso il Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani (D.M. 29 dicembre 2020, n. 269, che ha previsto lo stanziamento di oltre 105 milioni di euro), sia con l'avvio del Programma Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) che stanziato ulteriori 500 milioni di euro (Misura M2C4, investimento 3.4 sul ripristino dei terreni dei siti orfani).

Nel luglio 2023 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito del Progetto Mettiamoci in RIGA - Rafforzamento Integrato Governance Ambientale ha messo a punto le prime Linee Guida per la "Applicazione del Principio chi inquina paga", con lo scopo di facilitare l'avvio e la gestione della procedura

di individuazione del responsabile della potenziale contaminazione disciplinata dal citato art. 244 del d.lgs. 152/2006.

A tali Linee Guida si rinvia per l'approfondimento nel dettaglio degli aspetti più tecnici dell'attività istruttoria.



2 Principi del procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo volto alla individuazione del responsabile della contaminazione è un procedimento partecipato e complesso che si sviluppa in coerenza con il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. e con il principio di leale collaborazione nei rapporti tra le amministrazioni (Cons. Stato, sent. n. 3996/2012) e con i cittadini (art. 1, comma 2-bis della Legge 241/1990).

Al procedimento di cui al combinato disposto degli artt. 244, 245, 250 e 253 del d.lgs 152/2006 si applicano le norme sul procedimento amministrativo dettate dalla Legge 241/1990 la quale si fonda sul principio del “giusto procedimento” che reca in sé i principi di democraticità, imparzialità e trasparenza che devono guidare l'azione della Pubblica Amministrazione, garantendo ai privati la possibilità di partecipare al procedimento, essere ascoltati, accedere agli atti e ricevere una motivazione chiara e adeguata delle decisioni prese.

In attuazione del principio del “giusto procedimento”, la Pubblica Amministrazione deve garantire:

Partecipazione al procedimento

Garantire ai cittadini la possibilità di intervenire nel procedimento, sia per fornire elementi utili alla P.A., sia per presentare le proprie ragioni e difendere i propri interessi

Comunicazione di avvio del procedimento

Informare i soggetti interessati dell'avvio del procedimento, così da metterli in grado di esercitare le loro facoltà

Imparzialità e Trasparenza

Assicurare che l'azione amministrativa sia condotta in modo imparziale e che l'operato della P.A. sia controllabile attraverso l'accesso agli atti e una chiara motivazione

Diritto di accesso

Permettere ai cittadini di prendere visione e di ottenere una copia dei documenti in possesso della P.A.

Obbligo di motivazione

Rendere esplicite le ragioni giuridiche e di opportunità che hanno determinato un certo atto, consentendo al cittadino di comprenderne i fondamenti

Il corretto svolgersi del procedimento amministrativo è importante sia sotto il profilo dell'organizzazione interna della Pubblica Amministrazione, sia sotto quello della sua attitudine a svolgere una funzione di garanzia nei confronti dei cittadini, in particolare in relazione ai principi di economicità, efficienza e di efficacia dell'attività amministrativa.



3 Riferimenti normativi

Le disposizioni contenute negli articoli 244, 245, 250 e 256 del d.lgs. n. 152/2006 hanno un ruolo centrale nell'ambito della disciplina degli interventi per la messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati poiché riguardano le modalità con le quali si procede alla individuazione del soggetto responsabile dell'evento di superamento, lo si diffida ad avviare gli interventi necessari ai sensi di quanto disposto dal Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e si individuano i soggetti tenuti a provvedere in via sostitutiva alla realizzazione degli interventi nel caso in cui il soggetto responsabile non sia individuabile o non provveda.

Di seguito, si esaminano in maniera sintetica le singole disposizioni normative.

Art. 244 (Ordinanze)

1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.
2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento, con oneri a carico del medesimo, e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.
3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.
4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250.
- 4-bis. Per le attività affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 244 incardina la competenza ad individuare il responsabile della contaminazione in capo alla Città metropolitana o Provincia.

Tale competenza è coerente con la struttura e le funzioni dell'Ente, in quanto autorità amministrativa di prossimità territoriale deputata a svolgere attività di vigilanza e controllo in materia ambientale ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL) e dall'art. 197 del d.lgs. 152/2006.

In particolare, l'art. 197, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 attribuisce alle province i compiti di controllo e verifica *“degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti”* (lett. a) ed il *“controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta”* (lett. b).

La Provincia è, inoltre, deputata al rilascio di gran parte delle autorizzazioni all'esercizio di impianti produttivi (AIA, AUA, etc.) così come delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali.

In considerazione di tali molteplici competenze e attività, pertanto, le Province e Città metropolitane



dispongono di importanti informazioni necessarie alla individuazione dei soggetti responsabili degli eventi di superamento.

Il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito che, anche nelle aree comprese nei siti di interesse nazionale (SIN), la competenza in ordine all'individuazione del responsabile resta in capo alle Province o Città metropolitane, competenti in via ordinaria (Cons. Stato, sent. n. 2301/2020; T.A.R. Lombardia Brescia, sent. n. 984/2022 e T.A.R. Campania-Napoli, sent. n. 3041/2019).

La giurisprudenza amministrativa ha precisato che:

L'obbligo di svolgere le attività istruttorie dirette ad accertare i responsabili dell'inquinamento riguarda anche i siti nei quali gli interventi di messa in sicurezza o bonifica sono già stati avviati o risultano conclusi per opera della pubblica amministrazione o di altri soggetti interessati.

(Cons. Stato, sent. n. 2195/2020 e Cons. Stato, sent. n. 5447/2020)

Infatti, l'obbligo di procedere all'individuazione del responsabile assume rilievo anche in relazione al diritto del soggetto non responsabile -proprietario, gestore o altro soggetto interessato, che abbia volontariamente assunto l'onere di realizzare la bonifica- di agire in sede civile al fine di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito (T.A.R. Lombardia-Milano, sent. n. 940/2015), ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 253, comma 4 (Cons. Stato, sent. n. 4826/2022).

In una recente sentenza il T.A.R. Lombardia-Milano ha, tuttavia, affermato che *“l'atto diretto all'individuazione del responsabile dell'inquinamento esaurisce integralmente i propri effetti nell'ambito del procedimento di bonifica, in quanto prodromico alla prosecuzione di quest'ultimo nei confronti del soggetto responsabile, ma ciò solo ove l'attività non sia invece già stata svolta dal terzo incolpevole”* e che, dunque, il rilascio delle certificazioni di completamento degli interventi di bonifica, comportando il raggiungimento degli obiettivi di bonifica previsti da progetto e la conseguente qualificazione delle aree come 'non contaminate', farebbe venir meno uno dei presupposti essenziali della prosecuzione del procedimento di ricerca del responsabile della contaminazione; ancora, *“L'eventuale accertamento della responsabilità non determinerebbe alcun effetto utile per il soggetto che ha spontaneamente eseguito la bonifica in veste di proprietario incolpevole, poiché, nel giudizio eventualmente instaurato con azione di rivalsa dinanzi al giudice ordinario, la sussistenza, o meno, degli elementi a sostegno dell'azione e la prova di essi saranno affidati ai principi civilistici in punto sia di responsabilità, sia di riparto dell'onere probatorio (cfr. Tar Lombardia, sez. III, 21.05.2024, n. 1560)”* (così, T.A.R. Lombardia-Milano, sent. 24 luglio 2024, n. 2301, non appellata).

Nonostante l'argomentazione risulti convincente sotto il profilo di stretto diritto, si tratta di una pronuncia rimasta isolata a fronte del massiccio orientamento che prevede in capo alle Città metropolitane e Province l'obbligo di svolgere le attività istruttorie per l'accertamento dei responsabili dell'inquinamento anche nei casi in cui gli interventi di messa in sicurezza o bonifica sono già stati avviati o sono conclusi.

Il quarto comma dell'art. 244 riporta una sorta di 'graduazione' dei soggetti tenuti a provvedere alla realizzazione degli interventi di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.



Il primo soggetto tenuto a provvedere è senz'altro il responsabile della contaminazione o della potenziale contaminazione che, in ossequio al principio «chi inquina paga», è obbligato a far fronte alla situazione di compromissione ambientale dallo stesso prodotta.

Nei casi in cui il responsabile non sia individuabile o non provveda, andrà verificata la presenza di altri soggetti eventualmente interessati alla realizzazione degli interventi fra i quali, *in primis*, il proprietario del sito.

Qualora, non provveda né il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi necessari ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'art. 250.

Il decreto legge 17 ottobre 2024 n. 153 convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 191, ha aggiunto all'art. 244 il comma 4-*bis* nel quale si specifica che, per le attività di accertamento e indagine, le Città metropolitane e Province si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente.

§§§§§

Art. 245 (Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione)

1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.

2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4. In tal caso, il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.

3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero abbiano già provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verrà definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

L'art. 245 prevede che le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale possano essere attivate anche su iniziativa degli interessati non responsabili e stabilisce l'obbligo, anche in capo al mero proprietario o gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC, di darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti nonché di attuare le misure di prevenzione eventualmente necessarie.

Il mero proprietario o gestore dell'area ha, quindi, la facoltà di segnalare non solo il superamento delle CSC, ma anche eventuali eventi/incidenti di cui non si conoscono gli impatti sull'ambiente con l'effetto di anticipare la tutela.

Anche la comunicazione effettuata dal mero proprietario o gestore dell'area fa sorgere l'obbligo in capo alla Città metropolitana o Provincia di attivarsi per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica.

Tale norma prevede uno speciale iter per il caso in cui il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione (e, per i SIN, anche dalla comunicazione di cui all'art. 252, comma 4).

In tal caso, il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione avviato dalla Città metropolitana o Provincia viene interrotto per riattivarsi non appena l'Ente riceve i risultati della caratterizzazione validati dall'ARPA e concludersi entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dal ricevimento di tali risultati.

Nel caso di segnalazione di un evento/incidente che possa aver fatto rilevare il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC, le indagini di ARPA e Città metropolitana o Provincia dovranno essere, innanzitutto, rivolte ad accertare (mediante indagini preliminari) se effettivamente l'evento o incidente occorso abbia causato il superamento delle CSC e, dunque, se si è in presenza di un sito potenzialmente contaminato.

L'accertamento di un sito potenzialmente contaminato è, infatti, il presupposto per l'avvio del procedimento di individuazione del relativo responsabile secondo la procedura di cui all'art. 244.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che:

Se il proprietario, non responsabile e dunque non obbligato, assume spontaneamente l'impegno di eseguire un complessivo intervento di bonifica, motivato dalla necessità di evitare responsabilità penali o risarcitorie, ovvero per mero spirito di responsabilità sociale e di collaborazione con gli Enti competenti, la situazione giuridica, che in origine era una mera facoltà, si tramuta in un vero e proprio obbligo giuridico, in ragione dell'interesse pubblico al completamento della bonifica del sito contaminato.

(Cons. Stato, sent. 26 luglio 2021, n. 5542)

§§§§§



Art. 250 (Bonifica da parte dell'amministrazione)

1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilanci.

1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale e di tutela del territorio e delle acque, le Autorità di bacino distrettuali le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società in house del medesimo Ministero.

L'art. 250 indica i presupposti e le modalità attraverso le quali la bonifica viene realizzata d'ufficio dall'amministrazione la quale agisce in sostituzione del responsabile mediante l'utilizzo di risorse economiche pubbliche.

Il presupposto per l'avvio degli interventi da parte della pubblica amministrazione è che nessuno dei soggetti coinvolti (responsabile, proprietario del sito o altri soggetti comunque interessati) abbia provveduto alla realizzazione degli interventi necessari ai sensi di quanto disposto dal Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

A tal fine è pertanto indispensabile che l'iter per l'individuazione del responsabile e quello per la verifica circa la sussistenza dell'interesse a provvedere da parte di altri soggetti sia condotto in maniera rigorosa.

Il primo comma dell'art. 250, in perfetta analogia con quanto disposto dal comma 4 dell'art. 244, si apre riportando l'elenco dei soggetti che sono progressivamente chiamati alla realizzazione degli interventi.

L'ambito di applicazione della norma in esame riguarda, infatti, i casi in cui, all'esito delle indagini di cui al comma 2 dell'art. 244 risulti che non sia stato possibile accertare l'identità del soggetto responsabile della potenziale contaminazione, oppure il responsabile sia stato individuato ma non abbia provveduto ad avviare i necessari interventi, e non si siano attivati in tal senso né il proprietario del sito, né altro soggetto interessato (gestore, locatario, promissario acquirente, *etc.*).

Trattandosi della realizzazione di interventi con risorse pubbliche in sostituzione del responsabile, l'avvio del procedimento delineato nell'articolo in esame richiede la previa verifica circa la sussistenza di tutti i



presupposti *ex lege* richiesti.

Innanzitutto, andrà verificato che la Città metropolitana o Provincia abbia svolto un accertamento istruttorio, quanto più possibile completo, per l'individuazione del responsabile e che tale attività di accertamento si sia conclusa con l'adozione dell'ordinanza di cui all'art. 244, comma 2, o, comunque, con un provvedimento espresso e motivato che indichi le ragioni per le quali non sia stato possibile individuare il responsabile.

Dovrà, inoltre, essere preliminarmente accertato se il responsabile -ove individuato- abbia manifestato la propria disponibilità a realizzare gli interventi o che, comunque, il termine assegnato con l'ordinanza sia decorso senza che sia pervenuto riscontro da parte sua.

Il Comune dovrà, inoltre, premurarsi di verificare che anche il proprietario del sito sia stato reso edotto del fatto che: il sito di sua proprietà è contaminato, o potenzialmente contaminato, e necessita della realizzazione di interventi a norma del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006; che il responsabile della contaminazione, dopo approfondita indagine, non è stato individuato, oppure, è stato individuato ma non intende farsi carico degli interventi; che tali interventi sono necessari; che la mancata attivazione del proprietario del sito implica che gli interventi saranno realizzati d'ufficio e che ciò comporterà la conseguente adozione dei provvedimenti e l'avvio delle azioni di cui all'art. 253.

L'indisponibilità del proprietario a farsi carico degli interventi dovrà opportunamente risultare *per tabulas* sotto forma di rifiuto espresso o di mancato riscontro -entro il termine stabilito- alla richiesta formulata dal Comune di comunicare l'intenzione di provvedere all'adozione degli interventi.

Prima di procedere, inoltre, il Comune dovrà dare atto anche della mancanza di altri soggetti interessati alla realizzazione degli interventi nel sito.

L'accertamento di tutti i richiamati presupposti, nell'esatta successione indicata dagli artt. 244, comma 4, e 250, comma 1, è indispensabile a fondare sia il procedimento amministrativo della bonifica d'ufficio, sia la legittimità delle azioni che dovranno essere successivamente esperite a norma dell'art. 253 (iscrizione dell'onere reale, azione di rivalsa in sede civile e costituzione del privilegio speciale immobiliare).

Solo una volta accertata la sussistenza di tutti i presupposti, il Comune potrà procedere alla realizzazione degli interventi necessari mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, in danno del responsabile.

L'ente pubblico tenuto ad attivarsi a norma della presente disposizione è, innanzitutto, il Comune territorialmente competente.

Solo nel caso in cui il Comune non provveda (generalmente per mancanza di risorse, oppure nel caso in cui si tratti di interventi particolarmente complessi o che riguardano il territorio di più comuni), alla realizzazione degli interventi provvede la Regione (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, sent. n. 2554/2021).

La norma prevede che, nei casi in cui sia la Regione a doversi attivare, questa proceda alla realizzazione degli interventi *“secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate”*,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

quindi, secondo l'ordine delle priorità già definito nel piano regionale di bonifica, che è lo strumento di programmazione e pianificazione previsto dalla normativa vigente attraverso cui le regioni, coerentemente con le norme nazionali, provvedono ad individuare i siti contaminati da bonificare presenti sul proprio territorio e le caratteristiche generali degli inquinamenti presenti, sulla base di una valutazione comparata del rischio.

La norma in esame stabilisce, inoltre, che il comune o la regione provvedano alla realizzazione degli interventi *“avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica”*; per la progettazione e realizzazione degli interventi (caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza, bonifica e ripristino) il Comune potrà, quindi, procedere mediante affidamento secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.

La norma prevede anche un termine per l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'affidamento degli incarichi di progettazione e realizzazione di tali interventi stabilito in novanta (90) giorni decorrenti *“dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso”*; tale termine non sembra avere carattere perentorio ma solo ordinatorio in funzione di accelerazione dei procedimenti per la messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati.

Con riferimento alle risorse necessarie per l'esecuzione di tali interventi, poi, la norma prevede che, allo scopo di anticipare le somme per i menzionati interventi, le regioni possano istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Il comma 1-bis, inserito con il Decreto Legge n. 77/2021, prevede la possibilità per alcuni enti, inclusi i Comuni, di avvalersi per l'esecuzione degli interventi delle società *in house* del Ministero (Sogesid S.p.A. e Invitalia S.p.A.), previa stipula di appositi accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90.

La finalità di tale disposizione, dichiarata anche nell'*incipit*, è quella di accelerare l'esecuzione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale e di tutela del territorio e delle acque finanziati con le risorse del PNRR, trattandosi di interventi che hanno tempi di realizzazione molto ristretti, pena la revoca dei finanziamenti.



Art. 253 (Oneri reali e privilegi speciali)

1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5. L'onere reale viene iscritto nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.
2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.
4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.
5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

La norma si pone in continuità con quanto disposto dall'art. 244, relativo all'ordinanza provinciale di bonifica, e dall'art. 250, che disciplina le ipotesi di bonifica da parte dell'amministrazione, e costituisce norma di chiusura del sistema delle responsabilità in quanto definisce le modalità per il recupero delle spese sostenute dal soggetto pubblico, o privato, intervenuto in sostituzione del responsabile.

Dal combinato disposto degli artt. 244, 250 e 253 si ricava infatti che, nell'ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali da parte del responsabile dell'inquinamento, o in caso di impossibilità di individuazione dello stesso -e sempre che all'esecuzione di tali interventi non provvedano il proprietario del sito né altri soggetti interessati- alla realizzazione di tali interventi provvede la pubblica amministrazione competente, che potrà rivalersi sul responsabile (se individuato e sufficientemente capiente) o, in via sussidiaria, sul proprietario



incolpevole del sito, nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove l'azione di rivalsa non andasse a buon fine, le garanzie imposte sull'area oggetto degli interventi medesimi (onere reale e privilegio speciale immobiliare).

Sulla questione della conformità dell'art. 253 ai principi dell'Unione europea in materia ambientale sanciti dall'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e, in particolare, al principio «chi inquina paga», si è espressa la Corte di giustizia dell'Unione Europea che ha dichiarato tale norma conforme alla Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale (Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, sent. 4 marzo 2015, causa C-534/13).

Gli oneri posti a carico del proprietario del sito contaminato sono circoscritti al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente, nei limiti del valore di mercato del sito determinato dopo l'esecuzione di tali interventi, e trovano giustificazione nel vantaggio economico che il proprietario ricava dalla bonifica.

(T.A.R. Liguria-Genova, sent. n. 610/2020)

Tale previsione normativa mira ad evitare, da un lato, che i costi dell'inquinamento siano addossati alla collettività e, dall'altro, che il miglioramento del fondo derivante dall'eseguita bonifica e la sua recuperata commerciabilità in senso economico, si traducano in un arricchimento a vantaggio del patrimonio del proprietario del bene, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 2041, comma 1, codice civile.

La norma è coerente anche col principio costituzionale dettato dall'art. 42, comma 2 della Carta, secondo il quale, nel determinare i modi di acquisto e di godimento della proprietà, la legge ne individua i limiti, destinati ad assicurarne la funzione sociale.

In tale prospettiva, l'imposizione dell'onere reale sul sito contaminato, unitamente al privilegio speciale, ha la finalità di assicurare la realizzazione degli interventi necessari per il suo utilizzo in conformità agli strumenti urbanistici, nonché di consentire all'amministrazione che ha finanziato tali interventi di recuperarne i costi, al fine di non farli gravare sulla collettività.

Al primo comma, la norma precisa che tutti gli interventi di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 (misure di prevenzione e/o di messa in sicurezza di emergenza, indagini preliminari, caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza, bonifica e ripristino, monitoraggio, *etc.*), qualora siano stati realizzati d'ufficio dall'autorità competente (Ministero dell'ambiente, nei SIN; Comune o Regione, fuori SIN), costituiscono onere reale sui siti contaminati oggetto dell'intervento pubblico.

Fra tali costi si ritiene che debbano rientrare anche quelli relativi alla predisposizione dei relativi Piani di indagini preliminari e/o di caratterizzazione, dell'Analisi di rischio, di progettazione degli interventi necessari, oltre ad eventuali spese vive (es. analisi di laboratorio, utenze elettriche per mise falda) e/o di guardiania.

L'istituto dell'onere reale sulle aree inquinate è stato introdotto per la prima volta nell'ordinamento dal d.lgs. n. 22 del 1997 e regolato dal D.M. n. 471 del 1999 ed è stato poi reiterato dall'art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006, tuttavia nessuna di tali disposizioni normative definisce con precisione le caratteristiche dell'onere reale o gli obblighi che ne derivano.

Tale istituto, inoltre, non risulta disciplinato dal codice civile e non ha ancora trovato una sistemazione



definitiva in dottrina, per cui, per la definizione della natura e dei contenuti dell'onere reale è necessario fare riferimento a quanto elaborato dalla giurisprudenza.

In merito alla natura dell'onere reale, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che esso ha soprattutto funzione di 'garanzia' *“nel senso che il creditore può sempre ricavare forzatamente dal fondo il valore della prestazione che gli è dovuta. Il creditore è titolare nei confronti del soggetto gravato dell'onere di un'azione reale di garanzia, (con il relativo diritto di prelazione), che si aggiunge all'azione personale contro il diretto debitore della prestazione "garantita" dall'onere. La prelazione sul bene è un vero e proprio "modo di essere" dell'onere reale e del relativo credito. Questo giustifica l'accostamento tra onere reale e privilegio, caratterizzato anch'esso dalla assenza di un titolo autonomo, sicché anche per i privilegi la prelazione è caratteristica inerente al credito, non diritto derivante da fonte autonoma. (...) Per questa ragione, si è anche detto, in senso figurato, che, mentre nelle obbligazioni propter rem, obbligata rimane la persona individuata in base alla proprietà della res, nell'onere reale, obbligata sarebbe la cosa stessa, anche in considerazione del fatto che, come esplicitato nell'art. 253, il soggetto gravato dall'onere reale risponde nei limiti di valore della res”* (Cons. Stato, Ad. Plen., ord. n. 21/2013).

Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, *“La caratteristica dell'onere reale è, comunque, l'ambulatorietà passiva che accomuna l'istituto alla obligatio propter rem per il fatto che segue l'immobile, per cui chiunque subentri nel diritto reale subentra anche negli obblighi connessi all'onere reale indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto effettiva conoscenza (a tal fine è prevista la trascrizione dell'onere nei Registri immobiliari e l'annotazione sul certificato di destinazione urbanistica). ... Comunque, gli obblighi scaturenti dalla costituzione dell'onere reale sono particolarmente gravosi per il proprietario dell'area che potrebbe subire anche l'esproprio dell'area inquinata.”* (Cons. Stato, sent. 20 novembre 2015, n. 5300).

Il proprietario incolpevole non è tenuto ad una prestazione di *facere* (di cui è gravato solo il responsabile), ma solo a garantire, nei limiti del valore del fondo, il pagamento delle spese sostenute dall'amministrazione che abbia eseguito direttamente gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nel sito di sua proprietà.

Il giudice amministrativo ha, infatti, precisato che: *“L'onere reale colpisce il proprietario incolpevole, e dunque non consiste nell'obbligo di bonifica, in quanto il proprietario incolpevole non è tenuto a realizzare alcun intervento di bonifica. L'eliminazione delle situazioni di contaminazione non è però nella disponibilità del proprietario del fondo, essendo coinvolti interessi pubblici sovraordinati, e dunque la bonifica deve comunque essere eseguita d'ufficio, quando il responsabile non vi provveda e il proprietario incolpevole non abbia intenzione di eseguirla spontaneamente ex art. 245 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Dal lato del proprietario incolpevole questo costituisce un arricchimento, assimilabile alla fattispecie di accessione ex art. 936 comma 2 c.c., con lo stesso obbligo di pagare le spese dei lavori, e la differenza che non è possibile rinunciare alle opere di bonifica. In definitiva, l'onere reale non è altro che l'obbligo che si forma a carico del proprietario incolpevole, direttamente per effetto del subentro nella proprietà, di pagare le spese della bonifica eseguita d'ufficio. Il privilegio speciale immobiliare ex art. 2748 comma 2 c.c., che si associa all'onere reale, esprime il massimo grado di preferenza accordato dall'ordinamento a questo credito rispetto a tutti gli altri.”* (T.A.R. Lombardia Brescia, sent. 26 settembre 2018, n. 911).

In quanto 'peso' (onere) che grava sul bene (immobile) esso è infatti destinato a trasmettersi unitamente alla



proprietà del bene stesso, trattandosi di obbligazione accessoria alla proprietà per cui il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi che costituiscono il presupposto dell'onere reale sarà il soggetto che risulterà proprietario al momento in cui verrà avviata l'azione esecutiva.

Il soggetto che subentra nella proprietà del sito inquinato subentra nell'obbligo di prestazione.

L'onere reale, quindi, incide negativamente sulla commerciabilità economica del bene, in quanto comporta che su quest'ultimo gravi un vincolo di destinazione volto a garantire il recupero delle spese effettuate dalla pubblica amministrazione per la bonifica del sito.

Quanto alle modalità con le quali procedere, la disposizione prevede che, a seguito dell'approvazione del progetto di bonifica, l'amministrazione competente effettui l'iscrizione dell'onere reale nei Registri Immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio (oggi, Agenzia delle Entrate) e, contestualmente, si attivi affinché la sussistenza di tale onere sia indicata anche nel certificato di destinazione urbanistica.

Entrambi tali incombenzi assolvono alla duplice funzione 'costitutiva', ossia di modifica di situazioni e rapporti giuridici, e 'dichiarativa', ossia di pubblicità circa l'esistenza dell'onere reale sull'area in relazione alla quale l'amministrazione ha progettato la realizzazione di interventi ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

Tale forma di pubblicità ha sia lo scopo di tutelare i terzi, potenziali acquirenti del sito contaminato, in quanto rispondono all'esigenza di assicurare trasparenza, buona fede e correttezza nell'ambito della circolazione dei beni immobili, sia di garantire l'operato della pubblica amministrazione anche nei confronti di eventuali terzi acquirenti, in quanto rendono opponibili a questi ultimi la sussistenza dell'onere e, dunque, il correlato diritto dell'amministrazione al recupero delle somme spese.

Non solo, come ha chiarito il giudice amministrativo: *"Vi è poi nell'onere reale un secondo profilo, di natura conformativa, che si manifesta nella subordinazione del diritto di proprietà all'intervento di bonifica. Una volta che l'onere reale sia stato iscritto, recedono tutte le facoltà di utilizzazione del bene, compresi i diritti edificatori, che si pongano in contrasto con l'obiettivo della bonifica. Dopo la realizzazione della bonifica, sono ammesse solo le facoltà di utilizzazione che siano compatibili con i lavori di bonifica eseguiti."* (T.A.R. Lombardia Brescia, sent. 26 settembre 2018, n. 911).

§§§

Il secondo comma precisa che le spese sostenute dalla pubblica amministrazione per la realizzazione degli interventi sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree oggetto degli interventi medesimi, a garanzia del credito vantato dalla pubblica amministrazione che ha agito in via sostitutiva mediante l'utilizzo di risorse pubbliche.

Il privilegio speciale immobiliare è un diritto reale di garanzia e costituisce una 'causa legittima di prelazione' che attribuisce al titolare il diritto di soddisfarsi sui beni del debitore con preferenza rispetto agli altri creditori.

Il privilegio speciale immobiliare, in particolare, riguarda determinati beni immobili del debitore e rappresenta una 'garanzia reale', ossia una garanzia che grava sul bene (*res*), anche quando il bene è stato acquistato da terzi.



L'art. 253, infatti, specifica espressamente che il privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

Quanto alle modalità con le quali può essere esercitato il privilegio speciale in esame, la norma rinvia a quanto previsto dall'art. 2748, comma 2, codice civile, a norma del quale: *“I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente”*.

L'amministrazione titolare del privilegio speciale immobiliare potrà agire per il recupero di tali spese in via privilegiata (ossia, prioritaria) rispetto ad eventuali altri creditori titolari di ipoteca sul medesimo bene immobile.

Al fine di poter attivare tale garanzia, l'amministrazione che ha realizzato gli interventi in via sostitutiva procederà all'iscrizione nei Registri Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio del privilegio speciale sulle aree oggetto di intervento, per un importo corrispondente a quello delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori.

L'iscrizione dell'atto costitutivo del privilegio speciale immobiliare da parte dell'amministrazione risponde all'esigenza di renderne pubblica la conoscenza e di garantire l'attribuzione del c.d. 'diritto di sequela', ossia del diritto di sottoporre il bene ad esecuzione forzata, anche se divenuto di proprietà di un terzo.

Una volta effettuata l'iscrizione, l'amministrazione potrà quindi esercitare il privilegio speciale immobiliare in sede di espropriazione forzata dei beni, di concorso e di distribuzione del prezzo fra i creditori.

Il terzo comma dell'art. 250 ribadisce che il privilegio speciale immobiliare e la ripetizione delle spese nei confronti del proprietario incolpevole possono essere esercitati *“solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità”*.

L'autorità amministrativa che ha progettato, realizzato (e pagato) gli interventi in via sostitutiva, prima di avviare nei confronti del proprietario l'azione di ripetizione per il recupero di quanto speso, dovrà attestare che non è stato possibile accertare l'identità del soggetto responsabile oppure che, individuato il responsabile, non è stato possibile esercitare azioni di rivalsa nei suoi confronti o, infine, che eventuali azioni esercitate nei suoi confronti hanno avuto esito negativo.

(Cons. Stato, sent. n. 8702/2021)

Il primo presupposto ('impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile') è oggetto dell'istruttoria finalizzata all'adozione dell'ordinanza *ex art. 244*.

Il secondo presupposto ('impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del responsabile') sembra



ricorrere solo nelle ipotesi di totale incapacienza del soggetto responsabile accertata *ante causam* mediante esperimento di accertamenti anagrafici, societari e patrimoniali.

La dimostrazione della 'infruttuosità delle azioni di rivalsa promosse' nei confronti del responsabile può essere raggiunta all'esito dei relativi giudizi conclusi con sentenze passate in giudicato oppure *"può essere stimata in via preventiva, secondo parametri di ragionevolezza e di economia dei mezzi. L'amministrazione può quindi procedere immediatamente nei confronti del proprietario incolpevole quando risulti evidente che qualunque tentativo di escutere il presunto responsabile dell'inquinamento sarebbe destinato al fallimento."* (T.A.R. Lombardia Brescia, sent. 26 settembre 2018, n. 911).

In ogni caso, trattandosi di una responsabilità di natura meramente sussidiaria, prima di procedere nei confronti del proprietario incolpevole, l'amministrazione dovrà dimostrare di aver tentato in tutti i modi di recuperare il costo degli interventi dei confronti del soggetto responsabile (T.A.R. Lombardia-Milano, sent. n. 156/2022).

Il recupero delle risorse pubbliche spese dall'amministrazione che, a causa dell'inerzia del responsabile e degli altri soggetti interessati, si sia attivata per realizzare d'ufficio gli interventi necessari, può avvenire:

- 1) in via principale, mediante azione di rivalsa nei confronti del responsabile;
- 2) in via subordinata, in caso di impossibilità di agire nei confronti del responsabile o di infruttuosità dell'azione, mediante azione di rivalsa nei confronti del proprietario;
- 3) in via ulteriormente subordinata, in caso di impossibilità o infruttuosità anche di quest'ultima azione, mediante costituzione di privilegio speciale immobiliare sulle aree oggetto di intervento e iscrizione sulle medesime aree dell'onere reale e conseguente azione in sede esecutiva.

Il quarto comma della norma in esame precisa che il proprietario incolpevole può essere tenuto a rimborsare le spese degli interventi adottati dall'autorità competente solo nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi.

In merito, il giudice amministrativo ha affermato che: *"In base all'art. 253 comma 4 del D.Lgs. n. 152 del 2006 il proprietario incolpevole risponde delle spese della bonifica soltanto nei limiti del valore di mercato acquisito dall'area in esito agli interventi di bonifica. Questo significa che il proprietario incolpevole potrebbe liberarsi dall'obbligo di rimborso abbandonando il fondo all'amministrazione che ha eseguito la bonifica, secondo un meccanismo non dissimile da quello descritto nell'art. 1070 c.c. a proposito dell'abbandono del fondo servente. Al di fuori di questa ipotesi, il rimborso avviene normalmente con il pagamento in forma monetaria, ma può essere effettuato anche con la cessione di diritti scorporabili dall'immobile, oppure con la cessione di una porzione dell'immobile, stimando un valore attuale di mercato corrispondente all'importo delle spese. Qualora la cessione sia a favore dell'amministrazione ma in vista della vendita a terzi, può essere prevista una clausola di conguaglio per l'eventualità che il prezzo di vendita risulti inferiore alla stima. Per*



quanto riguarda la dimostrazione dell'importo speso per i lavori di bonifica, fanno fede gli atti di collaudo e la contabilità finale approvata dall'amministrazione.” (T.A.R. Lombardia Brescia, sent. 26 settembre 2018, n. 911).

Al proprietario non responsabile dell'inquinamento che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 245, comma 2, o a seguito della notifica dell'ordinanza ai sensi dell'art. 244, comma 3, è riconosciuto il diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, sent. n. 183/2014).

La Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui *“il proprietario non responsabile dell'inquinamento che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute a condizione che sia stata rispettata per la bonifica la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dall'identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa”* (Cass., Sez. III civile, ord. 22 gennaio 2019, n. 157).

L'ultimo comma della norma in esame affronta il tema dei finanziamenti pubblici per la copertura dei costi di bonifica dei siti inquinati.

Tale disposizione prevede che gli interventi di bonifica dei siti inquinati possano essere assistiti da contributi pubblici, entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese, qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali e che a tali contributi pubblici non si applichino le disposizioni relative all'iscrizione dell'onere reale e al privilegio speciale immobiliare.

§§§§§

La disciplina della individuazione del responsabile della contaminazione di cui alle norme sopra richiamate è strettamente correlata alle norme sul danno ambientale contenute nella Parte VI del d.lgs 152/2006 poiché gli interventi in tema di messa in sicurezza e bonifica si concretano, sul piano sostanziale, in un risarcimento del danno in forma specifica.

Un cenno va fatto, poi, al rapporto fra la disciplina in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e quella di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs 152/2006 con riguardo agli obblighi di individuazione del responsabile della contaminazione.

L'art. 29-*sexies* del d.lgs 152/2006, che disciplina il procedimento AIA, fa salvo quanto disposto al Titolo V della Parte Quarta del medesimo decreto (comma 9-*quinqüies*) con ciò distinguendo chiaramente i procedimenti di AIA da quelli in materia di bonifica, che hanno oggetto, finalità e autorità competenti differenti.

Spesso, infatti, le AIA rinviando, per quanto riguarda la gestione della contaminazione eventualmente presente nelle matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee, agli obblighi di cui al Titolo V della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

Per quanto riguarda, quindi, gli obblighi di individuazione del responsabile della contaminazione, si possono



verificare due ipotesi:

- superamento delle CSC riscontrato dal gestore dell'installazione AIA, localizzato all'interno o in prossimità dello stesso stabilimento, in cui il parametro oggetto di superamento è una sostanza utilizzata/prodotta nel ciclo produttivo: si tratta, con ogni evidenza, di un evento ascrivibile all'attività del gestore e, quindi, riconducibile alla sua responsabilità. In tale ipotesi, il gestore è tenuto ad inviare la comunicazione di cui all'art. 242 del d.lgs 152/2006 e ad attivare la relativa procedura. Poiché, il gestore, nel segnalare agli enti competenti che il sito sul quale opera è un'area potenzialmente contaminata, si assume anche la responsabilità dell'evento e di conseguenza di tutti gli oneri della procedura di bonifica, non sorge l'obbligo in capo alla Città metropolitana o Provincia di avviare l'iter di cui all'art. 244, in quanto il responsabile della contaminazione è già individuato;
- superamento delle CSC riscontrato dal gestore dell'installazione AIA, localizzato all'interno o in prossimità dello stesso stabilimento, ma il cui parametro oggetto di superamento non è una sostanza utilizzata/prodotta nel ciclo produttivo: il gestore è tenuto ad inviare agli enti competenti la comunicazione ai sensi dell'art. 245 del d.lgs 152/2006 quale soggetto non responsabile della contaminazione. In questa ipotesi, la Città metropolitana o Provincia, sulla base del combinato disposto degli artt. 244 e 245, dovrà avviare le opportune indagini nell'ambito del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione.



4 Iter amministrativo - attività *ex artt.* 244, 245, 250 e 253 del D.Lgs 152/2006

Le attività da porre in essere per dare attuazione a quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 244, 245, 250 e 253 del d.lgs 152/2006 possono essere sintetizzate come segue:

1. Preistruttoria e Relazione istruttoria preliminare
2. Comunicazione di avvio dell'istruttoria *ex artt.* 7 e 8 della Legge 241/1990
3. Relazione istruttoria
4. Ordinanza *ex artt.* 244 del d.lgs 152/2006
5. Impossibilità di individuare il soggetto responsabile o accertamento della sua mancata disponibilità a provvedere
6. Accertamento della mancata disponibilità a provvedere da parte del proprietario del sito o di altro soggetto interessato
7. Verifica degli interventi necessari ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 e reperimento delle risorse economiche necessarie
8. Comunicazione di avvio degli interventi d'ufficio *ex art.* 250 d.lgs. 152/2006
9. Adozione degli interventi d'ufficio *ex art.* 250 d.lgs. 152/2006
10. Iscrizione dell'onere reale
11. Diffida preliminare all'avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del responsabile
12. Avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del responsabile
13. Diffida preliminare all'avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario
14. Avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario e dell'iter per l'iscrizione del privilegio speciale immobiliare

Le attività indicate ai punti dall'1 al 5 fanno capo alla Città metropolitana o Provincia, mentre quelle di cui ai punti dal 6 al 14 ai Comuni (anche in ragione delle leggi regionali con le quali la Regione Piemonte ha trasferito in capo ai comuni ed alle province/Città metropolitana le competenze amministrative del procedimento di bonifica assegnate dalla normativa nazionale in capo alle Regioni: L.R. n. 42 del 7 aprile 2000, L.R. n. 9 del 23 aprile 2007 e L.R. n. 3 dell'11 marzo 2015).

Per ognuna delle attività in elenco, si riportano di seguito indicazioni di dettaglio che possono costituire per l'Ente una utile traccia per lo svolgimento delle singole azioni.



4.1. Preistruttoria e relazione istruttoria preliminare

L'art. 244, ai commi 1 e 2, stabilisce che le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertano che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti. La Città metropolitana o Provincia, ricevuta tale comunicazione, svolge le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento.

In capo agli enti e alle amministrazioni pubbliche vi è pertanto l'obbligo di comunicare agli enti territorialmente interessati (regione, provincia e comune) ogni evento di superamento delle CSC di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle attività di competenza.

La notizia dell'evento di superamento può essere acquisita nel corso di verifiche in campo, in esito allo svolgimento di analisi e controlli, oppure a seguito del ricevimento della comunicazione di cui all'art. 245, comma 2, da parte del proprietario o gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC.

Tale notizia può, inoltre, essere acquisita in seguito al ricevimento di notifiche da parte dell'autorità giudiziaria o da organi di polizia giudiziaria, oppure dalla partecipazione alle conferenze di servizi.

L'acquisizione della notizia dell'evento di superamento, che può avvenire anche *motu proprio* da parte della stessa provincia (ad esempio, nell'ambito delle attività di accertamento di sua competenza), costituisce il presupposto per l'avvio dell'attività di accertamento della responsabilità da parte della medesima Città Metropolitana o Provincia.

Il superamento delle CSC è elemento necessario e sufficiente per l'attivazione del potere provinciale; al soggetto responsabile della potenziale contaminazione spettano, infatti, anche tutte le attività preliminari all'eventuale avvio dell'iter di bonifica, quali la caratterizzazione e l'analisi di rischio.

Ricevuta la comunicazione, o acquisita direttamente la notizia, dell'evento di superamento la Città metropolitana o Provincia ha il compito di avviare le indagini al fine di identificare il soggetto, o i soggetti, ai quali ricondurre la potenziale contaminazione del sito.

L'art. 244 non fornisce indicazioni sulle modalità con le quali svolgere tali indagini e neppure le tempistiche entro le quali deve essere svolto tale accertamento; si ritiene, quindi, che tali indagini possano svolgersi secondo le modalità e i criteri ritenuti più funzionali al raggiungimento dello scopo e che i tempi debbano essere contenuti entro termini 'ragionevoli', in considerazione della complessità del caso.

Fa eccezione il procedimento che la Città metropolitana o Provincia deve avviare nel caso in cui, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del d.lgs. 152/2006, il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4; in tal caso, il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine altrettanto perentorio di sessanta (60) giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'ARPA competente.

Lo svolgimento delle indagini di cui all'art. 244 presuppone l'acquisizione da parte della Città metropolitana



o Provincia di una serie di informazioni e documenti utili a ricostruire l'evento di potenziale contaminazione, i soggetti a vario titolo coinvolti e il contesto giuridico-amministrativo nel quale lo stesso si è svolto.

A tal fine, la Città Metropolitana o Provincia può chiedere agli enti e amministrazioni detentrici di tali informazioni e documenti le seguenti informazioni:

- o Uffici competenti della medesima Città metropolitana o Provincia: autorizzazioni (AUA, AIA, VIA, autorizzazioni allo scarico, alla gestione dei rifiuti, *etc.*), licenze, pareri, assensi e/o nulla osta rilasciati per attività produttive svolte nel sito, nominativi dei soggetti privati e/o società che hanno operato nel sito, notizie circa eventuali giudizi in sede civile, penale o amministrativa relativi al sito, *etc.*;
- o Comune: visure catastali del sito, dati anagrafici dei proprietari del sito, eventuali atti di compravendita, dati storici in genere, autorizzazioni e/o nulla osta rilasciati per attività svolte sul sito, documentazione relativa all'iter di bonifica (piani di caratterizzazione, risultati della caratterizzazione, analisi di rischio, progetto di messa in sicurezza o bonifica, relazioni tecniche, pareri degli enti, segnalazioni di incidenti, sopralluoghi, esiti dei monitoraggi, *etc.*) e alla eventuale gestione dei rifiuti, notizie circa eventuali giudizi in sede civile, penale o amministrativa relativi al sito, eventuali ordinanze sindacali (art. 54 TUEL), *etc.*;
- o ARPA: notizie su eventuali sopralluoghi o verifiche effettuate sul sito, modello concettuale del sito, informazioni circa la possibile correlazione fra la (potenziale) contaminazione riscontrata e le attività svolte o presenti nel sito;
- o ASL: segnalazioni o notizie riguardanti il sito sotto il profilo sanitario;
- o Regione: notizie circa eventuali giudizi in sede civile, penale o amministrativa relativi al sito in esame, eventuali ulteriori notizie, informazioni o documenti relativi al sito;
- o Prefettura: ordinanze prefettizie (art. 2 TULPS), eventuali ulteriori notizie, informazioni o documenti relativi al sito;
- o Agenzia del demanio (in caso di area demaniale): concessioni demaniali, dati storici in genere;
- o Registro Imprese - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: dati societari delle eventuali società che hanno operato nel sito, visure camerali, dati sui soci, *etc.*;
- o Procura della Repubblica, Tribunale e Corte d'Appello: richiesta di copie di atti e/o provvedimenti (sentenze, ordinanze, decreti) riguardanti giudizi in sede civile o penale di cui si conosce l'esistenza e i relativi elementi identificativi (R.G., R.G.N.R., *etc.*).

I provvedimenti del giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) sono liberamente consultabili al seguente link: <https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr>

Si rimanda alle Tabelle tratte dalle Linee Guida per la “Applicazione del Principio chi inquina paga” - Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito del Progetto Mettiamoci in RIGA - Rafforzamento Integrato Governance Ambientale - luglio 2023 (cfr. Tabella 1, pag. 75 e seguenti e Tabella 2, pag. 88 e seguenti).



Una volta raccolta tutta la documentazione e le informazioni ritenute di interesse, la Città metropolitana o Provincia può predisporre una Relazione istruttoria preliminare, ad uso interno, nella quale sintetizzare gli elementi raccolti, che si possono sintetizzare come di seguito:

- 1) Descrizione del sito, geolocalizzazione, dati ASCO;
- 2) Storia del sito e delle attività svolte;
- 3) Autorizzazioni, licenze, pareri, assensi e/o nulla osta rilasciati per attività produttive svolte nel sito;
- 4) Dati catastali del sito e dati anagrafici dei proprietari dal momento del verificarsi dell'evento di (potenziale) contaminazione all'attualità;
- 5) Elenco dei soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) che risultano aver operato nel sito dal momento del verificarsi dell'evento di (potenziale) contaminazione fino all'attualità e dei soggetti che ad essi sono eventualmente succeduti (eredi, nel caso di persone fisiche decedute; società a vario titolo subentrante nella titolarità dei rapporti attivi e passivi di società estinte o cessate);
- 6) Ricostruzione dell'iter amministrativo di bonifica (risultati della caratterizzazione, dell'analisi di rischio, progetto di messa in sicurezza o bonifica, relazioni tecniche, pareri degli enti, esiti dei monitoraggi, *etc.*) e/o delle attività di accertamento comunque svolte in caso di rinvenimento di rifiuti abbandonati/interrati, scarichi di reflui o altri eventi di potenziale contaminazione (segnalazioni di incidenti, indagini, sopralluoghi, *etc.*);
- 7) Modello concettuale del sito dal quale si desuma una correlazione fra la contaminazione riscontrata e le attività svolte nel sito (contaminanti presenti nelle matrici suolo, sottosuolo e acque di falda e indicazione delle sorgenti di contaminazione accertate);
- 8) Individuazione dei soggetti ai quali inviare la comunicazione ex artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 di avvio del procedimento per l'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'art. 244 del d.lgs. 152/2006 (proprietario dell'area all'attualità, soggetti che risultano aver operato nel sito o che sono a questi succeduti in base alle norme di diritto civile e societario).

4.2. Comunicazione ex artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 di avvio dell'istruttoria

Sulla base delle informazioni acquisite e riportate nella Relazione istruttoria preliminare, la Città metropolitana o Provincia provvede, secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, all'invio della comunicazione di avvio dell'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti ex art. 244 del d.lgs. 152/2006 ai soggetti a vario titolo coinvolti/interessati:

- o Proprietario del sito (potenzialmente) contaminato;
- o Soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) che hanno operato nel sito dal momento del verificarsi dell'evento di (potenziale) contaminazione fino all'attualità o soggetti che ad essi sono eventualmente succeduti (eredi, nel caso di persone fisiche decedute; società a vario titolo subentrante nella titolarità dei rapporti attivi e passivi di società estinte o cessate);
- o oltre che, per conoscenza, a: Comune, ARPA, Regione, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (in caso di area compresa in un SIN).

Tale comunicazione, inviata a mezzo PEC o tramite raccomandata a/r, contiene:



- 1) Sintetica ricostruzione dell'attività che ha dato luogo all'accertamento della situazione di (potenziale) contaminazione (sopralluogo, segnalazione, *etc.*) e dell'attività amministrativa successivamente svolta (scambio di note, comunicazioni fra le amministrazioni coinvolte, *etc.*);
- 2) Comunicazione dell'avvio dell'istruttoria *ex artt.* 7 e 8 della Legge n. 241/1990 finalizzata ad acquisire dagli enti e dai soggetti destinatari, nell'ambito delle rispettive competenze e conoscenze, documenti e informazioni utili ai fini dell'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione, ai sensi degli artt. 244 e 245 del d.lgs. 152/2006;
- 3) Richiamo (anche eventualmente per esteso) del testo degli artt. 244 e 245 del d.lgs. 152/2006;
- 4) Amministrazione competente: Città metropolitana/Provincia - Indirizzo;
- 5) Oggetto del procedimento: individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione riscontrata nell'area sita in (indirizzo, particelle catastali) ai sensi degli artt. 244 e 245 d.lgs. 152/2006;
- 6) Ufficio e responsabile del procedimento: Settore/Servizio, funzionaria/o incaricata/o, recapiti diretti;
- 7) Termine per la conclusione del procedimento: sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo eventuali sospensioni che dovessero rendersi necessarie per l'acquisizione di chiarimenti o integrazioni documentali;
- 8) Ufficio presso il quale si può accedere agli atti: Servizio, Tel., giorni e orari (previo appuntamento);
- 9) Comunicazione che, nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, è possibile prendere visione dei documenti, presentare osservazioni, memorie e contributi tecnico scientifici nonché trasmettere ogni altra utile informazione mediante invio all'indirizzo pec comunicato;
- 10) Eventuali specifiche richieste, ad uno o più degli enti in indirizzo, a fornire ulteriori documenti e/o informazioni utili alla ricostruzione degli eventi che hanno determinato il superamento delle CSC e alla individuazione dei soggetti che possono averli causati.

L'ordinanza di cui all'art. 244 è il provvedimento conclusivo di un procedimento amministrativo che, in quanto tale, deve svolgersi secondo le norme generali contenute nella Legge 241/1990, *in primis* quelle tese ad assicurare la partecipazione al procedimento a tutti i soggetti che abbiano interessi coinvolti nello stesso, quindi l'invio della comunicazione *ex artt.* 7 e 8 della Legge 241/1990 di avvio dell'istruttoria è un presupposto necessario dell'iter in esame.

La finalità di tale adempimento è quella di consentire a tutti i soggetti che possono ritenersi coinvolti con le vicende del sito (proprietari e/o gestori a vario titolo) la partecipazione al contraddittorio con la Pubblica Amministrazione e con le altre parti interessate.

Nel caso in cui uno degli enti che abbia preso parte al procedimento nella qualità di Autorità interessata sia poi individuato anche quale responsabile della contaminazione, la giurisprudenza ha escluso la necessità di sdoppiare gli adempimenti procedurali: l'eventuale omessa comunicazione di avvio del procedimento non incide sulla validità del provvedimento finale, ove la conoscenza dell'inizio del procedimento sia comunque



intervenuta (Cons. Stato, sent. n. 2796/2015).

L'art. 21-*octies*, comma 2, della Legge 241/1990 stabilisce che l'eventuale mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullabilità dell'ordinanza di diffida laddove l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

La giurisprudenza amministrativa ha precisato che l'art. 21-*octies* deve essere interpretato nel senso di evitare che sull'Amministrazione gravi in giudizio l'onere di una *probatio diabolica* volta a dimostrare che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso in relazione a tutti i possibili contenuti ipotizzabili lasciando a carico del privato l'onere di indicare quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento, se previamente comunicatogli, per indirizzare la PA verso una decisione diversa da quella assunta (così TAR Piemonte-Torino, sent. 8 giugno 2021, n. 599; sull'onere probatorio, conforme, Cons. Stato, sent. 7 gennaio 2021, n. 211; Cons. Stato, sent. 27 aprile 2015, n. 2127; TAR Lazio, sent. 14 gennaio 2020, n. 424).

4.3. Relazione istruttoria

Sulla base della Relazione istruttoria preliminare e delle ulteriori informazioni acquisite dai soggetti coinvolti/interessati nella fase istruttoria (osservazioni, memorie, contributi tecnico scientifici, *etc.*), la Città Metropolitana o Provincia predispone una Relazione istruttoria nella quale ricostruisce tutti gli elementi utili ai fini della identificazione il responsabile dell'evento di superamento in vista dell'adozione dell'ordinanza di cui all'art. 244, comma 2, del d.lgs. 152/2006.

Tale Relazione istruttoria riporta i seguenti elementi:

1. Descrizione del sito

1.1. Descrizione del sito, geolocalizzazione e dati catastali

1.2. Assetto idrogeologico: ricostruzione della struttura geologica e idrogeologica sulla base dei dati stratigrafici disponibili

1.3. Andamento piezometrico locale

2. Storia del sito e delle attività svolte

2.1. Storia del sito e delle attività svolte

2.2. Autorizzazioni, licenze, pareri, assensi e/o nulla osta rilasciati dagli enti per attività produttive svolte nel sito;

2.3. Soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) che hanno operato nel sito

2.4. Dati anagrafici dei proprietari del sito

3. Ricostruzione dell'iter amministrativo di bonifica

4. Risultati della caratterizzazione (superamenti e validazione dati ARPA) e dell'Analisi di Rischio

4.1. Modello concettuale del sito

4.2. Terreni agricoli

4.3. Suolo e sottosuolo



4.4. Acque superficiali e sotterranee

5. Ricostruzione dei processi produttivi delle singole società insediate
6. Correlazione fra le sostanze utilizzate/prodotte nei processi produttivi e la contaminazione riscontrata
7. Ricostruzione del contenzioso in sede civile, penale e amministrativa
8. Individuazione dei soggetti responsabili della (potenziale) contaminazione riscontrata
 - 8.1. Dati anagrafici e camerali dei soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) che hanno operato nel sito: autori materiali della (potenziale) contaminazione riscontrata
 - 8.2. Dati anagrafici e camerali dei soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) che sono eventualmente succeduti agli autori materiali della (potenziale) contaminazione riscontrata (eredi o società a vario titolo subentrati nella titolarità dei rapporti attivi e passivi di società estinte o cessate) in base alle norme di diritto civile e societario
9. Giurisprudenza applicabile al caso concreto.

La Relazione istruttoria può essere un atto interno, i cui dati sono utilizzati per costituire la base informativa per la redazione dell'Ordinanza di cui all'art. 244, comma 2, del d.lgs. 152/2006, oppure, nei casi di particolare complessità (tecnica, giuridica o amministrativa), può essere allegata all'Ordinanza stessa (c.d. motivazione *per relationem*).

4.4. Ordinanza ex artt. 244 del d.lgs 152/2006

Secondo quanto stabilito dall'art. 244, ai commi 2 e 3, la Città metropolitana o Provincia, una volta identificato il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs 152/2006. Tale ordinanza è notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 253 del medesimo d.lgs 152/2006.

L'ordinanza di cui all'art. 244 è un 'provvedimento plurimo', ossia un atto *"caratterizzato da un'unitarietà formale, ma non sostanziale, in quanto scindibile in più atti di diverso contenuto"* (Cons. Stato, sent. 4 aprile 2024, n. 3105); *"Ciò riflette il precetto di cui all'art. 244, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, secondo cui la provincia svolge le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento della soglia di contaminazione e diffida lo stesso responsabile a provvedere alla bonifica"* (Cons. Stato, sent. 7 gennaio 2021, n. 172).

La disposizione in esame, infatti, scinde la fase dell'accertamento vero e proprio da quella dell'adozione dell'ordinanza: il primo atto è quello con cui la Città metropolitana o Provincia chiude le indagini per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento; il secondo è quello con cui l'Ente diffida lo stesso responsabile a provvedere ai sensi della normativa in materia ambientale.

Ciò rileva anche sotto il profilo formale perché, se la fase dell'accertamento istruttorio può svolgersi secondo modalità e criteri rimessi alla valutazione dell'Ente provinciale (seppur nel rispetto dei richiamati principi del



giusto procedimento), la fase di adozione dell'ordinanza è, invece, rigidamente vincolata al rispetto della disciplina dettata dalla Legge n. 241/1990 per quanto riguarda: la comunicazione di avvio del procedimento di adozione dell'ordinanza (artt. 7 e 8), l'obbligo di motivazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria (art. 3), la notifica del provvedimento (art. 21-*bis*), l'accesso agli atti (art. 22 e seguenti), e così via.

L'ordinanza ha, inoltre, carattere ripristinatorio atteso che la finalità dell'art. 244 è quella di accollare al responsabile dell'inquinamento le attività necessarie di bonifica e ripristino ambientale.

“L'ordinanza disciplinata dall'articolo 244 del Dlgs n. 152 del 2006, che l'amministrazione può emanare a carico del soggetto che sia riconosciuto responsabile della contaminazione, non ha finalità sanzionatoria di una condotta pregressa, ma natura riparatoria e ripristinatoria in relazione ad un evento di (ancora) attuale inquinamento”

(Cons. Stato, sent. 4 dicembre 2017, n. 5668)

Ciò rileva, innanzi tutto, in relazione al regime applicabile alla dimostrazione del nesso di causalità che è quello di derivazione civilistica “più probabile che non” (cfr. su tutte Cassazione civile, SS.UU., sentenza 11 gennaio 2008, n. 581) e non quello applicabile ai fini della responsabilità penale per il quale vige la regola della “prova oltre il ragionevole dubbio”.

In secondo luogo, si tratta di disposizione applicabile anche a fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/2006 atteso che, come chiarito da costante giurisprudenza, si tratta di istituti che non sanzionano, ora per allora, la (risalente) condotta di inquinamento, ma pongono attuale rimedio alla (perdurante) condizione di contaminazione dei luoghi, per cui l'epoca di verifica della contaminazione è, ai fini in discorso, del tutto indifferente (Cons. Stato, sent., 10 settembre 2015, n. 4225; conforme, Cons. Stato, sent., n. 5761/2018).

L'Ordinanza è costituita da:

- una **parte 'motiva'**, nella quale è ricostruito l'iter istruttorio svolto, sono indicati gli elementi raccolti e, sulla base di essi, sono formulate le conclusioni debitamente motivate sulla base delle quali il soggetto è individuato come responsabile della (potenziale) contaminazione;
- una **parte 'dispositiva'**, nella quale è contenuto l'ordine rivolto a tale responsabile a provvedere, entro un termine stabilito, all'adozione delle misure e gli interventi previsti dal Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006.

Tale Ordinanza, alla quale può essere allegata la Relazione istruttoria già predisposta, va inviata (a mezzo PEC



o tramite raccomandata a/r):

- o ai soggetti individuati come responsabili, con diffida a provvedere, entro un termine dato, ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006;
- o al proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 253 del d.lgs. 152/2006;

oltre che, per conoscenza, a: Comune, Regione, ARPA, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (in caso di area compresa in un SIN).

L'art. 244 precisa che l'ordinanza è *“comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253”*; la *ratio* è duplice.

Da un lato, è da ricondurre al fatto che, come espressamente previsto dall'art. 253, comma 4, ultimo capoverso, nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia volontariamente provveduto alla bonifica del sito di sua proprietà, inquinato per effetto dell'attività svolta da altri soggetti (gestore, locatario, etc.), questi *“ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito”*.

Con la notifica dell'ordinanza provinciale che individua il soggetto responsabile, quindi, il proprietario ha notizia (e prova) di chi sia il soggetto nei confronti del quale agire per il recupero di quanto eventualmente speso per interventi di caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza, bonifica e ripristino volontariamente realizzati nel sito di proprietà.

In secondo luogo, la notifica dell'ordinanza di bonifica al proprietario del sito assume rilievo in quanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 253, la realizzazione d'ufficio da parte dell'autorità competente dei necessari interventi comporta l'iscrizione dell'onere reale su tale sito, la costituzione del privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime ed espone il proprietario alle azioni di rivalsa da parte dell'amministrazione che ha agito in via sostitutiva.

In relazione a tale secondo aspetto, pertanto, il proprietario ricevuta la notifica dell'ordinanza ai sensi del comma 3 in esame, potrà valutare se attivarsi o meno per realizzare gli interventi necessari con la consapevolezza tuttavia che, in caso di mancata attivazione da parte sua, gli interventi saranno comunque realizzati dall'autorità competente e che ciò comporterà le conseguenze economiche legate all'obbligo di rimborso delle spese di bonifica (pur se *“nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi”*, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 253) e l'apposizione di consistenti vincoli alla libera disponibilità del bene di sua proprietà.

N.B. Sarà cura della Città Metropolitana o Provincia conservare la prova dell'avvenuto ricevimento (tramite pec o raccomandata a/r), da parte dei responsabili e del proprietario del sito, dell'Ordinanza, ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo.



4.5. Impossibilità di individuare il soggetto responsabile o accertamento della sua mancata disponibilità a provvedere

L'obbligo di avviare e svolgere le attività istruttorie dirette ad accertare i responsabili della (potenziale) contaminazione sussiste in capo alla Città metropolitana o Provincia anche nel caso in cui tale accertamento sia 'oggettivamente impossibile' (T.A.R. Lombardia-Milano, sent. n. 940/2015): anche in tali casi l'attività istruttoria dovrà essere conclusa con un provvedimento espresso e motivato che dia atto dell'attività svolta, riporti le conclusioni sugli accertamenti effettuati e indichi le ragioni per le quali non sia stato possibile individuare i detti responsabili.

Tale provvedimento, che può recare in allegato la Relazione istruttoria già predisposta, va inviato (a mezzo PEC o tramite raccomandata a/r):

- o al proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253;
- o oltre che, per conoscenza, a: Comune, ARPA, Regione, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (in caso di area compresa in un SIN).

N.B. Sarà cura della Città Metropolitana o Provincia conservare la prova dell'avvenuto ricevimento (tramite pec o raccomandata a/r), da parte del proprietario del sito, del provvedimento di accertamento della impossibilità di individuare il soggetto responsabile, ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo.

L'impossibilità di procedere all'accertamento del responsabile deve essere 'oggettiva', ossia essere determinata da elementi decisivi che rilevino sotto il profilo oggettivo (ad esempio, estrema risalenza nel tempo delle condotte, condotte plurime riferibili ad una molteplicità di soggetti non individuabili, *etc.*) e non da situazioni meramente 'soggettive' dell'ente (ad esempio, carenza di personale specializzato, mancanza di *know how*, *etc.*).

Un eventuale 'accertamento negativo' non fa venire meno l'obbligo di procedere alla individuazione del responsabile della (potenziale) contaminazione atteso che qualora, anche a distanza di tempo, dovessero emergere elementi tali da integrare il quadro dell'istruttoria svolta con esito negativo, è possibile riaprire l'istruttoria e procedere alla individuazione del responsabile e alla notifica dell'ordinanza di cui all'art. 244 del d.lgs 152/2006.

Può, inoltre, accadere che il soggetto individuato come responsabile, ricevuta l'Ordinanza di cui all'art. 244 del d.lgs 152/2006, non si attivi nel termine dato oppure comunichi, nello stesso termine o anche successivamente, che non intende o non può attivarsi ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006.

Decorso il termine assegnato con l'Ordinanza senza che il responsabile abbia comunicato che intende attivarsi, oppure ricevuta la comunicazione negativa da parte del responsabile, la Città metropolitana o Provincia ne dà informazione (a mezzo PEC o tramite raccomandata a/r):

- o al proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253,



- o oltre che, per conoscenza, a: Comune, ARPA, Regione, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (in caso di area compresa in un SIN), allegando la comunicazione negativa del soggetto individuato come responsabile, ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo.

Con l'emissione dell'Ordinanza o del provvedimento che accerta l'impossibilità di individuare il soggetto responsabile o la sua mancata disponibilità a provvedere, la Città Metropolitana o Provincia porta a termine le fasi del procedimento di sua competenza.

Quanto ai termini di conclusione del procedimento, si segnala che l'art. 244 del d.lgs 152/2006 non prevede un riferimento temporale specifico; ciò è presumibilmente dato dal fatto che il Legislatore ha tenuto conto della natura del tutto peculiare del procedimento ivi delineato e della notevole complessità delle attività istruttorie che spesso le Città Metropolitane e le Province sono chiamate a svolgere per individuare il responsabile di eventi contaminanti.

Come già richiamato, fa eccezione il procedimento che la Città metropolitana o Provincia deve avviare nel caso in cui, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del d.lgs. 152/2006, il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4; in tal caso, il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine altrettanto perentorio di sessanta (60) giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'ARPA competente.

L'azione amministrativa "anche se indirizzata alla repressione di condotte illecite, non si sottrae ai principi di economicità, adeguatezza ed efficacia allo scopo perseguito sanciti dall'art. 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241, che si riflettono sulla ragionevole durata del procedimento, restando quindi esclusa la possibilità di protrarre ad libitum la durata dell'istruttoria con effetto sul termine per la contestazione dell'addebito" (Cons. Stato, sent. 13 marzo 2015, n. 1130).

Quanto al ricorso da parte delle Amministrazioni procedenti *ex art. 244* al potere di sospensione e/o interruzione del procedimento, si richiama anche l'orientamento giurisprudenziale che, per scoraggiare pratiche dilatorie da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ribadisce che le cause di sospensione o di interruzione sono tipiche e di stretta interpretazione e non lasciano spazio a sospensioni *sine die* "motivate da qualsivoglia esigenza estranea al paradigma normativo che regola l'attività amministrativa" (TAR Puglia-Lecce, sent. 12 febbraio 2015, n. 561).



In tutti i casi in cui non sia possibile individuare il responsabile della contaminazione in un termine 'ragionevole', il procedimento *ex art. 244* va comunque concluso, ferma restando la possibilità per la PA di riaprire la procedura nel caso di acquisizione di nuovi dati o informazioni.

4.6. Accertamento della mancata disponibilità a provvedere da parte del proprietario del sito o di altro soggetto interessato

In entrambi i casi di cui al punto che precede (impossibilità di individuare il soggetto responsabile o accertamento della sua mancata disponibilità a provvedere), il Comune, ricevuta la comunicazione da parte della Città metropolitana o Provincia, al fine di procedere ai sensi di quanto disposto dall'art. 250 del d.lgs. 152/2006, deve previamente verificare se il proprietario del sito o altri soggetti interessati intendano attuare le misure e gli interventi di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006.

A tal fine, il Comune invia (a mezzo PEC o tramite raccomandata a/r):

- o al proprietario del sito,
- o a qualunque altro soggetto interessato,

oltre che, per conoscenza, a: Città metropolitana o Provincia, ARPA, Regione, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (in caso di area compresa in un SIN), una comunicazione con la quale, dato atto della accertata impossibilità di individuare il soggetto responsabile o dell'avvenuto accertamento della sua indisponibilità a provvedere, chiede di comunicare, entro un termine stabilito, la disponibilità a provvedere ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006.

N.B. Sarà cura del Comune conservare la prova dell'avvenuto ricevimento (tramite pec o raccomandata a/r), da parte del proprietario del sito e/o di qualunque altro soggetto interessato, della detta comunicazione, ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo.

Gli "altri soggetti interessati" non responsabili, cui fa riferimento l'art. 244, comma 4, che possono essere indicati come destinatari della citata comunicazione in quanto si trovano in una relazione diretta con il bene, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono:

- o gestore del sito, ossia il soggetto che esercita una attività nel sito;
- o titolare di un diritto reale o di godimento sul sito, ossia il soggetto titolare di: diritto di superficie, proprietà superficiaria, diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, concessione, locazione di beni immobili o di beni mobili presenti nell'area, affitto di beni immobili o di beni mobili presenti nell'area, affitto o usufrutto di azienda, comodato, possesso, *etc.*;



- o detentore del sito, ossia il soggetto che ha la disponibilità del sito, anche solo in via di fatto;
- o potenziale/promissario acquirente del sito, ossia il soggetto che ha manifestato l'intenzione di acquistare il sito.

Si tratta quindi di tutti quei soggetti che, sulla base delle informazioni di cui dispone il Comune, potrebbero avere un interesse a mantenere il sito libero dai pesi destinati a gravare sul bene ex art. 253 del d.lgs 152/2006 in caso di esecuzione degli interventi d'ufficio da parte dell'Amministrazione.

Decorso il termine assegnato senza che il proprietario del sito o qualunque altro soggetto interessato abbia comunicato che intende attivarsi, oppure ricevuta da questi una comunicazione negativa in tal senso, il Comune ne dà informazione:

- o alla Città metropolitana o Provincia;
- o ad ARPA;
- o alla Regione;
- o al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (in caso di area compresa in un SIN),

allegando la comunicazione negativa eventualmente ricevuta, ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo.

4.7. Verifica degli interventi necessari ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 e reperimento delle risorse economiche necessarie

Qualora sia stato accertato che né il proprietario né altro soggetto interessato intendano attuare le misure e gli interventi di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006, il Comune dovrà verificare quali sono gli interventi necessari nonché procedere al reperimento delle risorse economiche necessarie a farvi fronte.

A tale fine, il Comune procede:

- o mediante utilizzo di risorse interne, oppure
- o attraverso affidamento di incarico professionale ad un tecnico abilitato.

In entrambi i casi, si dovrà pervenire ad un Programma delle misure e degli interventi da attuare nel sito e ad un Quadro Economico dei relativi costi al fine di valutare la disponibilità di risorse nel bilancio comunale o l'opportunità di avanzare eventuali richieste di finanziamento alla Regione.

4.8. Comunicazione di avvio degli interventi d'ufficio ex art. 250 d.lgs. 152/2006

Non appena reperita la disponibilità delle risorse economiche necessarie a dare attuazione alle misure e interventi programmati, il Comune invia (a mezzo PEC o tramite raccomandata a/r):

- o ai soggetti responsabili (se individuati),
- o al proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 253,
- o al gestore/affittuario del sito (se presente),



o oltre che, per conoscenza, a: Città metropolitana o Provincia, ARPA, Regione, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (in caso di area compresa in un SIN),

la comunicazione di avvio agli interventi d'ufficio *ex art. 250 d.lgs. 152/2006* in sostituzione e in danno del responsabile con avviso che in relazione ad essi procederà al recupero di quanto speso, ai sensi dell'art. 253 del d.lgs 152/2006.

N.B. Sarà cura del Comune conservare la prova dell'avvenuto ricevimento (tramite pec o raccomandata a/r), da parte del responsabile, del proprietario del sito e/o di qualunque altro soggetto interessato destinatario, della comunicazione di avvio agli interventi d'ufficio *ex art. 250 d.lgs. 152/2006*, ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo.

4.9. Adozione degli interventi d'ufficio *ex art. 250 d.lgs. 152/2006*

Ottenuta la disponibilità delle risorse ed effettuata la comunicazione di cui al punto 4.8., il Comune può procedere alla progettazione, approvazione e realizzazione d'ufficio delle misure e degli interventi di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006.

Secondo quanto stabilito dall'art. 250, comma 1, il Comune provvede alla realizzazione delle misure e degli interventi necessari avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica.

Il Comune, pertanto, procede secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

L'art. 250 fissa un termine per l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'affidamento degli incarichi di progettazione e realizzazione di tali interventi stabilito in novanta (90) giorni decorrenti *"dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso"*; tale termine, tuttavia, non sembra avere carattere perentorio ma solo ordinatorio in funzione di accelerazione dei procedimenti per la messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati.

4.10. Iscrizione dell'onere reale nel certificato di destinazione urbanistica

A seguito dell'approvazione del progetto di bonifica (o di messa in sicurezza), il Comune provvede alla iscrizione dell'onere reale nei Registri Immobiliari *"tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio"* (c.d. Conservatoria dei Registri Immobiliari), oggi Uffici provinciali Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.

Ai fini della iscrizione dell'onere reale nei Registri Immobiliari è necessario che al *"conservatore dei registri immobiliari"*, oggi funzionario responsabile degli Uffici di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, sia presentato un 'titolo' nel quale si dia atto delle aree (particelle catastali) sulle quali deve essere apposto l'onere e dell'importo (somma di denaro) costituente il gravame stesso, e dal quale risultino le ragioni di fatto



e di diritto a sostegno della richiesta e l'amministrazione che procede all'iscrizione (titolare del diritto).

Nel caso in cui l'importo dell'onere corrisponda ai soli costi risultanti dal progetto di bonifica (o di messa in sicurezza), si ritiene che il 'titolo' per l'iscrizione dell'onere reale possa essere costituito dal provvedimento di approvazione del progetto medesimo.

Qualora, invece, il *quantum* dell'onere sia rappresentato anche dagli ulteriori costi delle attività propedeutiche o, comunque, funzionali all'esecuzione dell'intervento, si ritiene che il Comune possa procedere alla:

- 1) quantificazione dei costi sostenuti per tutti gli interventi di cui al titolo V della parte IV, ossia, oltre a quelli per la progettazione e/o realizzazione d'ufficio degli interventi di bonifica o messa in sicurezza del sito, anche quelli per l'esecuzione delle eventuali misure di prevenzione e/o di messa in sicurezza di emergenza, indagini preliminari, caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza, bonifica e ripristino, monitoraggio, *etc.* e per la predisposizione dei relativi Piani di indagini preliminari e/o di caratterizzazione, dell'Analisi di rischio, di progettazione degli interventi necessari, oltre ad eventuali spese vive (es. analisi di laboratorio, utenze elettriche per mise falda, *etc.*) e/o di guardiania, *etc.*, e alla conseguente
- 2) adozione di un provvedimento (es., determinazione del responsabile dell'Area Tecnica o deliberazione della Giunta comunale) con il quale, dato atto dell'intero iter amministrativo svolto e dei presupposti di diritto di cui ai punti che precedono, è definito l'importo totale dei costi sostenuti dal Comune costituente l'onere reale da iscrivere sul compendio immobiliare (individuato mediante le esatte particelle catastali) oggetto del progetto di bonifica o di messa in sicurezza: tale provvedimento costituisce il 'titolo' per l'iscrizione dell'onere reale.

Una volta predisposto il 'titolo', il Comune può procedere alla iscrizione dell'onere reale nei Registri Immobiliari tenuti dall'Agenzia delle Entrate per l'importo corrispondente.

L'iscrizione dell'onere reale si effettua presso l'Ufficio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ossia quello della Provincia corrispondente al Comune nel quale è realizzato il progetto di bonifica o di messa in sicurezza (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/siti-web-regionali>).

Per informazioni di carattere generale:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-servizi/i-nostri-servizi/area-registri-immobiliari/trascrizione-e-iscrizione>

L'iscrizione può essere chiesta:

- o inviando telematicamente, attraverso il portale Sister, la nota compilata con software UNIMOD o altro equivalente ed il titolo integralmente predisposto con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale;
- o in alternativa, presentando presso lo sportello, la nota compilata su supporto informatico ed il titolo in formato cartaceo o su supporto informatico.

Per ulteriori chiarimenti, anche in relazione ai costi dell'iscrizione, si consiglia di prendere contatto diretto con l'Ufficio territorialmente competente.

Qualora i costi inizialmente determinati dovessero essere successivamente aggiornati (in aumento o in diminuzione), il Comune potrà procedere alla relativa variazione presentando presso il medesimo Ufficio



dell'Agenzia delle Entrate un nuovo provvedimento ('titolo') che riporta i dati aggiornati e sulla base dei quali sarà iscritto l'onere.

Come chiarito dal giudice amministrativo, infatti: *"sembra corretta la decisione del Comune di iscrivere l'onere reale nel corso della procedura di bonifica, quantificandolo sulla base del contributo regionale, e di confermare l'onere reale (ossia il diritto di credito) dopo il completamento della bonifica, quantificandolo sulla base della contabilità finale. Alla liquidazione delle spese da recuperare consegue ex lege il privilegio speciale immobiliare. L'onere reale e il privilegio speciale immobiliare devono pertanto essere sempre indicati congiuntamente negli atti amministrativi, fino al pagamento, in quanto sono entrambi necessari per definire il contenuto e le caratteristiche dell'obbligazione del proprietario incolpevole."* (T.A.R. Lombardia-Brescia, sent. 26 settembre 2018, n. 911).

Quanto alla indicazione dell'onere reale nel certificato di destinazione urbanistica, il Comune provvede mediante richiesta al proprio ufficio competente.

Il certificato di destinazione urbanistica (art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) è l'attestazione rilasciata dal Comune tramite il responsabile dell'ufficio tecnico riguardante la destinazione che deriva dagli strumenti di gestione del territorio comunale in uso (Piano Regolatore Generale Comunale, Piano Regolatore Comunale, Piano Urbanistico Comunale, Programmi di fabbricazione, *etc.*).

Il certificato indica in quale tipologia di zona o area (residenziale, produttiva, agricola, *etc.*) è compreso il bene immobile (individuato mediante particelle catastali) e, di conseguenza, a quali prescrizioni di tipo urbanistico è soggetta la destinazione d'uso del bene medesimo.

All'esito delle procedure sopra indicate, il Comune invia (a mezzo PEC o tramite raccomandata a/r):

- o ai soggetti responsabili (se individuati),
- o al proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 253,
- o al gestore/affittuario del sito (se presente),
- o oltre che, per conoscenza, a: Città metropolitana o Provincia, ARPA, Regione, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (in caso di area compresa in un SIN),

la comunicazione di avvenuta iscrizione dell'onere reale nei Registri Immobiliari per l'importo corrispondente ai costi quantificati dal Comune e di avvenuta indicazione dell'onere reale nel certificato di destinazione urbanistica.



N.B. Sarà cura del Comune conservare la prova dell'avvenuto ricevimento (tramite pec o raccomandata a/r), da parte del responsabile, del proprietario del sito e/o di qualunque altro soggetto interessato destinatario, della comunicazione di avvenuta iscrizione dell'onere reale nei Registri Immobiliari e di indicazione dell'onere reale nel certificato di destinazione urbanistica, ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo.

4.11. Diffida preliminare all'avvio dell'azione di rivalsa delle spese nei confronti del responsabile

Una volta effettuati i primi pagamenti per le attività di progettazione e/o realizzazione d'ufficio delle misure e degli interventi ritenute necessarie ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006, il Comune invia (a mezzo PEC o tramite racc. a/r):

- o ai soggetti responsabili (se individuati);
- o oltre che, per conoscenza, a: proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 253, gestore/affittuario del sito (se presente), Città metropolitana o Provincia, ARPA, Regione, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (in caso di area compresa in un SIN),

una diffida al pagamento delle somme -sino a quel momento o complessivamente- spese avvisandolo che, in mancanza di riscontro/pagamento entro un termine dato, si adirà la competente Autorità Giudiziaria per il recupero di quanto speso.

N.B. Sarà cura del Comune conservare la prova dell'avvenuto ricevimento (tramite pec o raccomandata a/r), da parte del responsabile, del proprietario del sito e/o di qualunque altro soggetto interessato, di tale diffida, ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo.

Circa la natura dell'azione di rivalsa, la Corte di cassazione ha affermato che *"L'obbligazione del responsabile dell'inquinamento, di rimborso dell'amministrazione che abbia realizzato (per l'appunto, sostenendone i costi) gli interventi di bonifica cui era tenuto detto responsabile, è, ..., una "obbligazione ex lege, di contenuto indennitario e non risarcitorio, soggetta quindi all'ordinario termine di prescrizione decennale ed alle regole dell'onere probatorio in materia di obbligazioni non derivanti da fatto illecito", con esclusione anche della regola della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 c.c., perché trattasi di disciplina normativa che, come detto, "contempla un'obbligazione di carattere non risarcitorio derivante pertanto non da fatto illecito, ma da*



un altro fatto idoneo a produrla secondo l'ordinamento giuridico (cfr. art. 1173 cod. civ.)” (Cass. civ., sent. 4 gennaio 2024 – 100).

L'azione di rivalsa nei confronti del responsabile, esercitata dall'autorità amministrativa in relazione alle spese che la stessa pubblica amministrazione ha sostenuto in adempimento di una funzione pubblica, ha natura 'indennitaria' e non di reintegrazione di una perdita patrimoniale determinata da un fatto illecito di natura aquiliana ed è, pertanto, soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. ed alle regole dell'onere probatorio in materia di obbligazioni non derivanti da fatto illecito.

Sicché, ai fini dell'*exordium praescriptionis*, va attribuito rilievo al momento dell'esborso sostenuto dall'amministrazione in via sostitutiva del responsabile dell'inquinamento, dovendo ritenersi, quindi, che l'esercizio del diritto di rivalsa non possa essere fatto valere prima del "pagamento" -ossia, della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi- e, quindi, che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., l'inizio della decorrenza del termine decennale di prescrizione debba individuarsi nel predetto momento (cfr. anche: Cass. n. 4363/1997; Cass. n. 6769/2001; Cass. n. 13600/2019; Cass. n. 16797/2019; Cass. n. 37709/2021).

Il *dies a quo* del termine di prescrizione decennale va individuato nel momento in cui il Comune ha effettuato i pagamenti per la realizzazione delle attività preordinate alla messa in sicurezza, alla bonifica e al ripristino ambientale dell'area inquinata (e sino a che a tanto non si sia definitivamente provveduto).

Di conseguenza, il Comune può inviare la diffida in esame già a partire dal primo pagamento e poi integrare via via la richiesta di rimborso (diffida) in relazione alle spese successivamente sostenute.

Qualora necessario, il Comune potrà procedere alla interruzione del termine di prescrizione mediante invio (a mezzo PEC o tramite racc. a/r) ai soggetti responsabili di atto di diffida e messa in mora ai sensi di quanto previsto dall'art. 2943 c.c..

N.B. Sarà cura del Comune conservare la prova dell'avvenuto ricevimento (tramite pec o raccomandata a/r), da parte dei responsabili, di tale diffida, ai fini del deposito in giudizio.

4.12. Avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del responsabile

Decorso il termine assegnato con la diffida senza che il responsabile abbia comunicato che intende procedere al rimborso di quanto speso, oppure ricevuta dallo stesso una comunicazione in tal senso negativa, il Comune



avvia in sede giudiziaria (Tribunale civile) l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute nei confronti del responsabile medesimo.

A tale fine, il Comune procede:

- o mediante ufficio legale interno, oppure
- o attraverso affidamento di incarico professionale ad un avvocato abilitato.

N.B. Ai fini dell'avvio dell'azione di rivalsa, dovranno essere forniti al legale incaricato tutti i documenti, le relazioni, le note, le comunicazioni e le diffide indicate ai punti che precedono; per quanto riguarda le note, le comunicazioni e le diffide, si segnala l'importanza di produrre i relativi avvisi di ricevimento (raccomandata a/r o pec) che attestino la ricezione dei documenti da parte dei destinatari.

Come anticipato al punto che precede, l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile, esercitata dall'autorità amministrativa in relazione alle spese che la stessa pubblica amministrazione ha sostenuto in adempimento di una funzione pubblica, ha natura 'indennitaria' ed è, pertanto, soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.

Tale azione, pertanto, va avviata in sede giudiziaria (Tribunale civile) entro - e non oltre - il termine di dieci (10) anni dal momento in cui il Comune ha effettuato i pagamenti, salva la facoltà del Comune stesso di interrompere la prescrizione mediante invio (a mezzo PEC o tramite racc. a/r) ai soggetti responsabili di atto di diffida e messa in mora ai sensi di quanto previsto dall'art. 2943 c.c..

N.B. Sarà cura del Comune conservare la prova dell'avvenuto ricevimento (tramite pec o raccomandata a/r), da parte del responsabile, di tale diffida, ai fini del deposito in giudizio.

4.13. Diffida preliminare all'avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario non responsabile

È possibile procedere nei confronti del proprietario del sito al recupero delle somme spese per la realizzazione d'ufficio delle misure e degli interventi di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 solo nei seguenti casi:

- impossibilità di individuare il soggetto responsabile o accertamento della sua mancata disponibilità a provvedere (cfr. punto 4.5.);



- impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del responsabile (ad esempio, perché risultato irreperibile di fatto o di diritto);
- infruttuosità delle azioni di rivalsa esperite nei confronti del responsabile (all'esito dei giudizi di cui al punto 4.12.) oppure per aver valutato, in via preventiva, secondo parametri di ragionevolezza e di economia dei mezzi che qualunque tentativo di escutere il presunto responsabile dell'inquinamento sarebbe destinato al fallimento. L'incapienza del soggetto responsabile può essere accertata anche mediante 'indagini patrimoniali' che mirano a ricostruire la situazione economica e finanziaria di una persona fisica o giuridica, identificando beni immobili e mobili, conti correnti, investimenti e fonti di reddito.

In tali casi, il Comune adotta un provvedimento motivato che -dato espressamente atto di tali circostanze, oltre che di tutta l'attività amministrativa sin lì svolta, e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241- determina il costo degli interventi adottati dall'autorità competente, dà atto del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi e lo invia (a mezzo PEC o tramite racc. a/r):

- o al proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 253,
- o oltre che, per conoscenza, a: Città metropolitana o Provincia, ARPA, Regione, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (in caso di area compresa in un SIN),

con diffida al pagamento delle somme dovute ('importo complessivamente speso' oppure 'valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi', se inferiore) avvisandolo che, in mancanza di riscontro/pagamento entro un termine dato, adirà la competente Autorità Giudiziaria per il recupero di quanto speso.

N.B. Sarà cura del Comune conservare la prova dell'avvenuto ricevimento (tramite pec o raccomandata a/r), da parte del proprietario del sito di tale diffida, ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo.

Secondo quanto stabilito dall'art. 253, comma 4, del d.lgs 152/2006, il proprietario non responsabile è tenuto a rimborsare le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi.

Pertanto, all'esito degli interventi e prima dell'invio della diffida, il Comune provvederà a stimare il valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi.

A tale fine, il Comune procede:

- mediante ufficio tecnico interno, oppure
- attraverso affidamento di incarico professionale ad un geometra abilitato.

Considerato che la richiesta di rimborso nei confronti del proprietario (incolpevole) del sito è limitata al valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi, il Comune potrà inviare la diffida in esame non già a partire dal primo pagamento, come indicato per il responsabile (il quale è tenuto a rimborsare il Comune per l'intero importo speso), ma solo all'esito degli interventi, quando sarà possibile determinare



l'effettivo valore di mercato del bene immobile.

Ciò nonostante, il termine per l'avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario del sito è sempre quello ordinario di dieci (10) anni *ex art.* 2946 c.c. e decorre dal momento in cui il Comune ha effettuato i pagamenti per la realizzazione delle attività preordinate alla messa in sicurezza, alla bonifica e al ripristino ambientale dell'area inquinata (e sino a che a tanto non si sia definitivamente provveduto).

Il Comune potrà quindi opportunamente procedere alla interruzione del termine di prescrizione mediante invio (a mezzo PEC o tramite racc. a/r) al proprietario di atto di diffida e messa in mora ai sensi di quanto previsto dall'art. 2943 c.c..

N.B. Sarà cura del Comune conservare la prova dell'avvenuto ricevimento (tramite pec o raccomandata a/r), da parte del proprietario, di tale diffida, ai fini del deposito in giudizio.

4.14. Avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario e dell'iter per l'iscrizione del privilegio speciale immobiliare

Decorso il termine assegnato con la diffida senza che il proprietario del sito abbia comunicato che intende procedere al rimborso delle spese nei limiti del valore di mercato del sito, oppure ricevuta dallo stesso una comunicazione in tal senso negativa, il Comune avvia in sede giudiziaria (Tribunale civile) l'azione di rivalsa nei confronti del medesimo proprietario.

A tale fine, il Comune procede:

- o mediante ufficio legale interno, oppure
- o attraverso affidamento di incarico professionale ad un avvocato abilitato.

N.B. Ai fini dell'avvio dell'azione di rivalsa, dovranno essere forniti al legale incaricato tutti i documenti, le relazioni, le note, le comunicazioni e le diffide indicate ai punti che precedono; per quanto riguarda le note, le comunicazioni e le diffide, si segnala l'importanza di produrre i relativi avvisi di ricevimento (raccomandata a/r o pec) che attestino la ricezione dei documenti da parte dei destinatari.

Come anticipato al punto che precede, l'azione di rivalsa nei confronti del proprietario, esercitata dall'autorità amministrativa in relazione alle spese che la stessa pubblica amministrazione ha sostenuto in adempimento di una funzione pubblica, ha natura 'indennitaria' ed è, pertanto, soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.



Tale azione, pertanto, va avviata in sede giudiziaria (Tribunale civile) entro -e non oltre- il termine di dieci (10) anni dal momento in cui il Comune ha effettuato i pagamenti, salva la facoltà del Comune stesso di interrompere la prescrizione mediante invio (a mezzo PEC o tramite racc. a/r) ai soggetti responsabili di atto di diffida e messa in mora ai sensi di quanto previsto dall'art. 2943 c.c..

N.B. Sarà cura del Comune conservare la prova dell'avvenuto ricevimento (tramite pec o raccomandata a/r), da parte del responsabile, di tale diffida, ai fini del deposito in giudizio.

Contestualmente all'avvio dell'azione di rivalsa, il Comune avvia l'iter per l'iscrizione del privilegio speciale immobiliare sul bene oggetto dell'intervento d'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, comma 2, c.c..

L'iscrizione del privilegio speciale immobiliare si effettua presso l'Ufficio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ossia quello della Provincia corrispondente al Comune nel quale è realizzato il progetto di bonifica o di messa in sicurezza (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/siti-web-regionali>).

Anche ai fini della iscrizione del privilegio speciale immobiliare nei Registri Immobiliari è necessario che sia presentato un 'titolo' nel quale si dia atto delle aree (particelle catastali) sulle quali deve essere apposto il privilegio e dell'importo (somma di denaro) costituente il gravame stesso, oltre che dell'amministrazione che procede all'iscrizione (titolare del diritto) e delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta.

A tal fine, il Comune adotta un provvedimento (es., determinazione del responsabile dell'Area Tecnica o deliberazione della Giunta comunale) nel quale, dato atto dell'iter amministrativo svolto e delle informazioni sopra riportate, è indicato il costo complessivo degli interventi adottati dall'autorità competente nonché il valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi stessi ed è definito l'importo per il quale è chiesta l'iscrizione (ossia, l'importo inferiore fra i due): tale provvedimento costituisce il titolo per l'iscrizione del privilegio speciale immobiliare.

Una volta predisposto il 'titolo', il Comune può procedere alla iscrizione del privilegio speciale immobiliare nei Registri Immobiliari tenuti dall'Agenzia delle Entrate.

Per informazioni a carattere generale:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-servizi/i-nostri-servizi/area-registri-immobiliari/trascrizione-e-iscrizione>

L'iscrizione può essere chiesta:

- o inviando telematicamente, attraverso il portale Sister, la nota compilata con software UNIMOD o altro equivalente ed il titolo integralmente predisposto con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale;
- o in alternativa, presentando presso lo sportello, la nota compilata su supporto informatico ed il titolo in formato cartaceo o su supporto informatico.



Per ulteriori chiarimenti, anche in relazione ai costi dell'iscrizione, si consiglia di prendere contatto diretto con l'Ufficio territorialmente competente.

Come chiarito dal giudice amministrativo: *“Alla liquidazione delle spese da recuperare consegue ex lege il privilegio speciale immobiliare. L'onere reale e il privilegio speciale immobiliare devono pertanto essere sempre indicati congiuntamente negli atti amministrativi, fino al pagamento, in quanto sono entrambi necessari per definire il contenuto e le caratteristiche dell'obbligazione del proprietario incolpevole.”* (T.A.R. Lombardia Brescia, sent. 26 settembre 2018, n. 911).

All'esito della procedura sopra indicata, il Comune invia (a mezzo PEC o tramite raccomandata a/r):

- o ai soggetti responsabili (se individuati),
- o al proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 253,
- o al gestore/affittuario del sito (se presente),
- o oltre che, per conoscenza, a: Città metropolitana o Provincia, ARPA, Regione, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (in caso di area compresa in un SIN),

la comunicazione di avvenuta iscrizione del privilegio speciale immobiliare nei Registri Immobiliari per l'importo corrispondente ai costi complessivamente sostenuti dal Comune o per il diverso importo (se inferiore) pari al valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi stessi.

N.B. Sarà cura del Comune conservare la prova dell'avvenuto ricevimento (tramite pec o raccomandata a/r), da parte del responsabile, del proprietario del sito e/o di qualunque altro soggetto interessato destinatario, della comunicazione di avvenuta iscrizione del privilegio speciale immobiliare nei Registri Immobiliari, ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo.



5 Giurisprudenza per l'individuazione del responsabile della contaminazione

L'obbligo del soggetto individuato quale responsabile della (potenziale) contaminazione di provvedere ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 discende direttamente da quanto statuito dall'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e dalla Direttiva 2004/35/CE in relazione all'applicazione del principio «chi inquina paga» che pone l'obbligo di riparazione del danno ambientale in forma specifica -di cui la bonifica costituisce una delle principali misure (Cons. Stato, sent. 8 febbraio 2023, n. 1397) - in capo al soggetto responsabile.

Di seguito si esaminano alcuni arresti giurisprudenziali che possono fornire indicazioni utili ai fini della motivata individuazione del responsabile della contaminazione.

5.1. La prova del nesso causale in sede civile-amministrativa: il principio del 'più probabile che non'

L'accertamento della responsabilità della contaminazione consiste nell'individuazione del soggetto (persona fisica o giuridica) al quale il verificarsi dell'evento di superamento sia attribuibile sulla base di un preciso nesso di causalità con il comportamento commissivo od omissivo posto in essere dall'agente.

Nell'ambito della responsabilità civile, per la nozione di nesso causale fa riferimento a quanto disposto dagli articoli 40 e 41 del codice penale che disciplinano, rispettivamente, il 'rapporto di causalità' e il 'concorso di cause'.

Il 'rapporto di causalità' tra una azione od omissione e un evento dannoso o pericoloso è individuabile nella consequenzialità tra i due fattori, ossia nella capacità, in termini di efficienza ed efficacia, della prima di produrre come effetto il secondo.

Il tema del 'concorso di cause' è stato a lungo investigato dalla giurisprudenza con particolare riferimento al principio dell'equivalenza delle cause di cui al primo comma dell'art. 41 c.p., in base al quale se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni preesistenti, simultanee o sopravvenute, a ciascuna di esse deve essere riconosciuta autonoma efficienza causale, in base al principio della '*condicio sine qua non*'.

Tale principio *«trova il suo temperamento nel "principio di causalità efficiente", ..., in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto»* (Cass. civ., ord., 27 settembre 2018, n. 23197).

La necessità di procedere all'accertamento della sussistenza del nesso causale è stata chiarita anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale ha stabilito che: *«al fine di imporre misure di riparazione, l'autorità competente è tenuta ad accertare, in osservanza delle norme nazionali in materia di prova, quale operatore abbia provocato il danno ambientale. Ne discende che, a tal fine, detta autorità deve ricercare preventivamente l'origine dell'inquinamento constatato e, ..., essa non può imporre misure di riparazione senza previamente dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra i danni rilevati e l'attività dell'operatore che ritiene responsabile dei medesimi»* (Corte di Giustizia U.E., Grande Sezione, sent. 9 marzo 2010, nella causa C-378/08).

Con la medesima sentenza la Corte di Giustizia ha altresì chiarito che la normativa nazionale può, in esecuzione della citata direttiva 2004/35/CE, consentire all'autorità competente di *«presumere l'esistenza di un nesso di*



causalità, anche nell'ipotesi di inquinamento a carattere diffuso, tra determinati operatori e un inquinamento accertato, e ciò in base alla vicinanza dei loro impianti alla zona inquinata. Tuttavia, conformemente al principio «chi inquina paga», per poter presumere secondo tale modalità l'esistenza di un siffatto nesso di causalità detta autorità deve disporre di indizi plausibili in grado di dare fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività».

Sulla base di tale assunto, anche il T.A.R. Sicilia-Catania ha affermato: *«Pertanto, in presenza di una situazione di contaminazione estesa come nel caso di specie, in relazione alla quale non è facile distinguere l'apporto individuale di ciascun operatore nella causazione del danno ambientale, anche in considerazione dell'ampio periodo di utilizzo produttivo del sito industriale durante il quale all'interno del sito stesso si sono avvicendati numerosi operatori, risultano soddisfatti, ad avviso del Collegio i presupposti indicati dalla Corte per l'accertamento presuntivo del nesso causale, vale a dire la vicinanza degli impianti e l'identità tra le sostanze rinvenute nelle matrici ambientali contaminate e quelle trattate, prodotte o stoccate, o comunque utilizzate dalle aziende»* (T.A.R. Sicilia, Catania Sez. I, Sent., 11 settembre 2012, n. 2117).

Sulla scorta delle indicazioni derivate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la giurisprudenza amministrativa che si è pronunciata in merito all'individuazione del nesso causale ha, dunque, escluso l'applicabilità di una impostazione di tipo 'penalistico' (incentrata sul superamento della soglia del 'ragionevole dubbio') ritenendo invece applicabile, ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività svolta ed inquinamento riscontrato, il canone civilistico del 'più probabile che non' (Cass. civ., SS.UU., sent. 11 gennaio 2008, n. 581; Cons. Stato, sent. 1° aprile 2020, n. 2195 e Cons. Stato, sent. 6 aprile 2020, n. 2301).

Pertanto, mentre ai fini della responsabilità penale vige la regola della 'prova oltre il ragionevole dubbio', nel campo della responsabilità civile o amministrativa va applicata la regola della 'preponderanza dell'evidenza' o del 'più probabile che non' riscontrabile anche in via presuntiva (Cons. Stato, sent. 23 giugno 2014, n. 3165; T.A.R. Marche, sent. 24 gennaio, 2017, n. 81; T.A.R. Veneto, sent. 25 febbraio 2014, n. 255; T.A.R. Abruzzo-Pescara, sent. 30 aprile 2014, n. 204 e T.A.R. Piemonte, sent. 24 marzo 2010, n. 1575) secondo cui, per affermare il legame causale non è necessario raggiungere un livello di probabilità (logica) prossimo a uno (cioè la certezza), bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della metà (cioè superiore al 50%; cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sent. 9 maggio 2019, n. 755 e T.A.R. Piemonte Torino, sent. 12 settembre 2016, n. 1142).

Di contro, la giurisprudenza amministrativa ha anche chiarito che *“è necessario condurre un rigoroso accertamento per individuare il responsabile dell'inquinamento, che abbia posto in essere una condotta attiva o omissiva, nonché il nesso di causalità che lega il comportamento del responsabile all'effetto consistente nella contaminazione e tale accertamento presuppone un'adeguata istruttoria, non essendo configurabile, come detto, una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile in ragion e di tale sua qualità”* (Cons. Stato, sent. 7 gennaio 2021, n. 172).

La giurisprudenza ha anche avuto modo di precisare che, al fine di poter presumere l'esistenza del nesso di causalità, l'Autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione; solo disponendo di tali indizi, l'Autorità sarà in grado di dimostrare il suddetto nesso di causalità tra le attività degli operatori e l'inquinamento rilevato (Cons. Stato, sent. 21 febbraio 2023, n. 1776).

Va, peraltro, evidenziato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'interpretare il principio «chi



inquina paga» (che consiste nell'addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento prodotto), fornisce una nozione di 'causa' in termini di 'aumento del rischio' (cfr. Cons. Stato, sent. 4 dicembre 2017, n. 5668 e T.A.R. Lombardia Brescia, sent. 12 maggio 2016, n. 669), ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento (cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Grande Sezione, sent. 24 giugno 2008, nella causa C-188/07), per cui, soprattutto in relazione a fatti risalenti nel tempo, acquistano rilievo, ai fini dell'individuazione del responsabile della contaminazione, elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi, precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile, secondo l'*id quod plerumque accidit* (ossia, secondo 'ciò che accade di solito'), che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, sent. 30 luglio 2015, n. 3756, cit.; Cons. Stato, sent. 22 maggio 2015, n. 2569 e Cons. Stato, sent. 16 giugno 2009, n. 3885).

In tali casi, la prova può essere data dall'amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale sia in via diretta, sia in via indiretta mediante le presunzioni semplici di cui all'art. 2727 codice civile, secondo il quale: *«Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato»* (cfr. sul punto, Cons. Stato, sent. 16 giugno 2009, n. 3885).

Non è, quindi, necessario raggiungere un livello di probabilità vicino alla certezza, ma è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della possibilità opposta (ovvero che il soggetto non sia stato autore dell'inquinamento), anche basandosi su elementi indiziari.

È il caso di evidenziare che *“Il soggetto individuato come responsabile, inoltre, “non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi” ma deve “provare e documentare con pari analiticità la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra impresa, in virtù di una specifica e determinata causalità, debba addebitarsi la condotta causativa dell'inquinamento”* (Cons. Stato, sent. 21 febbraio 2023, n. 1776 che richiama Cons. Stato, sent. 4 dicembre 2017, n. 5668).

5.2. Obblighi del responsabile della contaminazione, del proprietario non responsabile e del gestore

A seguito della constatazione di uno stato di contaminazione effettivo o potenziale, l'obbligo di effettuare la caratterizzazione e l'analisi di rischio sul sito e, se necessario, la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale grava, ai sensi dell'art. 242 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, sul responsabile della contaminazione.

Come chiarito da giurisprudenza ormai consolidata, infatti: *«una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento e cioè ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità ... che lega il comportamento del responsabile all'effetto consistente nella contaminazione»* (Cons. Stato, sent. 14 aprile 2016, n. 1509 e Cons. Stato, sent. 30 luglio 2015, n. 37569).

L'imputazione della responsabilità della contaminazione può avvenire per condotte attive, ma anche per condotte omissive, in questo caso, *«la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio*



controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto» (Cons. Stato, sent. 3 maggio 2012, n. 2532).

Stabilito il nesso causale fra la condotta e l'evento, gravano sul soggetto responsabile della contaminazione, tutti i sopradetti obblighi di caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza (d'emergenza o permanente), bonifica e ripristino ed anche quelli inerenti alle comunicazioni di legge oltre all'adozione delle eventuali misure di prevenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006.

Va, tuttavia, evidenziato che, anche in capo al mero proprietario o gestore non responsabile della contaminazione, sussistono precisi obblighi, ai sensi, prima, dell'art. 7 del D.M. n. 471/1999, e, oggi, del combinato disposto degli artt. 242 e 245 del d.lgs. 152/2006.

L'art. 245 stabilisce, infatti: *“Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242”*.

Sul proprietario o gestore dell'area inquinata, pur se non qualificabile come responsabile della contaminazione, incombono, quindi, le obbligazioni che riguardano le comunicazioni di legge agli enti territorialmente competenti e l'adozione delle misure di prevenzione secondo la procedura di cui al primo comma dell'art. 242; a norma di quanto disposto dall'ultimo periodo del primo comma di tale articolo, i medesimi obblighi sussistono anche all'atto della *«individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione»*.

Pertanto, anche il proprietario o mero gestore del sito produttivo cui non siano addebitabili eventi di contaminazione, neppure potenziale, è in ogni caso obbligato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 245, comma 2, del d.lgs. 152/2006, ad effettuare le comunicazioni *ex lege* nonché ad adottare tutte le misure di prevenzione (cfr. art. 240, comma 1, lett. i) del d.lgs. 152/2006) necessarie ad evitare il verificarsi di eventi potenzialmente in grado di mettere a rischio la salute o l'ambiente (Cons. Stato, sent. 7 novembre 2016, n. 4647; Cons. Stato, sent. 5 ottobre 2016, n. 4119 e n. 4099).

5.3. Criteri per l'attribuzione della responsabilità (anche) di tipo omissivo

L'imputazione della responsabilità della contaminazione può avvenire per condotte attive, ma anche per condotte omissive (fra le tante, cfr. Cons. Stato, sent. 3 maggio 2012, n. 2532 che conferma T.A.R. Toscana, Firenze, sent. 27 ottobre 2010, n. 6538), in questo caso, *«la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto»* (Cass. civ., ord. 27 settembre 2018, n. 23197) al fine di verificare se la condotta alternativa dovuta avrebbe assicurato significative probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno (Cass. civ., sent. 19 novembre 2004, n. 21894 e sent. 18 luglio 2011, n. 15709).

In materia di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che *«L'inquinamento è una situazione permanente, in quanto perdura fino a quando non ne siano rimosse le cause ed i parametri ambientali siano riportati entro limiti accettabili, con la conseguenza che le disposizioni di cui*



al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, vanno applicate a qualunque sito risulti inquinato a prescindere dal momento nel quale possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori della contaminazione. Infatti anche le norme di carattere penale che sanzionano il mancato adempimento degli obblighi di bonifica collegano la pena non al momento in cui viene cagionato l'inquinamento o il relativo pericolo, ma alla mancata realizzazione della bonifica, che è l'attività necessaria a far cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente, e la sanzione colpisce non l'inquinamento prodotto in epoca precedente, ma la mancata eliminazione degli effetti che permangono nonostante il decorso del tempo» (T.A.R. Veneto Venezia, sent. 25 febbraio 2014, n. 255, che richiama T.A.R. Toscana, sent. 1° aprile 2011, n. 573).

L'obbligo di procedere alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino è posto in capo al responsabile della contaminazione e vi permane fino a quando tali interventi non siano stati compiutamente ed efficacemente realizzati.

Sul punto la Corte di cassazione ha affermato: *“Venendo al caso in esame, in linea coi predetti principi, la Corte torinese ha sottolineato che la condotta criminosa era stata attuata mediante plurime azioni ed omissioni. In particolare, le prime erano le seguenti: immissioni da parte di condotte che veicolavano scarichi nel sottosuolo direttamente fino al livello di falda; percolazione di sostanze allo stato fluido quali oli e solventi, che sotto l'azione della forza di gravità permeavano il sottosuolo sino a raggiungere la falda; trasporto in direzione verticale ad opera di acque meteoriche o di infiltrazioni che scioglievano sostanze inquinanti presenti nel terreno, trasferendole in falda; trasporto in direzione orizzontale di sostanze presenti nel sottosuolo a livello di profondità corrispondenti a quelli della falda nella sua evoluzione temporale, per innalzamento o abbassamento stagionale del livello piezometrico.*

Da tali considerazioni deriva l'impossibilità di seguire l'impostazione delle difese, secondo cui vi sarebbe solo una condotta di inquinamento, di natura istantanea, avvenuta in epoca remota e, successivamente, plurimi comportamenti di natura omissiva integranti un mero post factum non punibile.” (cfr. Cass., sent. n. 13843/2020, pagg. 45 e 46).

Pertanto, a fronte di una situazione di contaminazione in atto, l'obbligo di attivarsi per il completamento o l'implementazione degli interventi eventualmente già avviati dal soggetto responsabile sussiste anche in capo al soggetto che subentra nella disponibilità del sito contaminato e nella gestione su quel sito dell'attività produttiva dal momento che, proprio in conseguenza di tale subentro, il nuovo gestore assume una precisa 'posizione di garanzia' in relazione ai rischi che dalla contaminazione ivi presente possono derivare a terzi e all'ambiente.

Il nostro ordinamento prevede, infatti, che una condotta omissiva possa essere fonte di responsabilità qualora il soggetto, per la sua particolare posizione, sia destinatario dell'obbligo (derivante da legge, contratto, precedente azione pericolosa o *negotiorum gestio*) di evitare la lesione di determinati beni giuridici (art. 40 c.p., comma 2: *“Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”*).

Tale forma di responsabilità presuppone l'esistenza di specifici obblighi giuridici posti a tutela del bene penalmente protetto della cui osservanza il destinatario possa essere ragionevolmente chiamato a rispondere: *«La posizione di garanzia, infatti, consiste in uno specifico vincolo di tutela tra un soggetto e un bene giuridico, che nasce dall'incapacità del titolare del bene stesso - o del garante a titolo originario - di proteggerlo in maniera autonoma. Ciò presuppone in ogni caso che il garante sia in grado di impedire il verificarsi di eventi lesivi e, quindi, che possa esercitare un controllo atto a neutralizzare le specifiche situazioni di pericolo da cui il bene protetto sia, in ipotesi, attinto. Per sfuggire a connotazioni eticizzanti, l'estensione del concetto di*



posizione di garanzia deve essere operata sulla base di referenti rigorosamente oggettivi, individuati dalla dottrina: a) nel potere di signoria del garante sulla fonte di pericolo; b) nel rapporto tra la qualifica del garante ed il tipo di pericolo che egli è chiamato a neutralizzare; c) sull'aumento dell'esposizione a pericolo del bene protetto conseguente alla concreta assunzione della posizione di garanzia» (Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19/11/2019) 13-01-2020, n. 847).

Sul punto, la Corte di assise di Alessandria ha recentemente concluso che: *“Il reato di disastro ambientale dev'essere pertanto, nel caso di specie, costruito come omissivo, dal momento che, istante dopo istante, si è verificato un imponente fenomeno di migrazione verso l'esterno di acqua inquinata ed i mancati interventi per eliminarla o quanto meno arrestarla hanno costituito altrettanti contributi causali alla produzione del disastro, secondo il principio sancito dall'art. 40 cpv. c.p. per il quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. La responsabilità omissiva si fonda, da un lato, sul nesso eziologico tra l'omissione e l'evento, dall'altro sull'esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi, connesso alla titolarità di una posizione di garanzia, espressione del comportamento attivo cui il titolare è tenuto in base all'ordinamento, definito giuridicamente attraverso una norma di legge che impone una determinata condotta”* (Corte di Assise di Alessandria, sent. 1/2015).

Con riguardo alla posizione di garanzia relativamente agli obblighi di attivarsi ai sensi delle norme in materia di bonifica di siti contaminati (art. 17, comma 13-bis, d.lgs. 22/1997 e D.M. 471/1999, prima, e Titolo V, Parte Quarta del d.lgs. 152/2006, poi), la Corte di cassazione ha, poi, stabilito che: *“Nella fattispecie, pertanto, pur in presenza di un inquinamento pregresso, di natura «storica», non a loro imputabile, la (...) e la (...), dopo aver assunto la gestione del sito nei rispettivi periodi, constatato il prosieguo della contaminazione e dei vari fenomeni di lisciviazione e di solubilizzazione, avrebbero dovuto direttamente adottare i rimedi per scongiurare pericoli alle persone e all'ambiente e, solo successivamente, comunicarli agli enti territoriali competenti, eventualmente anche interrompendo la produzione e gli sversamenti nel sito. L'intervento delle autorità pubbliche, pertanto, si realizza solo a seguito delle comunicazioni circa i rimedi attuati ed in corso di espletamento, nel caso in cui non siano ritenuti inadeguati”* considerato, pertanto, che gli imputati erano pienamente consapevoli dello stato del sito, avrebbero *“dovuto comunicare l'esito delle analisi dei dati relativi alla qualità. Tale condotta omissiva, pertanto, si poneva in rapporto di stretta causalità con l'evento lesivo, unitamente alle ulteriori condotte contestategli; ...”* (Cass., sent. n. 13843/2020).

Sulla nozione di ‘contaminazione storica’, il Giudice penale ha chiarito che:

““Contaminazione storica” è, peraltro, concetto adoperato dai consulenti anche per le produzioni che hanno utilizzato cromo o arsenico o altri metalli pesanti, il cui impiego è invece effettivamente terminato prima del periodo d'imputazione, così come prima di tale periodo risulterebbe essersi verificata anche l'eliminazione degli ammassi di residui non convogliati nelle discariche. Sennonché, neppure questo è ciò che si deve intendere per “contaminazione storica”.

A fronte di un inquinamento, sia pure iniziato in tempi passati, protrattosi per anni, con commistione, tra i contaminanti, sia di prodotti non più in uso da tempo nel ciclo produttivo, sia di prodotti ancora utilizzati, è oggettivamente impossibile determinare con precisione le date dei singoli sversamenti, sebbene essi debbano darsi per certi, almeno quanto al cloroformio, viste le considerazioni del prof. Celico, che, seppure prodotte con una certa malizia nel processo per addossare ogni responsabilità a Solvay allontanandola da Ausimont, nulla tolgono al fatto che i picchi si sono effettivamente verificati e che essi sono assai poco spiegabili alla luce di un costante rilascio di sostanza immagazzinata nel terreno e, soprattutto, di un innalzamento di falda escluso dal periodo secco. Ma a prescindere da queste considerazioni, il protrarsi di un inquinamento risalente



non toglie che l'omessa adozione di strumenti volti a fermare il passaggio dei contaminanti, non importa come finiti nei terreni o come fuoriusciti dall'anello di circolazione idrica, nella falda sottostante renda attuale la contaminazione ed anzi la aggravi, giorno per giorno, consentendo il perdurare di un inquinamento che avrebbe dovuto essere tempestivamente eliminato o quanto meno contenuto.

In altre parole: il proprietario di un sito che contiene cromo esavalente o cromo trivalente, facilissimamente ossidabile, come si è visto, in cromo esavalente, certamente non può ritenersi assolto da un preciso obbligo di intervento per il solo fatto che quel cromo non sia stato da lui posto nel terreno, se quel contaminante è soggetto - anche a causa dell'attività in atto - a fluttuazioni di falda, a percolazioni di perdite, ad infiltrazioni di acqua piovana, a saturazioni per effetto di acqua circolante nel sottosuolo ad altezze anomale rispetto alla piezometria del luogo.

Nel caso concreto, come si è visto, in diversi punti il sito era, o era stato negli anni precedenti, una gigantesca discarica a cielo aperto - perché accanto a quelle "ufficiali", a loro volta zeppe di tossico nocivi, esistevano varie aree inquinate di sostanze chimiche le più disparate - e l'acquifero sottostante non era protetto dall'inquinamento, sicché istante dopo istante si verificava un imponente fenomeno di migrazione dall'una all'altra matrice (terreno/acqua) e dall'interno verso l'esterno, che non si riusciva a contenere neppure dopo il considerevole ampliamento della barriera idraulica a nord dello stabilimento.

Siamo ben lontani da quella contaminazione storica che si verifica in siti non più occupati da installazioni produttive e che, comunque, sono "fermi" quanto all'effetto espansivo della contaminazione: cioè da qualcosa che discende da cause verificatesi in precedenza e non più attive (addirittura, molti studiosi ritengono che, per parlare di contaminazione storica, debba essere cessata ogni attività sul sito. circostanza che cello non si è verificata nel caso in esame).” (Corte di assise di Alessandria, sent. 1/2015).

5.4. Natura permanente degli illeciti ambientali e teoria della ‘continuità normativa’

In coerenza con il principio "chi inquina paga", l'illecito ambientale è qualificabile come illecito di natura permanente in quanto l'evento -la compromissione dell'ambiente- continua a sussistere fin quando viene meno l'inquinamento (fra le tante, Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 22 ottobre 2019, n. 10 e Cass. civ., sent. 19 febbraio 2016, n. 3259).

In materia di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che *«L'inquinamento è una situazione permanente, in quanto perdura fino a quando non ne siano rimosse le cause ed i parametri ambientali siano riportati entro limiti accettabili, con la conseguenza che le disposizioni di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, vanno applicate a qualunque sito risulti inquinato a prescindere dal momento nel quale possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori della contaminazione. Infatti anche le norme di carattere penale che sanzionano il mancato adempimento degli obblighi di bonifica collegano la pena non al momento in cui viene cagionato l'inquinamento o il relativo pericolo, ma alla mancata realizzazione della bonifica, che è l'attività necessaria a far cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente, e la sanzione colpisce non l'inquinamento prodotto in epoca precedente, ma la mancata eliminazione degli effetti che permangono nonostante il decorso del tempo»* (T.A.R. Veneto Venezia, sent. 25 febbraio 2014, n. 255, che richiama T.A.R. Toscana, sent. 1° aprile 2011, n. 573).

Come affermato anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite: *«nel caso di illecito permanente, protraendosi la verifica dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo*



produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica» (Cass. civ. Sez. Unite, sent. 14 novembre 2011, n. 23763).

Analogamente, sul piano amministrativo, l'obbligo di procedere alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino permane in capo al responsabile della contaminazione fino a quando tali interventi non siano stati compiutamente realizzati.

Così ricostruito il principio della permanenza dell'illecito ambientale, si è posta la questione della possibile applicazione retroattiva dello *jus superveniens* ossia di definire le ipotesi in cui fra le diverse discipline succedutesi nel tempo sia ravvisabile una 'continuità normativa'.

Come affermato da autorevole giurisprudenza, «La 'continuità normativa' è un criterio esegetico al quale è talora affidata la soluzione delle problematiche di diritto intertemporale, specialmente in quei settori dell'ordinamento in cui più forte si avverte l'esigenza di contemperare il rigore del principio di legalità, e dei suoi corollari, con la necessità di scongiurare vuoti nelle trame normative onde assicurare, nonostante l'ininterrotto fluire del diritto nel tempo, una stabile regolazione di fenomeni socialmente sensibili» (Cons. Stato, sent. 5 dicembre 2008, n. 6055).

Si può parlare di 'continuità normativa' quando la disposizione temporalmente posteriore è diretta alla tutela di identici beni giuridici e possiede la medesima forma della precedente; in assenza di tali requisiti, la successione di previsioni legislative, non comporta l'eliminazione, né la modifica della normativa precedente i cui precetti continuano a sopravvivere nell'ordinamento giuridico.

In materia di obblighi di messa in sicurezza e bonifica, la questione della 'continuità normativa' si è posta con riferimento all'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997.

La posizione da ultimo accolta in giurisprudenza è che, nelle fattispecie di illeciti ambientali di natura permanente, non si tratta tanto di applicare in via 'retroattiva' le disposizioni del decreto legislativo n. 22 del 1997 quanto di applicare le sue disposizioni a situazioni di inquinamento che, anche se cagionate in precedenza, sono state accertate dopo la sua entrata in vigore in quanto perdurano oltre, così prolungando la situazione di illiceità finché perdura la contaminazione (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sent. 13 maggio 2016, n. 674 che richiama Cons. Stato, sent. 23 settembre 2015, n. 4466).

Non vi sono, invece, problemi interpretativi nell'affermare la sussistenza di una 'continuità normativa' fra l'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e la disciplina sopravvenuta dal momento che il d.lgs. n. 152/2006, nell'abrogare il d.lgs. n. 22/1997, ha disposto che «*al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto*» con ciò chiarendo la piena congruenza e continuità fra le due discipline, in particolare con l'art. 242 del d.lgs. 152/2006.

In giurisprudenza si è anche posto il tema del rapporto fra la responsabilità aquiliana ex art. 2043 codice civile e l'art. 17 del d.lgs. 22/1997 e, in particolare, se quest'ultima norma sia riconducibile nell'alveo della responsabilità aquiliana come applicazione, nell'ambito dei procedimenti amministrativi previsti per il settore delle bonifiche ambientali, di quanto disposto dell'art. 2043 medesimo.



La giurisprudenza amministrativa ha negato la sussistenza di 'continuità normativa' fra i due sistemi di norme affermando, però, che le misure di cui all'art. 17 del d.lgs. 22/1997 erano comunque in rapporto di concorrenza con quelle che regolamentavano il risarcimento del danno ambientale (art. 2043 codice civile e, al tempo, art. 18 della legge n. 349 del 1986).

Come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: *«anche prima che nell'ordinamento giuridico venisse introdotta la bonifica, con il più volte citato art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997, l'inquinamento ambientale era considerato un fatto illecito»*, e ancora: *«con l'introduzione degli obblighi di bonifica ad opera dell'art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 non si è estesa l'area dell'illiceità rispetto a condotte in precedenza considerate conformi a diritto, ma si sono ampliati i rimedi rispetto a fatti di aggressione dell'ambiente già considerati lesivi di un bene giuridico meritevole di tutela, con l'aggiunta rispetto alla reintegrazione per equivalente monetario già consentita in base agli artt. 2043 cod. civ. e 18 della legge n. 349 del 1986, ed in espressa concorrenza con quest'ultimo (secondo quanto previsto dal più volte citato art. 18, comma 4, d.m. n. 471 del 1999), degli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati»*, e conclude che *«l'autore dell'inquinamento, potendovi provvedere, rimane per tutto questo tempo soggetto agli obblighi conseguenti alla sua condotta illecita, secondo la successione di norme di legge nel frattempo intervenuta: e quindi dall'originaria obbligazione avente ad oggetto l'equivalente monetario del danno arrecato, o in alternativa alla reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 cod. civ., poi specificato nel «ripristino dello stato dei luoghi» ai sensi del più volte richiamato art. 18, comma 8, l. n. 249 del 1986, fino agli obblighi di fare connessi alla bonifica del sito secondo la disciplina attualmente vigente»* (Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 22 ottobre 2019, n. 10).

La nuova disciplina contenuta nel Titolo V della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 ha risolto la questione della retroattività delle norme che impongono l'obbligo di intervenire nei siti contaminati allorché ha previsto in capo al responsabile l'obbligo di attivarsi non solo in relazione ai 'nuovi eventi' ma anche *«all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione»* (art. 242, comma 1, secondo capoverso e comma 11).

Come chiarito anche dal Consiglio di Stato: *«le norme in materia di obblighi di bonifica "non sanzionano ora per allora, la (risalente) condotta di inquinamento, ma pongono attuale rimedio alla (perdurante) condizione di contaminazione dei luoghi, per cui l'epoca di verifica della contaminazione è, ai fini in discorso, del tutto indifferente»*, anzi, *«l'articolo 242, comma 1, del codice dell'ambiente, nel fare riferimento specifico anche alle "contaminazioni storiche", ha inteso affermare il principio per cui la condotta inquinante, anche se risalente nel tempo e verificatasi (recte, conclusasi) in momenti storici passati, non esclude il sorgere di obblighi di bonifica in capo a colui che ha inquinato il sito, ove il pericolo di "aggravamento della situazione" sia ancora attuale. Il riferimento alle "contaminazioni storiche" è, del resto, indistinto, cosicché sarebbe arbitrario limitare l'applicazione della norma alle sole contaminazioni che si siano verificate dopo l'entrata in vigore del codice dell'ambiente o dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 22 del 1997, che per primo disciplinò gli obblighi di bonifica; in senso contrario può, anzi, osservarsi che l'aggettivo "storiche" rimanda, anche da un punto di vista semantico, a contaminazioni verificatesi in epoca remota, tali appunto da appartenere non all'attualità, ma alla storia del Paese. Su un piano più generale, poi, risulta ragionevole porre l'obbligo di eseguire le opere di bonifica a carico del soggetto che tale contaminazione ebbe in passato a cagionare, avendo questi beneficiato, di converso, dei corrispondenti vantaggi economici (sub specie, in particolare, dell'omissione delle spese necessarie per eliminare o, quanto meno, arginare l'immissione nell'ambiente di*



sostanze inquinanti). Invero, il rilascio nell'ambiente di sostanze inquinanti nell'esercizio di attività industriali configurava già all'epoca un illecito: il consapevole svolgimento di un'attività per sua natura pericolosa, quale la produzione su scala industriale di prodotti di tipo chimico (art. 2050 c.c.), rende, infatti, il relativo autore responsabile della lesione, compromissione, degradazione o, comunque, messa in pericolo del bene ambiente che ne sia conseguita, salva la prova liberatoria di aver, già all'epoca, posto in essere ogni esigibile accorgimento idoneo a prevenire in radice tale contaminazione» (Cons. Stato, sent. 1° aprile 2020, n. 2195).

5.5. La responsabilità sulla base delle norme e della giurisprudenza in materia di successioni societarie

Al fine di individuare quale sia il soggetto sul quale grava l'obbligazione di *facere* -di tipo civilistico e amministrativo- per le condotte causative della contaminazione poste in essere nel periodo precedente alla gestione da parte di altra società è necessario fare ricorso alle norme in tema di successioni societarie e alla giurisprudenza che si è sviluppata in materia.

In merito, va in primo luogo scrutinata la possibilità di ordinare *ex art. 244 del d.lgs. n. 152/2006* l'adozione delle misure e degli interventi di cui al Titolo V della Parte Quarta del d.lgs. medesimo in relazione ad un inquinamento di origine industriale risalente ad epoca antecedente a quella in cui l'istituto della bonifica è stato introdotto nell'ordinamento giuridico e ad una società non direttamente responsabile ma avente causa dal responsabile della contaminazione per effetto di successive operazioni di fusione di società per incorporazione.

In proposito, è dirimente quanto espresso dalla pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2019 la quale ha affermato il seguente principio di diritto: *«la bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell'inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell'ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangono al momento dell'adozione del provvedimento».*

Tale principio si basa sull'assunto che, anche prima dell'introduzione dell'istituto della bonifica (art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997), il danno all'ambiente costituiva un illecito civile, sicché non sussiste alcuna retroazione di istituti giuridici introdotti in epoca successiva alla commissione dell'illecito, bensì l'applicazione da parte della competente autorità amministrativa degli istituti a protezione dell'ambiente previsti dalla legge al momento in cui si accerta una situazione di pregiudizio in atto.

Ai fini della individuazione del soggetto obbligato a porre in essere le misure e gli interventi di cui al Titolo V della Parte Quarta del d.lgs 152/06 in relazione alla contaminazione causata da due o più soggetti che si sono succeduti nella gestione di un medesimo sito produttivo, è opportuno richiamare brevi cenni alla disciplina riguardante due ipotesi che si verificano con maggiore frequenza: le fusioni societarie e i gruppi di società.

La fusione di società può avvenire mediante la costituzione di una nuova società oppure mediante l'incorporazione di una o più società in altra società (art. 2501 codice civile).

La società che risulta dalla fusione, o quella incorporante, assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (art. 2504-*bis* codice civile).



Con particolare riferimento all'ipotesi di danni causati da un illecito di natura permanente, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che *«la fusione di società mediante incorporazione, avvenuta prima della riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003 e dell'introduzione dell'art. 2504 bis c.c., realizza una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale e produce gli effetti, tra loro indipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, la quale assume la medesima posizione processuale della società estinta, con tutte le limitazioni e i divieti ad essa inerenti. (...) Spetta quindi alla società incorporante il risarcimento dei danni derivanti da illecito permanente (...), iniziato prima della fusione i cui effetti dannosi si siano però protratti anche successivamente»* (Cass., Sez. Un., sent. 28 dicembre 2007, n. 27183).

Ancora con riferimento ad una ipotesi di fusione per incorporazione avvenuta prima della riforma del 2003 e all'obbligo di bonifica correlato ad una situazione di inquinamento di tipo permanente verificatasi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del 1997, la giurisprudenza amministrativa ha affermato: *«Pertanto una società succeduta a titolo universale ad altra, è subentrata in tutti gli obblighi a questa spettanti e quindi anche negli obblighi di facere che sono connessi alla posizione di garanzia dalla stessa assunta a causa della sua pregressa condotta commissiva, con la conseguenza che è pertanto riscontrabile in capo ad essa un obbligo di bonifica e ripristino ambientale di contenuto corrispondente a quello che sarebbe spettato alla Società incorporata se non si fosse estinta. Infatti, seguendo la teoria dell'illecito permanente sulla quale concorda la giurisprudenza, rispetto agli inquinamenti che, come nel caso di specie, si siano verificati ed esauriti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, non ha senso differenziare la posizione dell'autore materiale dell'inquinamento, sulla cui responsabilità concorda la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 ottobre 2007, n. 5283), da quella del suo successore universale. Pertanto, così come l'ordine di bonifica può essere legittimamente rivolto all'autore dell'inquinamento per condotte che sono state poste in essere e sono cessate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, allo stesso modo il medesimo ordine può essere rivolto al suo successore universale che sia subentrato a tutti gli obblighi a questo spettanti, e quindi anche agli obblighi di facere connessi alla posizione di garanzia assunta dall'autore dell'inquinamento a causa della sua pregressa condotta commissiva»* (T.A.R. Veneto Venezia, sent. 25 febbraio 2014, n. 255).

Con specifico riguardo alla tematica della tutela contro gli inquinamenti, si è pertanto concluso che gli obblighi di messa in sicurezza e di bonifica, maturati a carico della società estinta, si trasmettono in capo alla società originata dalla fusione, per cui, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, essendosi verificata (nella disciplina ante riforma) l'estinzione soggettiva del cedente, si avrebbe che la responsabilità per l'inquinamento e, quindi, il connesso dovere di bonifica passano in capo al successore in *universum jus* (successione a titolo universale), con conseguente traslazione dell'obbligo di bonifica a carico del successore (T.A.R. Toscana Firenze, sent. 1° aprile 2011, n. 573 e Cons. Stato, sent. 1° aprile 2020, n. 2195).

Anche il Consiglio di Stato ha confermato tale interpretazione allorché ha affermato che *«una diversa conclusione potrebbe essere raggiunta se si ponesse l'accento sul carattere appunto universale della successione in universum jus e sul fatto che, al momento dell'incorporazione, nel patrimonio della società incorporata era già presente la responsabilità per la commissione di un atto già allora oggettivamente contra jus»* ed anzi, che *«assumendo una diversa postura prospettica, l'antecedente condotta di inquinamento posta in essere dall'incorporata, in quanto già allora anti-giuridica, ha generato in capo ad essa, secondo il criterio norma-fatto-effetto, una responsabilità che, a seguito dell'incorporazione, non potendo andare dispersa (il principio della conservazione dei valori giuridici è immanente nell'ordinamento - cfr. art. 1367 c.c.), non può*



che essere confluita, come posta passiva, nel patrimonio dell'incorporante. In tale ottica, peraltro, non si ravviserebbe alcuna applicazione retroattiva dell'art. 17, posto che una conclusione siffatta si limiterebbe a riconnettere ad un danno ancora attuale le conseguenze che il vigente diritto contempla: di tale conseguenza non potrebbe che rispondere la società succeduta a titolo universale al soggetto che ebbe a causare quel danno. Altrimenti argomentando, si ritiene, non solo si potrebbe consentire un commodus discessus per eludere le norme imperative a tutela del bene ambiente, ma - da un punto di vista sistematico - si ammetterebbe la possibilità di una sorta di limitazione extra ordinem della responsabilità giuridica per la commissione di condotte illecite produttive di un danno ancora attuale» (Cons. Stato, ord. 7 maggio 2019, n. 2928).

Peraltro, una volta che una società sia subentrata, a seguito di fusione (anche ante riforma) nella titolarità di tutti i rapporti che già facevano capo all'ente incorporato, ivi compresi gli obblighi di ripristino per l'inquinamento cagionato in epoca precedente, non ha alcuna rilevanza che, successivamente lo stabilimento industriale sia uscito dalla disponibilità e dalla gestione della società incorporata dal momento che quest'ultima, al momento della fusione, aveva già nel proprio patrimonio la posta passiva costituita dalla responsabilità per l'inquinamento del sito industriale, anche se tale posta passiva era stata, a sua volta, acquisita da una precedente dante causa (l'autrice materiale della contaminazione), con la quale si era fusa precedentemente (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sent. 13 maggio 2016, n. 674).

Le Sezioni Unite del Consiglio di Stato hanno chiarito, in via definitiva che, anche nel caso di fusione per incorporazione avvenuta nel regime antecedente alla riforma del diritto societario, proprio in ragione del carattere permanente dell'illecito ambientale, non vi può essere alcuna cesura nel fenomeno successorio per cui, anche se all'epoca in cui è iniziata la condotta non era ancora vigente l'art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, ciò nondimeno *«allorché la situazione di danno all'ambiente si protragga in un arco di tempo in cui per effetto della successione di norme di legge al rimedio risarcitorio si aggiunga quello della bonifica, nessun ostacolo di ordine giuridico è ravvisabile ad applicare quest'ultima ad un soggetto che, pur non avendo commesso la condotta fonte del danno, sia nondimeno subentrato a quest'ultimo»* (Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 22 ottobre 2019, n. 10).

Stante l'effetto della successione negli obblighi della società incorporata, sancito anche nella previgente formulazione dell'art. 2504-bis codice civile, la società incorporante può essere destinataria (ossia, 'soggetto passivamente legittimato') dei provvedimenti amministrativi recanti l'obbligo di realizzare (ora per allora) gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale anche sulla base di un accertamento dell'illecito ambientale che intervenga successivamente all'operazione di fusione, poiché *«anche quando funge da presupposto di un provvedimento amministrativo come quello che ordina la bonifica oggetto del presente giudizio, e che dunque modificando la realtà giuridica costituisce obblighi a carico del destinatario del provvedimento, l'accertamento del danno all'ambiente risale per sua natura all'epoca della sua commissione»* (Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 22 ottobre 2019, n. 10).

La riforma del 2003 ha risolto (*pro futuro*) tali questioni interpretative allorché ha chiarito che la fusione si risolve in una mera 'vicenda evolutivo-modificativa' dello stesso soggetto giuridico, che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità (Cons. Stato, ord. 7 maggio 2019, n. 2928).

In merito, anche la Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che la fusione per incorporazione *«nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, (si risolve) in una vicenda non estintiva ma evolutivo-modificativa che comporta un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente ma non la creazione di un nuovo ente distinto dal vecchio»* e, ancora, la fusione tra società *«non determina, nella ipotesi*



di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria; ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Il fenomeno non comporta, dunque, l'estinzione di un soggetto e (correlativamente) la creazione di un diverso soggetto; risolvendosi (come è già stato rilevato in dottrina) in una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo.» (Cass. civ. Sez. Unite, ord. 8 febbraio 2006, n. 2637).

I gruppi di società sono aggregazioni di imprese societarie formalmente autonome ed indipendenti l'una dall'altra sotto il profilo giuridico ma costituenti un'unica impresa sotto il profilo economico, legate fra loro dall'assunzione di partecipazioni di alcune società in altre, mediante la sottoscrizione o l'acquisto di azioni o quote.

In via generale, si configura un'ipotesi di gruppo societario quando una società esercita, nei confronti di altra o altre società, 'attività di direzione o coordinamento', ovvero ha il potere di intervenire in modo determinante nelle scelte della controllata, attraverso una posizione di maggioranza all'interno dell'assemblea ordinaria di quest'ultima (si presume l'esistenza di una posizione di controllo, quando la società holding è astrattamente in grado di nominare l'organo amministrativo della controllata), o 'attività di controllo' che si manifesta, invece, in un'influenza meno penetrante e decisiva rispetto a quella propria dell'attività di direzione e che consente alla società controllante di esercitare un'influenza dominante all'interno dell'assemblea ordinaria della controllata (pur non disponendo della maggioranza dei voti) o di influenzare le scelte della società controllata in virtù, ad esempio, di determinati rapporti contrattuali con essa.

La giurisprudenza amministrativa, in tema di responsabilità civile da inquinamento ha stabilito che: *“Vertendosi in materia di rilievo anche comunitario, ai fini dell'accertamento di illeciti ambientali commessi da gruppi societari va accolta la concezione sostanzialistica di impresa fatta propria dalla giurisprudenza comunitaria in tema di concorrenza, quanto al principio della prevalenza dell'unità economica del gruppo rispetto alla pluralità soggettiva delle imprese controllate, secondo cui per illeciti commessi dalle società operative la responsabilità si estende anche alle società madri detenenti quote che facciano presumere un rapporto di dipendenza e quindi escludere una sostanziale autonomia decisionale delle controllate stesse”* (Corte giust., 25 ottobre 1983, causa 107/82 e T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 30/04/2014, n. 204).

Di recente, la giurisprudenza civile ha chiarito che *“il principio 'chi inquina paga' va declinato secondo un concetto europeo di impresa che prescinde dalla distinzioni societarie per concentrarsi su chi poteva e doveva intervenire e su chi si è giovato delle attività inquinanti”; “i canoni comunitari impongono di non limitarsi nell'accertamento della responsabilità alla mano umana, all'autore materiale, ma di estenderlo a quei soggetti che hanno il controllo della fonte di inquinamento in virtù di poteri decisionali, in forza della posizione giuridica che rivestono nei rapporti con il diretto inquinatore”*.

Ciò che rileva, dunque, non è tanto quale società del gruppo abbia svolto la materiale attività che ha provocato la contaminazione o l'inquinamento ma quale soggetto giuridico abbia esercitato *“l'attività di direzione e coordinamento”* concretatasi *“nell'esercizio di una pluralità sistematica di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario e industriale”*, considerata anche l'ipotesi in cui la società capogruppo ha *“ritenuto come riferibili a sé le conseguenze dell'attività produttiva di tutti i soggetti del gruppo e come obblighi e debiti propri i costi di bonifica”* (Corte app. Milano, sent. n. 973/2019, cit.), avendoli inseriti nel proprio bilancio e avendone programmato la relativa spesa (Corte di giustizia dell'Unione



europea, sez. VI, sent. 22 maggio 2014).

Come chiarito anche dal Consiglio di Stato: *“Affinché un gruppo possa costituire un’impresa unica ai fini di una imputazione di responsabilità, secondo la giurisprudenza europea, devono ricorrere alcune condizioni, atteso che la sola partecipazione maggioritaria di una società nel capitale di un’altra non è sufficiente per comportare la costituzione di un’impresa unica, essendo necessario che la società controllata, nella sostanza, applichi le direttive impartite dalla controllante.*

La Corte di giustizia dell’Unione Europea, tuttavia, ha anche specificato che se la partecipazione raggiunge la totalità o la quasi totalità del capitale, l’esercizio effettivo del controllo può essere presunto (cfr. sentenza 15 ottobre 1983, AEG-Telefunken).

In particolare, non è escluso che, nonostante non intervenga direttamente sul mercato, una holding “non operativa” possa esercitare un’influenza determinante sulla politica commerciale delle sue controllate, in considerazione della funzione di coordinamento e di direzione finanziaria che le è propria e che l’effettività di un tale esercizio possa presumersi in presenza di una partecipazione totalitaria o quasi totalitaria di questa nel capitale della sua controllata (cfr. Corte di giustizia, sentenza 29 settembre 2011, Arkema-Commissione Europea).” (Cons. Stato, sent. 6 aprile 2020, n. 2301).

Il Consiglio di Stato ha anche chiarito che *“Il concetto fondamentale espresso dalla concezione sostanzialistica sopra richiamata impone di non limitarsi, nell’accertamento delle responsabilità, all’individuazione ‘dell’autore materiale’ della condotta di inquinamento, (in genere l’entità che conduce o ha condotto direttamente l’attività inquinante) ma di estenderlo a quei soggetti che hanno il controllo della fonte di inquinamento in virtù di poteri decisionali, o che rendono comunque possibile detta condotta in forza della posizione giuridica che rivestono all’interno dei rapporti con il diretto inquinatore.*

Nell’ambito di tali situazioni, l’ipotesi della casa madre che si avvale di società operative per svolgere l’attività di impresa è certamente quella più emblematica.

La nozione sostanzialistica di impresa, in definitiva, determina che le responsabilità ambientali debbano essere allocate in capo ai soggetti che, nel corso degli anni, hanno tratto un utile dalle attività inquinanti, vuoi tramite la distribuzione di dividendi, vuoi, come accade più spesso, grazie al risparmio di spesa ottenuto tramite la mancata adozione di adeguati presidi ambientali.

D’altra parte, su un piano generale, se attraverso un’applicazione formalistica della distinta soggettività giuridica delle imprese appartenenti ad un medesimo gruppo (che, in ipotesi, potrebbero anche essere istituite attraverso il fenomeno delle cc.dd. scatole cinesi), si consentisse l’imputazione esclusiva della responsabilità in capo a soggetti diversi dalla holding, quali l’acquirente del sito, la società incorporante o la società controllata, costituente eventualmente un guscio vuoto in quanto priva di solidità finanziaria, si perverrebbe alla inaccettabile conclusione di depotenziare il principio “chi inquina paga”, con sostanziale elusione dello stesso e con conseguente riversamento dei costi sulla intera collettività nel caso in cui il responsabile non fosse individuato o non fosse solvibile” (Cons. Stato, sent. 6 aprile 2020, n. 2301).

Con il trasferimento di azienda e la cessione del ramo di azienda si conservano l’unitarietà del complesso di beni aziendali e la sua funzionalità dando valore all’organizzazione dei beni che compongono l’azienda.

La giurisprudenza civile ha affermato che *“ai fini del trasferimento dell’azienda, o di un ramo di essa, è necessario il trasferimento di un complesso di beni di per sé idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di*



una determinata attività d'impresa, requisito configurabile anche quando detto complesso non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti, ma per la sussistenza del quale è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa.” (Cass. civ., sent. 30 giugno 2015, n. 13319 che richiama anche Cass. civ., sent. 9 dicembre 2005, n. 27286).

Con riferimento alla sorte dei debiti aziendali in caso di trasferimento dell'azienda, l'art. 2560 c.c. stabilisce che l'alienante non è liberato dai debiti inerenti al suo esercizio, ed anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito (comma 1); inoltre, se tali debiti risultano dai libri contabili obbligatori, di essi risponde anche l'acquirente dell'azienda (comma 2).

In merito la giurisprudenza ha anche chiarito che *“La previsione della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori (che possono agire ex utroque latere), e non dell'alienante: sicché, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l'acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell'azienda, mentre il cedente che abbia pagato il debito non può rivalersi nei confronti dell'eventuale coobbligato in solido.”* (Cass. civ., sent. 30 giugno 2015, n. 13319).

Il Consiglio di Stato, nell'esaminare la complessa vicenda di un sito nel quale avevano operato due distinte società (e la seconda aveva operato avendo acquistato l'intero pacchetto azionario di una delle società controllate dalla prima) è giunto alle seguenti conclusioni: *“Una volta accertato che il soggetto responsabile della contaminazione storica è la M. s.p.a. (ora E. s.p.a.), è evidente che non rilevano nella fattispecie le successive vicende societarie della controllata A., sicché non può trovare applicazione nel caso di specie il principio di diritto formulato dalla richiamata sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 10 del 2019, secondo cui la bonifica del sito può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell'inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione.*

In altri termini, il soggetto individuato quale responsabile dell'inquinamento è e resta senz'altro tenuto ad eseguire le attività di bonifica del sito, anche ove, in epoca successiva agli episodi di contaminazione, abbia ceduto a terzi la società o il ramo d'azienda.

Pertanto, deve ribadirsi che l'articolo 242, comma 1, del codice dell'ambiente, nel fare riferimento specifico anche alle “contaminazioni storiche”, ha inteso affermare il principio per cui la condotta inquinante, anche se risalente nel tempo e verificatasi (rectius: conclusasi) in momenti storici passati, non esclude il sorgere di obblighi di bonifica in capo a colui che ha inquinato il sito, ove il pericolo di “aggravamento della situazione” sia ancora attuale.

In linea di principio, poi, risulta ragionevole porre l'obbligo di eseguire le opere di bonifica a carico del soggetto che tale contaminazione ebbe in passato a cagionare, avendo questi beneficiato, di converso, dei corrispondenti vantaggi economici e, in particolare, dell'omissione delle spese necessarie per eliminare o, quanto meno, arginare l'immissione nell'ambiente di sostanze inquinanti.” (Cons. Stato, sent. 6 aprile 2020, n. 2301)



5.6. Responsabilità solidale, parziaria e obbligazioni plurisoggettive

Nel nostro ordinamento, in caso di concorso di persone nella causazione di un fatto dannoso, vige la regola della 'responsabilità solidale' (art. 2055 codice civile) secondo la quale ad ogni debitore può essere richiesto l'adempimento dell'intera obbligazione.

Secondo la Corte di cassazione *“La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal Legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali, o ad un regime giudico di responsabilità parziaria, e quindi il debitore dovrà adempiere solo alla parte di obbligazione a lui ascrivibile”* (Cass. civ., sent. 15 gennaio 2020, n. 542).

L'art. 311, comma 3, penultimo capoverso, del d.lgs. n. 152/2006 nel quale si stabilisce che *«Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale»*, detta -in deroga al principio generale della solidarietà passiva dell'obbligazione risarcitoria extracontrattuale di cui al citato art. 2055 codice civile- il principio della personalità e della parziarietà dell'obbligazione risarcitoria per danno ambientale; tale principio viene spesso invocato anche in relazione agli obblighi per la messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati.

In tema di responsabilità solidale o parziaria, appare tuttavia necessario distinguere fra due ipotesi: quella in cui il danno all'ambiente sia stato prodotto da più soggetti che hanno operato nell'ambito di una 'condotta unitaria' e quella in cui l'unitario evento di danno sia il risultato di 'condotte differenti e tra loro indipendenti', realizzate da soggetti diversi.

Nel caso di 'condotta unitaria' *«risultante dalla combinazione, quali indispensabili antefatti causali tra loro avvinti da inscindibili e reciproci nessi di consequenzialità, delle azioni colpose o dolose concorrenti di più persone»* ad esse tutte dovranno essere ascritte -secondo la regola generale della solidarietà (Cass. civ., sentt. 6 maggio 2015, n. 9012 e n. 9013)- tanto la complessiva condotta lesiva, quanto il danno unitariamente inteso che ne è conseguito, non trovando applicazione in tali fattispecie la deroga della responsabilità parziaria di cui al citato art. 311, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006.

E, ancora, *“In materia di responsabilità per danno ambientale, la regola di cui all'art. 311, comma 3, penultimo periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo modificato, da ultimo, dall'art. 25 della legge 6 agosto 2013, n. 97 - per la quale “nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale” - mira ad evitare la responsabilità anche per fatti altrui, sicché opera nei casi di plurime condotte indipendenti e non anche in quelli di azioni od omissioni concorrenti in senso stretto alla concretizzazione di un'unitaria condotta di danneggiamento dell'ambiente, che restino tutte tra loro avvinte quali indispensabili antefatti causali di questa. Ne consegue che, in tale ultima ipotesi, non soffre limitazione la regola di cui all'art. 2055 cod. civ. in tema di responsabilità di ciascun coautore della condotta per l'intero evento causato”* (Cass. civ., sent. 6 maggio 2015, n. 9012).

La limitazione di responsabilità in applicazione della regola della parziarietà andrebbe allora effettivamente circoscritta ai soli casi in cui le condotte causative dell'unitario evento di danno siano autonome, 'differenti e tra loro indipendenti'.

In questi casi, tuttavia, anche ove si volessero applicare rigidamente i canoni della responsabilità parziaria, emerge con evidenza la complessità di operare una distinzione netta fra il contributo causale ascrivibile alla



condotta inquinante di ciascun operatore e la relativa quota parte di danno ambientale imputabile a ciascun coautore in proporzione al corrispondente apporto causale.

Si deve, infatti, evidenziare che le molteplici condotte lesive possono concorrere -'unitariamente' o 'indipendentemente'- nello stesso ambito temporale ma anche con riferimento a momenti temporali diversi come, ad esempio, nei casi in cui a contaminazioni storiche si sommino nuove contaminazioni.

Il tema della responsabilità solidale o parziaria si pone anche nell'ambito della disciplina delle bonifiche qualora la situazione di contaminazione riscontrata sia addebitabile a più soggetti che abbiano operato attraverso la realizzazione di condotte unitarie o fra loro autonome; in tali casi, si dovrà innanzitutto stabilire se debba essere applicato il regime della responsabilità solidale o quello della responsabilità parziaria e, in questo secondo caso, se sia possibile definire la quota parte di contaminazione ascrivibile a ciascun operatore, oppure se, in considerazione di specifiche condizioni naturali o nel caso in cui i diversi apporti di contaminanti anziché sommarsi agiscano da moltiplicatori di contaminazione nelle matrici ambientali, sia, invece, impossibile stabilire i singoli contributi causali e la rispettiva quota di responsabilità.

Quanto alla necessità di definire la quota parte di contaminazione ascrivibile a ciascun operatore, il Consiglio di Stato ha statuito che: *«Si deve poi considerare che la ritenuta parziarietà degli obblighi di bonifica potrebbe comportare l'onere, per i vari responsabili, di implementare distinte azioni solo nel caso in cui si riscontrasse che le varie condotte causative di danno hanno in concreto determinato danni-conseguenza ontologicamente distinti e distinguibili e tali da poter essere rimossi con distinte azioni di bonifica: solo in tal caso si potrebbe affermare il principio secondo il quale ciascuno dei responsabili "paga per quanto ha inquinato", essendo tenuto a porre in essere solo le azioni di bonifica necessarie e sufficienti a rimuovere i singoli danni conseguenti alle rispettive azioni causative di danno. Quando, viceversa, per qualsiasi ragione non sia possibile stabilire o riconoscere gli effetti conseguenti alle singole condotte causative di danno ambientale, allora risulta di fatto impossibile identificare singole azioni di bonifica da porre a carico di distinti responsabili. L'azione di bonifica in tal caso non potrà che tradursi in una unica azione di bonifica, che dal punto di vista esecutivo non potrà che gravare in modo solidale tra tutti i responsabili, fermo restando il principio per cui dal punto di vista economico la relativa spesa dovrà essere suddivisa, nei rapporti interni, secondo le rispettive percentuali di responsabilità. Per tale ragione, ove pure nella fattispecie per cui è causa fosse ritenuta la responsabilità concorrente di più soggetti, non necessariamente la ritenuta "parziarietà" degli obblighi relativi alla bonifica ambientale potrebbe in concreto tradursi nell'onere, per ciascuno dei responsabili, di effettuare prestazioni distinte»* (Cons. Stato, sent. 7 gennaio 2021, n. 172, che conferma T.A.R. Piemonte, Torino, sent. 9 giugno 2017, n. 717).

Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito *"Il principio di precauzione impone che l'ordine di bonifica, in quanto posto a tutela di interessi sensibili, quali l'ambiente e la salute umana, sia eseguito sollecitamente, senza che possano trovare spazio incertezze o differimenti in conseguenza dei quali il danno ambientale potrebbe ampliarsi. Pertanto, laddove sia già stato individuato un soggetto responsabile della contaminazione, quest'ultimo è tenuto a eseguire le operazioni di bonifica anche in pendenza del procedimento per l'eventuale individuazione di ulteriori soggetti corresponsabili. Ove poi dovessero essere individuati ulteriori responsabili dell'inquinamento sussiste il diritto del soggetto che ha posto in essere gli interventi di bonifica di agire in rivalsa nei confronti dei corresponsabili, nella misura a loro imputabile"* (Cons. Stato, sent. 7 gennaio 2021, n. 172).

Sarà, dunque, legittima l'ordinanza che intimi la bonifica ai responsabili già identificati sulle base delle indagini condotte dalla Città Metropolitana o Provincia; tali soggetti saranno, a loro volta, legittimati ad agire



in via di rivalsa nei confronti dei terzi la cui responsabilità sarà successivamente individuata nel prosieguo del procedimento amministrativo ex art. 244.

5.7. Efficacia delle sentenze del giudice penale e civile nel procedimento amministrativo di individuazione del responsabile ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006

Secondo quanto stabilito dall'art. 654 c.p.p., la sentenza penale (irrevocabile) di condanna o di assoluzione, entrambe pronunciate all'esito del dibattimento, hanno efficacia di giudicato nei giudizi civili ed amministrativi, nei confronti dell'imputato, della parte civile o del responsabile civile (quest'ultimo laddove si sia costituito o sia stato messo nelle condizioni di farlo), quando si controverta in merito ad un diritto o di un interesse legittimo strettamente connessi a situazione di fatto accertate in sede penale e purché essi abbiano assunto rilevanza in esso e sempre che la legge civile ponga espressi limiti alla prova della situazione soggettiva controversa.

L'art. 460, comma 5, esclude espressamente il decreto penale di condanna irrevocabile, in quanto decisione assunta senza contraddittorio delle parti, dalla possibilità di svolgere efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi, salvo che vi sia opposizione allo stesso e successiva deliberazione in sede dibattimentale.

Altri casi in cui non si ha l'efficacia di giudicato riguardano tutte le sentenze di condanna e di assoluzione non pronunciate all'esito del dibattimento (come nel giudizio abbreviato), e di proscioglimento; vanno altresì esclusi il decreto e l'ordinanza di archiviazione nonché la sentenza di non luogo a procedere.

L'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. stabilisce che la sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, è vero che l'art. 654 c.p.p. *"postula l'efficacia extrapenale della sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento (inter alia) quando nel giudizio amministrativo "si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale". Ma il punto è che, secondo un condiviso orientamento, la nozione di "fatti materiali" deve essere limitata alla realtà fenomenica, materiale e storica che ha determinato il convincimento del giudice penale e non può essere anche riferita all'ulteriore procedimento di sussunzione logica del materiale probatorio svolta dal giudice stesso anche attraverso processi argomentativi (la cui articolazione non riguarda l'accertamento del fatto, ma la valutazione di esso). ... Pertanto, il fatto materiale accertato in sede penale può e deve essere autonomamente valutato nell'ambito del presente giudizio amministrativo senza che operi al riguardo alcun vincolo di pregiudizialità."* (Cons. Stato, sent. 14 aprile 2016, n. 1487).

Si deve peraltro evidenziare che le norme e la giurisprudenza richiamata sono riferite ai rapporti tra il giudicato di un processo penale e l'esercizio della giurisdizione amministrativa e non sono, quindi, direttamente applicabili al procedimento amministrativo di individuazione del responsabile ex art. 244 del d.lgs. 152/2006.

La valutazione circa gli effetti di un giudicato penale (di condanna o di assoluzione), dovrà, quindi, essere effettuato di volta in volta in relazione alla singola fattispecie, verificando quali degli elementi accertati nella sede penale possono ritenersi verificati anche in via amministrativa.

Di conseguenza, difficilmente l'ordinanza provinciale potrà fare mero riferimento a quanto accertato dal



giudice penale mentre il giudicato penale potrà fornire validi elementi di prova utili a sostanziare l'individuazione del responsabile della contaminazione.

Con riguardo al c.d. 'giudicato civile', l'art. 2909 c.c. stabilisce che *"L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa"*.

Va preliminarmente rilevato che, secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Ad. Plen. 9 aprile 2021, n. 6), l'interpretazione del giudicato formatosi su una sentenza civile pronunciata a definizione di un giudizio ordinario di cognizione, deve essere effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione: il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato, ai fini della delimitazione dell'estensione del relativo giudicato, non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione e risolvano questioni facenti parte del *thema decidendum* (Cons. Stato, sent., 16 novembre 2018, n. 6471; Cass. civ., sent. 8 giugno 2007, n. 13513; Cass. civ., sent. 27 ottobre 1994, n. 8865).

Per preminenti ragioni di economia processuale e di garanzia della certezza e stabilità dei rapporti giuridici, la giurisprudenza ha accolto una concezione estensiva dei limiti oggettivi del giudicato, per cui il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) -che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa, relativamente all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso- si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti in fatto e in diritto, i quali rappresentino le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della pronuncia finale, spiegando, quindi, la sua autorità non solo sulla situazione giuridica soggettiva fatta valere con la domanda giudiziale (c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione e ne formano il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della statuizione finale (c.d. giudicato implicito).

Pertanto, l'accertamento su una questione di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria e il motivo portante della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente *inter partes*, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo (Cass. civ., sent. 9 dicembre 2016, n. 25269; Cass., civ., sent. 23 ottobre 1995, n. 10999).

Il giudicato civile vincola *tout court* anche le pubbliche amministrazioni che, pur non essendo state parti processuali in quel giudizio, hanno comunque l'obbligo di adeguarvisi.

L'ordinanza provinciale, quindi, dovrà dare atto di quanto stabilito dal giudice civile e conformarsi al *decisum* qualora fra le parti coinvolte nel procedimento amministrativo sia intervenuto un giudicato in sede civile.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

*Progetto PNRR di Assistenza Tecnica Regione Piemonte
Piano Attività Semplificazione 2025 e Stato di Avanzamento
Procedura P.2 BONIFICHE*

***Impostazione di un modus operandi per la redazione di
linee guida operative su attività di ricerca societarie e di
successione***

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Gruppo di Lavoro

Nome e Cognome	Profilo professionale
Lucia Franzese	Esperto giuridico
Claudia Borgarello Maurizio Piazzardi	Referenti di Procedura Complessa

Elaborato per	Regione Piemonte – Settore A1621A
Data consegna	Versione finale - 31 ottobre 2025
Modalità di consegna	E-mail
Ente Ricevente	Regione Piemonte – Settore A1621A



Sommario

1	Premessa	4
2	Riferimenti normativi	6
3	Principi fondamentali.....	7
4	Verifiche in fase di prima istruttoria.....	8
5	Successione nella titolarità/gestione del sito inquinato	11
6	Trasferimenti inter vivos.....	12
7	Successioni mortis causa	14
8	Successioni in caso di Società di Persone Società a responsabilità limitata unico socio	17
9	Società di Capitali.....	18
9.1	Fusione	18
9.2	Scissione.....	19
9.3	Incorporazione	19
9.4	Cessione di ramo d'azienda	19
10	Responsabilità delle PERSONE FISICHE che rivestono ruoli societari.....	22
11	Fallimento di Società – Procedure Concorsuali.....	24
11.1	Responsabilità/obblighi del proprietario del sito inquinato in virtù di Decreto di Trasferimento nell'ambito di procedura fallimentare	25
12	Cancellazione della società dal Registro delle Imprese.....	26



Considerazioni generali sulle successioni nel diritto ordinario

Osservanza dei principi fondamentali

Verifiche in fase di prima istruttoria

Successioni inter vivos

Successioni mortis causa

Successioni in materia societaria (società di persone e società di capitali)

Fallimento di società - Procedure concorsuali

Cancellazione società



1 Premessa

La missione prevista dal progetto 1000 esperti PNRR prevede di fornire assistenza alle Pubbliche Autorità al fine di accrescere la capacità amministrativa degli enti del territorio, dando concreta attuazione delle azioni di riforma in materia di semplificazione e la velocizzazione delle procedure amministrative c.d. “complesse”.

Il Piano Territoriale del Progetto 1000 Esperti della Regione Piemonte, all'interno del prospetto “Procedure oggetto di supporto: enti coinvolti e sintesi delle criticità” evidenzia la procedura di Bonifica quale “procedimento autorizzativo complesso in capo ai Comuni (Province e CMTO se sul territorio di più comuni) che valuta e approva le varie fasi dell'intervento di bonifica. Nel corso di un procedimento di bonifica si esprimono ARPA e Province/CMTO. Le criticità risiedono nelle valutazioni tecniche complesse e nel caso di siti orfani nella ricostruzione/definizione degli aspetti giuridici legati alla legittimazione dell'intervento pubblico in sostituzione del responsabile dell'inquinamento. Se si tratta di bonifiche ad intervento pubblico, i Comuni hanno in capo la redazione del progetto, dei capitolati di appalto e documentazione di gara per la realizzazione degli interventi. Criticità per la natura fortemente specialistica di questi progetti, i Comuni non hanno le professionalità. Province e CMTO hanno inoltre la competenza sulla certificazione finale dell'avvenuta bonifica”.

A conferma di quanto succitato, le assistenze sul tema Bonifiche sono sempre state un pilastro all'interno del progetto 1000 esperti PNRR, avendo definito diverse attività di assistenza per la semplificazione della procedura complessa Bonifiche. Proprio questa esperienza ha permesso di addivenire a delle proposte di semplificazione e strumenti operativi che, coerentemente con la fine del progetto nel 2025, sono in corso di sviluppo durante quest'ultimo anno di lavoro.

Le proposte di semplificazione, quantunque già oggetto di confronti e approfondimenti durante tutti gli anni di sviluppo del Progetto 1000 Esperti (2022-2024), hanno avuto nuovo impulso a seguito del Tavolo Tecnico svoltosi in data 05/02/2025, individuato dal Dipartimento della Funzione Pubblica come lo strumento di metodologia partecipata al fine di un confronto produttivo e mirato tra tutti i soggetti coinvolti.

A seguito del succitato Tavolo Tecnico, sono state proposte diverse proposte di semplificazione.

La presente relazione si propone di sviluppare e contribuire alla **impostazione di un *modus operandi* per la redazione di bozze di istanze dirette alle pubbliche amministrazioni competenti al fine di predisporre un modello per la redazione di linee guida operative per le future attività di ricerca societarie e di successione**, per supportare gli Enti pubblici nelle complesse azioni per la ricerca e la individuazione del responsabile della contaminazione, per procedere quindi alle azioni di rivalsa nel caso il responsabile non procedesse secondo l'iter normativo in essere.

In particolare, un evento di contaminazione del sottosuolo viene sovente scoperto a distanza di tempo dagli eventi che gli hanno dato origine (si pensi alle c.d. contaminazioni storiche, ma non solo); siffatta evenienza pone il problema di individuare il responsabile in aderenza ai principi in materia di inquinamento, alle direttive comunitarie ed agli aggiornamenti giurisprudenziali; occorre inoltre contemperare i principi in materia ambientale con quelli in materia successoria e societaria.

Sono intervenute in ausilio agli enti le Linee Guida sull'Individuazione del soggetto responsabile della contaminazione emanate nell'agosto 2023.

Il presente lavoro si pone l'obiettivo di offrire uno strumento di semplificazione pratica tenendo conto dei casi esaminati presso i singoli enti e delle criticità affrontate, nonché degli aggiornamenti giurisprudenziali sulla



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

ricerca del responsabile della contaminazione, in particolare, quando intervengano fenomeni successori di diversa natura.

Nella presente relazione si è tentato di fornire una lettura orientata al procedimento di ricerca del responsabile, in cui i principi codicistici vengono interpretati in funzione dell'interesse pubblico: per tale motivo si propone la distinzione tra i trasferimenti *inter vivos* e le successioni *mortis causa*, dedicando alle vicende societarie un apposito approfondimento.

Nel seguito vengono quindi indicati i principi fondamentali che devono orientare la ricerca; in molti capitoli si è impostata l'analisi definendo il "PRINCIPIO" e di seguito la "MODALITA' OPERATIVA".



2 Riferimenti normativi

- D. Lgs 152/2006: Art. 239 (“chi inquina paga”); Art 242; 244; 245; art. 253; 302
- “Individuazione del soggetto responsabile della contaminazione LINEE GUIDA” D.LVO n. 152 del 2006.
- Legge Fallimentare



3 Principi fondamentali

- “chi inquina paga”
- “accertamento del nesso causale (“più probabile che non”)
- “principio di precauzione”

Il principio “chi inquina paga”, di derivazione eurocomunitaria, è richiamato nell’art. 3-ter del D.Lgs 152/2006 (*La tutela dell'ambiente... deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati... mediante una adeguata azione informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che regola la politica comunitaria in materia ambientale*).

Riguardo alle modalità per l’individuazione del responsabile si richiama, tra le molte, Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 172/2021, che richiede un rigoroso accertamento (*“è necessario condurre un **rigoroso accertamento per individuare il responsabile dell'inquinamento, che abbia posto in essere una condotta attiva o omissiva, nonché il nesso di causalità che lega il comportamento del responsabile all'effetto consistente nella contaminazione e tale accertamento presuppone un'adeguata istruttoria, non essendo configurabile, come detto, una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile in ragione di tale sua qualità**”*), nonché Consiglio di Stato 30/6/2020 n. 4120 , sia riguardo alla necessità di approfondita istruttoria, ove devono essere ponderati tutti gli elementi emersi senza tralasciare nessuno dei possibili decorsi causali alternativi che emergono dagli elementi raccolti, nonché sull’individuazione del criterio del “ più probabile che non” (*“L’attività di accertamento impone, dunque, che l’indagine e la valutazione dei suoi risultati sia condotta in modo da **ponderare tutti gli elementi emersi, senza tralasciare nessuno dei possibili decorsi causali alternativi che emergono dagli elementi raccolti, poiché la completezza dell'istruttoria e l'approfondimento dei suoi possibili risvolti sono necessari affinché l'impiego del criterio di probabilità logica o razionale, secondo il criterio causale del «più probabile che non»** adoperato per compiere l'accertamento del nesso di causalità, non trasmodi in accertamenti superficiali e lacunosi, che individuino erroneamente il responsabile dell'inquinamento o comportino che possibili corresponsabili si sottraggano agli oneri economici discendenti dall'attività di ripristino. Mentre nel diritto penale l'accertamento delle responsabilità deve essere effettuato «al di là di ogni ragionevole dubbio» ai sensi dell'articolo 533 comma 1 cpp), in tema di inquinamento rileva il criterio di «maggiore probabilità» per verificare quali siano stati i nessi di causalità e le relative responsabilità: il nesso di causalità può essere ravvisato quando siano stati esclusi o ritenuti non esclusivamente rilevanti sul piano logico i possibili decorsi causali alternativi e risulti che quello concretamente individuato sia la causa o anche la concausa dell'evento-inquinamento*).



4 Verifiche in fase di prima istruttoria

Per consentire un'identificazione quanto più possibile specifica del soggetto ritenuto responsabile dell'evento o delle condotte che hanno generato la contaminazione riscontrata, l'ente pubblico competente deve sviluppare un'attività istruttoria articolata e metodologicamente rigorosa che si fondi su elementi probatori solidi e verificabili.

L'attività di accertamento deve necessariamente partire da una precisa **delimitazione territoriale** del sito oggetto di contaminazione, che costituisce il presupposto logico e giuridico di ogni successiva valutazione, poiché consente di circoscrivere l'ambito spaziale entro cui ricercare le cause della contaminazione e i **soggetti** che vi hanno operato. È indispensabile una accurata **ricostruzione temporale** quando si tratti di contaminazioni che si sono sviluppate nel corso di lunghi periodi, attraverso il susseguirsi di diverse gestioni aziendali o proprietà immobiliari. In questi casi, l'ente deve essere in grado di correlare specifici periodi temporali con determinate **attività produttive** e con i soggetti che ne erano responsabili, al fine di modulare adeguatamente l'attribuzione delle responsabilità, tenendo altresì conto che gli obblighi di bonifica gravano anche sui responsabili di contaminazioni storiche e che, d'altro canto, il proprietario incolpevole non è tenuto alla bonifica. L'ente deve pertanto sviluppare un'indagine che vada oltre la mera titolarità dominicale, ricercando gli elementi che consentano di stabilire chi abbia effettivamente esercitato attività potenzialmente inquinanti nell'area. Questa ricerca deve abbracciare non solo i rapporti proprietari, ma anche quelli di locazione, comodato, concessione o qualsiasi altra forma di disponibilità giuridica che abbia consentito l'esercizio di attività produttive. L'attività di identificazione deve inoltre considerare la possibilità che la contaminazione sia riconducibile a una pluralità di soggetti che si sono succeduti nella gestione dell'area o che hanno contemporaneamente svolto attività potenzialmente inquinanti.

L'attività istruttoria, una volta acquisita la documentazione reperibile, dovrà essere supportata da adeguate competenze tecniche che consentano di trarre da essa le conclusioni appropriate in termini di identificazione delle responsabilità.

Sintesi dei documenti da reperire da parte della Pubblica Amministrazione

Si fornisce di seguito un elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei documenti utili alla contestualizzazione dell'evento e alle successive attività di bonifica:

- Comunicazione di potenziale contaminazione (a questo proposito si può fare riferimento alla modulistica messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino (Format A) e ai contenuti in essa previsti)
- Richiesta al proprietario/gestore del sito dei titoli abilitativi (trasferimento proprietà, locazione, cessione d'azienda, e simili)
- Visura Catasto e Conservatoria, per identificare con precisione i mappali interessati, le loro caratteristiche dimensionali e morfologiche, nonché l'evoluzione storica della proprietà immobiliare.
- Acquisizione degli atti pubblici di trasferimento della proprietà che consentano di comprendere le modalità e le ragioni dei passaggi proprietari.
- Visure Camera di Commercio (in caso di società).
- Acquisizione tramite interrogazioni agli Enti o agli uffici interni di autorizzazioni amministrative storiche (Regione, altre Province), denunce di inizio attività, comunicazioni ambientali (Arpa, Avvocatura), rapporti di controllo degli enti preposti (Arpa, Asl, Procura, Forze dell'Ordine), documentazione tecnica relativa agli impianti e ai processi produttivi



- Verifica dei contratti di locazione e concessione d'uso
- Ricostruzione delle successioni societarie e dei trasferimenti d'azienda
- Acquisizione di autorizzazioni e concessioni
- Identificazione dei soggetti che hanno effettivamente gestito le attività inquinanti,

A seconda della diversa natura dell'evento che ha causato un'alterazione delle condizioni ambientali, possono inoltre rendersi utili ulteriori approfondimenti.

Evento causato da attività recenti

- Acquisizione delle autorizzazioni ambientali vigenti (AIA, autorizzazioni allo scarico, gestione rifiuti);
- Verifica dei registri di carico e scarico dei rifiuti e delle sostanze pericolose
- Controllo delle comunicazioni di cui all'art. 242 del Dlgs 152/2006
- Esame dei piani di monitoraggio e controllo previsti dalle autorizzazioni
- Sopralluoghi (ispezione del sito con ARPA per identificare le sorgenti primarie di contaminazione; verifica dello stato degli impianti e dei sistemi di contenimento; documentazione fotografica e video delle evidenze di inquinamento; campionamenti mirati nelle aree di maggiore criticità).

Evento causato da attività storica

- L'amministrazione deve dimostrare che la contaminazione sia *"più probabilmente che non"* riconducibile alle attività storiche identificate, considerando la compatibilità temporale tra attività e inquinamento, la corrispondenza tra sostanze utilizzate e inquinanti rilevati, l'assenza di fonti alternative di contaminazione, la coerenza con i meccanismi di migrazione degli inquinanti.
- Esame chimico-tecnico
- Richiesta al Comune e ricerca negli archivi provinciali e regionali su episodi inquinanti
- Consultazione degli archivi delle ASL per eventuali segnalazioni sanitarie
- Documentazione fotografica e cartografica storica
- Supporto tecnico-scientifico (Arpa)

Interramento/abbandono di rifiuti

- Richiesta al Comune e ricerca negli archivi provinciali di eventuali autorizzazioni o segnalazioni
- Acquisizione di fotografie aeree storiche per individuare i periodi di interrimento
- Verifica dei registri delle ditte di trasporto rifiuti operanti nell'area/attività produttive sul sito o siti limitrofi
- Indagini tecniche con supporto Arpa per individuare l'estensione e la profondità dell'interramento (scavi esplorativi per identificare tipologia e provenienza dei rifiuti; analisi dei rifiuti per risalire alla



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

loro origine e per datazione dei materiali attraverso analisi stratigrafiche e dei materiali di accompagnamento.

- Verifica dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) presso l'Albo Gestori Ambientali



5 Successione nella titolarità/gestione del sito inquinato

Al momento dell'accertamento o della notizia dell'inquinamento l'amministrazione si trova di fronte al dato oggettivo della proprietà/disponibilità del sito, che costituisce l'elemento immediatamente conoscibile ma che non necessariamente coincide con l'effettivo autore della contaminazione.

Tale dissociazione può derivare da fenomeni di successione nella titolarità del bene o da trasferimenti nella gestione operativa del sito inquinato, circostanze che impongono all'autorità competente di svolgere un'approfondita attività istruttoria volta a risalire al soggetto effettivamente responsabile dell'evento inquinante (*“chi inquina paga”*) con accertamento del nesso causale tra la condotta inquinante ed il danno ambientale, secondo il criterio causale del *“più probabile che non”*.

Nei successivi capitoli ci si riporta alla distinzione sistematica tra i trasferimenti c.d. *inter vivos*, in cui si ricomprendono tutti i negozi di trasferimento di proprietà/godimento/possesso, e quelli *mortis causa*, che concernono il diritto successorio.

In entrambe le categorie, occorre tenere presente che la distinzione fondamentale ai fini della ricerca del responsabile riguarda la natura della successione, a prescindere dal fatto che si tratti di atto tra vivi o di successione a causa di morte: nel caso di successione universale, caratterizzata dall'estinzione soggettiva del cedente, si verifica il trasferimento integrale della responsabilità ambientale, ovviamente, se sussistente in capo al dante causa; diversamente, nella successione particolare, il soggetto cedente rimane attivo e conserva gli obblighi di bonifica.



6 Trasferimenti inter vivos

La normativa ambientale, come detto, trova il suo fondamento nel principio comunitario *"chi inquina paga"*, sancito dall'art. 239 del Codice dell'ambiente, che stabilisce che gli interventi di bonifica e ripristino ambientale devono essere sostenuti dal responsabile dell'inquinamento (art. 242 D. Lgs 152/2006).

Tale principio opera una netta distinzione tra la figura del soggetto che ha causato la contaminazione e quella del proprietario che, pur non avendo contribuito all'inquinamento, si trova a detenere un'area contaminata.

La posizione dell'acquirente di un sito inquinato è disciplinata dall'art. 245 del Codice dell'ambiente, che distingue tra proprietario responsabile e proprietario incolpevole.

Quest'ultimo, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, è tenuto esclusivamente ad adottare le misure di prevenzione quando rilevi il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, comunicando tempestivamente la situazione alle autorità competenti (Consiglio di Stato 10962/2023 *"il proprietario di un'area contaminata che non sia responsabile dell'inquinamento non può essere obbligato dall'Amministrazione ad eseguire gli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica"*).

Gli atti di trasferimento *inter vivos* spaziano dai contratti tipici di trasferimento della proprietà, come la compravendita e la permuta, agli atti a titolo gratuito come la donazione, la transazione, la divisione, gli accordi di separazione o divorzio, i trasferimenti con provvedimento dell'autorità (es. decreto di trasferimento, sentenza ex art. 2932 c.c.), contratti che trasferiscono solo il godimento (es. uso, usufrutto, locazione, affitto d'azienda).

La pubblicità immobiliare attraverso la trascrizione rappresenta un elemento fondamentale in quanto, pur non incidendo sulla validità del trasferimento tra le parti, ne garantisce la conoscibilità e l'opponibilità *erga omnes* (per quel che ci riguarda, la Pubblica Amministrazione).

La giurisprudenza ha progressivamente elaborato una nozione più articolata di responsabilità, che non si limita alla mera causazione materiale dell'inquinamento, ma valuta le eventuali omissioni nell'adozione di misure di prevenzione (TAR Veneto 2246/2024) oppure l'omissione di vigilare sull'utilizzo dell'area e di impedire abbandoni illeciti di rifiuti da parte di terzi, configurando una responsabilità omissiva derivante dalla violazione del dovere di custodia e controllo del bene (Cassazione 16568/2023).

Un'evoluzione significativa si registra nei casi di acquisizione consapevole di siti contaminati. La recente giurisprudenza (ordinanza Suprema Corte 34658/2023) ha stabilito che quando l'acquirente, in sede di aggiudicazione dell'immobile in una procedura esecutiva, si sia volontariamente assunto gli oneri della bonifica spettanti all'originario proprietario responsabile dell'inquinamento, subentra direttamente nella sua posizione di responsabilità e è tenuto a rimborsare integralmente all'amministrazione i costi sostenuti per l'intervento di bonifica; analogamente in caso di decreto di trasferimento in procedura fallimentare.

Occorre valutare caso per caso. In linea di massima, la responsabilità è esclusa quando l'acquirente sia completamente estraneo alle cause dell'inquinamento e si limiti ad adottare tempestivamente le misure di prevenzione previste dalla legge. La responsabilità dell'(ultimo) proprietario può sorgere quando abbia contribuito attivamente o omissivamente all'inquinamento, quando abbia assunto volontariamente gli obblighi di bonifica, o si trovi in una posizione di garanzia rispetto al controllo e alla gestione del sito.

Principio Generale

- **E** tenuto alla bonifica il proprietario responsabile dell'evento inquinante.



- **Non è** tenuto alla bonifica il soggetto proprietario al momento dell'accertamento dell'evento inquinante che è estraneo alle cause dell'inquinamento – perché causato in epoca in cui non aveva acquisito la proprietà/disponibilità del sito oppure perché avvenuto per eventi esterni (es. opera di terzi o cause naturali) - e che ha tempestivamente adottato le misure di prevenzione previste dalla legge.

Da valutare caso per caso la posizione di:

- soggetto estraneo alle cause dell'inquinamento divenuto proprietario per Decreto di trasferimento giudiziale in cui ha assunto l'obbligo della bonifica;
- ha assunto volontariamente l'obbligo della bonifica;
- ha violato specifici obblighi derivanti da concessioni/autorizzazioni amministrative così contribuendo all'inquinamento.

Modalità operative per l'acquisizione dei documenti necessari all'individuazione dell'autore dell'inquinamento (elenco non esaustivo):

- Acquisizione del documento trasmissivo della proprietà (atto di vendita, di divisione, decreto di trasferimento)
- Richiesta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per acquisizione atto di provenienza (es. atto pubblico, denuncia di successione, decreto di trasferimento)
- Richiesta al proprietario di trasmissione di eventuali atti dispositivi (comodato, locazione)
- Verifica di concessioni/autorizzazioni amministrative insistenti sul sito/richiesta interna Uffici ente/ richiesta al Comune



7 Successioni mortis causa

(con riguardo all'interesse in materia dell'obbligo di bonifica)

Può accadere che il soggetto attuale proprietario del sito inquinato lo abbia ricevuto in eredità.

Secondo i principi generali, al momento della morte *"si apre la successione"* (art. 456 c.c.); l'eredità si devolve per legge o per testamento (art. 457 c.c. *"non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria"*).

La successione testamentaria può essere a titolo universale (erede) o a titolo particolare (legatario).

Ai fini dell'obbligo di bonifica è utile delineare la figura del legato. Il legato costituisce una disposizione testamentaria a titolo particolare mediante la quale il testatore attribuisce ad uno o più beneficiari, denominati legatari, beni o diritti specifici a carico dell'eredità. Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciare. La distinzione fondamentale tra erede e legatario risiede nella natura della successione: mentre l'erede succede a titolo universale nell'universalità dei rapporti giuridici del defunto o in una quota di essi, il legatario succede a titolo particolare limitatamente al bene o diritto specificamente attribuitogli. Tale differenziazione produce conseguenze decisive sotto molteplici profili, primo fra tutti quello della responsabilità per i debiti ereditari (art. 756 c.c. *"Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi"*). Il legatario può essere chiamato a rispondere solo limitatamente in specifiche circostanze: quando il testatore gli abbia espressamente imposto il pagamento di un debito specifico quando il bene ricevuto risulti gravato da ipoteca e subisca esecuzione forzata, sempre nei limiti del valore di quanto ricevuto.

Se non vi è testamento, la legge stabilisce i criteri di devoluzione dell'eredità a categorie di successibili. L'erede può accettare l'eredità con beneficio di inventario. Si tenga in conto la sussistenza dell'istituto della rappresentazione, secondo cui subentrano *"i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato"*.

La giurisprudenza ha precisato che *"la delazione ereditaria conseguente all'apertura della successione non è di per sé sufficiente ad attribuire la qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione espressa o tacita da parte del chiamato"*.

Tanto premesso, per prima cosa, dunque, occorre verificare

- l'eventuale pubblicazione di un testamento;
- in assenza di testamento, sarà necessario effettuare la ricerca degli eredi secondo la legge;
- verificare l'accettazione dell'eredità, eventualmente con beneficio di inventario.

Trasmissibilità agli eredi degli obblighi di bonifica

Il principio fondamentale che governa la materia del diritto dell'ambiente è quello del *"chi inquina paga"*, richiamato dagli artt. 3-ter e 239 Codice dell'ambiente, secondo cui la responsabilità per la bonifica grava primariamente sul soggetto che ha causato l'inquinamento.



Gli obblighi di bonifica hanno natura riparatoria e non sanzionatoria (*"Le misure di bonifica disciplinate dagli artt. 239 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 hanno una finalità di salvaguardia del bene ambiente rispetto ad ogni evento di pericolo o danno, senza alcuna matrice sanzionatoria Consiglio di Stato 1299/2022*).

La natura riparatoria giustifica la trasmissibilità degli obblighi agli eredi, in quanto non si tratta di sanzioni personali ma di obblighi patrimoniali finalizzati al ripristino ambientale.

Gli eredi possono limitare la propria responsabilità attraverso l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario *"gli eredi che beneficiano in via successoria dei profitti tratti con tale attività ne sopportino i relativi costi, potendo questi essere comunque circoscritti al limite del loro arricchimento mediante l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario."*

L'orientamento più recente della giurisprudenza amministrativa è nel senso della trasmissibilità dell'obbligo ripristinatorio agli eredi (indipendentemente dalla loro qualità di titolari del sito inquinato) e più in generale, in caso di successione a titolo universale (cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 maggio 2021, n. 3535; T.A.R. Pescara, sez. I, 23 marzo 2019, n. 86; T.A.R. Piemonte, sez. I, 31 ottobre 2020, n. 653; *Consiglio di Stato 3104/2022 "L'obbligo di ripristino dei luoghi inquinati è trasmissibile agli eredi, indipendentemente dalla loro qualità di titolari del sito inquinato e, più in generale, in caso di successione a titolo universale. Tale principio si fonda sulla ratio normativa secondo cui chi ha beneficiato economicamente di un'attività nociva deve sopportarne i costi di ripristino (cuius commoda, eius et incommoda."* e ancora *"l'obbligo di bonifica dei siti inquinati è trasmissibile agli eredi indipendentemente dalla loro qualità di titolari del sito, in quanto le norme in materia non sanzionano la condotta pregressa di inquinamento ma pongono rimedio all'attuale condizione di contaminazione dei luoghi*).

Nei casi di successione ereditaria, l'amministrazione deve verificare se la responsabilità ambientale si trasmetta agli eredi. Il Consiglio di Stato (600/2025) ha chiarito che deve comunque essere accertata la responsabilità ambientale dei dante causa nell'inquinamento.

Richiamandoci alla distinzione tra successione a titolo universale e successione a titolo particolare, l'obbligo di bonifica non si trasmette ai legatari: *"Gli obblighi di bonifica ambientale gravanti sul proprietario di un'area inquinata si trasmettono mortis causa esclusivamente agli eredi e non ai legatari. Il legatario, in quanto successore a titolo particolare, non subentra nella totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius."*(TAR LOMBARDIA 277/2023)".

Il legatario che acquisisce la proprietà di un sito inquinato non è tenuto alla bonifica per il solo fatto di essere divenuto proprietario del bene, purché l'inquinamento sia preesistente e non sia riconducibile a sua condotta.

Principio generale

- Gli obblighi di bonifica si trasmettono agli eredi:
 - occorre verificare se è pubblicato testamento e, in caso positivo, quali siano le disposizioni testamentarie;
 - in mancanza di testamento, ricercare gli eredi legittimi;
 - in ogni caso, verificare se è intervenuta l'accettazione all'eredità;
- La responsabilità degli eredi è limitata in caso di accettazione con beneficio di inventario;
- Gli obblighi di bonifica non si trasmettono al legatario.



Modalità operative per l'acquisizione dei documenti necessari all'individuazione dell'autore dell'inquinamento (elenco non esaustivo):

1. Per identificazione proprietari dei siti inquinati (vedi sopra) è necessario richiedere:
 - a. Visura Conservatoria dei registri Immobiliari;
 - b. Denunce di successione (Agenzia Entrate).
2. Ai fini della verifica della successione e degli obblighi di bonifica, occorre inoltrare richiesta al Tribunale competente territorialmente – ufficio Volontaria Giurisdizione (in genere l'ultimo domicilio del defunto). Si allega il link al Tribunale di Torino, il modulo reperibile sul sito del Tribunale ed una bozza di istanza, a mero titolo esemplificativo.
 - a. Pubblicazione testamenti,
 - b. Designazione di erede e legatari,
 - c. Rinuncia/accettazione di eredità,
 - d. Accettazione con beneficio di inventario.
3. Nel corso della verifica è necessario accertare:
 - a. se è stato pubblicato testamento (in difetto si apre la successione legittima),
 - b. se vi è designazione di erede o legato con riguardo al sito inquinato,
 - c. se – sia in caso di testamento che in mancanza - l'erede ha accettato l'eredità; diversamente *actio interrogatoria*;
 - d. se vi sono rinunce all'eredità: in tal caso verifica *c.d. "rappresentazione"*,
 - e. se vi sia stata accettazione con beneficio di inventario.
4. Per acquisire le denunce di successione, è necessario procedere a richiesta all'Agenzia delle Entrate.



8 Successioni in caso di Società di Persone Società a responsabilità limitata unico socio

Nelle società semplici e nelle società in nome collettivo, l'assenza di personalità giuridica comporta che tutti i soci rispondano personalmente e solidalmente per le obbligazioni sociali, incluse quelle derivanti da danni ambientali.

La responsabilità si estende quindi direttamente ai soci, sempre secondo il principio "chi inquina paga".

L'art. 2267 c.c. prevede che per le obbligazioni sociali rispondono, oltre alla società, personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.

Per le società in accomandita semplice, l'art. 2313 c.c. prevede che i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita; in caso di eventuali violazioni del divieto di immistione nell'amministrazione sociale, l'art. 2320 c.c. prevede che "il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali" e l'art. 2314 c.c. "l'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali".

Principio generale

- Gli obblighi di bonifica sono in capo alla società di persone ed alle società s.r.l. unipersonali, nonché ai soci personalmente secondo modalità e limiti normativamente previsti.

Modalità operative per l'acquisizione dei documenti necessari all'individuazione dell'autore dell'inquinamento (elenco non esaustivo):

- Richiesta visura camera di commercio + accertamenti su persone fisiche ed eventuali eredi, secondo il diritto ordinario (v. sopra su trasferimenti inter vivos e mortis causa)
- Accertamento sui processi produttivi
- Modalità di gestione delle sostanze inquinanti
- Corretta manutenzione delle strutture nel corso degli anni



9 Società di Capitali

Quando l'autore dell'illecito è individuabile in una società di capitali, il responsabile dell'inquinamento su cui grava l'obbligo di attivare le procedure di bonifica e messa in sicurezza si identifica, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, non nel singolo amministratore ma coincide con la società medesima, soggetto giuridico.

La giurisprudenza ha consolidato la qualificazione dell'inquinamento ambientale come illecito permanente, caratteristica che assume particolare rilevanza nelle operazioni societarie straordinarie.

Come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza 1542/2023, la natura permanente dell'illecito comporta che gli obblighi di bonifica permangano fino alla completa rimozione della contaminazione, indipendentemente dalle vicende societarie successive: lo schermo societario non può essere invocato per eludere le regole in materia di responsabilità per danno ambientale, dovendo darsi prevalenza agli indici sostanziali sulla continuità del patrimonio aziendale che, nel caso di specie, sono univoci; in altri termini prevale l'unità economica del gruppo rispetto alla pluralità soggettiva delle imprese controllate, con l'effetto che le imprese appartenenti al gruppo che derivano da pregresse operazioni di trasformazione societaria sono, in materia ambientale, direttamente responsabili delle condotte di inquinamento poste in essere dalle imprese da cui mutuano i rispettivi patrimoni).

Questa caratterizzazione consente di imporre la bonifica ai soggetti responsabili e ai relativi successori a titolo universale, subentranti nella medesima posizione giuridica dei primi, anche quando l'accertamento dell'inquinamento avvenga in epoca successiva alle operazioni societarie.

Le trasformazioni societarie, scissioni e conferimenti d'azienda devono essere valutate caso per caso, verificando se comportino l'estinzione del soggetto originario o costituiscano mere vicende modificative della struttura societaria senza incidere sulla continuità soggettiva.

La giurisprudenza ha accolto la concezione sostanzialistica di impresa elaborata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui si applica il principio della prevalenza dell'unità economica del gruppo rispetto alla pluralità soggettiva delle imprese controllate ("la responsabilità per l'inquinamento si estende pertanto dalla società operativa che ha materialmente causato la contaminazione anche alla società controllante che ne detiene le quote di partecipazione in misura tale da evidenziare un rapporto di dipendenza ed escludere una sostanziale autonomia decisionale della controllata").

Di seguito sono analizzate alcune casistiche significative relative alle situazioni riscontrabili in caso di società, analizzate in relazione alla trasmissione dell'obbligo di bonifica.

9.1 Fusione

La fusione per incorporazione costituisce il caso paradigmatico della successione a titolo universale.

Si tenga conto del disposto dell'art. 2504 bis c.c., secondo cui *"la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione"*.

La successione dell'incorporante negli obblighi dell'impresa incorporata costituisce espressione del principio *"cuius commoda eius et incommoda"*, per cui alla successione di soggetti sul piano giuridico-formale si contrappone sul piano economico-sostanziale una continuazione dell'originaria impresa.



Particolarmente significativo è il principio secondo cui l'effetto tipico della successione negli obblighi non è impedito dal fatto che l'accertamento dell'illecito ambientale sia successivo all'operazione di fusione (TAR Piemonte 242/2023 *"l'accertamento del danno all'ambiente risale per sua natura all'epoca della sua commissione"*), rendendo irrilevante la posteriorità dell'accertamento rispetto alla fusione. La responsabilità si trasmette anche quando l'attività inquinante sia cessata prima dell'incorporazione e non vi sia continuità aziendale tra l'attività dell'incorporata e quella dell'incorporante (*"La bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell'inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, anche per condotte antecedenti all'introduzione dell'obbligo di bonifica nell'ordinamento TAR Piemonte 879/2024"*).

9.2 Scissione

La recentissima sentenza della Suprema Corte (Cassazione 6675/2025 del 13/3/2025) ha affermato che *"In tema di scissione societaria, la responsabilità solidale delle società beneficiarie ex art. 2506-bis c.c., alla luce della sent. 29 luglio 2024, causa C-713/22, della Corte di Giustizia, si applica non solo agli elementi di natura determinata del patrimonio passivo, non attribuiti nel progetto di scissione, ma anche a quelli di natura indeterminata, purché essi derivino da comportamenti della società scissa antecedenti all'operazione di scissione. (Principio applicato con riferimento a costi di bonifica e per danni ambientali che erano stati constatati, valutati e definiti dopo la scissione, ma che erano conseguenza di un disastro ambientale verificatosi prima della scissione)"*.

Questo principio impedisce che le società possano eludere le responsabilità ambientali attraverso operazioni di scissione artificiose, garantendo una tutela effettiva dei creditori e dell'ambiente.

9.3 Incorporazione

Nelle acquisizioni di complessi aziendali, l'amministrazione deve distinguere tra l'acquisizione di meri asset patrimoniali e l'acquisizione dell'intera organizzazione produttiva.

Particolare attenzione deve essere rivolta ai fenomeni di controllo societario (es. chi possiede il 100% delle azioni nel periodo in cui l'attività inquinante è stata commessa ne ha beneficiato economicamente).

Consiglio di Stato 6/4/2020 n. 2301: In caso di inquinamento ambientale, la responsabilità ricade sulla *holding* del gruppo, anche se a commettere i fatti è stata una società controllata nel frattempo ceduta a un altro gruppo societario secondo il principio di diritto affermato: *"la bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell'inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell'ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell'adozione del provvedimento"*.

9.4 Cessione di ramo d'azienda

In linea con numerosi precedenti (Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2008, n. 6055; Sez. VI, 10 settembre 2015, n. 4225; Sez. IV, 7 maggio 2019, n. 2926), **la cessione di ramo di azienda, ancorché intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 22 del 1997, non elide gli obblighi di bonifica della società cedente per fenomeni di contaminazione che si siano verificati in epoca antecedente alla cessione.** Non hanno, dunque,



in radice alcun rilievo né le previsioni contenute nel contratto di cessione di ramo d'azienda a suo tempo stipulato, né eventuali accordi transattivi (" *Ciò premesso, il Collegio osserva, in linea generale, che la cessione del ramo di azienda non determina una vicenda estintiva né a livello soggettivo, né a livello oggettivo: invero, il cedente, quale soggetto di diritto, permane pur dopo la cessione; specularmente, rimangono in capo al cedente le obbligazioni già gravanti sul medesimo prima della cessione. Si ponga mente, in proposito, all'art. 2560, comma 1, c.c., a tenore del quale il cedente, anche dopo la cessione, rimane ex lege titolare degli obblighi (e, più in generale, delle posizioni di responsabilità) rivenienti dalla gestione del ramo di azienda precedente alla cessione....E'*, poi, pressoché superfluo osservare che **Edison ha continuato - giuridicamente, economicamente ed operativamente - ad esistere, pur dopo la cessione. Oltretutto, nella materia ambientale vige la disciplina speciale (emanata in epoca posteriore al codice civile) di cui alla Parte IV - Titolo V del codice dell'ambiente, che assegna decisivo ed esclusivo rilievo, ai fini dell'imputazione degli obblighi di bonifica, all'individuazione dello specifico soggetto che ha causato illo tempore l'inquinamento. Alla stregua di tale speciale disciplina, quindi, il soggetto individuato quale responsabile dell'inquinamento è (e resta) senz'altro tenuto ad eseguire la bonifica, pur se, in epoca successiva agli episodi di contaminazione, abbia ceduto a terzi il ramo di azienda. Il fenomeno della traslazione dell'obbligo di bonifica a carico del successore, cui fa cenno il ricorrente, si ha, invece, soltanto nel diverso e particolare caso di successione a titolo universale, ossia allorché si sia verificata l'estinzione soggettiva del cedente (si pensi all'incorporazione): in tali ipotesi, la responsabilità per l'inquinamento e, quindi, il connesso dovere di bonifica passano in capo al successore in universum jus (cfr. la richiamata sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 10 del 22 ottobre 2019; v. anche Cons. Stato, Sez. V, 23 dicembre 2019, n. 8720 e 30 dicembre 2019, n. 8912).**

La cessione di ramo d'azienda, quindi, non determina automaticamente il trasferimento della responsabilità ambientale.

L'amministrazione deve verificare se il trasferimento abbia riguardato non solo i terreni ma anche le infrastrutture e le attrezzature produttive dalle quali sono defluite le sostanze inquinanti, poiché in tal caso potrebbe configurarsi una responsabilità concorrente del cessionario per la gestione successiva.

Trasferimenti di concessioni e autorizzazioni- Locazioni (la trasmissione della responsabilità ambientale non può avvenire attraverso previsioni di carattere pattizio contenute in contratti di locazione tra privati).

La complessità di questi fenomeni successori richiede all'amministrazione una valutazione caso per caso, che tenga conto non solo degli aspetti formali delle operazioni societarie e contrattuali, ma anche della sostanza economica e operativa dei trasferimenti, sempre nel rispetto del principio fondamentale "*chi inquina paga*" e dell'esigenza di garantire l'effettiva tutela dell'ambiente attraverso l'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione.

Principio generale

- Responsabilità della società di capitali che detiene/gestisce il sito inquinato al momento dell'inquinamento, se ricollegabile, ricostruendo a ritroso i passaggi societari, alla società/soggetto che ha causato a suo tempo l'inquinamento: fusione, cessione ramo d'azienda, holding.

Modalità operative per l'acquisizione dei documenti necessari all'individuazione dell'autore dell'inquinamento (elenco non esaustivo):



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

- Richiesta visure storiche camera di commercio
- Accertamento sui processi produttivi
- Modalità di gestione delle sostanze inquinanti
- Corretta manutenzione delle strutture nel corso degli anni



10 Responsabilità delle PERSONE FISICHE che rivestono ruoli societari

La responsabilità per inquinamento ambientale delle persone fisiche che rivestono ruoli societari si fonda su principi consolidati che superano il mero dato formale della carica rivestita.

La responsabilità si configura secondo il regime dell'art. 2050 c.c. per le attività pericolose, interpretato alla luce del principio comunitario *"chi inquina paga"*.

Ciò comporta che non esiste un parallelismo diretto tra la responsabilità della società e quella degli amministratori, in quanto non vi è una responsabilità da posizione, ma essa deriva da una condotta concreta, attiva od omissiva, che deve essere dimostrata dall'amministrazione, attraverso un accertamento specifico della condotta personale.

Il principio cardine resta quello della responsabilità personale basata sull'effettivo esercizio di poteri decisionali (artt. 268 e 302 comma 4 D.Lgs 152/2006) nella gestione concreta degli aspetti ambientali dell'impresa (*"non sussiste automatismo tra la responsabilità della società di capitali proprietaria del sito inquinato e quella dei suoi amministratori"* _Consiglio di Stato n. 1882 del 2025). Gli amministratori possono essere ritenuti personalmente responsabili solo quando ricorrano specifici comportamenti: abbiano agito di propria ed esclusiva iniziativa in contrasto con gli interessi della società; abbiano contribuito con il proprio comportamento ad aggravare o male prevenire il rischio di inquinamento.

L'ente deve quindi accertare, ad esempio, eventuali condotte attive o omissive di mancata prevenzione, eventuali violazioni degli obblighi di comunicazione alle autorità, la mancata adozione di misure di sicurezza ambientale, se gli amministratori abbiano agito di propria ed esclusiva iniziativa ed in contrasto con gli interessi della società, ovvero abbiano contribuito con il proprio anomalo comportamento ad aggravare il rischio di inquinamento. L'evoluzione giurisprudenziale evidenzia come l'accertamento debba sempre più orientarsi verso una valutazione sostanziale delle condotte, superando automatismi basati sulla mera posizione formale e richiedendo una dimostrazione puntuale del contributo causale di ciascun soggetto al verificarsi dell'inquinamento.

Principio Generale (chi inquina paga – nesso causale)

La persona fisica non è responsabile, salvo che si tratti di un soggetto che abbia esercitato un ruolo – dimostrabile dalla pubblica Amministrazione - di gestione negli aspetti ambientali dell'impresa ed abbia posto in essere eventuali condotte attive o omissive di mancata prevenzione, eventuali violazioni degli obblighi di comunicazione alle autorità, la mancata adozione di misure di sicurezza ambientale e simili.

Modalità operative per l'acquisizione dei documenti necessari all'individuazione dell'autore dell'inquinamento (elenco non esaustivo):

Analisi delle visure camerali già acquisite nel procedimento a carico della società ritenuta responsabile del procedimento.

Richiesta informazioni a:

- Procura della Repubblica (per verificare la pendenza di procedimenti penali a carico dei soggetti come individuati, per fatti ricollegabili all'inquinamento).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

- Avvocatura provinciale e regionale per informazioni su soggetti coinvolti.
- ASL e ARPA per verificare eventuali notifiche di violazioni amministrative e notizie su eventi di inquinamento.

Si segnala l'utilità di una stretta collaborazione tra le diverse amministrazioni competenti e un coordinamento efficace tra i procedimenti amministrativi e quelli eventualmente pendenti in sede penale.



11 Fallimento di Società – Procedure Concorsuali

Responsabilità/obblighi della società fallita

Responsabilità/obblighi del curatore fallimentare

La risalente ed ormai superata giurisprudenza, in ragione dell'applicabilità del principio comunitario “*chi inquina paga*”, riteneva **non** applicabile alla Curatela l'obbligo di ripristino dello stato dell'ambiente in quanto alla medesima non avrebbe potuto attribuirsi alcuna responsabilità nell'inquinamento, che al più, poteva risultare in capo alla società fallita.

Di recente è intervenuto il Consiglio di Stato (per tutte sentenza 26 gennaio 2021 n. 3, conforme sentenza 1 febbraio 2024 n. 77), che ha affermato il principio secondo cui la Curatela può essere destinataria dell'ordine di smaltimento rifiuti (i principi possono applicarsi anche alla bonifica), ed i relativi costi gravano sulla massa fallimentare, secondo la ricostruzione che segue:

- (Premesso che) il Curatore non è avente causa del fallito, in quanto il fallimento non dà luogo ad alcun fenomeno successorio;
- La legittimazione passiva del Curatore riguardo all'ordine di rimozione (da applicarsi alla bonifica per identità di *ratio*) deriva dalla posizione di **detentore** acquisita al momento dell'inventario;
- I principi comunitari di prevenzione e responsabilità non prevedono alcuna esenzione per i curatori;
- Non rileva la distinzione tra possesso e detenzione; si ritiene sufficiente la **sussistenza di un rapporto gestorio**;
- E 'irrelevante l'incapienza.
- E 'irrelevante che il curatore si sia avvalso della facoltà riconosciuta dall'art. 42 comma 3 LF.

La giurisprudenza successiva si è sostanzialmente uniformata al *dictum* del Consiglio di Stato, anche se restano da verificare le modalità con cui la curatela debba far fronte alle spese di bonifica e di messa in pristino dei luoghi nell'ipotesi di attivo insufficiente, nonché la disciplina ove i costi di bonifica siano sostenuti dall'Ente e non dalla curatela (credito privilegiato – ma non prededucibile – in forza dell'art. 253, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006), che tuttavia esulano dalla presente analisi.

Principio generale

- Legittimazione passiva della Curatela

Modalità operative per l'acquisizione dei documenti necessari all'individuazione dell'autore dell'inquinamento (elenco non esaustivo):

Acquisire i dati della procedura fallimentare:

- Visura camerale della società, in cui risulta pubblicato lo stato di fallimento ed i riferimenti (numero, Tribunale competente, pec);
- Consultazione libera sul portale dei Fallimenti del Tribunale territorialmente competente, ove sono esposte notizie sulle udienze e gli eventi (es. vendita del bene, chiusura);



- Richiesta presso la Cancelleria del Tribunale sez. Fallimentare per accesso fascicolo ed acquisizione documenti utili.

11.1 Responsabilità/obblighi del proprietario del sito inquinato in virtù di Decreto di Trasferimento nell'ambito di procedura fallimentare

Principio generale

Si è dibattuto sulla responsabilità del soggetto divenuto proprietario di un sito inquinato in virtù di Decreto di trasferimento del G.D. del Tribunale nell'ambito di procedura fallimentare della società responsabile dell'inquinamento, in quanto detto soggetto non è l'autore dell'inquinamento (principio "chi inquina paga").

Si richiama sul punto la recente sentenza del Consiglio di Stato del 14/5/2024 n. 4298, che, in un caso assimilabile a quello oggetto della presente analisi, ha statuito che *"Le procedure giudiziarie di liquidazione con cessione totale dei beni, pur differenziandosi sotto il profilo civilistico dalle modalità liquidatorie e degli organi impegnati al riguardo, possiedono analoghi effetti finali: infatti, anche in questo caso, così come nel fallimento, l'impresa cessa la propria attività e pone tutto il suo patrimonio residuo a disposizione dei futuri acquirenti. In ragione di ciò, i principi della sentenza dell'Adunanza plenaria n. 3/2021 (la quale ha chiarito che la presenza di rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi assunta dal curatore fallimentare comportino la sua legittimazione passiva all'ordine di rimozione) si attagliano anche alla procedura di liquidazione con cessione dei beni, per cui i costi da sostenere per porre rimedio alle "esternalità negative" di produzione (sanitarie, ambientali, di pubblica incolumità, etc.) devono ricadere su chi acquista con piena coscienza dell'inquinamento e con preciso comando giudiziale; diversamente opinando, quei costi ricadrebbero sulla collettività incolpevole."*

In definitiva, Consiglio di Stato 14/5/2024 n. 4298 che richiama i medesimi principi e testualmente la sentenza del Consiglio di Stato 26/1/2021 n. 3 in materia di Curatela afferma che i costi della bonifica devono ricadere su chi acquista con piena coscienza dell'inquinamento e con preciso comando giudiziale.

Modalità operative per l'acquisizione dei documenti necessari all'individuazione dell'autore dell'inquinamento (elenco non esaustivo):

- Acquisire il titolo di provenienza (Decreto di trasferimento giudiziale o atto pubblico).
- Verificare che sia previsto espressamente l'obbligo della bonifica.
- Ciò consente di affermare che al momento del trasferimento la società acquirente fosse a conoscenza ed avesse accettato le caratteristiche del bene nonché le circostanze, gli obblighi e le pattuizioni contenute nel decreto, che solitamente prevede:
 - o Che il bene era inutilizzabile ed inalienabile in quanto soggetto a contaminazione;
 - o Che al momento del trasferimento era già stata emessa l'ordinanza di bonifica della Provincia/ Città Metropolitana;
 - o Che siano preventivati i costi della bonifica;
 - o Che il bene veniva acquistato ad un prezzo inferiore a quello di mercato
 - o Che l'acquirente assume l'obbligo di provvedere alla bonifica quale pagamento del prezzo.



12 Cancellazione della società dal Registro delle Imprese

Quando una società è estinta ed è cancellata dal Registro delle Imprese, l'Amministrazione deve individuare i soggetti legittimati passivi secondo i principi della successione negli obblighi ambientali.

L'art. 244 D.Lgs 192/2006 prevede che la provincia diffidi *"il responsabile della potenziale contaminazione"*, per cui tale soggetto deve necessariamente esistere giuridicamente.

La cancellazione della società dal registro delle imprese determina il trasferimento ai soci delle obbligazioni della società, *"nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente società, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali"* (Cass 5134/2025).

Questo principio trova applicazione uniforme sia per le società di persone che per quelle di capitali, sebbene con modalità differenziate in ragione del diverso regime di responsabilità che caratterizza ciascun tipo societario.

Per le società di persone, dove i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, la cancellazione comporta il trasferimento integrale della responsabilità ai soci (art. 2312 c.c. *"dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci"*). In questo caso, non sussiste il limite delle somme rimosse, poiché i soci di società di persone rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali anche durante la vita della società, in virtù del principio stabilito dall'art. 2267 c.c.

Per le società di capitali, invece, la responsabilità rimane limitata alle somme effettivamente rimosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2945 c.c. *"ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi rimosse in base al bilancio finale di liquidazione"*).

Nel caso in cui alla liquidazione non sia residua alcuna posta attiva da distribuire tra i soci, deve escludersi la responsabilità pro quota dei singoli soci per i debiti sociali rimasti insoddisfatti.

Esistono specifiche ipotesi in cui la responsabilità dei soci può assumere carattere illimitato anche nelle società di capitali: *"in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470"* (art. 2642 c.c.). L'art. 2325 c.c. stabilisce un regime analogo per le società per azioni.

Parallelamente alla responsabilità dei soci, la normativa prevede anche una specifica responsabilità dei liquidatori. Sia l'art. 2312 c.c. che l'articolo 2495 c.c. stabiliscono che i creditori possono far valere i loro crediti *"nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi"*. Si tratta di una responsabilità di natura risarcitoria, distinta da quella successoria che caratterizza la posizione dei soci, e che richiede la prova specifica della colpa del liquidatore nel mancato soddisfacimento dei creditori.

Per agire per il recupero dei crediti nei confronti degli ex soci di una società estinta e cancellata dal registro delle imprese il creditore (l'Amministrazione) deve allegare e provare specificamente che esistevano poste attive risultanti dal bilancio finale di liquidazione e che tali poste sono state effettivamente liquidate, attribuite o sottratte dai soci in base al medesimo bilancio di liquidazione.

In merito alla responsabilità della contaminazione, si segnala l'orientamento della giurisprudenza in materia di responsabilità penale (Cassazione n. 15246/2015), secondo cui *"il legale rappresentante di una società che ha svolto attività inquinante rimane il naturale destinatario dell'ordine di bonifica e di tutti gli atti amministrativi concernenti l'attività della società, risultando del tutto irrilevante la successiva cessazione dell'attività della società e la sua cancellazione dal registro delle imprese"*. La recente pronuncia della Cass. pen.



(Sez. IV, 17 marzo 2022, n. 9006), ha affermato che *“la cancellazione della società può certamente porre un problema di soddisfacimento del relativo credito ma non pone un problema di accertamento della responsabilità dell'ente per fatti anteriori alla sua cancellazione, responsabilità che nessuna norma autorizza a ritenere destinata a scomparire per effetto della cancellazione dell'ente stesso... All'illecito ambientale accertato a carico dell'ex amministratore delle società, per le ipotesi di reato di cui agli artt 452 bis e 452 quinquies c.p., commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse, consegue l'applicabilità dell'art. 5 del d. lgs. 231/2001, che prevede la responsabilità dell'ente «per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso».*

La recente sentenza del Tar Lombardia n. 781 del 2023 n. ha affermato che *“Non sussiste difetto di legittimazione passiva di un ex amministratore relativamente al provvedimento di diffida a presentare un piano di caratterizzazione, dovendosi dissentire dall'impostazione secondo cui, in virtù del principio di immedesimazione organica, ogni attività svolta dall'ex amministratore sarebbe imputabile esclusivamente alle persone giuridiche per conto delle quali egli agiva. Simile ragionamento avrebbe conseguenze intuibili, derivanti dall'estrema facilità di cancellazioni "di comodo" dal registro delle imprese, con discendente irresponsabilità per eventuali illeciti posti in essere nell'interesse o a vantaggio degli enti. Ai sensi dell'art. 2476 c.c, inoltre, gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tra questi doveri vanno annoverati anche quelli ambientali (Consiglio di Stato n. 4383 dell'8/6/2021).*

Principio generale

- Quando la responsabile della contaminazione è una società estinta, l'Amministrazione deve individuare i soggetti legittimati passivi secondo i principi della successione negli obblighi ambientali e la responsabilità degli ex amministratori ed ex soci. come espresso nei precedenti paragrafi, ai quali ci si richiama, anche in merito alle distinzioni tra società di persone e società di capitali, le persone fisiche e gli ex amministratori possono essere destinatari di ordinanze ambientali solo in presenza di specifici presupposti, in attuazione del principio *“chi inquina paga”*.

Modalità operative per l'acquisizione dei documenti necessari all'individuazione dell'autore dell'inquinamento (elenco non esaustivo):

- Visure camerali e accertamenti su successioni societarie e soggetti fisici (si veda sopra);
- Richiesta del bilancio finale di liquidazione.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

*Progetto PNRR di Assistenza Tecnica Regione Piemonte
Piano Attività Semplificazione 2025 e Stato di Avanzamento
Procedura P.2 BONIFICHE*

***Vademecum operativo per la gestione
delle garanzie finanziarie
e check list di controllo***

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Gruppo di Lavoro

Nome e Cognome	Profilo professionale
Stefano Azzari	Esperto giuridico
Claudia Borgarello Maurizio Piazzardi	Referenti di Procedura Complessa

Elaborato per	Regione Piemonte – Settore A1621A
Data consegna	Versione finale - 31 ottobre 2025
Modalità di consegna	E-mail
Ente Ricevente	Regione Piemonte – settore A1621A



Sommario

1.	Premessa	4
1.	Inquadramento Normativo	5
2.	Istruzioni per l'uso	7
2.1.	Quando è necessaria una garanzia finanziaria, chi deve emetterla, a favore di chi, per quale importo e quale durata	7
2.2.	Come può essere prestata la garanzia finanziaria.....	9
2.3.	Quali verifiche e controlli periodici devono essere previsti.....	10
2.4.	Lo schema contrattuale di cui alla D.G.R. 25-4754 del 14/12/2006 e le clausole particolari	11
2.5.	L'individuazione delle parti e dell'oggetto del contratto	13
2.6.	Le verifiche sul soggetto garante	13
2.7.	Le vicende che possono investire le parti del contratto	14
2.8.	Le verifiche della durata e dell'efficacia del contratto.....	18
2.9.	Quando la garanzia finanziaria deve essere aggiornata per coerenza con lo stato del procedimento	18
2.10.	Cosa fare alla scadenza?.....	19
2.11.	Come si svincola?.....	19
2.12.	Quando e come si escute una garanzia finanziaria?	20
3.	Il Contratto di Fideiussione	21
2.13.	Inquadramento.....	21
2.14.	Clausole derogabili e inderogabili.....	23
2.15.	Aspetti problematici (termini di prescrizione, successione nel contratto)	24
2.16.	Giurisprudenza	24
2.17.	Modelli contrattuali	32
5.	Check-list.....	37



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Inquadramento nazionale
Inquadramento regionale

Quando – Chi – Come - Perché
Aggiornamento
Verifiche e controlli
Escussione



1. Inquadramento normativo

2. Istruzioni per l'uso

**Check list, modelli di note e
vademecum operativo per la
gestione delle garanzie
finanziarie**

3. Il contratto di fideiussione

4. Check list e templates



Inquadramento
Clausole derogabili e inderogabili
Giurisprudenza in materia

Check list di controllo



1. Premessa

Nel corso dell'assistenza AT185R si è constatata la difficoltà degli enti coinvolti nella gestione delle garanzie finanziarie rilasciate nell'ambito dei procedimenti di bonifica, con riguardo in particolare alla puntuale interpretazione dei contratti, segnatamente in relazione alla valutazione di efficacia degli stessi, all'interpretazione delle clausole contrattuali particolari, alla individuazione delle parti contraenti, in particolare laddove sopravvengano vicende modificative o estintive che le investano. Sovente l'ente beneficiario non ha contezza dello stato del procedimento, non sempre lo sviluppo dell'intervento di bonifica e le eventuali varianti al progetto iniziale vengono affiancate dalla ricontrattazione di adeguate garanzie.

Si è ipotizzato pertanto di fornire un supporto agli enti elaborando un vademecum che in modo chiaro ed esplicativo offra un quadro della tematica, secondo la seguente traccia:

- Inquadramento normativo
- Istruzioni per l'uso
 - Quando è necessaria una garanzia finanziaria, chi deve emetterla, a favore di chi, per quale importo e quale durata?
 - Come può essere prestata la garanzia finanziaria?
 - Quando deve essere aggiornata? Quali verifiche e controlli periodici devono essere previsti?
 - Quando e come si escute?
 - Cosa fare alla scadenza?
 - Quando e come si svincola?
- Focus. Il contratto di fideiussione:
 - Inquadramento;
 - Clausole derogabili e inderogabili;
 - Aspetti problematici (termini di prescrizione e decadenza, eccezioni opponibili, responsabilità);
 - Giurisprudenza (contenzioso, casistica).
- Vademecum e ulteriori output:
 - Check list di controllo;
 - Templates (determina di accettazione, richiesta di escussione, lettera di svincolo).

Infine si potranno eventualmente elaborare modelli contrattuali da proporre *de iure condendo* quale nuovo schema di garanzia finanziaria.



1. Inquadramento

Normativo

Di seguito è riportato un inquadramento delle principali norme nazionali e regionali che dettano la disciplina in materia di garanzie finanziarie nei procedimenti di bonifica.

- Legge 10 giugno 1982, n. 348: disciplina la prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri enti pubblici.
- D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni - art. 10, comma 9 (Approvazione del progetto e autorizzazione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente): *“Con il provvedimento di approvazione del progetto definitivo sono autorizzati gli interventi necessari per l'attuazione del progetto stesso e sono stabiliti i relativi tempi d'esecuzione, sono indicate le eventuali prescrizioni per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie in misura non inferiore al 20% del costo stimato dell'intervento che devono essere prestate a favore della Regione per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi medesimi. Il provvedimento è comunque comunicato alla Regione, alla Provincia ed al Comune interessati”*.
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - TU Ambiente - art. 242, comma 7 (Procedure operative ed amministrative): *“(…) Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente, ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi”*.
- Legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 sulla bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati: assegna alla Regione la gestione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati.
- Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 recante disposizioni regionali in materia di semplificazione e modifiche alla L.R. 7 Aprile 2000 n. 42: sono delegate ai Comuni le competenze relative alla gestione delle garanzie finanziarie (restano in capo alla Regione la gestione delle garanzie finanziarie per i Siti di Interesse Nazionale e la gestione delle garanzie prestate prima dell'entrata in vigore della legge regionale).
- D.G.R. n. 41-10623 del 06/10/2003 nella quale sono indicati i criteri e le modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati, ai sensi del D. Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Legge n. 382, 10 giugno 1982

Decreto Ministeriale n. 471, 25 ottobre 1999

Decreto Legislativo n. 152, art. 242, 248, 3 aprile 2006

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 42

Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3

Decreto della Giunta Regionale n. 41-10623, 06 ottobre 2003: criteri e modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie fi-



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

- D.G.R. 25-4754 del 14/12/2006 con la quale è stato aggiornato lo "Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, di siti inquinati ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 242".



2. Istruzioni per l'uso

L'art. 242, comma 7, del Decreto Legislativo 152/2006 stabilisce che **con il provvedimento di approvazione del progetto operativo di bonifica è fissata anche l'entità delle garanzie finanziarie**, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

I commi 2 e 3 dell'art. 248 del TUA prevedono che: *“Il **completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7**”.*

Con Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2003, n. 41-10623 in Piemonte sono stati approvati i **criteri e le modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie** per l'esecuzione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati.

La citata deliberazione rammenta che il provvedimento di approvazione del progetto definitivo e di autorizzazione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente, (adottato dal Comune o dalla Provincia ai sensi della L.R. n. 42/2000), deve indicare il costo stimato dell'intervento, fissare l'entità ed i tempi per la presentazione delle garanzie finanziarie da prestare, la percentuale applicata per determinarne l'ammontare, nonché stabilire la cronologia dei lavori subordinandone l'avvio all'accettazione delle garanzie finanziarie prescritte.

La successiva D.G.R. 25-4754 del 14/12/2006 propone uno **schema di condizioni contrattuali** per la costituzione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, di siti inquinati, ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 242.

Va rammentato, infine, che con la L.R. 11 marzo 2015, n. 3 in Piemonte sono state **delegate ai Comuni le competenze relative alla gestione delle garanzie finanziarie** (restano in capo alla Regione la gestione delle garanzie finanziarie per i Siti di Interesse Nazionale e la gestione delle garanzie prestate prima dell'entrata in vigore della legge regionale).

Si forniscono di seguito una serie di indicazioni sulla gestione delle garanzie finanziarie da parte della Pubblica Amministrazione, al fine di supportare l'ente nelle relative attività da esplicare durante tutto l'iter del procedimento di bonifica.

2.1. Quando è necessaria una garanzia finanziaria, chi deve emetterla, a favore di chi, per quale importo e quale durata

Il TUA prevede che il soggetto responsabile dell'inquinamento sottopone alla Regione il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale. La Regione, acquisito il parere del Comune e della Provincia



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni.

Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BONIFICA



*fissa l'entità delle garanzie finanziarie
che il responsabile deve prestare alla Regione / al Comune*

È assolutamente frequente il caso in cui le garanzie finanziarie siano prestate da un soggetto non identificato come responsabile dell'inquinamento. Le procedure e le attività di seguito descritte si applicano in maniera analoga anche nel caso sia il soggetto interessato ad eseguire la bonifica, finché il responsabile dell'inquinamento, ove identificato, non subentri nella gestione del procedimento in sostituzione del soggetto che fino a quel momento stava portando avanti le operazioni di bonifica.

Quindi:

- la garanzia finanziaria è necessaria nel momento in cui viene approvato il progetto di bonifica,
- deve essere emessa dal soggetto responsabile dell'inquinamento/soggetto interessato onerato del procedimento di bonifica,
- deve essere prestata in favore della Regione / del Comune,
- l'importo della garanzia finanziaria è determinato in misura non superiore al 50% del costo dell'intervento (vd. box),
- la garanzia finanziaria deve essere valida sino a certificazione di avvenuta bonifica.

Atto amministrativo: determina di approvazione del progetto operativo di bonifica.

Al fine di permettere, durante lo svolgimento dei lavori di bonifica, la valutazione di coerenza tra lo stato del procedimento (inteso come lavori svolti e da svolgere) e la cifra prestata a garanzia, è opportuno riportare nella determina di approvazione del progetto operativo di bonifica anche le lavorazioni e gli interventi previsti, soprattutto nel caso in cui siano previste delle attività/impianti pilota o interventi per fasi che potrebbero non essere risolutivi dell'intero intervento di bonifica.

In questo modo, sia in caso di verifica periodica, ma soprattutto in caso di escussione, saranno più facilmente individuabili le attività non attuate o attuate in maniera difforme dal progetto approvato nonché la quantificazione di quelle ancora da svolgere al fine di un rapido calcolo degli importi necessari all'attuazione.



Determinazione dell'importo della garanzia finanziaria

L'entità delle garanzie finanziarie – che, come abbiamo visto, viene fissata con il provvedimento che approva il progetto di bonifica in un importo variabile

non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento

– deve essere determinata in seguito all'esame e alla valutazione del caso concreto, tenuto conto anche della complessità e della difficoltà dell'intervento di bonifica.

Nel capitale assicurato devono essere compresi:

- 1) i costi della certificazione così come definiti dalle Province;
- 2) i costi stimati derivanti dalle spese per l'individuazione, la validazione, l'attivazione e la conduzione di attività tecniche di verifica, misurazione e campionatura, nonché ogni altra spesa sostenuta dagli enti pubblici che partecipano alle varie fasi della bonifica. Tali costi vengono fissati nel provvedimento di approvazione del progetto definitivo, in misura pari al 5% del costo stimato dell'intervento.

Per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie, dell'importo dei costi forfettari e dei costi di certificazione provinciale è possibile scaricare dal sito internet della Regione Piemonte un foglio di calcolo utile per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie, dell'importo dei costi forfettari e dei costi di certificazione provinciale (<https://www.regione.piemonte.it/web/media/10042>) e una tabella di sintesi da inserire nei provvedimenti di approvazione di progetti operativi di bonifica (<https://www.regione.piemonte.it/web/media/10043>).

2.2. Come può essere prestata la garanzia finanziaria

CAUZIONE

FIDEIUSSIONE BANCARIA

POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA

Le garanzie finanziarie devono essere prestate in uno dei modi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dunque:

- a) con reale e valida **cauzione**, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) con **fideiussione bancaria** rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del Regio Decreto 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) con **polizza fideiussoria assicurativa** rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazioni di servizi.

Per cauzione si intende il deposito del denaro nelle casse dello Stato o in titoli di Stato.

La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria sono contratti con i quali una banca o un'impresa assicuratrice si obbligano a pagare all'ente garantito una somma corrispondente l'importo determinato come garanzia finanziaria.

Il contratto deve contenere alcune clausole “di salvaguardia”: il garante dovrà assumere l'obbligo di versare alla Regione Piemonte, sino alla concorrenza dell'importo massimo della garanzia, la somma che la stessa ritenesse dovuta dal soggetto garantito, rinunciando e rimuovendo ogni eccezione anche in presenza di opposizione del garantito stesso o di terzi aventi causa o di controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito.

Atto amministrativo: determina di accettazione delle garanzie finanziarie.

Anche in questo caso, si ritiene opportuno riportare nella determina di accettazione delle garanzie finanziarie anche le lavorazioni e gli interventi previsti.

2.3. Quali verifiche e controlli periodici devono essere previsti

Nell'ipotesi che le garanzie finanziarie siano state prestate, come previsto, con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, occorre considerare una serie di verifiche iniziali e di attività di controllo periodico da programmare.

Nella fase iniziale, in particolare, occorrerà accertarsi che:

1. la garanzia finanziaria sia rilasciata secondo lo schema contrattuale di cui alla D.G.R. 25-4754 del 14/12/2006, includendo le clausole particolari ivi previste;
2. il soggetto garante sia esistente e autorizzato al rilascio delle garanzie finanziarie;
3. siano correttamente individuati il soggetto obbligato, l'oggetto della fideiussione, il beneficiario.

Successivamente, nel corso del rapporto e fino a che non si verifichino le condizioni per lo svincolo della garanzia, dovranno essere programmate periodicamente le seguenti verifiche:

4. il soggetto obbligato è ancora esistente?
5. il soggetto garante è ancora esistente e autorizzato al rilascio delle garanzie finanziarie?
6. il contratto è stato rinnovato alla scadenza?
7. l'oggetto della garanzia è coerente con lo stato del procedimento?



2.4. Lo schema contrattuale di cui alla D.G.R. 25-4754 del 14/12/2006 e le clausole particolari

Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, di siti inquinati, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 242.

Premesso che:

- 1) la Società domiciliata in C.F...../p. I.V.A., in seguito denominata Contraente, è stata autorizzata con provvedimento del (Comune/Provincia/Regione/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) ad eseguire l'intervento di del sito ubicato in località del/i Comune/i di, ai sensi del [citare il riferimento normativo ai sensi del quale il soggetto è stato autorizzato all'esecuzione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza];
- 2) il Contraente a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione di cui al punto 1), è tenuto a prestare una garanzia di € pari al % del costo stimato dell'intervento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
- 3) la suddetta garanzia può essere prestata in conformità a quanto previsto alle lettere b) e c) art. 1 della Legge 348 del 10 giugno 1982, e successive modifiche e integrazioni, mediante fideiussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata da Società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
- 4) è denominato Ente garantito

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1. Costituzione della garanzia.

La sottoscritta Azienda di Credito, di seguito denominata Società, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n..... in persona del proprio rappresentante legale pro - tempore sig., oppure Società di Assicurazione, autorizzata con provvedimento n del, al rilascio di cauzioni con polizze assicurative/fideiussioni bancarie a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in Comune di, Via (cod. fiscale /partita I.V.A), con la presente fideiussione/polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce fideiussore del Contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza massima di Euro, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione dell'intervento autorizzato.

Art. 2. Delimitazione della garanzia.

La presente garanzia riguarda l'inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui alle premesse, verificatosi nel periodo di vigenza della polizza.

La Società fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione, rivalutato annualmente come previsto al punto 2) delle premesse, e non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce Fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito.

La Società si impegna a non apportare modificazione alcuna al contenuto della presente fideiussione/polizza senza preventiva comunicazione all'Ente garantito al quale sarà pertanto notificata ogni variazione.

La Società si impegna tempestivamente altresì a notificare, a mezzo raccomandata all'Ente garantito, la circostanza dell'eventuale mancato pagamento dei premi da parte del Contraente.

Art. 3. Calcolo del premio.

Il premio per il periodo di durata indicato nella fideiussione/polizza, è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4. Escussione della garanzia.



Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Ente garantito, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché ad eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 Codice Civile.

Art. 5. Pagamento del premio ed altri oneri.

Il mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplementi non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito, né il relativo onere potrà essere posto a carico dell'Ente medesimo.

Non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito imposte, spese nonché ogni altro eventuale onere, relativo e conseguente alla presente garanzia.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 6. Durata della garanzia.

Il presente contratto ha la durata di (anni, mesi), con efficacia a partire dalla data odierna e con validità sino allo svincolo definitivo da parte dell'Ente garantito, da attuarsi secondo le modalità di cui al successivo art. 7, e in conformità a quanto previsto dal provvedimento che autorizza l'intervento di bonifica.

Art. 7. Svincolo della garanzia.

Il Contraente, per essere liberato dagli obblighi della garanzia, deve consegnare alla Società l'originale della garanzia prestata unitamente a copia del provvedimento amministrativo dell'Ente garantito che dispone lo svincolo della garanzia stessa.

Art. 8. Surrogazione.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 9. Forma delle comunicazioni alla Società.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente fideiussione/polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale.

Art. 10. Foro competente.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito, per qualsiasi controversia possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ'

Rinviando al capitolo successivo per una più approfondita disamina del contratto di fideiussione e delle clausole tipiche, derogabili e inderogabili dello stesso, richiamiamo l'attenzione in particolare sulla clausola di cui all'art. 4 dello schema proposto dalla Regione con le quali il garante rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del contraente, ai sensi dell'art. 1944 c.c., nonché ad eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957.



2.5. L'individuazione delle parti e dell'oggetto del contratto

Soggetto obbligato/contraente:	è il soggetto stato autorizzato ad eseguire l'intervento di bonifica.
Garante/Fideiussore:	è l'azienda di credito o la società di assicurazione che rilascia la garanzia finanziaria.
Beneficiario:	è l'ente beneficiario della garanzia. Con la L.R. 11 marzo 2015, n. 3 in Piemonte sono state delegate ai Comuni le competenze relative alla gestione delle garanzie finanziarie che dunque ora vanno emesse a favore del Comune (restano in capo alla Regione la gestione delle garanzie finanziarie per i Siti di Interesse Nazionale e la gestione delle garanzie prestate prima dell'entrata in vigore della legge regionale).
Oggetto del contratto:	impegno del garante a farsi carico dell'eventuale inadempimento da parte del contraente degli obblighi di bonifica assunti mediante il pagamento, nei limiti dell'importo garantito, delle somme che il contraente, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito.

2.6. Le verifiche sul soggetto garante

La garanzia finanziaria, come visto, può consistere in una fideiussione bancaria prestata da una azienda di credito iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata da società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso enti pubblici ai sensi della normativa vigente.

Di seguito una serie di indicazioni pratiche su dove reperire le informazioni per le verifiche:

- 1) L'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi è consultabile sul sito internet della Banca d'Italia:
<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elencchi/?dotcache=refresh>

Nel medesimo portale sono riportati i provvedimenti sanzionatori e gli avvisi e le comunicazioni rilevanti.

Inoltre, è presente un'apposita sezione specificamente dedicata alle aziende di credito abilitate al rilascio di garanzie finanziarie. In effetti, come segnalato, nel mercato delle garanzie finanziarie sono state riscontrate varie criticità: in alcuni casi, fideiussioni e polizze assicurative fideiussorie sono state emesse da soggetti non legittimati a farlo o si sono successivamente rivelate false; in altri, sono state emesse da soggetti formalmente legittimati ma che, al momento dell'escussione, si sono rivelati insolventi; in altri ancora, è stato difficile o impossibile escutere le garanzie perché il garante ha fatto valere clausole contrattuali ambigue.



- 2) La Banca d'Italia, insieme a IVASS, ANAC e AGCM, ha perciò predisposto un documento con i suggerimenti che le amministrazioni pubbliche possono seguire per ridurre il rischio di accettare garanzie finanziarie non valide, consultabile al seguente link:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/suggerimenti-per-pa-20200528.pdf>

- 3) L'elenco delle imprese autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie è invece reperibile sul sito internet dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) dove, in particolare, è possibile consultare gli albi e gli elenchi contenenti informazioni sulle imprese e gruppi assicurativi (<https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/>), come pure una sezione del sito dedicata specificamente alle garanzie fideiussorie (<https://www.ivass.it/garanzie-finanziarie/index.html>).

- 4) Infine, di concerto con Banca d'Italia e ANAC, è stato predisposto un vademecum aggiornato per su come verificare se un operatore è autorizzato al rilascio di garanzie e polizze fideiussorie e su come individuare casi di garanzie e polizze false: https://www.ivass.it/normativa/nazionale/convenzioni-nazionali/documenti/doc-congiunti/Comunicazione_su_garanzie_finanziarie_18.07.2025.pdf

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/323199888/Comunicazione+su+garanzie+finanziarie+-+18.07.2025.pdf/f051bee6-9e4f-9982-5d9b-5fd1cdbaa6f7?t=1752827308277> .

Oltre alle risorse sopra elencate, la verifica sul fideiussore può avvenire consultando:

- o il Registro delle Imprese (<https://www.registroimprese.it/>): è un registro pubblico, previsto dal codice civile, che ha avuto completa attuazione a partire dal 1996, con la legge di riordino delle Camere di Commercio e il successivo Regolamento di attuazione. Il Registro delle Imprese può essere definito come l'anagrafe delle imprese che contiene i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali (es. uffici, stabilimenti, magazzini) sul territorio nazionale, nonché gli altri soggetti previsti dalla legge. Il Registro delle Imprese contiene tutte le principali informazioni relative alle imprese (denominazione, statuto, amministratori, ...) e tutti i successivi eventi che le hanno interessate dopo l'iscrizione (ad es. modifiche dello statuto e di cariche sociali, trasferimento di sede, liquidazione, procedure concorsuali, ecc.);
- o il portale dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/home>) attraverso il quale è possibile accedere a diversi servizi tra cui la verifica della validità di una partita i.v.a. (se risulta registrata in Anagrafe tributaria, verranno riportate le seguenti informazioni: lo stato dell'impresa – attiva, sospesa (in caso di affitto d'azienda), cessata – la denominazione o il cognome e nome del titolare, la data di inizio attività e le eventuali date di sospensione/cessazione).

2.7. Le vicende che possono investire le parti del contratto

Nel corso di un rapporto contrattuale, tanto più di lunga durata come quello in esame, possono verificarsi vicende estintive o modificative delle parti contraenti: può accadere ad esempio che il soggetto obbligato –



cioè l'impresa autorizzata alla bonifica – fallisca o venga posta in liquidazione, che si trasformi o modifichi il proprio assetto societario, che venga incorporata in un'altra società, ecc. Può anche accadere lo stesso anche al fideiussore, cioè all'impresa che ha assunto l'obbligazione di garanzia (sebbene per questo genere di imprese le procedure di gestione dello stato di insolvenza abbiamo un regime particolare).

Attraverso gli strumenti richiamati al precedente paragrafo è possibile verificare lo stato attuale delle parti contrattuali e le modifiche che le abbiano interessate.

Di seguito si accenna schematicamente e in modo sintetico – senza pretesa di esaustività trattandosi di tematiche complesse la cui disciplina è articolata e che richiedono sempre un'analisi approfondita del caso specifico – ad alcune ipotesi esemplificative di vicende estintive o modificative che possono interessare le parti contraenti.

	Soggetto Contraente	Garante
Fallimento, procedure concorsuali	Il fideiussore, in caso di fallimento del debitore principale, non può sottrarsi al pagamento dell'obbligazione garantita; dalla data del fallimento decorrono i termini di legge per la richiesta di pagamento al garante: <i>“In caso di fallimento del debitore principale, il debito garantito da fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi dell'art. 55 L. Fall., comma 2, alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza da questa data decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., comma 1, per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore”</i> (Cassazione civile, Sez. III, 16/10/2017 n. 24296). In caso di fallimento del debitore principale, occorrerà dunque, qualora l'obbligo di bonifica non sia stato (anche solo in parte adempiuto), rivolgere tempestiva istanza di escussione della garanzia finanziaria (vd. <i>infra</i>). Se la garanzia finanziaria è stata rilasciata secondo lo schema di cui alla D.G.R. 25-4754 del 14/12/2006, nel contratto sarà peraltro previsto che nessuna eccezione potrà essere opposta all'ente garantito nel caso	Gli istituti di credito e le compagnie di assicurazione non sono di regola soggetti a fallimento bensì a procedure concorsuali specifiche (amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, ecc.). La sottoposizione del garante a una di queste procedure comporta normalmente l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte; conseguentemente al soggetto obbligato dovrà essere richiesto di prestare una nuova garanzia finanziaria.



	Soggetto Contraente	Garante
	in cui il contraente sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali.	
Liquidazione, scioglimento	La liquidazione di una società è la procedura attraverso la quale questa estingue tutti i suoi debiti e ripartisce l'eventuale residuo attivo tra i soci. La procedura si conclude con la cancellazione della società dal Registro delle imprese, ovvero con la estinzione della società ai sensi dell'art. 2495 del codice civile. Una società in liquidazione può continuare a lavorare nella misura in cui la prosecuzione dell'attività sia funzionale alla liquidazione, ovvero per estinguere incarichi e contratti pendenti, condurre affari urgenti e operazioni necessarie per portare a termine gli impegni assunti precedentemente. La procedura di liquidazione può riguardare sia le società di persone sia quelle di capitali e può essere applicata su base volontaria oppure per via giudiziale.	
	L'estinzione della società di capitali non estingue le obbligazioni inadempite di questa cosicché il creditore è senz'altro legittimato ad agire nei confronti del fideiussore: <i>“Posto che l'estinzione della società di capitali conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese non estingue le obbligazioni della società e, ancorché di esse i soci rispondano nei limiti di quanto appreso dalla liquidazione, non ne riduce in pari misura l'entità, il creditore della società cancellata può agire per l'intero suo credito garantito nei confronti del fideiussore della stessa”</i> (Cass. civ., Sez. III, 28/11/2022, n. 34922) Nelle società di persone, i soci (con alcune distinzioni a seconda del tipo di società) continuano a rispondere solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio presente e futuro anche dopo lo scioglimento della società. Se la garanzia finanziaria è stata rilasciata secondo lo schema di cui alla D.G.R. 25-4754 del 14/12/2006, nel contratto sarà peraltro previsto che nessuna eccezione potrà essere opposta all'ente garantito nel caso in cui il contraente sia stato posto in liquidazione.	L'estinzione del soggetto garante comporta normalmente l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte; conseguentemente al soggetto obbligato dovrà essere richiesto di prestare una nuova garanzia finanziaria.



	Soggetto Contraente	Garante
Trasformazione societaria, mutamento della ragione sociale	La trasformazione societaria (art. 2498 e ss. c.c.) è un'operazione straordinaria con cui si muta il modello organizzativo della società, ricorrendo ad un tipo diverso. Può accadere, ad esempio, che una società di persone si trasformi in una di capitali o che una di società di capitali si trasformi in un altro tipo di società. La trasformazione comporta la prosecuzione di tutti i rapporti sostanziali e processuali facenti capo alla società trasformata. Non si ha creazione di un nuovo soggetto giuridico ma un mutamento della struttura e dell'organizzazione dello stesso ente, tale per cui l'attività d'impresa non subisce alcuna interruzione, proprio perché viene evitata la fase di liquidazione e la successiva costituzione dell'ente nella nuova forma. Il mutamento della ragione sociale è la modifica del nome della società, lasciando sussistere il medesimo soggetto, sia pure diversamente nominato. Tanto la trasformazione societaria quanto il mutamento della ragione sociale restano indifferenti nella gestione delle garanzie finanziarie di cui continueranno a essere parti i medesimi soggetti seppure trasformati o con la ragione sociale mutata.	
Scissione, fusione	Ai sensi dell'art. 2501 c.c., la fusione si attua mediante la costituzione di una nuova società o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre. La peculiarità dell'operazione, analogamente alla scissione, sta nella prosecuzione dei soci nell'attività d'impresa mediante una diversa struttura organizzativa, una volta, evidentemente, venuto meno l'interesse, l'utilità o la possibilità di perseguirla con la società dapprima partecipata. Si parla di fusione in senso stretto quando due o più società si uniscono costituendo una nuova società (le società preesistenti si estinguono), di fusione per incorporazione quando una società assorbe l'altra. La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati. La nuova società subentrerà pertanto ipso iure alla precedente nel contratto di fideiussione.	
Cessione dell'azienda o del ramo d'azienda	Nelle ipotesi di cessione o affitto di azienda o di ramo d'azienda muta il gestore della stessa, senza modificazione soggettiva del concedente, arrestandosi l'efficacia della vicenda modificativa al solo trasferimento della proprietà o godimento dell'azienda.	
	Trattasi di vicenda che, non comportando l'estinzione soggettiva del cedente (diversamente da quanto accade nell'ipotesi di successione a titolo universale), non elide, indipendentemente dalle previsioni pattizie, gli obblighi di bonifica della società cedente che resta pertanto	Trattasi di vicenda che, non comportando l'estinzione soggettiva del cedente (diversamente da quanto accade nell'ipotesi di successione a titolo universale), non elide, indipendentemente dalle previsioni pattizie, gli obblighi assunti nei confronti del beneficiario dalla

	Soggetto Contraente	Garante
	obbligata a prestare le garanzie finanziarie salvo trasferimento dell'obbligazione alla cessionaria e eventuale volturazione alla stessa del contratto con il consenso del beneficiario.	cedente, salva l'assunzione da parte di quest'ultima dell'obbligazione di garanzia con il consenso del beneficiario.

2.8. Le verifiche della durata e dell'efficacia del contratto

Il contratto di fideiussione prevede (ove redatto secondo il modello previsto dalla D.G.R. 25-4754 del 14/12/2006) che il rapporto abbia una durata determinata (normalmente correlata ai tempi necessari per completare l'intervento di bonifica), con efficacia a partire dalla data di sottoscrizione e validità sino allo svincolo definitivo da parte dell'ente garantito. Questo significa che, sino al momento della certificazione di avvenuta bonifica e conseguente svincolo, il garante potrà essere chiamato a rispondere dell'inadempimento del contraente.

Tuttavia è anche precisato che la garanzia opera con riguardo all'inadempimento da parte del contraente che si sia verificato nel periodo di vigenza della polizza.

Quindi, benché normalmente sia previsto che il mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplementi non possa in nessun caso essere opposto all'ente garantito, è essenziale verificare l'effettiva operatività della fideiussione dacché solo l'inadempimento del contraente verificatosi nel periodo di vigenza del contratto sarà garantito.

Ne consegue che occorrerà monitorare la durata del contratto verificando alla scadenza se lo stesso risulti essere stato rinnovato.

2.9. Quando la garanzia finanziaria deve essere aggiornata per coerenza con lo stato del procedimento

Sebbene il procedimento di bonifica sia strutturato nella disciplina dettata dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - TU Ambiente in maniera lineare e consequenziale, esistono numerose situazioni in cui esso non si sviluppa nel modo e nei tempi indicati.

Esistono infatti situazioni in cui un procedimento di bonifica presenta impedimenti di vario genere, sia di tipo tecnico che legati ai soggetti proponenti e garanti che portano spesso alla perdita di coerenza tra le garanzie versate e lo stato del procedimento correlato.

Di seguito si riportano esemplificativamente e in modo sintetico alcune situazioni che possono richiedere una revisione del procedimento sia dal punto di vista delle lavorazioni che dal punto di vista temporale, nonché con riguardo ai soggetti proponenti e garanti:

- variante del progetto di bonifica coinvolgente una matrice che precedentemente non era stata identificata come inquinata ma che lo diventa anche dopo molto tempo dal primo riscontro di inquinamento;



- variante del progetto di bonifica coinvolgente una parte di territorio che precedentemente non era stata identificata come inquinata;
- variante del progetto di bonifica che prevede il mutamento delle attività e delle lavorazioni della bonifica;
- variante del progetto di bonifica che prevede la realizzazione di ulteriori indagini di caratterizzazione che potrebbero portare ad una revisione sia dell'Analisi di Rischio che del Progetto Operativo di Bonifica;
- variante del progetto di bonifica che prevede una revisione dell'Analisi di Rischio alla luce di variati parametri di riferimento e/o obiettivi di bonifica;
- variante del progetto di bonifica che prevede una revisione delle tecniche utilizzate per la bonifica (in tutto o in parte);
- variante del progetto di bonifica che prevede la realizzazione di prove/test/impianti pilota;
- variante del progetto di bonifica che prevede un monitoraggio più ampio dal punto di vista della quantità di analisi da svolgere, della loro localizzazione e del tempo in cui realizzarle;
- variazione soggetto proponente (a cui vanno volturate le autorizzazioni) e conseguente possibile variazione obiettivi bonifica.

Ogni qualvolta vi sia una variante significativa all'interno del procedimento di bonifica e si generi di conseguenza un eventuale incremento della spesa dovuto all'introduzione di attività e lavorazioni redatte per fronteggiare situazioni non prevedibili nelle fasi di progettazione, ma compatibili con la complessità degli interventi di bonifica, esso deve essere compensato armonizzando l'importo delle garanzie finanziarie al nuovo costo dell'opera.

È auspicabile che questo avvenga comunque nel caso in cui i lavori di bonifica perdurino oltre i dieci anni al fine di adeguare il rapporto del quadro economico dei costi alle garanzie versate/da versare.

Atto amministrativo:

[determina di approvazione di variante al progetto operativo di verifica;](#)

[determina di accettazione di nuove garanzie finanziarie per la variante.](#)

2.10. Cosa fare alla scadenza?

Alla scadenza del contratto, laddove l'intervento di bonifica non sia terminato e non sia possibile pertanto procedere allo svincolo della fideiussione, occorrerà invitare il soggetto obbligato a rinnovare la garanzia finanziaria per il tempo necessario ovvero a produrre un nuovo contratto in sostituzione di quello scaduto.

Atto amministrativo: richiesta di proroga delle garanzie finanziarie.

2.11. Come si svincola?

Le garanzie finanziarie possono essere svincolate, con provvedimento dirigenziale, solo a seguito della certificazione da parte della Provincia competente per territorio, predisposta in conformità ai criteri ed ai contenuti indicati all'Allegato 5 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471, del completamento degli



interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché della conformità degli stessi al progetto approvato.

La liberazione del soggetto garantito dagli obblighi del contratto di fideiussione avviene mediante la restituzione al garantito stesso dell'originale della garanzia prestata e l'invio di copia della determinazione adottata che ne dispone lo svincolo.

Qualora l'intervento sia articolato e realizzato in fasi progettuali distinte, lo svincolo delle garanzie finanziarie, da prestare inizialmente comunque per l'intero intervento, può avvenire progressivamente, laddove il contratto di garanzia lo consenta, a conclusione di ogni singola fase certificata della Provincia.

Atto amministrativo:

- o determina di svincolo delle garanzie finanziarie;
- o nota di restituzione del contratto.

2.12. Quando e come si escute una garanzia finanziaria?

La Regione Piemonte/il Comune escute le garanzie finanziarie in presenza di atti o fatti che costituiscono violazione degli obblighi posti a carico del soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative.

L'escussione della somma indicata dalla Regione Piemonte/Comune viene attuata mediante semplice richiesta scritta al fideiussore da inoltrarsi a mezzo lettera raccomandata r.r.

Il pagamento dell'importo richiesto dovrà essere eseguito dal fideiussore entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Regione Piemonte/Comune, fermo restando che, laddove il contratto sia stato concluso conformemente alle condizioni contrattuali di cui alla citata D.G.R. 25-4754 del 14/12/2006, il fideiussore non godrà del beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile così come l'eventuale mancato pagamento dei premi da parte del soggetto garantito non potrà in alcun caso essere opposto alla Regione Piemonte.

Esemplificativamente, accertato l'inadempimento agli obblighi di bonifica, ad esempio a seguito di segnalazione della polizia locale, svolti gli approfondimenti opportuni, anche eventualmente mediante la convocazione di una conferenza di servizi alla quale partecipino gli enti interessati e/o con competenze specifiche in materia (ad es. Arpa), può procedersi mediante il preventivo invio di una diffida rivolta al soggetto obbligato alla bonifica nella quale si invita lo stesso a provvedere entro un termine perentorio all'adempimento delle obbligazioni assunte preannunciando che, in difetto, si darà corso senza ulteriore avviso all'escussione della garanzia finanziaria.

Atto amministrativo:

- o diffida;
- o verbale della conferenza dei servizi;
- o richiesta di escussione della garanzia finanziaria.



3. Il Contratto di Fideiussione

3.1. Inquadramento

Art. 1936 c.c.: “È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza”.

Il contratto di fideiussione rappresenta una delle principali forme di garanzia personale nel diritto italiano, disciplinato dal codice civile agli articoli 1936 e seguenti.

Si tratta di un contratto mediante il quale il fideiussore, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione di un altro soggetto.

Il fideiussore è l’unica parte del contratto ad assumere obbligazioni, pertanto il contratto può concludersi anche solo con la sua dichiarazione al creditore, se quest’ultimo non la rifiuta; come precisato in giurisprudenza, “il negozio fideiussorio può avere anche carattere unilaterale ed essere, perciò, valido ed efficace nonostante la sottoscrizione da parte del solo fideiussore” (Cass. civ. Sez. VI-1, 19/12/2017, n. 30409). Non è neppure necessaria la conoscenza da parte del debitore principale, che è estraneo al rapporto.

Il fideiussore è vincolato con tutti i suoi beni, seppure nei limiti dell’obbligazione principale. La causa del contratto consiste, quindi, nel mettere a disposizione del creditore un patrimonio ulteriore e diverso rispetto a quello del debitore principale a garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni assunte da quest’ultimo.

Il fideiussore assume nei confronti del creditore un obbligo che, salva diversa pattuizione, è di contenuto identico rispetto a quello assunto dal debitore principale: l’obbligo del fideiussore può essere limitato ad una parte del debito principale, ma non può mai eccedere quest’ultimo, o avere condizioni più onerose. Tra le due obbligazioni c’è un collegamento necessario, tanto che la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale garantita.

L’accessorietà è carattere qualificante della fideiussione e attribuisce al fideiussore il diritto di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, essendo i due obbligati solidalmente responsabili nei confronti del creditore, tanto che il creditore può agire in giudizio nei confronti di anche uno solo dei due, senza dover convenire anche l’altro debitore; il fideiussore può tuttavia pattuire il beneficio di preventiva escussione del debitore principale.

L’oggetto del contratto di fideiussione è generalmente coincidente con il debito garantito, ma può consistere anche in un’obbligazione di natura diversa, purché non maggiormente onerosa.

L’oggetto potrebbe essere anche indeterminato al momento della prestazione e riguardare tutte le obbligazioni future che verranno assunte dal debitore principale (fideiussione “omnibus”), purché sia determinabile al momento in cui sia richiesto l’adempimento e sia fissato nel contratto l’importo massimo garantito.

La fideiussione è inefficace rispetto a debiti sorti quando il creditore sa che il debitore principale è difficilmente solvibile.

Il contratto è a forma libera, ma richiede che il fideiussore manifesti in modo espresso la sua volontà di obbligarsi nell’interesse del debitore principale.



Il fideiussore che paghi il debito è surrogato nei diritti vantati dal creditore nei confronti del debitore, senza bisogno di notificazione o di altre formalità particolari: il fideiussore, surrogandosi nella posizione del creditore, può esercitare, nei confronti dei terzi, le azioni che spettavano a quest'ultimo.

Inoltre il fideiussore che ha pagato il debito altrui può esercitare l'azione di regresso cioè chiedere al debitore principale il rimborso di quanto corrisposto al creditore.

La legge prevede quali specifiche cause di estinzione della fideiussione, oltre al caso del credito concesso al debitore difficilmente solvibile, quello dell'impedimento al diritto di surrogazione del fideiussore causato dal creditore e quello della scadenza dell'obbligazione principale cui fa seguito il comportamento inerte del creditore (si veda in proposito quanto precisato *infra* con riferimento alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c.).

La fideiussione si distingue dal contratto autonomo di garanzia, che è un contratto atipico che si caratterizza per l'assenza di accessorietà rispetto al debito garantito, ossia per la rinuncia del garante a opporre al creditore qualsivoglia eccezione relativa al debito principale, in deroga all'art. 1945 c.c.

L'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata.

La giurisprudenza ha precisato che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando sia evidente il contrario dall'esame della convenzione negoziale. Il contratto resta una fideiussione quando in esso viene inserita non già la rinuncia completa di cui si è appena detto, propria della garanzia autonoma, ma solo la c.d. clausola "solve et repete", ossia una limitazione della facoltà del fideiussore di sollevare eccezioni, posticipandone l'eventuale esercizio a seguito del pagamento e, in caso di accoglimento delle eccezioni, agendo contro il creditore per recuperare quanto pagato.

La Cassazione civile ha tuttavia precisato che la qualificazione in un senso o nell'altro del contratto non può essere determinata esclusivamente dalla presenza di clausole di "pagamento a prima richiesta", ma richiede una valutazione complessiva dell'intero contenuto della convenzione negoziale. La distinzione deve essere operata attraverso l'analisi dell'oggetto della prestazione e del carattere accessorio o autonomo dell'obbligazione di garanzia rispetto al rapporto principale:

“Il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale” (Cass., SS.UU. 18/02/2010, n. 3947).



Dall'inquadramento in una o nell'altra fattispecie contrattuale derivano conseguenze significative. Al contratto autonomo di garanzia non è, ad esempio, applicabile il regime sull'opponibilità delle eccezioni previsto dall'art. 1297 del codice civile, né la disciplina dell'art. 1957 del codice civile; l'atto con il quale il creditore ha interrotto la prescrizione contro il debitore principale non produce effetti nei confronti del garante autonomo, il cui diritto si prescrive autonomamente secondo i termini ordinari.

3.2. Clausole derogabili e inderogabili

La disciplina codicistica della fideiussione presenta un equilibrio tra norme imperative e disposizioni derogabili per accordo tra le parti. Tra le norme inderogabili si annoverano quelle che attengono alla struttura essenziale del contratto, quali la personalità della garanzia e il principio di accessorialità. L'art. 1941 del codice civile stabilisce che "la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose", fissando un limite imperativo alla portata della garanzia. Parimenti inderogabile è il principio secondo cui il fideiussore può prestare garanzia per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose, mentre la fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.

Tra le norme derogabili assume particolare rilievo l'art. 1944 del codice civile, che disciplina l'obbligazione del fideiussore. La norma stabilisce che "il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito", ma precisa che "le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale". Il beneficio di escussione, quando pattuito, consente al fideiussore convenuto dal creditore di indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione, salvo l'obbligo di anticipare le spese necessarie. Questa disposizione è chiaramente derogabile, potendo le parti stabilire diversamente circa la solidarietà o il beneficio di escussione.

L'art. 1957 del codice civile riveste particolare importanza nella disciplina della fideiussione, stabilendo che "il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate". La norma prevede inoltre che "la disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale", ma in questo caso "l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi". Il quarto comma stabilisce che "l'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore".

Questa disposizione ha una finalità protettiva nei confronti del fideiussore, sollecitando il creditore a prendere tempestive iniziative contro il debitore principale per evitare che la posizione del garante rimanga indefinitamente sospesa. Si tratta, secondo un orientamento giurisprudenziale, di un vero e proprio obbligo di condotta posto a carico del creditore, costituente una specificazione dell'obbligo di buona fede e correttezza previsto dagli artt. 1175 e 1375 del codice civile, la cui ratio deve essere individuata nella salvaguardia dell'interesse del garante, tenuto conto che questi ha azione di regresso e di surroga solo dopo aver pagato e quindi che vi è il pericolo della perdita o della sopravvenuta difficoltà dell'azione di regresso che potrebbero scaturire dalla negligenza del creditore beneficiario nell'esercitare il proprio diritto nei confronti del debitore principale. Il termine "istanza" va inteso come riferito a tutti i mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di



credito, in via di cognizione o di esecuzione, rimanendo esclusi i semplici atti stragiudiziali.

In caso di fallimento del debitore principale, il debito garantito da fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi della legge fallimentare, alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza da questa data decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., comma 1, per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore" (Cassazione civile, sez. III. Ordinanza n. 24296 del 16/10/2017)

La norma viene ritenuta dalla prevalente giurisprudenza pacificamente derogabile, in quanto non appare posta a presidio di interessi di ordine pubblico. Si ritiene comunemente ammissibile, in particolare, la rinuncia preventiva del fideiussore a far valere la decadenza prevista dall'art. 1957, rinuncia che comporta unicamente l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggiore rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.

3.3. Aspetti problematici (termini di prescrizione, successione nel contratto)

Il termine di prescrizione dell'obbligazione del fideiussore segue i principi generali stabiliti dal codice civile. L'obbligazione fideiussoria si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, decorrenti dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla scadenza dell'obbligazione principale ovvero dal verificarsi dell'inadempimento.

In tema è stato sostenuto che la fideiussione – pur se prestata senza limiti di tempo e quindi sottratta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. – verrà comunque meno in virtù del decorso del termine ordinario di dieci anni ex art. 2946 c.c., decorrente dal momento in cui la garanzia poteva essere fatta valere, nonché in virtù dell'eventuale estinzione dell'obbligazione principale alla quale era accessoria (Trib. Arezzo n. 647/2018; Cass. civ. n. 6520/1996; Cass. civ. n. 2827/1994).

La morte del fideiussore non estingue la fideiussione che si trasmette agli eredi, i quali, subentrando nel rapporto con gli stessi poteri del de cuius, possono recedere soltanto nei modi e nelle forme con cui avrebbe potuto il loro dante causa. Essi sono, perciò, obbligati, in mancanza di recesso, all'adempimento pro quota dell'obbligazione fideiussoria anche per quanto concerne i debiti contratti dal garantito dopo la morte del fideiussore, salvo, nel caso in cui l'eredità sia stata accettata con beneficio di inventario, il limite indicato dall'art. 490, co. 2 n. 2 c.c. (C. 11084/1993).

La trasformazione della società, debitrice principale, da s.r.l. a s.p.a. non è idonea a far venire meno i termini soggettivi dell'obbligazione fideiussoria, come avviene ogniqualvolta il debitore principale rimane lo stesso ed identico soggetto (A. Milano 27.10.1992).

Se stipulato nell'ambito di un'attività imprenditoriale, si ritiene che la fideiussione sia trasferibile anche ai sensi dell'art. 2558 c.c. (C. 5495/2001).

3.4. Giurisprudenza

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/06/2025, n. 14945 (rv. 675208-01)

Parti: P. c. R.

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE - CONTRATTO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

AUTONOMO DI GARANZIA - CLAUSOLA DI PAGAMENTO "A PRIMA RICHIESTA E SENZA ECCEZIONI" - RILEVANZA DECISIVA - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE NELL'AMBITO DELL'INTERO TESTO CONTRATTUALE - NECESSITÀ - FATTISPECIE

L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto essere stato stipulato tra le parti un contratto autonomo di garanzia, in forza sia del rilievo della clausola del pagamento a prima richiesta sia della clausola che contemplava, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, l'estensione della "fideiussione" a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate). (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/12/2022)

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/04/2025, n. 11321

Parti: Mi. s.r.l. c. Fi.Se. s.r.l.

PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE - PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE - ONERE DELLA PROVA

Nei contratti di fideiussione, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a 'semplice richiesta scritta', la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. può essere evitata anche mediante una diffida stragiudiziale, non essendo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/04/2025, n. 9673 (rv. 674630-01)

Parti: G. c. B.

FIDEIUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE - TERMINE DI EFFICACIA DELLA GARANZIA - TERMINE DI DECADENZA PER FAR VALERE LA GARANZIA STESSA - DISTINZIONE - CRITERI - FATTISPECIE

Nel contratto di fideiussione il termine di efficacia del contratto si distingue da quello di decadenza dai diritti dallo stesso derivanti, in quanto il primo indica il momento entro cui deve verificarsi l'inadempimento per essere coperto dalla garanzia, mentre il secondo individua il tempo entro il quale il creditore, una volta rimasto inadempiente il debitore, deve attivarsi per far valere il diritto nei confronti del garante, pena la sua perdita. (In applicazione di tale principio, la S.C., in riferimento ad una fideiussione prestata a garanzia della stipula di un contratto definitivo, fino alla sottoscrizione del rogito notarile e comunque non oltre una certa data, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva qualificato tale termine come di decadenza, anziché di efficacia). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/06/2022)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/02/2025, n. 3989

Parti: A.A. c. Banca di Credito - Credito Cooperativo di Anagni s.c.a.r.l.

FIDEIUSSIONE - ART. 1938 C.C. - NULLITÀ

La nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1938 c.c. non trova fondamento nella sproporzione tra l'importo concesso in credito e l'importo della garanzia, in quanto la proporzionalità va valutata considerando non solo l'importo capitale ma anche gli interessi e le spese, tenendo conto di tutti i rapporti esistenti tra le parti.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 23/12/2024, n. 34239 (rv. 673334-01)

Parti: A. c. R.

FIDEIUSSIONE - MANIFESTAZIONI DELLA VOLONTÀ - FIDEIUSSIONE - MANIFESTAZIONE ESPRESSA DELLA VOLONTÀ - NECESSITÀ - LIBERTÀ DI FORMA - PROVA - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ

L'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/06/2023)

Fonti:

CED Cassazione, 2024

Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 04/12/2024, n. 31105 (rv. 673224-01)

Parti: F. c. S.

FIDEIUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA - DISTINZIONE DALLA FIDEIUSSIONE - INSERIMENTO NEL CONTRATTO DI UNA CLAUSOLA "A PRIMA RICHIESTA" - DECISIVITÀ AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DEL NEGOZIO - ESCLUSIONE - RICORSO AI CRITERI ERMENEUTICI ORDINARI - NECESSITÀ

Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/04/2019)

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 17/06/2022, n. 19693 (rv. 665000-01)

Parti: C. c. A.

FIDEIUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA - DIFFERENZA CON LA FIDEIUSSIONE - ASSENZA DEL REQUISITO



DELL'ACCESSORIETÀ - CONSEGUENZE

Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/04/2017)

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 04/03/2022, n. 7191

Parti: A. c. Fall. (Omissis) soc. sportiva dilettantistica a r.l.

CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA - ECCEZIONI OPPONIBILI - ATTINENTI AL RAPPORTO DA CUI DERIVA L'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - ESCLUSIONE

Nel contratto autonomo di garanzia, il garante non può opporre al creditore le eccezioni attinenti alla validità del rapporto da cui deriva l'obbligazione principale, ma può opporre quelle attinenti alla validità e all'efficacia dello stesso contratto di garanzia.

Cass. civ., Sez. III, 31/05/2021, n. 15091

FIDEIUSSIONE

Parti: Co.Ge. s.r.l. c. Co.Co.Re. Pe.L.Sv.De.At.Pr.

CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA - CLAUSOLA "A PRIMA RICHIESTA E SENZA ECCEZIONI" - PROVA DELL'ASSENZA DI ACCESSORIETÀ DELLA GARANZIA - LIMITI

In tema di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell'accordo, ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso.

Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 31/03/2021, n. 8874 (rv. 660997-01)

FIDEIUSSIONE

FIDEIUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA - OGGETTO - CAUSA CONCRETA - FIDEIUSSIONE - DIFFERENZA - INAPPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI SOLIDALI - FONDAMENTO - RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE - IN GENERE

Non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale,



mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 04/09/2019)

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/12/2019, n. 32478 (rv. 655981-01)

Parti: H. c. L.

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE - COMPORTAMENTO CONTRARIO A BUONA FEDE E CORRETTEZZA CONTRATTUALE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE - FIDEIUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE IN GENERE - OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA IN GENERE

In materia di responsabilità da fideiussione, gli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale - da intendersi in senso oggettivo - impongono alla parte garantita di salvaguardare la posizione del proprio fideiussore, con la conseguenza che la loro violazione non consente l'esercizio di pretese nei confronti del garante, nella misura in cui la sua posizione sia stata aggravata dal garantito. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/11/2017)

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/12/2019, n. 31569

Parti: L. c. B.

FIDEIUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - FIDEIUSSIONE - PERMANENZA DELL'OBBLIGO DEL FIDEIUSSORE - CONDIZIONI EX ART. 1957 C.C. - DEROGA IMPLICITA - CONFIGURABILITÀ - IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE DI GARANTIRE SENZA LIMITI DI DURATA L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - RILEVANZA

In tema di fideiussione, la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale. (Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/09/2015)

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 22/11/2019, n. 30509 (rv. 655839-01)

Parti: A. c. C.

FIDEIUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA - OGGETTO - CAUSA CONCRETA - DIFFERENZE RISPETTO AL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE

Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c.,



ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/11/2017)

Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 30/01/2019, n. 2688 (rv. 652429-01)

Parti: S. c. S.

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) ASSICURAZIONE O POLIZZA FIDEIUSSORIA - STRUTTURA, NATURA ED OGGETTO

La cd. assicurazione fideiussoria, strutturalmente costruita secondo lo schema del contratto a favore di terzo, costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/11/2016)

Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 21/06/2018, n. 16345 (rv. 649780-01)

Parti: R. c. B.

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA - "EXCEPTIO DOLI" - NOZIONE - OPPONIBILITÀ DA PARTE DEL GARANTE - LIMITI - FATTISPECIE

Nel contratto autonomo di garanzia, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'"exceptio doli", che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché allegghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello



riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. (Nella specie, è stato ritenuto corretto e diligente il comportamento del garante che non aveva resistito all'escussione della garanzia da parte del commissario giudiziale - fatto di per sé non significativo della volontà di tacere la condizione di inadempimento in cui versava il creditore - ed aveva comunque atteso l'esito del procedimento cautelare promosso dal debitore per inibire l'escussione della garanzia). (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/03/2013)

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/02/2018, n. 3606 (rv. 646884-01)

Parti: N. c. A.

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) NEGOZIO FIDEIUSSORIO - PERFEZIONAMENTO - MOMENTO RILEVANTE - ACCETTAZIONE DEL CREDITORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE

L'obbligazione fideiussoria nella sua configurazione tipica ex art. 1936 c.c. nasce da un contratto risultante dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, non richiedendo quindi per perfezionarsi l'accettazione espressa di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1333 c.c., sicché l'eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio già concluso. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/03/2012)

Cass. civ., Sez. VI - I, Ordinanza, 19/12/2017, n. 30409 (rv. 647291-01)

Parti: U. c. D.

FIDEJUSSIONE - MANIFESTAZIONI DELLA VOLONTA' FIDEIUSSIONE - SOTTOSCRIZIONE UNILATERALE DA PARTE DEL SOLO FIDEIUSSORE - VALIDITÀ - SUSSISTENZA

Il negozio fideiussorio può avere anche carattere unilaterale ed essere, perciò, valido ed efficace nonostante la sottoscrizione da parte del solo fideiussore. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 19/01/2016)

Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 09/08/2016, n. 16825

Parti: Vargiu Mario c. Banca di Credito Sardo Spa

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - INSERIMENTO NEL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE DI CLAUSOLA DI PAGAMENTO "A PRIMA RICHIESTA" - DEROGA IMPLICITA ALL'ART. 1957 C.C. - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE SULLA CONCRETA VOLONTÀ MANIFESTATA DALLE PARTI - NECESSITÀ

La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a



garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione. (Cassa con rinvio, App. Cagliari, 06/07/2011)

Cass. civ., Sez. III, 12/02/2015, n. 2762

Parti: Unicredit Leasing S.p.A. (già Locat S.p.A.) c. T.D.

FIDEIUSSIONE - CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA - ART. 1957 C.C. APPLICABILITÀ

Al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957 c.c. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale.

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 21/05/2008, n. 13078

Parti: Società Italiana Cauzioni S.p.A. c. D.G.

FIDEIUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DECADENZA DEL CREDITORE PRINCIPALE EX ART. 1957 COD. CIV. - RINUNCIABILITÀ "PER FACTA CONCLUDENTIA" - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.

La decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevandone la correttezza nella parte in cui essa, accertato che il fideiussore, ricevuta la richiesta di pagamento da parte del debitore garantito, aveva risposto di volere attendere l'esito della lite tra il creditore medesimo ed il debitore principale prima di assumere qualsiasi determinazione, aveva ritenuto tale condotta come abdicativa della facoltà di avvalersi della decadenza ex art. 1957 cod. civ.). (Rigetta, App. Firenze, 24 Maggio 2004)

3.5. Modelli contrattuali

FIDEIUSSIONE

1. OGGETTO DELLA FIDEIUSSIONE

Il Signor dichiara di prestare, come presta, fideiussione in via solidale e indivisibile, per sé o successori, per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte da... con il presente contratto o comunque da esso nascenti fino alla completa estinzione delle stesse (...) in specie per la restituzione del capitale erogato, per il pagamento dei relativi interessi, anche di mora, ed accessori, per il rimborso delle spese e in genere per qualsiasi altro titolo anche accessorio che si riferisca al presente contratto e all'allegato "...".

2. ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE

La presente fideiussione viene prestata sino a concorrenza dell'importo complessivo di Euro

La fideiussione rimarrà ferma e valida in avvenire, senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni del "fideiussore", anche nella ipotesi che l'istituto consentisse proroghe dei pagamenti oppure consentisse eventuali liberazioni, restrizioni o sostituzioni delle eventuali altre garanzie ad esso Istituto conferite con il contratto di finanziamento o successivamente, restando l'Istituto anche esonerato dal darne comunicazione al "fideiussore".

L'istituto non è tenuto a comunicare al "fideiussore" la situazione debitoria della "impresa finanziata" e le sue variazioni, salvo che esso "fideiussore" richieda ...di volta in volta sulla situazione suddetta (...)

3. ESCUSSIONE

Per quanto ad abbondanza il "fideiussore" dichiara espressamente di rinunciare al beneficio della previa escussione della "Impresa finanziata" e si obbliga a versare all'Istituto, invece della "Impresa finanziata" stessa, dietro semplice invito dell'Istituto a mezzo di lettera raccomandata ed entro trenta giorni dall'invito medesimo e anche prima della realizzazione, da parte dell'Istituto medesimo, delle eventuali altre garanzie che lo stesso potesse a qualunque titolo detenere, quanto dovuto dalla "Impresa finanziata" nel caso che questa mancasse, per qualsiasi motivo, alla puntuale esecuzione degli obblighi assunti.

Resta inoltre convenuto che, in deroga all'art. 1957 c.c., l'Istituto è dispensato dall'onere di agire contro la debitrice principale e gli altri coobbligati entro i termini previsti dalla predetta norma.

Luogo,; data

Firme

.....

CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

(PROTOCOLLO D'INTESA ABI-CONFIINDUSTRIA- MARZO 2005)

PREMESSE

- Tra la società/Ditta/Ente ...(di seguito denominata "Società") e la Società/Ditta/Ente (di seguito denominata "Beneficiario") intercorre un rapporto di ...;



- ai sensi del contratto... la Società si è dichiarata disponibile a far rilasciare una garanzia autonoma a prima richiesta (di seguito denominata “Garanzia”) in favore del beneficiario, consistente nel pagamento di una somma di denaro determinata;

- il Garante intende prestare la Garanzia alle condizioni di seguito indicate

1. OGGETTO DELLA GARANZIA AUTONOMA

Oggetto del presente contratto è la prestazione di una garanzia autonoma a prima richiesta e non di una fidejussione. Il Garante, nell'interesse della Società indicata nelle Premesse al presente atto, si impegna irrevocabilmente, direttamente e autonomamente nei confronti del Beneficiario, al pagamento delle somme oggetto della presente Garanzia che sono stabilite nella misura massima e onnicomprensiva di capitale, interessi, oneri e spese, pari a Euro L'ammontare complessivo della Garanzia è da intendersi decurtato degli importi pagati a seguito di eventuali escussioni parziali.

La Garanzia sarà onorata a prima richiesta scritta, ai sensi del successivo articolo, restando esclusa, per il Garante, la possibilità di sollevare eccezioni connesse all'adempimento del Contratto, indipendentemente dalla validità ed efficacia dello stesso e restando prive di effetto eventuali eccezioni opponibili da parte della Società, dei suoi successori o aventi causa e/o terzi, relative all'esecuzione del Contratto, fatta salva l'instaurazione di procedimenti giudiziari, anche di natura cautelare.

2. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

Il Garante è tenuto al pagamento dell'importo indicato all'articolo precedente esclusivamente contro presentazione di richiesta scritta di escussione da parte del Beneficiario, inviata nel rispetto dei requisiti di cui al successivo articolo 5 e [vedi testi alternativi seguenti a) oppure b)] contenente tutti gli elementi per l'escussione della presente Garanzia:

[a) contenente le dichiarazioni di seguito indicate e riportate testualmente:

- Il Beneficiario dichiara di essere creditore della Società per l'importo di Euro .. a titolo di ...

- il Beneficiario avanza al Garante formale richiesta di escussione della Garanzia per un importo di Euro....per un importo di Euro....quale differenza tra l'importo della presente Garanzia e il pagamento parziale ricevuto] oppure

[b) ... redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato sub...- che fa parte integrante della presente Garanzia – il quale risulti, a pena di nullità, debitamente sottoscritto e completato in ogni sua parte]

3. DURATA DELLA GARANZIA

La Garanzia sarà valida fino alla data del Trascorsi giorni da tale scadenza senza che sia pervenuta al Garante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 5, alcuna richiesta di escussione della Garanzia, la stessa si intenderà automaticamente, incondizionatamente e irrevocabilmente estinta e priva di ogni effetto, indipendentemente dalla restituzione del presente atto ovvero nel caso in cui il Beneficiario abbia formalmente comunicato al Garante la corretta esecuzione del contratto sottostante. Resta inoltre inteso che ogni pagamento effettuato dal Beneficiario alla Società, che il Beneficiario abbia dichiarato al Garante essere effettuato in esecuzione del contratto sottostante al quale la garanzia attiene, e/o ogni pagamento effettuato dal Garante al Beneficiario a fronte di escussione della presente Garanzia comporterà la diminuzione per pari ammontare dell'importo massimo complessivo della presente Garanzia.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

4. OBBLIGO DI COOPERAZIONE DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario è tenuto a cooperare con il Garante al fine di facilitare ogni sua azione di recupero, fornendo su semplice richiesta del Garante, la documentazione pertinente.

5. FORMA E INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente Garanzia, ivi compresa la richiesta di escussione, devono essere fatte, a pena di nullità esclusivamente in forma scritta ed inviate presso la sede del Garante ovvero presso la filiale del Garante che ha prestato la Garanzia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento debitamente sottoscritta (E' facoltà della singola Banca includere, quale valida forma di comunicazione – in particolare nel caso di garanzie indirette – l'invio delle comunicazioni via Swift; qualora si scegliesse questa opzione, il capoverso "E' condizione di validità responsabilità della banca" andrà integralmente omissis).

(E' condizione di validità della richiesta di escussione che la relativa firma di sottoscrizione sia formalmente convalidata sotto la propria responsabilità dalla banca oppure (per il tramite della banca che provvederà a convalidare sotto la propria responsabilità i poteri di firma di chi sottoscrive per il Beneficiario).

6. Riferimento normativo convenzionale

La Garanzia è soggetta alle Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG)" - Pubb. n. 458 della Camera di Commercio Internazionale.

Luogo,; data,

Firme

.....

CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE ALLE FIDEIUSSIONI SENZA INDICAZIONE DI LIMITE MASSIMO A GARANZIA DI QUALUNQUE OPERAZIONE BANCARIA (FIDEIUSSIONE OMNIBUS) (1)

Spett. le (....)

Con la presente, (vi comunico di costituirmi fideiussore) oppure (vi comunichiamo di costituirci fideiussore) del.... e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo di Euro ... per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, deposito cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.

La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca nell'interesse di terzi, fermo restando per le garanzie fideiussorie quanto

previsto dall'art. 1948 c.c.

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

1. OGGETTO DELLA GARANZIA

La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

2. SOLIDARIETÀ E INDIVISIBILITÀ DELLE OBBLIGAZIONI

Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal fideiussore stesso.

3. RECESSO DALLA GARANZIA

Il recesso del fideiussore della garanzia non è efficace nei confronti della banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto e... (2)

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso è efficace nei confronti della banca, ai sensi del precedente comma 1, di ogni altra obbligazione che venisse successivamente a sorgere o a maturare esclusivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il fideiussore può recedere dalla fideiussione, con l'effetto che il fideiussore stesso sarà tenuto in ogni caso a garantire il debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace ai sensi del precedente c. 1 e sia decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore e ancora in circolazione.

4. INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DEL RAPPORTO GARANTITO

Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca.

La banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Indipendentemente da quanto disposto dal precedente comma 2, la banca comunica al fideiussore, nei limiti e alle condizioni ivi previsti – le medesime informazioni con cadenza ... e secondo le modalità di comunicazione indicate nell'allegato modulo.

5. PAGAMENTO DEL FIDEIUSSORE

Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovute per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.

In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. Dell'avvenuta decadenza la banca dà tempestiva comunicazione al fideiussore.



6. RECESSO DAL RAPPORTO GARANTITO

La banca esercita la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore secondo le modalità e i termini contrattualmente previsti.

7. EFFICACIA DELLA FIDEIUSSIONE

La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della banca.

8. INVIO DELLA CORRISPONDENZA AL FIDEIUSSORE

L'invio al fideiussore di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca – anche relative al presente contratto – saranno fatti al fideiussore con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.

9. SEGNALAZIONE DELLA GARANZIA

Il fideiussore autorizza espressamente la banca a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

10. CLAUSOLA NON APPLICABILE AI CONSUMATORI

Alla fideiussione prestata da un soggetto che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'artt. 1469 bis, c. 2 c.c., a favore di un soggetto che rivesta la medesima qualità – fatto salvo diverso specifico accordo in tal senso con il fideiussore stesso – non si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 1 (pagamento “a semplice richiesta”).

Luogo,; data

Firme

.....

Note:

(1) È riprodotta la traccia di fideiussione omnibus concordata tra ABI e associazione dei consumatori, come emendata a seguito del Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 (Circolare ABI, 26.9.2005, n. 4231).

(2) La clausola va integrata prevedendo il termine trascorso il quale diviene efficace nei confronti della banca la comunicazione di recesso.



5. Check-list

Si propone una check-list utile per tenere sotto controllo le verifiche alle quali è tenuto l'ente beneficiario al momento della presentazione della garanzia finanziaria e in corso di rapporto.

La g.f. risulta rilasciata con le modalità previste dalla legge?	☐ cauzione ☐ fideiussione bancaria ☐ polizza fideiussoria
Il fideiussore è un soggetto autorizzato a rilasciare la g.f.?	☐ banca ☐ intermediario finanziario non bancario ☐ confidi ☐ impresa di assicurazione
Verifiche sugli istituti bancari	☐ iscrizione nell'albo delle banche ☐ esistenza di annotazioni ☐ autorizzazione al rilascio di garanzie
Verifiche sugli intermediari finanziari o confidi	☐ iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB ☐ autorizzazione al rilascio di garanzie
Verifiche sulle imprese di assicurazione	☐ iscrizione nel registro delle imprese di assicurazione ☐ abilitazione all'esercizio del ramo cauzioni
Verifiche sulla contraffazione	☐ controllo degli estremi di identificazione del fideiussore ☐ verifica telematica del contratto
Verifiche sulla solvibilità del fideiussore	☐ consultato il bilancio ☐ verificati gli indicatori di adeguatezza patrimoniale / la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR)
Verifiche sul contenuto del contratto	☐ conformità al modello di cui alla DGR 25-4754 del 14/12/2006 ☐ corretta individuazione del soggetto obbligato, dell'oggetto della fideiussione, del beneficiario
Verifiche periodiche	☐ data di scadenza del contratto ☐ acquisizione delle quietanze di rinnovo ☐ modifica delle parti (fideiussore, obbligato) ☐ coerenza dell'oggetto della g.f. con lo stato del procedimento ☐ necessità di rimodulazione della garanzia



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

*Progetto PNRR di Assistenza Tecnica Regione Piemonte
Piano Attività Semplificazione 2025 e Stato di Avanzamento
Procedura P.2 BONIFICHE*

***Vademecum per i comuni
sull'iter procedurale della bonifica***

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Gruppo di lavoro

Nome e Cognome	Profilo professionale
Antonio Tursi	Chimico-fisico
Claudia Borgarello Maurizio Piazzardi	Referenti di Procedura Complessa

Elaborato per	Regione Piemonte – Settore A1621A
Data consegna	Versione finale - 31 ottobre 2025
Modalità di consegna	E-mail
Ente Ricevente	Regione Piemonte – Settore A1621A



Sommario

1. Premessa	3
1. Il procedimento di bonifica	5
1.1 Attuale quadro normativo	5
1.2 Definizioni	5
2. La Procedura ordinaria (art. 242, D.lgs. 152/06)	8
2.1. Comunicazioni/notificazioni di potenziale contaminazione	10
2.2. Misure di prevenzione e Messa in Sicurezza d'emergenza (MISE)	10
2.3. Autocertificazione e chiusura del procedimento per $C < CSC$	11
2.4. Superamento delle CSC e comunicazioni obbligatorie.....	11
2.5. Piano della Caratterizzazione.....	12
2.6. Analisi di rischio sito-specifica	16
2.7. Progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente	18
2.8. Certificazione di avvenuta bonifica	19
3. Le procedure semplificate	21
3.1. Bonifica dei suoli - art. 242-bis, D.lgs. 152/06 (interventi sui suoli in genere).....	21
3.2. Siti di ridotte dimensioni (art. 249, D.lgs. 152/06)	25
3.3. Punti vendita carburante (D.M. 31/2015)	29
3.4. Interventi nelle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento (D.M. 46/2019 e art. 241, D.lgs. 152/06)	32
Modulistica di riferimento e contenuti minimi individuabili	Errore. Il segnalibro non è definito.
4. Altre casistiche	37
4.1. Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica - art. 242-ter, D.lgs. 152/06.....	37
4.5. Interventi sostitutivi (articolo 250 – D.Lgs. 152/2006)	39
5. APPENDICE 1 – Esempi di format da utilizzare nelle diverse fasi dei procedimenti.....	41



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

1. Premessa

Attualmente il suolo è considerato uno dei substrati ambientali più a rischio. Infatti, non essendo una risorsa rinnovabile, la sua esposizione a numerose fonti di inquinamento e l'avvento crescente delle attività industriali ed edilizie tendono a comprometterne la conservazione. L'esaurimento di questa risorsa causerà un'incommensurabile perdita di valore e, di fatto, potrebbe danneggiare interi ecosistemi e quindi la sopravvivenza umana. Pertanto, la legislazione ambientale è oggi più che mai focalizzata verso la ricerca di strumenti e strategie che possano conciliare esigenze quali lo sviluppo urbano con la tutela della matrice ambientale. In effetti, è necessario trovare un equilibrio tra gli interessi sociali, economici, ambientali e legislativi che inevitabilmente coesistono e sono considerati fondamentale ed imprescindibili per il benessere pubblico.

E' irrealistico e sbilanciato, infatti, prevedere cessazioni o sospensioni di attività come l'edilizia o l'industria, che sono estremamente vitali per le comunità sotto diversi ambiti, in particolare economico e sociale.

Il ruolo, dunque, della disciplina normativa in ambito ambientale quanto sociale ed urbanistico è inevitabilmente quello di promuovere istituti che garantiscano il raggiungimento di questi risultati, senza arrecare danno alle matrici ambientali.

Le opere e le attività di bonifica, sicuramente, rientrano in tale ambito. La bonifica, infatti, è in grado di rendere il sito e il suolo esistente nuovamente fruibili e idonei alla pianificazione urbanistica o all'utilizzo da parte della comunità mediante la rimozione di sostanze inquinanti presenti nell'area oggetto delle attività. Oltre a ciò, l'impiego di strategie estremamente efficaci consente il riutilizzo dei terreni dismessi, riducendo o addirittura eliminando il consumo di spazi verdi o superficie incontaminate.

Nonostante gli obiettivi sopra esposti siano stati più volte citati come target internazionali, europei e nazionali, lo scenario normativo in materia di bonifica è soggetto a numerose criticità di carattere amministrativo, tecnico ed economico. In effetti, l'assenza di incentivi finanziari statali ed europei adeguati, oltre alle attività di bonifica sul campo inevitabilmente onerose, tende a favorire l'abbandono o il mancato recupero favorendo le attività di costruzione ex-novo su aree che potrebbero essere sfruttate per altri scopi sociali e ricreativi.

Partendo dall'analisi etimologica del termine "*bonifica*", di derivazione latina, ovvero il frutto dell'incontro di *bonum* e *facere*, la cui connotazione è volta a definire un'attività tesa a "*fare un bene*" o a "*migliorare*", è chiaro che le operazioni di bonifica hanno lo scopo di migliorare il patrimonio comunitario e sociale andando a contrastare i fenomeni di derivazione antropica che generano un peggioramento degli ecosistemi a beneficio del progresso umano ed industriale. La bonifica, infatti, inizialmente inquadrata come azione da svolgere in zone lacustri e paludose, si è progressivamente dilatata come attività che riguarda tutto il territorio, al fine del mantenimento della salubrità generale, tenendo conto della conservazione dell'assetto territoriale mediante l'esecuzione di opere e azioni a salvaguardia dell'interesse generale, oltre a sancire un profilo di ripristino, ripartizione e di *restitutio in integrum* dell'ambiente contaminato dalle attività dell'uomo con chiaro riferimento al sistema del risarcimento per equivalente.

La disciplina attualmente vigente è dettata dagli articoli 239 e seguenti del Codice dell'ambiente e dai cinque allegati alle relative norme, costituenti la parte tecnica.

Tale istituto è periodicamente aggiornato dal Legislatore e consuetamente soppesato ed incluso nell'ambito delle più importanti manovre economiche e sociali intervenute negli ultimi anni (cfr. *Decreto Semplificazioni* del 2020), al fine di permettere l'adozione di misure di sviluppo e di semplificazione per il Paese.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Il presente elaborato relativo all'*iter del Procedimento di Bonifica dei Siti Contaminati* è volto all'approfondimento dell'istituto della bonifica e, allo stesso tempo, orientato ad analizzare le possibili criticità nell'applicazione del principio comunitario del "*chi inquina paga*" con la individuazione del ruolo tecnico-operativo della Pubblica Amministrazione.

Di fatto, le attività racchiudibili nel più ampio genere della bonifica sono molto differenziate al loro interno e i soggetti chiamati a porle in essere sono i più vari.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

1. Il procedimento di bonifica

1.1 Attuale quadro normativo

L'inquadramento normativo non può prescindere dal Testo Unico Ambientale che è il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152. La Parte Quarta del decreto legislativo è dedicata alla bonifica dei siti contaminati, in particolare al titolo V.

Collegato al Testo Unico Ambientale, ovvero alla norma di riferimento a cui dobbiamo rivolgerci per gestire tutto il procedimento, sono presenti una serie di norme di attuazione che disciplinano aspetti specifici della normativa sulle bonifiche: in particolare, la Legge del 24 marzo 2012 n. 28, che introduce il concetto di materiali di riporto, vale a dire terreni di origine antropica legati cioè ad attività di movimentazione di materiali da scavo (per esempio tipicamente riempimenti dei sottofondi che vengono realizzati in fase di costruzione di un'opera); questa legge contiene indicazioni precise su come gestire questa tipologia di materiali nell'ambito di una bonifica di un sito contaminato.

Un'altra norma importante è il Decreto Ministeriale n. 31 del 2015 che disciplina i procedimenti bonifica specifici per i punti vendita carburanti; questa tipologia di attività è regolamentata in maniera puntuale per la specificità proprio del tipo di attività.

E' presente, inoltre, il Decreto Ministeriale n. 46 del 2019 dedicato alla bonifica delle aree agricole: emesso a seguito della necessità di definire degli standard differenti rispetto a quelli previsti dal Testo Unico Ambientale, con lo scopo di raggiungere obiettivi specifici di qualità ambientale nelle aree agricole ai fini della produzione alimentare o della gestione di allevamenti, finalizzati sempre alla produzione alimentare.

Infine, è importante citare la Legge n. 108 del 2021, che definisce quali devono essere le operazioni per gestire i materiali di riporto, ovvero introduce l'obbligo dei test di cessione e, soprattutto, equipara i materiali di riporto ai suoli di origine naturale; questo permette di gestire i materiali di riporto potrà all'interno dei procedimenti di bonifica e non verranno qualificati come rifiuti con tutte le conseguenze che la normativa generale sui rifiuti prevede.

Per quanto riguarda la normativa regionale, la Regione Piemonte ha emanato le seguenti leggi regionali:

- L.R. n. 42 del 7 aprile 2000 e successive
- L.R. n. 9 del 23 aprile 2007
- L.R. n. 3 dell'11 marzo 2015

con le quali ha trasferito in capo ai comuni ed alle Province/Città metropolitana le competenze amministrative del procedimento di bonifica assegnate dalla normativa nazionale in capo alle Regioni.

1.2 Definizioni

Ai fini del presente documento, si applicano le definizioni di cui all'art. 240 del D.Lgs. 152/2006, nonché quelle di cui all'art. 2 del D.M. 31/2015 e all'art. 2 del D.M. 46/2019:

- **sito:** l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti (art. 240, c. 1, lett. a);



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

- **concentrazioni soglia di contaminazione (CSC):** i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati (art. 240, c. 1, lett. b);
- **concentrazioni soglia di rischio (CSR):** i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito (art. 240, c. 1, lett. c);
- **sito potenzialmente contaminato:** un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) (art. 240, c. 1, lett. d);
- **sito contaminato:** un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati (art. 240, c. 1, lett. e);
- **sito non contaminato:** un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica (art. 240, c. 1, lett. f);
- **sito con attività in esercizio:** un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività (art. 240, c. 1, lett. g);
- **sito dismesso:** un sito in cui sono cessate le attività produttive (art. 240, c. 1, lett. h);
- **misure di prevenzione:** le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia (art. 240, c. 1, lett. i);
- **misure di riparazione:** qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi (art. 240, c. 1, lett. l);
- **messa in sicurezza d'emergenza:** ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente (art. 240, c. 1, lett. m);



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

- **messa in sicurezza operativa:** l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione delle contaminazioni all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate (art. 240, c. 1, lett. n);
- **messa in sicurezza permanente:** l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici (art. 240, c. 1, lett. o);
- **bonifica:** l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) (art. 240, c. 1, lett. p);
- **ripristino e ripristino ambientale:** gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici (art. 240, c. 1, lett. q);
- **inquinamento diffuso:** la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine (art. 240, c. 1, lett. r);
- **analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica:** analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 240, c. 1, lett. s);
- **condizioni di emergenza:** gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio: 1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; 2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda; 3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; 4) pericolo di incendi ed esplosioni (art. 240, c. 1, lett. t);
- **area agricola:** la porzione di territorio destinata alle produzioni agroalimentari (art. 2, co. 1, lett. a, del D.M. 46/2019);
- **produzioni agroalimentari:** le attività di coltura agraria, pascolo e allevamento per la produzione di alimenti destinati al consumo umano o all'alimentazione di animali destinati al consumo umano (art. 2, co. 1, lett. b, del D.M. 46/2019);
- **valutazione di rischio:** valutazione complessiva degli elementi di potenziale rischio ambientale e sanitario associato all'esposizione indiretta per assunzione alimentare, condotta secondo i criteri di cui all'allegato 3 del D.M. 46/2019 (art. 2, co. 1, lett. c, del D.M. 46/2019);
- **valore di fondo geochimico:** distribuzione di una sostanza nel suolo derivante dai processi naturali, con eventuale componente antropica non rilevabile o non apprezzabile (art. 2, co. 1, lett. d, del D.M. 46/2019).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

2. La Procedura ordinaria (art. 242, D.lgs. 152/06)

L'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 individua la procedura ordinaria e detta le procedure operative e amministrative da seguire per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di siti contaminati o potenzialmente contaminati.

La procedura ordinaria è applicata alle seguenti fattispecie:

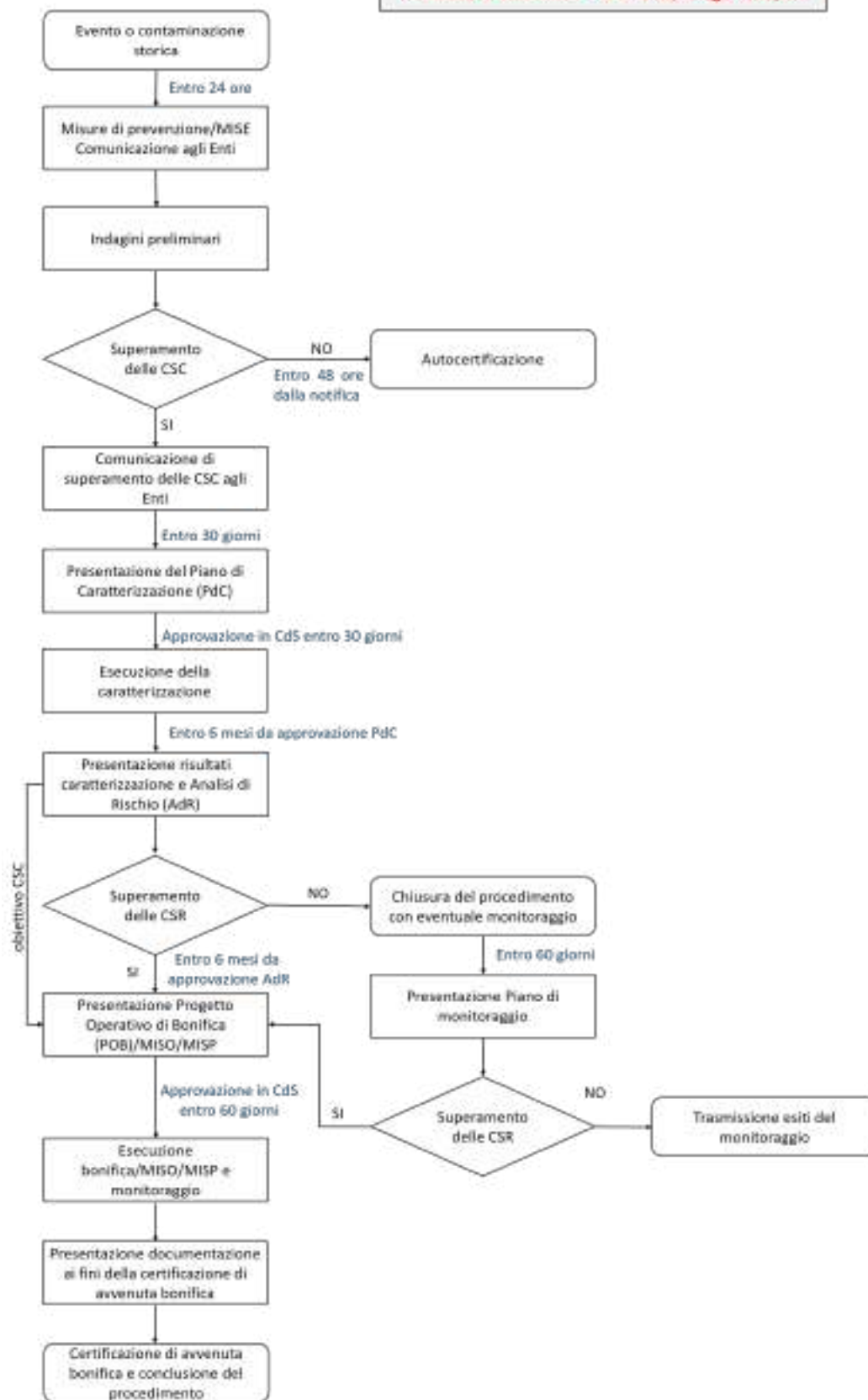
- a) tutti i casi in cui si verifica un evento che “sia potenzialmente in grado di contaminare il sito”;
- b) in caso di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

La procedura ordinaria è caratterizzata da fasi consecutive sia dal punto di vista materiale che temporale di cui verrà data descrizione nei successivi paragrafi.

Per ogni fase viene fornita una descrizione generale, vengono identificate le attività che la Pubblica Amministrazione deve compiere per lo svolgimento della fase, gli atti amministrativi conseguenti nonché le relative tempistiche e viene proposta un'ipotesi di modulistica che può essere usata la fine di agevolare sia il proponente che la Pubblica Amministrazione nella gestione complessiva dell'iter del procedimento



Procedura ordinaria – art. 242, D.Lgs. 152/06





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

2.1. Comunicazioni/notificazioni di potenziale contaminazione

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata comunicazione al comune, alla provincia, alla Regione nonché al Prefetto della provincia che nelle 24 ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi (art. 304, co. 2).

La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

Si consiglia di aprire un fascicolo relativo al sito contenente:

- i dati della segnalazione a futura memoria (data comunicazione, soggetto operante sul sito a tale data, rilievi ARPA, soggetti coinvolti e a quale titolo, etc);
- tipologia di area da PRGC vigente e destinazione d'uso;
- l'individuazione dei soggetti proprietari della/e particella/e catastale/i dalla data di presumibile contaminazione alla data in cui è stata accertata la contaminazione (anche attraverso l'eventuale ricostruzione delle vicende societarie – visure catastali e in conservatoria).

Non è necessaria la redazione di atti amministrativi specifici. La segnalazione deve essere protocollata e archiviata nel fascicolo.

Modulistica di riferimento e contenuti minimi individuabili

Si fa riferimento alla modulistica messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino (Format A) e ai contenuti in essa previsti riportati in Appendice.

2.2. Misure di prevenzione e Messa in Sicurezza d'emergenza (MISE)

Contemporaneamente all'invio della comunicazione/notifica di potenziale contaminazione, il responsabile dell'inquinamento deve avviare le operazioni di prevenzione o messa in sicurezza di emergenza.

Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

Si suggerisce di richiedere al soggetto che sta effettuando gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza una relazione contenente informazioni tecniche ed ambientali sull'evento e sul sito.

Il procedimento, in questa fase, può differenziarsi in due diverse casistiche:

Caso 1. Gli interventi permettono la rimozione delle sostanze inquinanti o delle sorgenti di contaminazione con il ripristino della situazione iniziale entro 30 giorni.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Autocertificazione del proponente e chiusura procedimento per $C < CSC$ (determina dirigenziale – paragrafo 2.3);

2) **Caso 2.** Gli interventi non si concludono nei 30 giorni e trasformano le attività di MISE in una bonifica ambientale. Avvio del procedimento di bonifica (dal paragrafo 2.4 in avanti);

2.3. Autocertificazione e chiusura del procedimento per $C < CSC$

Una volta attuate le necessarie misure di prevenzione, il responsabile dell'inquinamento, svolge, nelle zone interessate, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento.

Nel caso in cui i risultati delle indagini preliminari, anche a seguito delle attività di MISE, accertino il non superamento delle CSC, il soggetto obbligato o il proprietario/gestore dell'area non responsabile provvede al ripristino dell'area, dandone notizia agli Enti competenti con un'apposita autocertificazione che conclude il procedimento di notifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo che possono essere svolte, anche a campione, dall'Autorità competente individuata nella Provincia (ex artt. 197, 242, co. 12 e 248, D.lgs. 152/06), nei successivi 15 giorni.

L'ARPA effettua le attività e i campionamenti finalizzati alla verifica dell'autocertificazione di mancata necessità di bonifica, su richiesta dell'Amministrazione competente per il controllo.

Qualora ritenuto necessario il responsabile dell'inquinamento o il soggetto interessato non responsabile è tenuto a mettere a disposizione dell'ARPA gli apprestamenti tecnici per l'esecuzione delle verifiche e dei controlli occorrenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, co. 3 del D.lgs. 152/06, dandone comunicazione entro 15 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione.

Nel caso gli esiti delle eventuali indagini di verifica e controllo da parte dell'ARPA diano esito positivo si perfeziona la chiusura del procedimento.

Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

In caso di non superamento delle CSC, ai fini della chiusura del procedimento è necessaria una Determina Dirigenziale e/o una Delibera di Giunta Comunale in cui si prende atto dell'autocertificazione presentata e della documentazione allegata all'autocertificazione deliberando la chiusura del procedimento.

Modulistica di riferimento e contenuti minimi individuabili

Si fa riferimento alla modulistica messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino (Format C) e ai contenuti in essa previsti riportati in Appendice.

2.4. Superamento delle CSC e comunicazioni obbligatorie

Nel caso in cui, a seguito delle indagini preliminari, si rilevino dei superamenti delle CSC, anche per un solo parametro (secondo i valori di CSC per suolo, sottosuolo e acque sotterranee stabiliti dall'Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006), il soggetto obbligato o interessato dovrà procedere agli ulteriori



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

adempimenti e dando immediata comunicazione al Comune ed alle Province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.

Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

Si suggerisce di verificare se le informazioni riportate nella comunicazione corrispondono a quelle già inserite nella Comunicazione di potenziale contaminazione e misure di prevenzione e messa in sicurezza, soprattutto relativamente a:

- proprietario del sito;
- il soggetto responsabile dell'inquinamento (solamente se conosciuto);
- particelle catastali interessate
- tipologia di inquinanti
- matrici ambientali interessate

La comunicazione va inserita nel fascicolo del sito organizzato in fase iniziale.

Modulistica dedicata di riferimento e contenuti minimi della comunicazione

Si fa riferimento alla modulistica messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino (Format B) e ai contenuti in essa previsti riportati in Appendice.

2.5. Piano della Caratterizzazione

Questa fase si divide in quattro momenti ben distinti:

1. la presentazione del Piano di Caratterizzazione
2. la realizzazione del Piano
3. la presentazione dei risultati del Piano
4. l'approvazione o il rigetto dei risultati del Piano

1. Presentazione del Piano di Caratterizzazione

Nei successivi 30 giorni dall'accertamento del superamento delle CSC di cui al paragrafo 2.4, il responsabile dell'inquinamento (o altro soggetto interessato) presenta alle amministrazioni competenti, nonché alla Regione, il Piano di Caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

Il Piano della Caratterizzazione è condotto secondo i criteri di cui all'Allegato 2 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e le attività in situ devono essere attuate secondo le disposizioni indicate nel "Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati - APAT 43/2006" e secondo metodiche analitiche ufficialmente riconosciute.

Allo stesso tempo, un cronoprogramma operativo delle attività deve essere condiviso con ARPA per consentirne l'attività di controllo mediante l'esecuzione delle controanalisi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Nel caso in cui venga confermato il superamento di anche solo un parametro delle CSC, sarà obbligatorio per il soggetto responsabile della contaminazione effettuare la c.d. Analisi di Rischio sito-specifica.

Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

Poiché questa fase si presenta abbastanza complessa è stata predisposta una tabella in cui si riportano sinteticamente le diverse attività, con particolare richiamo all'utilizzo della Conferenza dei Servizi Istruttoria nel caso in cui la documentazione dovesse rivelarsi carente e, soprattutto, fosse da subito chiara la necessità di ricorrere ad indagini aggiuntive.

Si specifica che la Conferenza dei Servizi Istruttoria (CdS Istruttoria) serve per esaminare contestualmente gli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti connessi, raccogliendo informazioni e pareri da varie amministrazioni per coordinarli e giungere a una soluzione, ma ha una natura puramente consultiva e non ha poteri decisionali. Il suo scopo è di favorire il confronto e la collaborazione tra le amministrazioni e gli altri soggetti coinvolti per approfondire aspetti complessi e trovare soluzioni condivise.

Ente/AC/ Soggetto	Attività	Atti amministrativi
Proponente	Invio della documentazione inerente il progetto del Piano di Caratterizzazione	
Comune	Ricezione documentazione da proponente	- Necessario numero protocollo - Verifica della presenza di tutti gli elaborati previsti
Comune	Valutazione e confronto con ARPA, ASL, CM o Provincia per valutazioni tecniche su documentazione presentata	- Note di comunicazione e scambio informazioni in maniera informale
Comune	Eventuale convocazione di CdS istruttoria (art. 14 L241/90) per allineamento tra enti o tra enti-proponente	- Convocazione - Verbale CdS istruttoria
Comune	CdS decisoria, Art. 14, L. 241/90	- Convocazione con scelta della modalità (asincrona o sincrona)
Comune	Redazione ed emissione verbale CdS e condivisione con partecipanti	- Verbale CdS decisoria
Comune	Redazione ed emissione di determina con prescrizioni ed indicazione dei tempi per ricezione documentazione integrativa (se necessario)	- Determina Dirigenziale
Comune	Redazione ed emissione di determina di approvazione del Piano e indicazione del cronoprogramma di realizzazione delle attività previste dal Piano, in capo al proponente	- Determina Dirigenziale

A valle dell'approvazione del Piano di Caratterizzazione da parte del Comune, il proponente ha 6 mesi di tempo per realizzare tutte le attività.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Nel caso in cui, il Piano della Caratterizzazione non pervenisse da parte del soggetto responsabile (o obbligato o interessato) entro i tempi dettati dalla normativa (entro 30 giorni dall'accertamento dei superi delle CSC), il Comune può comunicare il ritardo e procedere ad una eventuale diffida.

Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere.

Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro 60 giorni dalla data di presentazione dello stesso.

Il procedimento può essere attivato, oltre che dal responsabile, anche dai soggetti interessati (proprietario o utilizzatore dell'area, curatore fallimentare, ecc.) o dalle Pubbliche Amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di CSC.

Modulistica di riferimento e contenuti minimi individuabili

Si fa riferimento alla modulistica messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino (Format D) e ai contenuti in essa previsti riportati in Appendice.

2. Realizzazione del Piano di Caratterizzazione

Questa fase è integralmente in capo al soggetto proponente.

Si suggerisce che l'ente responsabile del procedimento monitori lo svolgimento delle attività al fine di verificare che esse si stiano svolgendo nei tempi e nei modi previsti dal Piano presentato.

E' possibile che durante questo periodo, mentre si eseguono le indagini, emergano ulteriori problematiche che possono essere legate ad esempio:

- ad una maggiore estensione della contaminazione (più particelle coinvolte e/o diversi proprietari);
- alla presenza di altri contaminanti o di altre matrici coinvolte;

In questi casi è opportuno procedere alla convocazione di un Tavolo Tecnico o di una Conferenza dei Servizi Istruttoria a cui invitare tutti gli enti coinvolti dal procedimento, col fine di esaminare la situazione e decidere come procedere.

In questo caso verrà redatto un nuovo verbale della CdS e verrà emessa una nuova Determina Dirigenziale contenente le conclusioni a cui è giunta la Conferenza.

Inoltre, al fine di tenere traccia di ogni variazione, soprattutto per i siti più complessi e/o di grandi dimensioni, si suggerisce di procedere secondo questo schema ogni qualvolta dovessero emergere tematiche che non possono essere gestite in autonomia dall'ente.



3-4. Presentazione dei risultati del Piano e approvazione o rigetto

Una volta concluse le indagini approvate precedentemente, il proponente presenta agli enti i risultati del Piano di Caratterizzazione.

La caratterizzazione può concludersi in due modi:

- attestazione del non superamento delle CSC: il proponente presenta esclusivamente i risultati della caratterizzazione medesima richiedendo la chiusura del procedimento.
- attestazione del superamento delle CSC: il procedimento passa alla successiva fase dell'Analisi di Rischio

Ente/AC/ Soggetto	Attività	Atti amministrativi
Proponente	Invio dei risultati del Piano di Caratterizzazione	
Comune	Ricezione documentazione da proponente	- Necessario numero protocollo - Verifica della presenza di tutti gli elaborati previsti
Comune	Valutazione e confronto con ARPA, ASL, CM o Provincia per valutazioni tecniche su documentazione presentata	- Note di comunicazione e scambio informazioni in maniera informale
Comune	Eventuale convocazione di CdS istruttoria (art. 14 L241/90) per allineamento tra enti o tra enti-proponente	- Convocazione - Verbale CdS istruttoria
Comune	CdS decisoria, Art. 14, L. 241/90	- Convocazione con scelta della modalità (asincrona o sincrona)
Comune	Redazione ed emissione verbale CdS e condivisione con partecipanti	- Verbale CdS decisoria
Comune	Redazione ed emissione di determina di approvazione dei risultati del Piano e chiusura procedimento	- Determina Dirigenziale
Comune	Redazione ed emissione di determina di approvazione dei risultati del Piano e definizione dei tempi e dei modi di presentazione dell'Analisi di Rischio	- Determina Dirigenziale

Modulistica di riferimento e contenuti minimi individuabili

Si fa riferimento alla modulistica messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino (Format E) e ai contenuti in essa previsti riportati in Appendice.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

2.6. Analisi di rischio sito-specifica

L'Analisi di Rischio è una fase complessa che ha come risultato più scenari.

Nel caso in cui i risultati della caratterizzazione attestino un superamento delle CSC, il responsabile della contaminazione o, comunque, il proponente definisce il modello concettuale del sito (MCS), con individuazione degli obiettivi della bonifica, secondo una delle seguenti modalità:

1. risanamento del sito fino alle CSC (progetto di bonifica – paragrafo 2.7);
2. presentazione, unitamente ai risultati della caratterizzazione, dell'Analisi di Rischio sito specifica per la determinazione delle CSR:
 - $C < CSR$
 - CSC superamento al POC accertabile solo dopo la realizzazione del monitoraggio (progetto di bonifica – paragrafo 2.7)
 - $C > CSR$ (progetto di bonifica – paragrafo 2.7)

Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

CASO 1 - $C < CSR$ senza piano di monitoraggio

Nel caso in cui gli esiti della procedura dell'Analisi di Rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle CSR ($C < CSR$) e non vi sia superamento delle CSC al POC, la CdS approva tali risultati e il Comune con Determina Dirigenziale chiude il procedimento.

CASO 2 - $C < CSR$ con piano di monitoraggio

È molto frequente il caso in cui venga prescritto lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione. Tale monitoraggio può avere durata molto variabile e dipende dalle caratteristiche della contaminazione e del sito.

In questo caso la Determina Dirigenziale che chiude il procedimento con l'AdR deve fare specifico riferimento alle caratteristiche del monitoraggio:

- soggetto che esegue il monitoraggio;
- modalità (matrici ambientali oggetto di monitoraggio e l'ubicazione dei punti di prelievo, parametri da sottoporre a controllo)
- frequenza e la durata del monitoraggio;
- scadenze nella presentazione dei rapporti di monitoraggio (di solito ogni 3 mesi) per valutazioni intermedie che possono anche portare alla chiusura del procedimento prima della conclusione prevista inizialmente dal monitoraggio.

Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione al Comune, alla Provincia, all'ARPA ed all'ASL competente inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. In conclusione, ARPA effettua attività di verifica e controllo finale del sito.

Ove le attività di monitoraggio rilevino il superamento di una o più delle CSR o CSC, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di messa in sicurezza (permanente o operativa) o di bonifica.



Ente/AC/ Soggetto	Attività	Atti amministrativi
Proponente	Trasmissione dei risultati del Piano di Caratterizzazione	
Comune	Ricezione documentazione da proponente	- Necessario numero protocollo - Verifica della presenza di tutti gli elaborati previsti
CASO 1 – C < CSR SENZA MONITORAGGIO		
Comune	CdS decisoria, Art. 14, L. 241/90	- Convocazione con scelta della modalità (asincrona o sincrona)
	Redazione ed emissione verbale CdS e condivisione con partecipanti	- Verbale CdS decisoria
	Redazione ed emissione di determina di approvazione dell'AdR senza necessità di monitoraggio e chiusura del procedimento	Determina Dirigenziale
CASO 2 – C < CSR CON MONITORAGGIO		
Comune	CdS decisoria, Art. 14, L. 241/90	Convocazione con scelta della modalità (asincrona o sincrona)
	Redazione ed emissione verbale CdS e condivisione con partecipanti	Verbale CdS decisoria
	Redazione ed emissione di determina per la prescrizione del Piano di monitoraggio	Determina Dirigenziale
Proponente	Presentazione Piano di Monitoraggio	Necessario numero protocolli Verifica della presenza di tutti gli elaborati previsti
Comune	CdS decisoria, Art. 14, L. 241/90	Convocazione con scelta della modalità (asincrona o sincrona)
	Redazione ed emissione verbale CdS e condivisione con partecipanti	Verbale CdS decisoria
	Redazione ed emissione di determina per l'approvazione del monitoraggio	Determina Dirigenziale
SCADENZA MONITORAGGIO		
Comune	Verifica il raggiungimento degli obiettivi di bonifica per tramite dell'ARPA. Se la verifica è positiva il procedimento viene chiuso.	
	Qualora gli obiettivi della bonifica non venissero raggiunti, il procedimento continua	Convocazione tavolo tecnico per valutare la continuazione del procedimento (ad es. nuove tecnologie di bonifiche, nuovi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

		obiettivi, etc...)
--	--	--------------------

Eventuali vincoli e restrizioni all'utilizzo dell'area individuati all'esito dell'analisi di rischio sito specifica, così come le condizioni che rendono accettabile il rischio evidenziate nello studio approvato, sono riportati, a cura del Comune, nel certificato di destinazione urbanistica, nonché nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale.

Modulistica di riferimento e contenuti minimi individuabili

Si fa riferimento alla modulistica messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino

- Format E – Esiti della caratterizzazione e Analisi di Rischio
- Format F – Trasmissione Piano di monitoraggio
- Format G – Trasmissione degli esiti del Piano di Monitoraggio

e ai contenuti in essa previsti riportati in Appendice.

2.7. Progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente

Nel caso in cui

- gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che $C > CSR$
- vi sia superamento delle CSC al POC
- si decida di risanare il sito fino alle CSC

il soggetto responsabile o, comunque, il proponente sottopone al Comune, alla Provincia, ad ARPA, all'ASL competente e alla Regione, il progetto degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.

Al fine di impedire l'ulteriore propagazione dei contaminanti, il progetto di bonifica, MISO/MISP è accompagnato da accurati piani di monitoraggio e controllo, proposti con l'obiettivo di controllare l'efficacia delle misure adottate.

Nel caso di MISO in siti con attività in esercizio il progetto indica se, all'atto della cessazione dell'attività, si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.

Nel caso di progetti di MISO gli interventi sono articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione dell'attività, ma nello stesso tempo sia garantita la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.



Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

Ente/AC/ soggetto	Attività	Atti amministrativi
Proponente	Invio della documentazione inerente il Progetto di Bonifica	
Comune	Ricezione documentazione da proponente	- Necessario numero protocollo - Verifica della presenza di tutti gli elaborati previsti
Comune	Valutazione e confronto con ARPA, ASL, CM o Provincia per valutazioni tecniche su documentazione presentata	- Note di comunicazione e scambio informazioni in maniera informale
Comune	Eventuale convocazione di CdS istruttoria (art. 14 L241/90) per allineamento tra enti o tra enti-proponente	- Convocazione - Verbale CdS istruttoria
Comune	CdS decisoria, Art. 14, L. 241/90	- Convocazione con scelta della modalità (asincrona o sincrona)
Comune	Redazione ed emissione verbale CdS e condivisione con partecipanti	- Verbale CdS decisoria
Comune	Redazione ed emissione di determina con prescrizioni ed indicazione dei tempi per ricezione documentazione integrativa (se necessario)	- Determina Dirigenziale
Comune	Redazione ed emissione di determina di approvazione del Piano e indicazione del cronoprogramma di realizzazione delle attività previste, le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, nonché le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie	- Determina Dirigenziale

Modulistica di riferimento e contenuti minimi individuabili

Si fa riferimento alla modulistica messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino (Format H) e ai contenuti in essa previsti riportati in Appendice.

2.8. Certificazione di avvenuta bonifica

La Certificazione di avvenuta bonifica rappresenta l'atto amministrativo che chiude formalmente il procedimento. Al termine degli interventi di bonifica (o MISO/MISP), il proponente trasmette la



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

documentazione propedeutica al rilascio della certificazione inerente al completamento degli interventi e alla conformità del progetto di bonifica approvato (in capo alla Provincia).

In caso di progettazione per fasi, qualora quest'ultime fossero indipendenti, la Provincia o CM può procedere al rilascio della certificazione parziale e alla seguente rimodulazione delle garanzie tenendo conto delle attività eseguite; nello specifico, nel caso in cui gli obiettivi di bonifica individuati per le matrici suolo superficiale e suolo profondo siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, la Provincia o CM può procedere con l'emissione di una certificazione di avvenuta bonifica limitata alle predette matrici ambientali, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate e definite da progetto.

In questa fattispecie, il proponente deve effettuare un'analisi di rischio volta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee non generino un rischio per fruitori e altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso.

La certificazione del completamento degli interventi e di conformità al progetto approvato riporta i vincoli all'uso dell'area e le condizioni che rendono accettabile il rischio, evidenziati nell'analisi di rischio sito specifica approvata, qualora prevista;

Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

La Provincia è chiamata a verificare la conformità dei lavori e delle opere di bonifica nonché degli obiettivi previsti dal progetto inizialmente approvato ed a rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica, in seguito ad esito positivo dell'accertamento (verifiche in contraddittorio effettuate da ARPA, nonché alla ricezione della corrispondente relazione tecnica finale).

La stessa costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 242, comma 7, del D.Lgs. 152/2006.

Il Comune acquisisce i vincoli all'uso dell'area e le condizioni che rendono accettabile il rischio, i quali vengono riportati nel certificato di destinazione urbanistica, nonché nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale e comunicate all'Ufficio tecnico erariale competente.

Modulistica di riferimento e contenuti minimi individuabili

Non è previsto uno specifico modulo per la richiesta di rilascio della certificazione



3. Le procedure semplificate

L'attuale normativa nazionale prevede procedure semplificate per la gestione e la bonifica di siti contaminati, soprattutto per aree di dimensioni ridotte o in caso di eventi accidentali.

Queste consentono di percorrere iter amministrativi e operativi più rapidi rispetto alla procedura ordinaria, permettendo di accelerare i tempi degli interventi di bonifica e semplificando alcuni passaggi amministrativi.

Nello specifico, tali procedure si articolano in:

- procedura semplificata per i casi in cui la bonifica, per la sola matrice suolo, venga effettuata con riduzione della contaminazione alle CSC (**art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006**).
- procedura semplificata specifica per le aree contaminate di ridotte dimensioni (**art. 249 del D.Lgs. n. 152/2006**).
- procedura semplificata specifica per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti (**D.M. n. 31 del 12 febbraio 2015**).

3.1. Bonifica dei suoli - art. 242-bis, D.lgs. 152/06 (interventi sui suoli in genere)

L'art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006 disciplina la procedura semplificata specifica per i casi in cui l'operatore sia interessato a realizzare interventi di bonifica della sola matrice suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di CSC, relative alla destinazione d'uso del sito prevista dallo strumento urbanistico vigente.

Questa procedura non è applicabile in caso di contaminazione della matrice acque sotterranee o se gli interventi di bonifica attesi sono superiori ad un anno, inoltre prevede l'esclusione dell'applicazione dell'Analisi di Rischio.

L'attivazione della procedura semplificata si colloca temporalmente dopo la comunicazione iniziale e l'esecuzione delle misure di prevenzione e/o messa in sicurezza e delle indagini preliminari; permangono, infatti, gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006.

La bonifica semplificata ai sensi dell'art. 242 bis, essi deve essere svolta nel limite di 8 mesi per il procedimento amministrativo da parte degli Enti e di 18 mesi dalla data di avvio dell'esecuzione della bonifica, salvo eventuale proroga non superiore a 6 mesi, per la realizzazione degli interventi di bonifica. Decorso tale termine, salvo che vi sia stata motivata sospensione, senza che la realizzazione del progetto di bonifica risulti conclusa, l'operatore dovrà avviare il procedimento ordinario ai sensi degli artt. 242 o 252 del D.Lgs. n. 152/2006.

È possibile suddividere il progetto di bonifica in fasi rispettando le seguenti condizioni:

- se il sito ha estensione > 15.000 mq possono essere previste non più di tre fasi per il progetto di bonifica, ciascuna delle quali deve essere terminata entro i 18 mesi dall'avvio dei lavori;
- se il sito ha estensione > 400.000 mq il numero delle fasi (o dei lotti) del progetto è concordato con l'Autorità competente attraverso la definizione di un cronoprogramma.

Nel caso in cui il sito avesse estensione < 15.000 mq non è prevista la suddivisione in fasi del progetto di bonifica.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



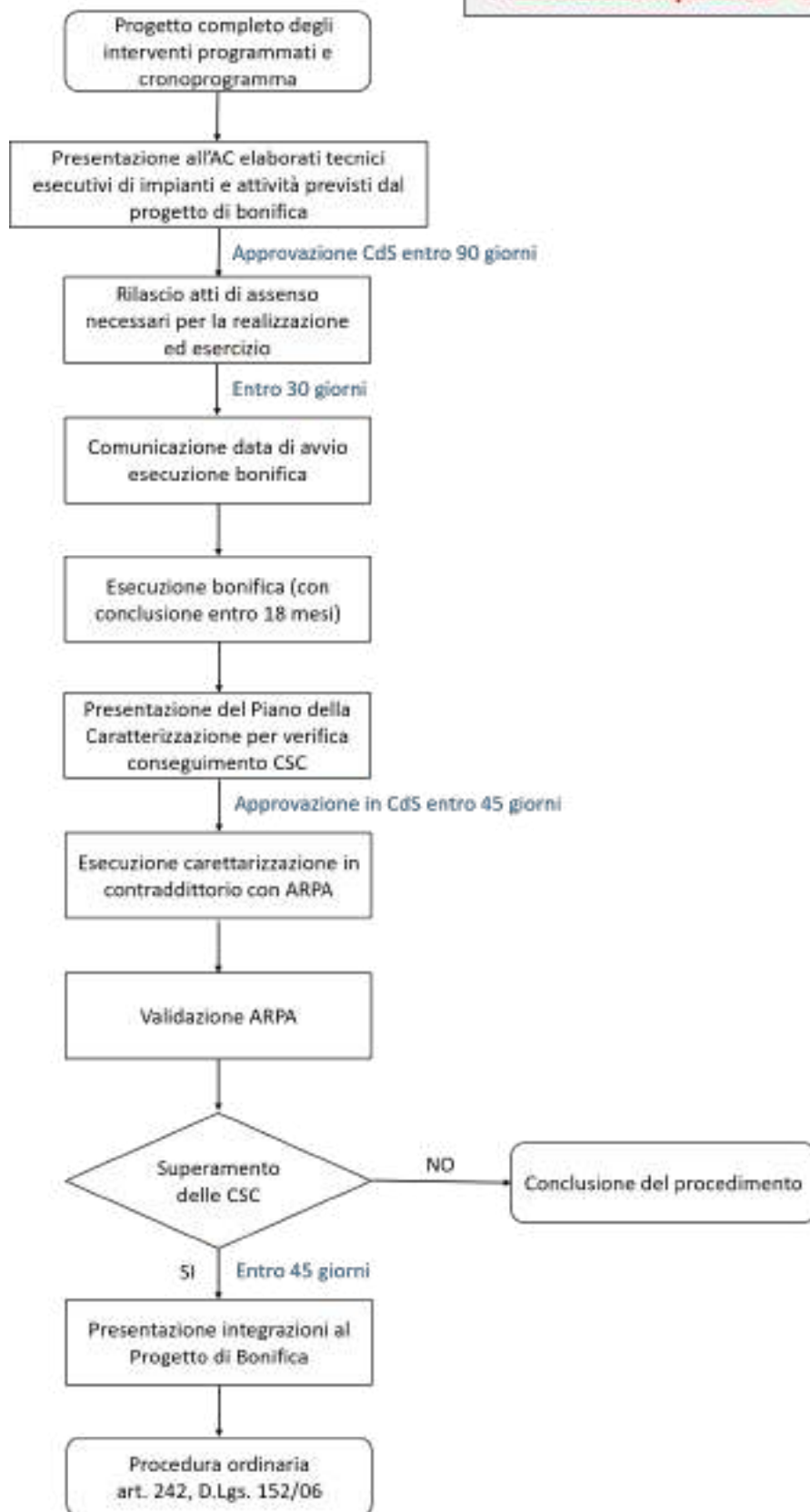
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE



Procedura semplificata – art. 242 bis, D.Lgs. 152/06





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

A differenza di quanto avviene per la procedura ordinaria, la caratterizzazione e il progetto di bonifica non sono sottoposti ad approvazione preventiva, bensì a controllo successivo per la verifica del conseguimento dei valori di CSC nei suoli in relazione alla specifica destinazione d'uso. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 241/1990.

Ente/AC/ Soggetto	Attività	Notifiche / comunicazioni / atti amministrativi
Operatore	Accertamento potenziale contaminazione	-
Operatore	Attuazione misure di prevenzione e/o messa in sicurezza ed esecuzione delle indagini preliminari	Comunicazione iniziale/notifica agli enti competenti
Comune	Ricezione e protocollazione notifica pervenuta da operatore ed avvio procedimento	Avvio procedura semplificata ai sensi dell'art. 242-bis del D.Lgs. 152/06
Operatore	Presentazione all'AC del Progetto Unico di Bonifica (PUB)	Trasmissione PUB ad AC
Comune	Ricezione PUB da operatore e successiva convocazione CdS decisoria, Art. 14, L. 241/90, per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del PUB	Invio notifica ad enti competenti e operatore di convocazione Conferenza di Servizi
Comune	Partecipazione a CdS e rilascio di atto di assenso per la realizzazione del PUB in seguito a CdS	Determinazione conclusiva che sostituisce tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto di bonifica
Operatore	Comunicazione al Comune e all'ARPA dell'avvio dei lavori di bonifica.	Invio notifica ad enti competenti di avvio PUB
Operatore	Esecuzione e termine dei lavori previsti da PUB	Comunicazione agli enti competenti di conclusione degli interventi di bonifica
Comune	Ricezione comunicazione da operatore	Acquisizione comunicazione e protocollazione
Operatore	Presentazione Piano di Caratterizzazione	Trasmissione PdC agli Enti competenti al fine di verificare il conseguimento dei valori di CSC nella matrice suolo per la specifica destinazione d'uso
Comune	Ricezione PdC da operatore e successiva convocazione CdS decisoria, Art. 14, L. 241/90, per approvazione	Invio notifica ad enti competenti e operatore di convocazione Conferenza di Servizi
Comune	Partecipazione CdS e approvazione Piano di	Redazione Determinazione conclusiva



	Caratterizzazione (PdC)	di approvazione PdC ed invio ad enti competenti e operatore
Comune	Redazione ed emissione verbale CdS e condivisione con partecipanti	Verbale CdS
Operatore	Ricezione Determina di approvazione PdC ed esecuzione Piano	Comunicazione avvio PdC
ARPA	Verifiche in contraddittorio PdC e validazione relativi risultati	Invio comunicazione alle autorità competenti (Comune e Provincia)
Comune	Ricezione di relazione di collaudo conforme da parte di ARPA	Emissione del certificato di conformità di destinazione d'uso secondo previsioni PRG e conclusione del procedimento. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico dell' operatore interessato.
Comune	Ricezione di relazione di collaudo non conforme da parte di ARPA	
Operatore	Presentazione delle necessarie integrazioni al progetto di bonifica che dovrà essere istruito secondo le procedure ordinarie di cui agli artt. 242 o 252 del D.Lgs. n. 152/2006	

Modulistica di riferimento e contenuti minimi individuabili

Si fa riferimento alla modulistica messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino (Format L) e ai contenuti in essa previsti riportati in Appendice.

In particolare, si specifica che il PUB deve contenere:

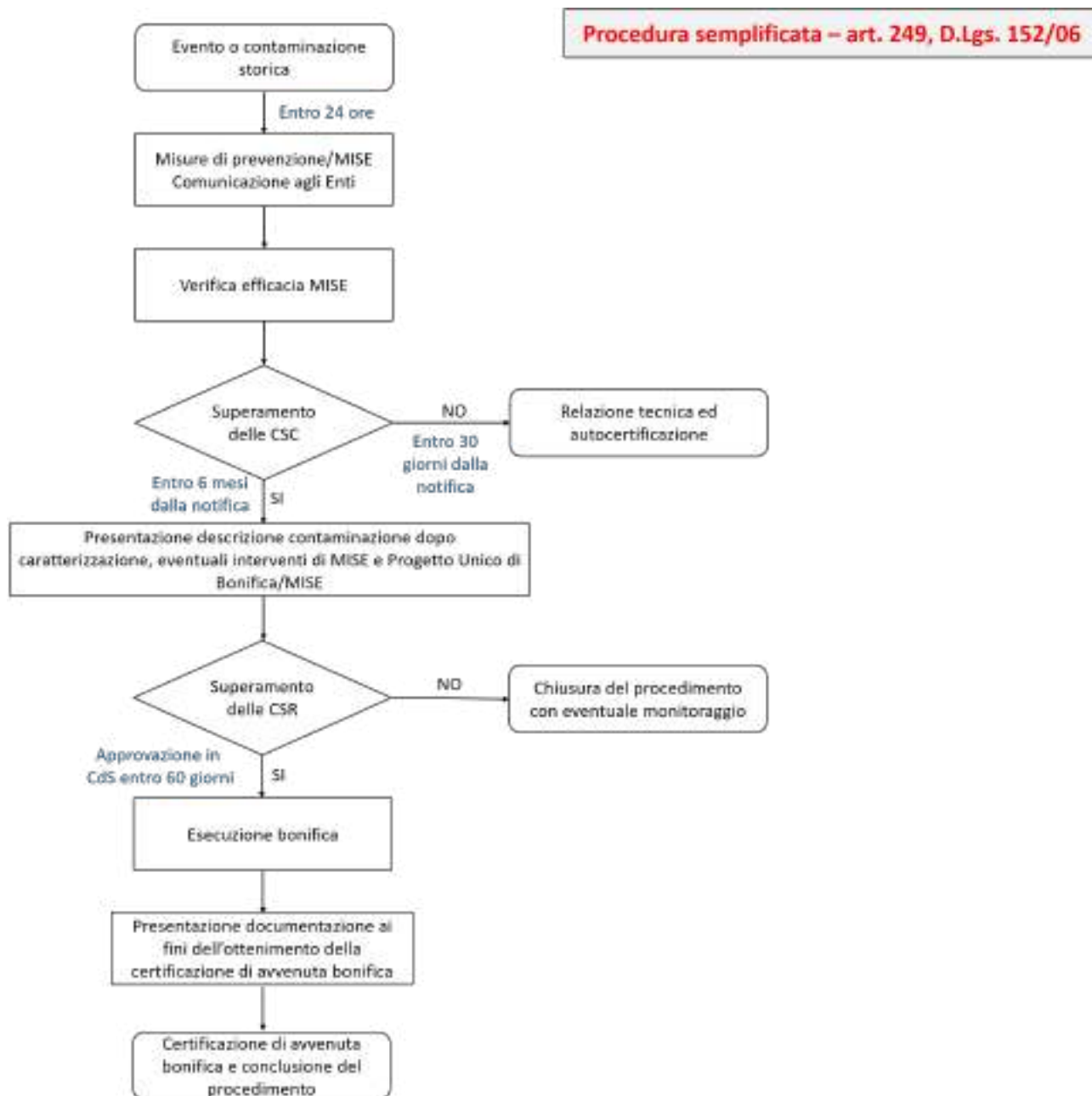
- gli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito;
- la descrizione della contaminazione riscontrata, anche con riferimento alle acque sotterranee;
- la descrizione delle misure di prevenzione e messa in sicurezza adottate e relative all'intera area e del cronoprogramma di svolgimento dei lavori

3.2. Siti di ridotte dimensioni (art. 249, D.lgs. 152/06)

Per le aree contaminate di ridotte dimensioni, l'art. 249 del D.Lgs. n. 152/2006 rinvia alle procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 al Titolo V della Parte quarta del medesimo D.Lgs. n. 152/2006. Queste si applicano per i siti di ridotte dimensioni (fra i quali anche quelli della rete di distribuzione



carburanti) o per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1000 metri quadri.





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Nel caso in cui anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti presenti in una delle matrici ambientali risulti superiore ai valori delle CSC, il responsabile deve avviare quanto prima le attività di messa in sicurezza d'emergenza ed effettuare una comunicazione di constatazione del superamento, o del pericolo di superamento, delle soglie di contaminazione CSC da trasmettere a Comune, Provincia e Regione Piemonte.

Trattandosi di interventi d'emergenza, la realizzazione di tali attività non necessita di autorizzazioni, concessioni o nulla osta.

Per la comunicazione può essere utilizzata la stessa modulistica già prevista per la procedura ordinaria (Format A della Città Metropolitana di Torino)

In seguito alle attività di messa in sicurezza di emergenza, si possono verificare 3 differenti casi:

Caso 1: esito positivo della messa in sicurezza di emergenza e chiusura del procedimento con relazione tecnica di aggiornamento e autocertificazione

Caso 2: esito negativo della messa in sicurezza di emergenza e scelta dell'iter di bonifica:

- bonifica riportando i valori di contaminazione del sito ai livelli delle CSC, senza effettuare l'analisi di rischio.
- bonifica portando i valori di contaminazione del sito ai livelli delle CSR effettuando l'analisi di rischio sulla base dei criteri di cui all'All. 1 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

Le modalità di caratterizzazione, della redazione dell'Analisi di Rischio e del Progetto di Bonifica riprendono quelle della procedura ordinaria, adeguati alle dimensioni del sito. Il numero minimo di perforazioni da attrezzare eventualmente a piezometro, qualora si supponga una contaminazione della falda, sono definite nel numero di tre.

Caso 3: Contaminazione delle acque di falda

Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

Ente/AC/ Soggetto	Attività	Notifiche / comunicazioni / atti amministrativi
Operatore/ responsabile	Attua le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza	Notifica dell'evento potenziale agli Enti competenti
Operatore/ responsabile	Indagine preliminare per la verifica l'eventuale superamento delle C > CSC.	
CASO 1 - Gli interventi di messa in sicurezza di emergenza effettuati riportano i valori a C < CSC		
Operatore/ responsabile		Trasmissione di una relazione tecnica descrittiva degli interventi realizzati e una autocertificazione di avvenuto ripristino che comporta la chiusura della notifica di potenziale contaminazione



Comune	Il comune, preso atto della relazione, chiude il procedimento	Determina Dirigenziale di chiusura del procedimento
CASO 2 - Le indagini preliminari accertano il superamento dei valori delle CSC		
Operatore/ responsabile		Comunicazione della scelta dell'iter di bonifica: <u>iter A</u> : bonifica a CSC (senza analisi di rischio); o <u>iter B</u> : bonifica a CSR (con analisi di rischio ai sensi dell'All. 1, Titolo V, Parte quarta del D.Lgs. 152/06).
Operatore/ responsabile	Esecuzione della Caratterizzazione	
Operatore/ responsabile	Eventuale Analisi di Rischio sito specifica sulla base dei relativi risultati della Caratterizzazione	
Operatore/ responsabile	Presentazione all'AC di un Progetto Unico di Bonifica (PUB)	
Comune	Ricezione PUB da operatore e successiva convocazione CdS decisoria, Art. 14, L. 241/90, per approvazione	Invio notifica ad enti competenti e operatore di convocazione Conferenza di Servizi
Comune	Partecipazione CdS e approvazione PUB	Redazione Determinazione conclusiva di approvazione PUB ed invio ad enti competenti e operatore
Comune	Redazione ed emissione verbale CdS e condivisione con partecipanti	Verbale CdS
Operatore/ responsabile	Esecuzione degli interventi di bonifica	Notifica all'autorità competente di avvio e, al termine, di ultimazione dei lavori ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica
Provincia	Acquisizione notifica di ultimazione dei lavori di bonifica.	
Provincia	Rilascio di certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, previa verifica di conformità di Arpa i cui tempi non sono definiti dalla norma (in genere 30 giorni).	Certificazione di avvenuta bonifica
CASO 3 – Contaminazione della falda – Progetto Unico di Bonifica		



Operatore/ responsabile	Presentazione all'AC di un unico progetto di bonifica	
Comune	Ricezione PUB da operatore e successiva convocazione CdS decisoria, Art. 14, L. 241/90, per approvazione	Invio notifica ad enti competenti e operatore di convocazione Conferenza di Servizi
Comune	Partecipazione CdS e approvazione PUB	Redazione Determinazione conclusiva di approvazione PUB ed invio ad enti competenti e operatore
Comune	Redazione ed emissione verbale CdS e condivisione con partecipanti	Verbale CdS
Comune	Approvazione del Progetto di Bonifica in Cds	Determina di approvazione del Progetto di Bonifica
Operatore/ responsabile	Esecuzione degli interventi di bonifica	Notifica all'autorità competente di avvio e, al termine, di ultimazione dei lavori ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica
Provincia	Acquisizione notifica di ultimazione dei lavori di bonifica.	
Provincia	Rilascio di certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, previa verifica di conformità di Arpa i cui tempi non sono definiti dalla norma (in genere 30 giorni).	Certificazione di avvenuta bonifica

Modulistica di riferimento e contenuti minimi individuabili

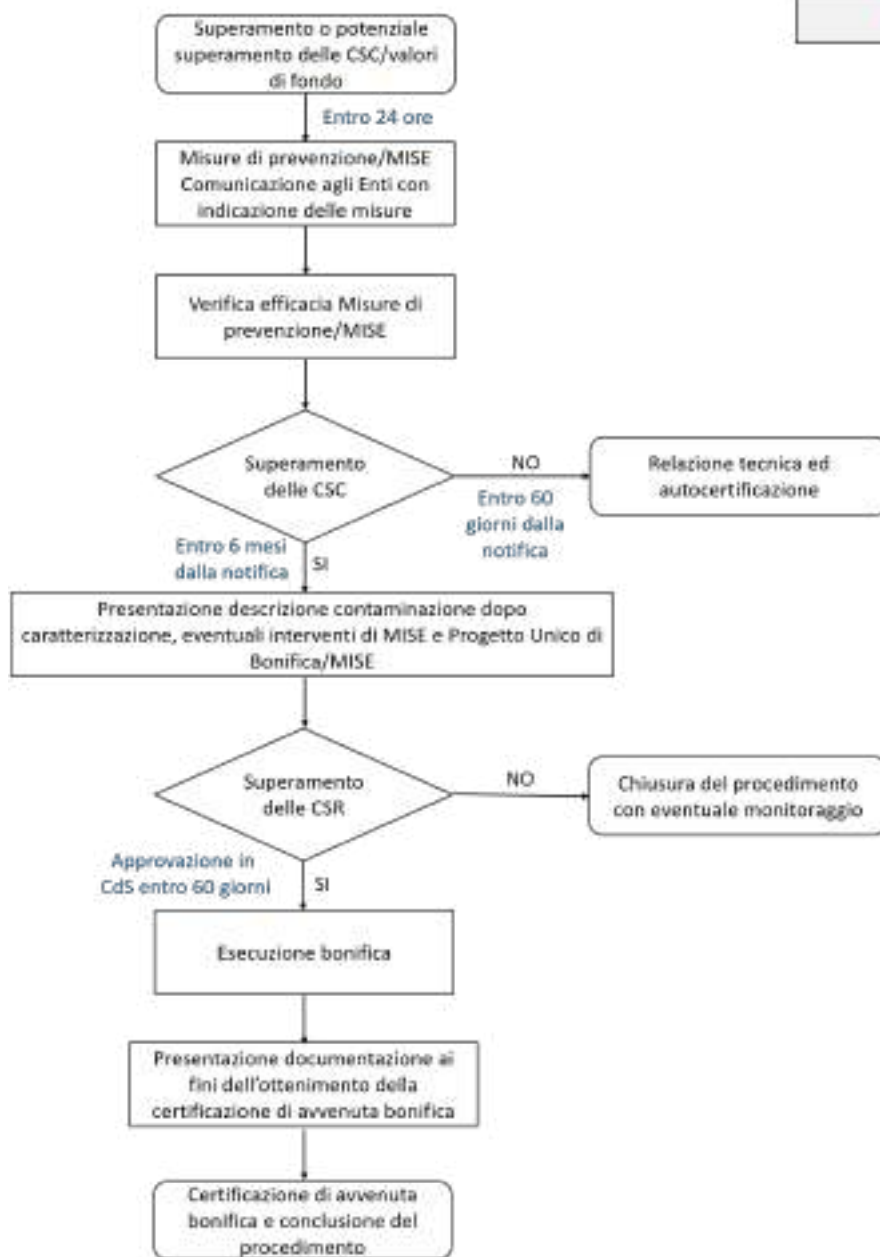
Si fa riferimento alla modulistica messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino (Format M) e ai contenuti in essa previsti riportati in Appendice.

3.3. Punti vendita carburante (D.M. 31/2015)

Ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 31/2015 sono stati individuati criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti (denominati anche PV).

L'applicazione della disciplina è riservata anche alle seguenti fattispecie:

- a) alle istruttorie avviate, ma non concluse, alla data di entrata in vigore del medesimo D.M. n. 31/2015;
- b) alla dismissione di punti vendita di carburanti;
- c) ai punti vendita carburanti con area di sedime non superiore ai 5.000 metri quadrati.



Gli scenari distinti che possono verificarsi sono due:

- esito positivo degli interventi di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza e chiusura del procedimento con relazione tecnica di aggiornamento e autocertificazione
- esito negativo degli interventi di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza e scelta dell'iter di messa in sicurezza o bonifica



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

Ente/AC/ Soggetto	Attività	Notifiche / comunicazioni / atti amministrativi
Operatore/ responsabile	Attua le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza	Notifica dell'evento potenziale agli Enti competenti
Operatore/ responsabile	Indagine preliminare per la verifica l'eventuale superamento delle $C > CSC$. I parametri da ricercare nei suoli e nelle acque sotterranee sono elencati nelle tabelle 1 e 2 dell'Allegato 1 al D.M. 31/2015; la lista non è da considerare esaustiva.	
CASO 1 - Gli interventi di messa in sicurezza di emergenza effettuati riportano i valori a $C < CSC$		
Operatore/ responsabile		Trasmissione di una relazione tecnica descrittiva degli interventi realizzati e una autocertificazione di avvenuto ripristino che comporta la chiusura della notifica di potenziale contaminazione
Comune	Il comune, preso atto della relazione, chiude il procedimento	Determina Dirigenziale di chiusura del procedimento
CASO 2 - Le indagini preliminari accertano il superamento dei valori delle CSC		
Operatore/ responsabile		Comunicazione della scelta dell'iter di bonifica: <u>iter A</u> : bonifica a CSC (senza analisi di rischio); o <u>iter B</u> : bonifica a CSR (con analisi di rischio ai sensi dell'All. 2, D.M. n.31/2015)
Operatore/ responsabile	Esecuzione della Caratterizzazione	
Operatore/ responsabile	Eventuale Analisi di Rischio sito specifica sulla base dei relativi risultati della Caratterizzazione	
Operatore/ responsabile	Presentazione all'AC di un Progetto Unico di Bonifica (PUB)	
Comune	Ricezione PUB da operatore e successiva convocazione CdS decisoria, Art. 14, L. 241/90, per approvazione	Invio notifica ad enti competenti e operatore di convocazione Conferenza di Servizi
Comune	Partecipazione CdS e approvazione PUB	Redazione Determinazione conclusiva di approvazione PUB ed



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

		invio ad enti competenti e operatore
Comune	Redazione ed emissione verbale CdS e condivisione con partecipanti	Verbale CdS
Operatore/ responsabile	Esecuzione degli interventi di bonifica	Notifica all'autorità competente di avvio e, al termine, di ultimazione dei lavori ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica
Provincia	Acquisizione notifica di ultimazione dei lavori di bonifica.	
Provincia	Rilascio di certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, previa verifica di conformità di Arpa i cui tempi non sono definiti dalla norma (in genere 30 giorni).	Certificazione di avvenuta bonifica

Modulistica di riferimento e contenuti minimi individuabili

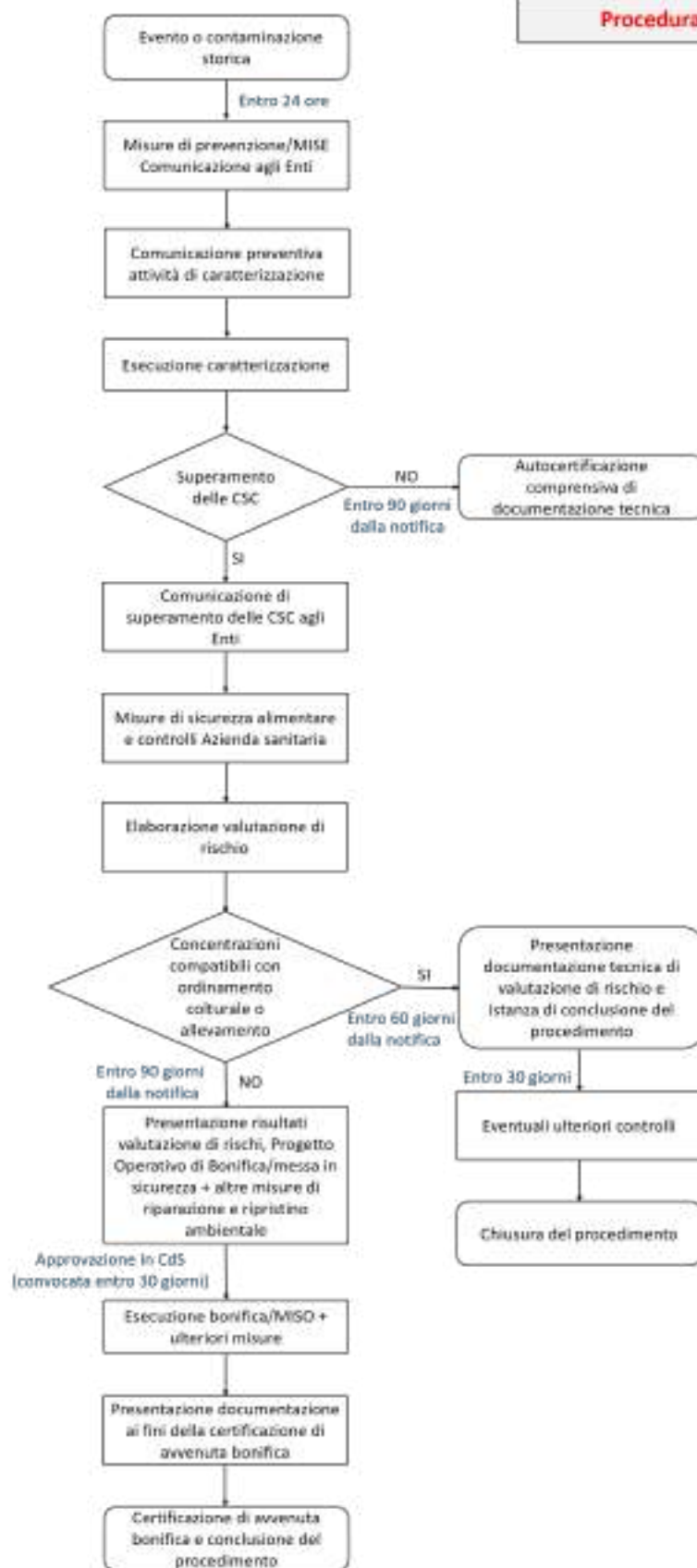
Si fa riferimento alla modulistica messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino (Format N) e ai contenuti in essa previsti riportati in Appendice.

3.4. Interventi nelle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento (D.M. 46/2019 e art. 241, D.lgs. 152/06)

Il D.M. 1° marzo 2019 n. 46, attraverso il *Regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento*, ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. 152/2006 fornisce le procedure operative per la caratterizzazione delle aree rientranti in tale fattispecie, disciplinando le procedure operative e le modalità per l'attuazione degli interventi.



Procedura D.M. 46/2019





Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

Ente/AC/ Soggetto	Attività	Notifiche / comunicazioni / atti amministrativi
	Verifica di un evento di potenziale contaminazione o accertamento contaminazione storica	
Responsabile inquinamento	Adozione misure di prevenzione, con tempestiva comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, alle autorità territorialmente competenti	
Altri soggetti interessati (es. proprietario o il gestore dell'area)	Se rilevano il superamento o il pericolo concreto e attuale di superamento delle CSC di cui all'Allegato 2 del D.M. 46/2019 devono darne comunicazione alle medesime amministrazioni e attuare le necessarie misure di prevenzione.	
Comune	Acquisizione comunicazione	Protocollazione
Responsabile inquinamento/soggetto interessato	Svolgimento delle attività di caratterizzazione in conformità ai criteri generali previsti dall'Allegato 1 al D.M. 46/2019, previa comunicazione alle autorità competenti	
CASO 1 - CONCENTRAZIONI DEI CONTAMINANTI INFERIORI AI LIVELLI DI CSC (C < CSC):		
Responsabile inquinamento/soggetto interessato	Presentazione alle amministrazioni competenti di un'autocertificazione corredata della necessaria documentazione tecnica	
Comune	Il comune, preso atto della relazione, chiude il procedimento	Determina Dirigenziale di chiusura del procedimento
CASO 2 - CONCENTRAZIONI DEI CONTAMINANTI SUPERIORI AI LIVELLI DI CSC (C > CSC) anche solo per una sostanza		
Responsabile inquinamento/soggetto interessato	Comunicazione al Comune, alla Regione, alla Provincia, ad ARPA ed all'ASL	
Responsabile inquinamento/soggetto interessato	Attuazione delle misure di prevenzione e di salvaguardia dell'area interessata;	
Responsabile inquinamento/soggetto interessato	Conduzione di un'AdR, secondo le modalità previste dalla procedura di cui	



	all'Allegato 1 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006;	
Responsabile inquinamento/soggetto interessato	Esecuzione ulteriori indagini analitiche al fine di approfondire la caratterizzazione dell'area.	
ASL territorialmente competente	Definizione delle misure da adottare al fine di garantire la sicurezza alimentare ed effettuare gli opportuni controlli sui prodotti derivanti da produzioni agroalimentari per i parametri che superano i valori delle CSC	
CASO 2a – La valutazione di rischio attesti che le concentrazioni riscontrate sono compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento praticato		
Responsabile inquinamento/soggetto interessato	Presentazione agli enti competenti di un'istanza di conclusione del procedimento, corredata dalla documentazione tecnica inerente la valutazione di rischio	
Comune	Il comune, preso atto della relazione, chiude il procedimento	Determina Dirigenziale di chiusura del procedimento
CASO 2b - le concentrazioni riscontrate risultino incompatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento praticato		
Responsabile inquinamento/soggetto interessato	Presentazione agli enti competenti delle risultanze della valutazione di rischio e il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza.	
Comune	Ricezione Progetto di Bonifica	Protocollazione
Comune	Indizione Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni, stabilendo anche i tempi di esecuzione degli interventi.	
Responsabile inquinamento/soggetto interessato	Esecuzione degli interventi di bonifica	
Responsabile inquinamento/soggetto interessato	Richiesta di apposita certificazione di conformità relativamente al progetto approvato alla Provincia	
Provincia	Rilascio della certificazione con il supporto tecnico di ARPA e dell'ASL territorialmente competente, per i rispettivi settori.	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Si precisa che gli eventuali vincoli e restrizioni all'utilizzo dell'area individuati all'esito della valutazione di rischio devono essere riportati nel certificato di destinazione urbanistica.

Decorso il termine per l'esecuzione degli interventi di bonifica, nel caso in cui l'area sia ancora destinata a produzioni agroalimentari, si procede ad una nuova esecuzione della valutazione di rischio sanitario, a fronte delle nuove risultanze analitiche sui prodotti alimentari. Nell'eventualità che l'esito della valutazione del rischio confermi la sussistenza di rischi sanitari derivanti dal consumo di prodotti agroalimentari, il progetto degli interventi deve essere aggiornato tenendo conto delle nuove valutazioni.



4. Altre casistiche

4.1. Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica - art. 242-ter, D.lgs. 152/06

L'art. 242-ter del D.Lgs. n. 152/2006 contiene la disciplina per la realizzazione di interventi e opere nei siti oggetto di bonifica e riguarda i casi in cui è possibile ottenere il rilascio di titoli edilizi per la realizzazione di opere (es. permesso di costruire o SCIA), o per avviare i relativi interventi, in siti nei quali devono essere realizzati o sono ancora in corso interventi di bonifica.

La norma riguarda tutti i siti oggetto di bonifica: i siti censiti nei piani di bonifica regionali e i siti ricompresi nel perimetro dei SIN nei quali sono in corso o devono essere avviati interventi di bonifica in quanto siti 'potenzialmente contaminati' (art. 240, comma 1, lett. d) o 'contaminati' (art. 240, comma 1, lett. e).

Restano esclusi dall'ambito di applicazione della norma: i siti già bonificati, nei quali risultano completati gli interventi di bonifica o per i quali risulta già rilasciata la certificazione di cui all'art. 248, comma 2; quelli per i quali il procedimento risulta comunque concluso, in quanto è stato accertato che si tratta di sito 'non contaminato' (art. 240, comma 1, lett. f), con C<CSC o C<CSR, in relazione a tutte le matrici (suolo, sottosuolo e acque sotterranee).

Le opere e gli interventi che possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica sono:

- i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative;
- opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico;
- opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili (FER) e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente;
- opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché
- le tipologie di opere e interventi necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).

Gli interventi sono considerati ammissibili se non 'pregiudicano' (ovvero non compromettono in maniera significativa), né 'interferiscono' (dunque non ostacolano o rallentano) con l'esecuzione o il completamento della bonifica.

Una ulteriore condizione che ne determina l'ammissibilità degli interventi è riferita all'assenza di rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, durante la realizzazione degli interventi.

Queste condizioni descritte sono cumulative fra loro, vale a dire che affinché si possa procedere con la realizzazione dell'opera devono essere rispettate.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

La norma è estesa anche alle opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, come sancito dal comma 1-*bis* dell'art. 242-*ter*, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'art. 242.

La disposizione è in linea con quanto disposto dal d.P.R. n. 120/2017 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo), all'art. 25 che regola le attività di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica; tale norma, infatti, disciplina le attività di scavo nei siti oggetto di bonifica (a prescindere dal tipo di 'opera' da realizzare) e presuppone il rispetto delle medesime condizioni di cui al primo comma dell'art. 242-*ter*.

Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

L'autorità competente destinataria delle richieste di valutazione ai sensi della norma in esame ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'art. 242-*ter* (c.d. 'valutazione delle interferenze') e se l'intervento proposto rientra fra quelli presenti in elenco di cui sopra. Tali opere e interventi costituiscono un elenco tassativo e non sono oggetto di interpretazione estensiva.

La 'valutazione delle interferenze' ha natura endoprocedimentale e si svolge nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi o delle opere di cui ai commi 1 e 1-*bis* oppure, se prevista, nell'ambito della relativa procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).

In particolare, sarà l'autorità competente per il procedimento di approvazione o autorizzazione dell'opera o dell'intervento (es., impianto fotovoltaico), o l'autorità competente per la relativa procedura di V.I.A., ad acquisire, nell'ambito del procedimento di competenza, la valutazione sulle interferenze generate dall'opera inviando apposita istanza all'autorità competente in materia di bonifica.

La valutazione delle interferenze (positiva, negativa o positiva con prescrizioni) espressa dall'autorità competente in materia di bonifica è acquisita nell'ambito del procedimento di approvazione o autorizzazione dell'opera, o nella procedura di V.I.A., ed è oggetto di valutazione, al pari degli altri pareri e valutazioni rilasciate dagli enti preposti, ai fini della determinazione finale.

Per quanto riguarda, invece, l'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'autorità competente, il comma 3 dell'art. 242-*ter* demanda al Ministero dell'ambiente, per le aree comprese nei SIN, e alle regioni per le restanti aree, tale attività. In attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha adottato, per le aree comprese nei SIN, il decreto 26 gennaio 2023, n. 45 (Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo).

Nelle more dell'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti indicati al comma 3, le procedure e le modalità da seguire nelle aree fuori SIN per la caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati ai fini del rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 1-*bis* dell'art. 242-*ter*, sono quelle indicate nel comma 4 del medesimo articolo.

Tale comma individua, in particolare, due fattispecie in relazione alle quali definisce specifici adempimenti: aree non caratterizzate (lett. a) e aree con attività di messa in sicurezza operativa già in essere (lett. b).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Nel primo caso, ove l'opera o l'intervento debbano essere realizzati su un'area non ancora caratterizzata ai sensi di quanto disposto dall'art. 242 (caratterizzazione e conseguente analisi di rischio che attesti se il sito è o meno potenzialmente contaminato), il comma 4, lett. a), prevede che il soggetto proponente preventivamente accerti lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante la predisposizione e realizzazione di un piano di indagini preliminari.

Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, deve essere concordato con l'ARPA territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla domanda del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito.

In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'ARPA, il piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA che si pronuncia, in via sostitutiva, entro i 15 giorni successivi, su segnalazione del proponente.

È onere del proponente trasmettere agli enti interessati il Piano con la data di inizio delle operazioni nel termine di 30 giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine.

Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne deve dare immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'art. 245, comma 2, unitamente alla descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.

Nel secondo caso, ove l'opera o l'intervento debbano essere realizzati su un'area nella quale è già in corso una messa in sicurezza operativa, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 e 1-bis previa la sola comunicazione all'ARPA da effettuare almeno 15 giorni prima rispetto all'avvio delle opere; terminati i lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa.

In tutti i casi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) (ossia, i siti già caratterizzati e nei quali sono stati approvati o sono in corso l'analisi di rischio, la messa in sicurezza permanente o la bonifica) la valutazione delle interferenze di cui al comma 1, è fatta dall'autorità competente sulla base delle informazioni già disponibili (risultati della caratterizzazione e dell'analisi di rischio).

Le attività di scavo devono essere effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e delle acque sotterranee; le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto in fase libera, rilevate nel corso delle attività di scavo, devono essere rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti; i terreni e i materiali provenienti dallo scavo devono essere gestiti nel rispetto del D.P.R. n. 120/2017.

Modulistica di riferimento e contenuti minimi individuabili

Si fa riferimento alla modulistica messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino (Format O) e ai contenuti in essa previsti riportati in Appendice.

4.5. Interventi sostitutivi (articolo 250 – D.Lgs. 152/2006)

L'intervento sostitutivo si verifica quando l'amministrazione pubblica interviene al posto del soggetto responsabile dell'inquinamento. Si applica qualora i soggetti responsabili della contaminazione non



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

provvedano direttamente agli adempimenti normativi disposti dal Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati.

Le procedure e gli interventi di cui al medesimo titolo sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal Piano regionale di bonifica dei siti contaminati, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Le attività di bonifica possono essere sostenute mediante fondi regionali.

Nel caso di attivazione dell'intervento in via sostitutiva, la procedura da seguire rientra in una delle diverse casistiche (ovvero ordinarie, semplificate o speciali, a seconda della tipologia, del grado e dello stato di contaminazione) descritte nei paragrafi precedenti.

In caso di intervento sostitutivo, gli interventi di cui al Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo 152/2006 costituiscono onere reale sui siti contaminati ai sensi dell'articolo 253 del medesimo decreto.

In virtù dell'onere il proprietario (o il titolare di altro diritto reale) del sito che ne è gravato o esegue spontaneamente e direttamente gli interventi necessari (potendosi poi rivalere nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute) oppure è tenuto a corrispondere alla P.A. procedente le spese sostenute per gli interventi in via sostitutiva nei limiti del valore del fondo (che per altro ha anche la facoltà di cedere alla medesima), salva la facoltà di rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'inquinamento.

5. APPENDICE 1 – Esempi di format da utilizzare nelle diverse fasi dei procedimenti

Si riportano di seguito degli esempi di format già elaborati dalla Città Metropolitana di Torino che possono essere impiegati nelle diverse fasi dei procedimenti di bonifica descritte in precedenza.

Alla Città Metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
 Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (TA1)
 Ufficio Discariche e Bonifiche
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Al/ai Comune/i di _____

PEC _____

All'ARPA Dipartimento di Torino

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
 Struttura Semplice Servizio di Tutela e Vigilanza
 Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
 Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

Alla Prefettura di Torino

protocollo.prefto@pec.interno.it

All'ASL di competenza _____

PEC _____

Oggetto: Comunicazione di potenziale contaminazione ed eventuale minaccia di danno ambientale. (ai sensi degli artt. 242, 244, 245 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e/o D.M. 31/2015 e/o art.3 - c.1 del D.M. 46/2019)

Il sottoscritto:

Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

presenta comunicazione:

☐ per sé

☐ per conto della Società:

Denominazione
Codice Fiscale / P.IVA

Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

In qualità di:

☐ Proprietario dell'area	☐ Utilizzatore dell'area	☐ Concessionario	☐ Curatore fallimentare
☐ Altro _____			

nonché:

- ☐ **Responsabile della potenziale contaminazione (art. 242 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Non responsabile della potenziale contaminazione (art. 245 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Pubblica amministrazione (art. 244 del D.Lgs 152/2006);**

NOTIFICA

- ☐ il verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito;
- ☐ l'individuazione di una contaminazione storica che possa ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione;
- ☐ l'individuazione di una contaminazione storica in assenza di rischio immediato per l'ambiente e la salute pubblica;

COMUNICA

inoltre i seguenti dati di sintesi :

1. DATI E DESCRIZIONE EVENTO									
DATA IN CUI È STATO RILEVATO IL POTENZIALE INQUINAMENTO (GG/MM/AAAA)									
ORA IN CUI È STATO RILEVATO IL POTENZIALE INQUINAMENTO (HH,MM)									
BREVE DESCRIZIONE DI QUANTO RILEVATO									

2. LOCALIZZAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE					
COMUNE				PROVINCIA	
COINVOLGIMENTO DI PIÙ COMUNI	☐	SI	Altro comune (1)		
			Altro comune (2)		
			Altro comune (3)		

		☐	NO								
INDIRIZZO DEL SITO E/O LOCALITÀ (via e/o località, numero civico)											
Coordinate geografiche WGS84 (riferito al centroide dell'area)	X										
	Y										

RIFERIMENTI CATASTALI

Sezione:	Foglio:	Particella:
-----------------	----------------	--------------------

PROPRIETARIO/I (in caso di diversi proprietari identificare per ciascuno i dati anagrafici)

☐ Persona fisica			
Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

☐ Persona giuridica			
Denominazione			
Codice Fiscale / P.IVA			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

3. MATRICI AMBIENTALI INTERESSATE	
☐	SUOLO E SOTTOSUOLO (comprese le matrici materiale di riporto)
☐	ACQUE SUPERFICIALI E SEDIMENTI
☐	ACQUE SOTTERRANEE

4. EVENTUALI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI
--

SOGGETTO RESPONSABILE INQUINAMENTO (se accertato)	Nome e Cognome/ Ragione sociale			
	Indirizzo (via e/o località, numero civico, comune, provincia)			
	Telefono		mail/ PEC	
EVENTUALE REFERENTE TECNICO	Nome e Cognome			
	Telefono		mail/ PEC	
ALTRO	Nome e Cognome/ Ragione sociale			
	Indirizzo (via e/o località, numero civico, comune, provincia)			
	Telefono		mail/ PEC	
5. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AREA ED ALLA PRESENZA DI ATTIVITÀ SULL'AREA				
TIPOLOGIA DI AREA	☐	Area residenziale		
	☐	Area agricola		
	☐	Area agricola ad uso agroalimentare (D.M. 46/2019)		
	☐	Area commerciale		
	☐	Area industriale		
	☐	Area incolta		
	☐	Area naturale/protetta		
	☐	Infrastrutture varie ed aree limitrofe		
	☐	Corpo idrico		
	☐	Altro (specificare)		
PRESENZA ATTIVITÀ SULL'AREA	☐	Nessuna		
	☐	Attiva		
	☐	Dismessa		
	Breve descrizione			
ACCESSIBILITÀ AL SITO PER INDAGINI E CONTROLLI	☐	Facile accesso		
	☐	Difficile accesso per conformazione fisica		
	☐	Difficile accesso per altre ragioni		
EVENTUALE	Nome e Cognome			

REFERENTE PER L'ACCESSO AL SITO	Telefono		Email	
ACCESSIBILITÀ AL SITO DA PARTE DI SOGGETTI NON AUTORIZZATI	☐	Facile accesso		
	☐	Difficile accesso per conformazione fisica		
	☐	Difficile accesso per altre ragioni		

ALLEGA

1. Eventuale relazione riportante:

- breve descrizione dell'evento e individuazione di potenziali bersagli della potenziale contaminazione;
- cartografia dell'area interessata che evidenzia l'ubicazione dell'evento ed eventuale documentazione fotografica.
- descrizione delle misure necessarie di prevenzione e degli interventi da eseguire e/o eseguiti;
- tipi di contaminanti interessati e matrici ambientali presumibilmente coinvolte dalla potenziale contaminazione;

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, che i dati personali, da me stesso forniti, in qualità d'interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Per maggiori informazioni: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/urp/privacy>

Data _____

Firma

Si informa che ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006, il responsabile della potenziale contaminazione è tenuto a:

1. nel caso di non superamento delle CSC (vedi Tabella 1 colonne A e B, e Tabella 2 dell'allegato 5 al Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06) connesse alla destinazione d'uso del sito, ad inviare apposita autocertificazione (Modulo C) delle attività di ripristino effettuate, per concludere il procedimento di notifica.
2. nel caso di superamento delle CSC (vedi Tabella 1 colonne A e B, e Tabella 2 dell'allegato 5 al titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06) connesse alla destinazione d'uso del sito:

- dare ulteriore e immediata comunicazione al Comune, alla Provincia e ad ARPA e ASL territorialmente competenti delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza adottate (modulo B);
- entro 30 giorni dall'invio della suddetta comunicazione, inviare il Piano di Caratterizzazione (modulo D);
- presentare, nel caso di procedura semplificata il progetto di bonifica, corredato dalla documentazione richiesta dalla norma:

☐ ai sensi dell'art. 242 bis del D.Lgs 152/2006, procedura semplificata per le operazioni di bonifica (Modulo L);

☐ ai sensi dell'art. 249 D.Lgs 152/2006, aree contaminate di ridotte dimensioni (Modulo M);

☐ ai sensi del Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2015, n. 31, punti vendita carburante (Modulo N);

Si riportano, inoltre, gli obblighi del soggetto non responsabile della potenziale contaminazione, previsti dall'art. 245 c. 2 del D.Lgs 152/2006:

- comunicazione alla Regione, Comune, Provincia e ad ARPA e ASL territorialmente competenti delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza adottate (modulo B);

Alla Città Metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
 Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (TA1)
 Ufficio Discariche e Bonifiche
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

All/ai Comune/i di _____

PEC _____

All'ARPA Dipartimento di Torino

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
 Struttura Semplice Servizio di Tutela e Vigilanza
 Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
 Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

Alla Prefettura di Torino

protocollo.prefto@pec.interno.it

All'ASL di competenza _____

PEC _____

Oggetto: Comunicazione di accertato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione

(art.242 - c.3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e/o del D.M. 31/2015, e/o art.4 - c.1 del D.M. 46/2019)

Il sottoscritto:

Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

presenta comunicazione:

☐ per sé

☐ per conto della Società:

Denominazione			
Codice Fiscale / P.IVA			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

In qualità di:

☐ Proprietario dell'area	☐ Utilizzatore dell'area	☐ Concessionario	☐ Curatore fallimentare
☐ Altro _____			

nonché:

- ☐ **Responsabile della potenziale contaminazione (art. 242 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Non responsabile della potenziale contaminazione (art. 245 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Pubblica amministrazione (art. 244 del D.Lgs 152/2006);**

con riferimento alla notifica di potenziale contaminazione del (data) __/__/____ trasmessa con PEC

(nel caso in cui non fosse stato inviato la notifica prevista dall'art. 242 c.1 del D.Lgs 152/2006, la presente avrà valenza di notifica).

COMUNICA

i risultati dell'indagine preliminare effettuata sui parametri oggetto dell'inquinamento che hanno accertato il superamento dei livelli di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC).

La/le destinazione/i d'uso a cui fare riferimento per la valutazione del superamento, attualmente indicata/e negli strumenti urbanistici:

☐ Verde pubblico, privato e residenziale	☐ Commerciale/ industriale	☐ Industriale	☐ Agricolo ad uso agroalimentare (D.M. 46/2019)	☐ Agricolo
---	---	--------------------------------------	--	-----------------------------------

prevista/e dal vigente strumento urbanistico comunale:

- ☐ PRGC del _____
- ☐ altro (indicare cosa) _____ del _____.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AREA

1. DATI E DESCRIZIONE EVENTO													
DATA IN CUI È STATO RILEVATO IL POTENZIALE INQUINAMENTO (GG/MM/AAAA)													
ORA IN CUI È STATO RILEVATO IL POTENZIALE INQUINAMENTO (HH,MM)													
BREVE DESCRIZIONE DI QUANTO RILEVATO													

2. LOCALIZZAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE													
COMUNE									PROVINCIA				
COINVOLGIMENTO DI PIÙ COMUNI				☐	SI	Altro comune (1)							
						Altro comune (2)							
						Altro comune (3)							
				☐	NO								
INDIRIZZO DEL SITO E/O LOCALITÀ (via e/o località, numero civico)													
Coordinate geografiche WGS84 (riferito al centroide dell'area)				X									
				Y									

RIFERIMENTI CATASTALI

Sezione:	Foglio:	Particella:
-----------------	----------------	--------------------

PROPRIETARIO/I (in caso di diversi proprietari identificare per ciascuno i dati anagrafici)

☐ Persona fisica			
Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			

Telefono	e_ mail	PEC
----------	---------	-----

☐ Persona giuridica			
Denominazione			
Codice Fiscale / P.IVA			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

3. EVENTUALI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI				
SOGGETTO RESPONSABILE INQUINAMENTO (se accertato)	Nome e Cognome/ Ragione sociale			
	Recapito (via e/o località, numero civico, comune, provincia)			
	Telefono		PEC	
EVENTUALE REFERENTE TECNICO	Nome e Cognome/ Ragione sociale			
	Recapito (via e/o località, numero civico, comune, provincia)			
	Telefono		PEC	
ALTRO	Nome e Cognome/ Ragione sociale			
	Recapito (via e/o località, numero civico, comune, provincia)			
	Telefono		PEC	

4. MATRICI AMBIENTALI INTERESSATE		Contaminanti – Famiglia: n. sostanza (da tabella 1 e 2, allegato 5, al Titolo V – D.Lgs 152/06)	Particelle catastali interessate dalla potenziale contaminazione
☐	SUOLO E SOTTOSUOLO (comprese le matrici materiale di riporto)		
☐	ACQUE SUPERFICIALI E SEDIMENTI		

☐	ACQUE SOTTERRANEE		
--------------------------	-------------------	--	--

5. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AREA ED ALLA PRESENZA DI ATTIVITÀ SULL'AREA			
TIPOLOGIA DI AREA	☐	Area residenziale	
	☐	Area agricola	
	☐	Area agricola ad uso agroalimentare (D.M. 46/2019)	
	☐	Area commerciale	
	☐	Area industriale	
	☐	Area incolta	
	☐	Area naturale/protetta	
	☐	Infrastrutture varie ed aree limitrofe	
	☐	Corpo idrico	
	☐	Altro (specificare)	
PRESENZA ATTIVITÀ SULL'AREA	☐	Nessuna	
	☐	Attiva	
	☐	Dismessa	
	Breve descrizione		
ACCESSIBILITÀ AL SITO PER INDAGINI E CONTROLLI	☐	Facile accesso	
	☐	Difficile accesso per conformazione fisica	
	☐	Difficile accesso per altre ragioni	
EVENTUALE REFERENTE PER L'ACCESSO AL SITO	Nome e Cognome		
	Telefono		Email
ACCESSIBILITÀ AL SITO DA PARTE DI SOGGETTI NON AUTORIZZATI	☐	Facile accesso	
	☐	Difficile accesso per conformazione fisica	
	☐	Difficile accesso per altre ragioni	

6. NECESSITÀ DI MISURE DI:	Prevenzione	☐ SI	☐ NO
	Messa in sicurezza d'emergenza	☐ SI	☐ NO
	Breve descrizione		

--	--

Il sottoscritto intende procedere:

- ☐ Entro **30 giorni** dalla trasmissione del presente modulo, alla presentazione del Piano di Caratterizzazione, di cui all'Allegato 2 al Titolo V, della Parte IV del D.Lgs 152/2006, secondo quanto previsto dal art. 242 del medesimo decreto (Modulo D).
- ☐ Alla presentazione del progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori, secondo quanto previsto dal art. 242 bis del D.Lgs 152/2006 (Modulo L).
- ☐ Entro **30 giorni** dalla trasmissione del seguente modulo, qualora gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza riportino i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC, all'aggiornamento della comunicazione con una relazione tecnica che descriva gli interventi effettuati ed eventuale autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento; secondo quanto previsto dal art. 249 e l'Allegato IV al Titolo V della parte IV del D. Lgs 152/2006 (Modulo C).
- ☐ Alla presentazione del progetto unico di bonifica secondo quanto previsto dal art. 249 e l'Allegato 4 al Titolo V della parte IV del D. Lgs 152/2006 (Modulo M) o dal DM 31/2015 (Modulo N) .
- ☐ ALTRO:

ALLEGA

1. Una Relazione contenente le seguenti informazioni, qualora disponibili:
 - ☐ eventuali azioni di messa in sicurezza d'emergenza attivate o in corso di attivazione e relativa descrizione.
 - ☐ storico delle attività svolte nell'area di riferimento;
 - ☐ attività, licenze e/o autorizzazioni documentate e/o rilasciate dagli Enti;
 - ☐ eventuali problematiche ambientali emerse nell'area;
 - ☐ cicli produttivi svolti e sostanze impiegate in essi;
 - ☐ layout degli eventuali impianti produttivi;
 - ☐ eventuali documentazione accertante le operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti presenti(es. FIR, classificazione, aree di deposito temporaneo ecc..) ;

- ☐ certificazioni delle analisi chimiche attestanti il superamento delle CSC, anche prodotte da parte della pubblica amministrazione (Arpa, Asl, ecc..), indicando le sostanze e le principali caratteristiche delle stesse, comprensive delle indicazioni dei metodi analitici utilizzati e sensibilità degli stessi;
- ☐ cartografia dell'area interessata che evidenzi l'ubicazione dell'evento e dei punti di campionamento gli eventuali bersagli umani ed ambientali presenti in un raggio compatibile con la mobilità delle sostanze rilevate (in scala adeguata da 1: 2000 a 1:10.000);
- ☐ documentazione fotografica;
- ☐ modello concettuale preliminare della contaminazione;
- ☐ altra documentazione di interesse.

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni che i dati personali, da me stesso forniti, in qualità d'interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Per maggiori informazioni: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/urp/privacy>

Data _____

Firma

Alla Città Metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
 Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (TA1)
 Ufficio Discariche e Bonifiche
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

All/ai Comune/i di _____

PEC _____

All'ARPA Dipartimento di Torino

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
 Struttura Semplice Servizio di Tutela e Vigilanza
 Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
 Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

Alla Prefettura di Torino

protocollo.prefeto@pec.interno.it

All'ASL di competenza _____

PEC _____

Oggetto: Autocertificazione di non superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)

(art.242 c.2 o art.249 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e/o del D.M. 31/2015 e/o del D.M. 46/2019)

Il sottoscritto:

Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

presenta comunicazione:

☐ per sé

☐ per conto della Società:

Denominazione			
Codice Fiscale / P.IVA			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

In qualità di:

☐ Proprietario dell'area	☐ Utilizzatore dell'area	☐ Concessionario	☐ Curatore fallimentare
☐ Altro _____			

nonché:

- ☐ **Responsabile della potenziale contaminazione (art. 242 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Non responsabile della potenziale contaminazione (art. 245 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Pubblica amministrazione (art. 250 del D.Lgs 152/2006);**

con riferimento alla notifica di potenziale contaminazione del (data) __/__/____ trasmessa con PEC

(nel caso in cui non fosse stata inviata la notifica prevista dal art. 242 c.1 del D.Lgs 152/2006, la presente avrà valenza di notifica).

in seguito all'evento di potenziale contaminazione relativo al sito:

DENOMINAZIONE										
COMUNE								PROVINCIA		
COINVOLGIMENTO DI PIÙ COMUNI	☐	SI	Altro comune (1)							
			Altro comune (2)							
			Altro comune (3)							
	☐	NO								
INDIRIZZO DEL SITO E/O LOCALITÀ (via e/o località, numero civico)										
Coordinate geografiche WGS84 (riferito al centroide dell'area)	X									
	Y									

RIFERIMENTI CATASTALI

Sezione:	Foglio:	Particella:
-----------------	----------------	--------------------

PROPRIETARIO/I (in caso di diversi proprietari identificare per ciascuno i dati anagrafici)

☐ Persona fisica			
Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

☐ Persona giuridica			
Denominazione			
Codice Fiscale / P.IVA			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

In seguito ad :

- ☐ indagini preliminari che non hanno riscontrato superamenti delle CSC, di cui all'Allegato V del Titolo V alla parte IV del D.Lgs 152/2006, nelle matrici ambientali interessate dalla potenziale contaminazione.
- ☐ interventi di messa in sicurezza di emergenza che hanno riportato le concentrazioni di contaminante al di sotto delle CSC di cui all'Allegato V del Titolo V alla parte IV del D.Lgs 152/2006, nelle matrici interessate dalla potenziale contaminazione. Descrizione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza:

Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt.i 75 e 76 del DPR 445/2000, nel caso di mendace dichiarazione, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità:

consapevole inoltre delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 e seguenti del DPR n. 445/2000

- ☐ di aver attuato le necessarie misure di prevenzione, di cui agli artt. 240 lettera i e 302 punto 8 del D.Lgs. 152/06;
- ☐ di aver ripristinato le condizioni antecedenti all'evento di potenziale contaminazione
- ☐ di aver svolto le indagini sulle matrici ambientali, da cui si desume che non sono stati superati i livelli di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) (vedi tabelle 1, colonne A e B, e 2 , Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06) connessi alla/e destinazione/i d'uso del sito prevista/e dal vigente strumento urbanistico comunale:

☐ Verde pubblico, privato e residenziale	☐ Commerciale/ industriale	☐ Industriale	☐ Agricolo ad uso agroalimentare (D.M. 46/2019)	☐ Agricolo
---	--	--------------------------------------	--	-----------------------------------

- ☐ di sottoscrivere la rappresentatività delle indagini effettuate circa le matrici indagate, l'ubicazione di sondaggi, scavi esplorativi, piezometri eventuali, prelievi di terreno e acque, parametri ricercati rispetto alla tipologia di contaminazione, ed applicazione di metodiche analitiche approvate;

Informa che le indagini sono state svolte in contraddittorio con ARPA:

- ☐ Si (riportare in allegato il verbale)
- ☐ No

ALLEGA

1. Fotocopia di un documento di identità del dichiarante.
2. Relazione tecnica sottoscritta da _____ in qualità di _____ abilitato/a all'esercizio della professione di _____ contenente i seguenti contenuti minimi:
 - a) Documentazione cartografica del sito interessato su CTR (carta tecnica regionale) in scala 1:10000;
 - b) Sovrapposizione catastale: rappresentazione del perimetro del sito sovrapposto a mappa catastale aggiornata, con rappresentazione di fogli e particelle.
 - c) Documentazione cartografica del sito interessato con indicazione dei punti di indagine effettuati;
 - d) Descrizione delle eventuali misure di prevenzione/messa in sicurezza di emergenza (MISE) e nei confronti della contaminazione;
 - e) Descrizione dell'indagine preliminare svolta nelle zone interessate dalla contaminazione;

- f) Rapporto descrittivo dei campionamenti effettuati (modalità) comprensivo delle copie dei certificati di analisi;
 - g) Descrizione delle modalità di ripristino della zona potenzialmente contaminata;
 - h) Report fotografico relativo allo stato dei luoghi soggetti all'evento, durante le misure di prevenzione/MISE, le indagini e successivamente al ripristino ambientale;
 - i) Relazione attestante la corretta gestione di eventuali rifiuti prodotti;
3. Nel caso in cui l'evento di potenziale contaminazione abbia interessato le matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee) compilare la scheda di sintesi del sito (approvata con D.D. n. 263 del 12/05/2008, scaricabile sul sito Regione Piemonte al percorso → Temi/Aree tematiche/Ambiente e Territorio/Ambiente/Amianto, bonifiche e terre e rocce da scavo/Modulistica) ad esclusione degli interventi di bonifica sez. A e B di pag. 13.
4. Eventuale verbale ARPA delle indagini svolte in contraddittorio.

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, che i dati personali, da me stesso forniti, in qualità d'interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Per maggiori informazioni: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/urp/privacy>

Data _____

Firma

Alla Città Metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
 Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (TA1)
 Ufficio Discariche e Bonifiche
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Al/ai Comune/i di _____

PEC _____

All'ARPA Dipartimento di Torino

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
 Struttura Semplice Servizio di Tutela e Vigilanza
 Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
 Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

All'ASL di competenza _____

PEC _____

Altri soggetti coinvolti:

Oggetto: Codice Anagrafe Regionale dei siti contaminati n. _____

Presentazione del Piano di caratterizzazione.

(art.242 c.3, c.11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Il sottoscritto:

Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

presenta comunicazione:

☐ per sé

☐ per conto della Società:

Denominazione			
Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

In qualità di:

☐ Proprietario dell'area	☐ Utilizzatore dell'area	☐ Concessionario	☐ Curatore fallimentare
☐ Altro _____			

nonché:

- ☐ **Responsabile della potenziale contaminazione (art. 242 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Non responsabile della potenziale contaminazione (art. 245 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Pubblica amministrazione (art. 250 del D.Lgs 152/2006);**

con riferimento:

- ☐ alla notifica di potenziale contaminazione del (data) __/__/____ trasmessa con PEC _____
- ☐ all'ordinanza n° _____ del (data) __/__/____ emanata dall'Ente _____

a seguito dell'evento di potenziale contaminazione relativo al sito:

DENOMINAZIONE										
COMUNE								PROVINCIA		
COINVOLGIMENTO DI PIÙ COMUNI	☐	SI	Altro comune (1)							
			Altro comune (2)							
			Altro comune (3)							
	☐	NO								
INDIRIZZO DEL SITO E/O LOCALITÀ (via e/o località, numero civico)										
Coordinate geografiche WGS84 (riferito al centroide dell'area)	X									
	Y									

RIFERIMENTI CATASTALI

Sezione:	Foglio:	Particella:
-----------------	----------------	--------------------

PROPRIETARIO/I (in caso di diversi proprietari identificare per ciascuno i dati anagrafici)

☐ Persona fisica			
Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

☐ Persona giuridica			
Denominazione			
Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

PRESENTA

ai sensi dell'art. 242 c.3, c.11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

Il Piano di Caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2, Titolo V, della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

COMUNICA

che entro 6 mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione in oggetto, presenterà alle Amministrazioni in indirizzo i risultati della Caratterizzazione e dell'Analisi di Rischio (AdR) (Modulo E).

ALLEGA

- ☐ Piano della Caratterizzazione e relativi elaborati;
- ☐ Cartografia catastale con perimetrazione del sito, con identificati i confini di proprietà e/o di pertinenza e gli accessi in scala di maggior dettaglio;

- ❑ Scheda di sintesi del sito, approvata con D.D. n. 263 del 12/05/2008, scaricabile sul sito Regione Piemonte (percorso → Temi/Aree tematiche/Ambiente e Territorio/Ambiente/Amianto, bonifiche e terre e rocce da scavo/Modulistica).

Contenuti tecnici minimi da fornire in occasione della presentazione dei piani di caratterizzazione

Il piano di caratterizzazione (di seguito PdC) è costituito da una relazione tecnica e da una serie di allegati elencati nella sezione finale “Lista di Allegati a corredo della Relazione Tecnica”. Tutte le informazioni richieste nella relazione tecnica e i documenti ad essa allegati dovranno essere prodotti ove applicabili e/o disponibili. Ove non applicabili e/o disponibili, il proponente dovrà darne adeguata motivazione nell'ambito della relazione tecnica.

1 PREMESSA

In questa sezione sono riportati: il nominativo o la ragione sociale del soggetto proponente e del progettista, la motivazione della presentazione del PdC, documenti tecnici e/o linee guida di riferimento (indicare, ad esempio, qualora presenti, linee guida regionali o nazionali a cui si è fatto riferimento per la redazione del PdC, in particolare per la modalità di realizzazione dei punti di indagine, il prelievo dei campioni, la scelta dei parametri analitici da ricercare, ecc.).

2 RACCOLTA E SISTEMATIZZAZIONE DEI DATI ESISTENTI

In questa sezione sono rappresentati gli esiti degli accertamenti documentali, delle ispezioni sul sito e sulle aree esterne, al fine di ricostruirne un'accurata descrizione e raccogliere la documentazione necessaria a elaborare il modello concettuale preliminare.

2.1 Inquadramento ambientale del sito

Contiene le informazioni che contribuiscono ad identificare, localizzare e caratterizzare geograficamente e geologicamente il sito, in modo da definirne chiaramente le caratteristiche, come meglio specificato nei successivi punti 2.1 – 2.6.

2.1.1 Inquadramento territoriale

In questa sezione sono riportate le indicazioni utili a localizzare compiutamente il sito: indirizzo, coordinate (preferenzialmente nel sistema di riferimento indicato nel decreto 10 novembre 2011, recante “Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale”; in ogni caso il sistema di riferimento adottato dovrà essere identificato attraverso il corrispondente codice EPSG), viabilità principale esterna e accesso al sito, contesto (es. area ASI, centro abitato, agricolo, ecc.), foto aeree recenti, quadro dei vincoli territoriali, eventuali zone vulnerabili ai nitrati, descrizione delle attività produttive limitrofe al sito, aree con valori di fondo già definiti. Posizione rispetto alle aree naturali protette (riportandole nella corografia) e rapporto con le indicazioni del Piano di Tutela delle acque (aree di ricarica e di protezione acquiferi, zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, ecc.).

2.1.2 Geologia/geomorfologia

Inquadramento generale e a scala del sito desunti da studi bibliografici, o da indagini precedenti afferenti lo stesso sito o altri limitrofi. L'inquadramento del sito deve contenere brevi cenni della storia geologica dell'area a livello regionale (contesto tettonico e geodinamico), per poi definire le caratteristiche sito specifiche desunte da studi bibliografici o da indagini precedenti (es piano regolatore, indagini geotecniche ecc.) e definire, laddove possibile, una stratigrafia di massima del sito per orientare la successiva pianificazione della campagna d'indagine. Va definito il quadro morfoevolutivo dell'area con individuazione delle principali forme del paesaggio e delle eventuali aree a rischio dissesto considerando quanto definito nei Piani di Bacino.

2.1.3 Idrogeologia

Inquadramento generale e a scala del sito desunti da studi bibliografici, o da indagini precedenti afferenti lo stesso sito o altri limitrofi. L'inquadramento idrogeologico dell'area deve caratterizzare la circolazione idrica sotterranea ad una scala più ampia del sito (es piana costiera, acquifero carsico, successioni impermeabili di significato regionale etc.) individuando, per quanto possibile, gli acquiferi significativi per l'area in oggetto, la presenza o meno di una o più falde, la tipologia della/e falda/e, la profondità, la soggiacenza, la direzione di flusso, lo spessore e dei terreni che lo sostengono, desunte da studi di carattere bibliografico, strumenti urbanistici e pianificatori o da studi di campo. Vanno individuati i pozzi e i piezometri esistenti in zona, sia interni che esterni all'area di studio, utilizzando sia gli strumenti di pianificazione urbanistica esistenti sia sopralluoghi; per ogni pozzo, se disponibili, vanno riportate informazioni in merito all'uso delle acque emunte, le caratteristiche costruttive, le portate emunte, le coordinate, le quote topografiche e di soggiacenza e tutte le altre informazioni di potenziale interesse. L'inquadramento idrogeologico deve infine individuare almeno, sebbene in via preliminare, la presenza o meno di un acquifero potenzialmente impattato e la direzione di flusso della falda a scala del sito su stralcio cartografico; queste informazioni saranno utilizzate per pianificare la campagna d'indagine.

2.1.4 Idrologia

Inquadramento generale e a scala del sito desunti da studi bibliografici o da indagini precedenti afferenti lo stesso sito o altri limitrofi. Va ricostruito, mediante opportuna cartografia il reticolo di drenaggio delle acque superficiali ad una scala di almeno un chilometro più ampia del sito, identificando i corsi d'acqua e le loro caratteristiche (naturale o artificiale, carattere permanente o stagionale, alveo cementato o naturale etc.). Vanno definiti i rapporti dei corsi d'acqua con la circolazione idrica sotterranea e l'eventuale presenza di scarichi idrici o emungimenti nelle adiacenze del sito.

2.1.5 Inquadramento meteo-climatico

Inquadramento generale e a scala del sito. Vanno definite le caratteristiche meteo climatiche dell'area utilizzando, dove possibili, serie storiche almeno decennali elaborate su stazioni di misura il più possibile attigue all'area di

studio. I parametri meteorologici richiesti sono: la direzione e la velocità del vento, la temperatura al suolo, la classe di stabilità atmosferica, la piovosità.

2.2 Descrizione storica del sito

2.2.1 Evoluzione della proprietà del sito e delle attività produttive

Ricostruzione storica dei passaggi di proprietà e dei soggetti gestori (descrizione dettagliata degli assetti/evoluzioni societari). Analisi storica delle attività svolte con indicazione del periodo di riferimento e gli estremi di qualsiasi titolare di diritti reali e/o personali relativi al sito, o parti di esso, e di ogni altro soggetto che, anche solo di fatto, vi abbia esercitato attività in passato.

2.2.2 Elementi tecnici storici del sito e delle attività produttive

Analisi cartografica e planimetrica con individuazione di eventuali centri d'interesse pregressi (aree di stoccaggio materie prime (inclusi i combustibili), additivi, intermedi, prodotti finiti e rifiuti, inclusi i serbatoi interrati e fuori terra; reti dei servizi interrati e fuori terra, aree in corrispondenza delle quali si sia verificato il rilascio nell'ambiente di materie potenzialmente contaminanti delle matrici o di rifiuti, ubicazione impianti di trattamento reflui e rifiuti, ecc. Elenco delle sostanze e materiali utilizzati e prodotti in passato.

2.3 Descrizione attuale del sito

2.3.1 Descrizione attuale dei luoghi

Descrizione dei luoghi: superficie complessiva (mq), aree edificate (mq), presenza di Materiali Contenenti Amianto (MCA), aree a verde (mq) e pavimentate (mq), ubicazione impianti, rete dei servizi fuori terra e interrati, pipeway, aree di stoccaggio, pozzi, eventuali aree inaccessibili in fase di caratterizzazione o con restrizioni nell'accesso per motivi di sicurezza, etc.

2.3.2 Inquadramento amministrativo del sito

Elenco delle autorizzazioni rilasciate (AIA, VIA, AUA, Etc.) e dei documenti contenenti le informazioni dichiarate obbligatoriamente dal Gestore in materia di rischi di incidente rilevante (Notifica, Rapporto di Sicurezza e Piano di Emergenza Interno ai sensi del D.Lgs 105/2015), e di salute e sicurezza dei lavoratori (Documento di valutazione dei rischi ex art. 17 del D.Lgs 81/2008), con gli estremi dell'atto amministrativo, l'autorità/ente competente che ha rilasciato tale autorizzazione.

2.3.3 Visura catastale, destinazione d'uso

Indicazione degli estremi catastali (foglio e particelle) aggiornati e della destinazione d'uso desunta dagli strumenti urbanistici vigenti.

2.3.4 Ciclo produttivo

Illustrazione sintetica del ciclo produttivo e layout del processo.

2.3.5 Produzione e distribuzione di energia

Descrizione delle tipologie di approvvigionamento, presenza di impianti di generazione o cogenerazione di energia, tipo di combustibile utilizzato, reti di distribuzione dell'energia e/o calore, presenza di trasformatori, sottostazioni, generatori d'emergenza, generatori termici, eolici, solari, geotermici o di altra tipologia.

2.3.6 Rete fognaria

Descrizione della rete di acque bianche e nere, ubicazione vasche interrate, impianti di trattamento o di sollevamento, eventuali scarichi sul suolo, pozzi a dispersione e ubicazione georeferenziata dei punti di recapito delle acque reflue trattate. 2.3.7 Materie prime, additivi, intermedi, prodotti dell'installazione Elenco delle materie e delle sostanze utilizzate e prodotte, eventuali schede di sicurezza, ubicazione e descrizione delle aree di stoccaggio, di deposito temporaneo e movimentazione (presidi ambientali, tipologia delle pavimentazioni etc.).

2.3.8 Serbatoi

Descrizione del parco serbatoi o singoli serbatoi isolati (fuori terra/interrati, anche fuori servizio, profondità, dimensioni e volumetria) con relative caratteristiche costruttive (parete e fondo singolo/doppio), presenza di bacino di raccolta (capacità, presenza e materiale della pavimentazione), certificazione di controllo periodico, tipologia di materiale stoccato, eventuali prove di tenuta effettuate e relative certificazioni, documentazione relativa ad una pregressa rimozione di serbatoi interrati (FIR, collaudo pareti/fondo scavo, ecc.).

2.3.9 Rifiuti

Tipologia (descrizione e codici E.E.R.) e quantitativi dei rifiuti prodotti (eventuali dati MUD con tabella riassuntiva degli ultimi 5 anni), aree di stoccaggio e di deposito temporaneo e movimentazione (presidi ambientali, tipologia delle pavimentazioni, modalità di raccolta quali big-bags, cumuli, cisterne, ecc.).

2.3.10 Riporti

Informazioni sull'eventuale presenza di materiale di riporto.

2.4 Indagini ambientali pregresse

Descrizione dettagliata delle indagini ambientali svolte nel sito in passato in precedenti fasi di caratterizzazione o in adempimento ad obblighi connessi con altre normative, anche pregresse (es. Indagini preliminari ai sensi degli artt. 242, 242-ter, 252, del D.Lgs. 152/06, indagini di cui all'art. 29-ter, comma 1, lett. m, del D.Lgs. 152/06, Relazione di Riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis, del D.Lgs. 152/06, esiti dei monitoraggi periodici svolti sulle acque sotterranee e suolo previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA, indagini su valori di fondo o sull'inquinamento diffuso, ecc.). La descrizione dovrà riguardare le attività svolte e il soggetto che le ha eseguite, l'ubicazione dei punti di indagine, le modalità di prelievo e analisi di campioni, le eventuali attività di validazione effettuate dall'Ente di controllo e i relativi esiti e ogni altro elemento utile e/o opportuno ai fini della caratterizzazione ambientale del sito.

2.5 Interventi di prevenzione o di messa in sicurezza d'emergenza

Indicazione di eventuali incidenti e criticità ambientali pregresse con la descrizione degli interventi adottati.

2.6 Altre informazioni

Altre informazioni rilevanti ai fini del piano di caratterizzazione.

3 MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE

Nel Modello Concettuale Preliminare, elaborato sulla base dei dati esistenti sopra illustrati, sono descritte le caratteristiche naturali del sito, le sorgenti primarie e secondarie della contaminazione, i percorsi di migrazione e destino dei contaminanti ed i bersagli. Sulla base di tale modello è possibile identificare, all'interno del sito, le aree di potenziale interesse, cioè le aree in corrispondenza delle quali è possibile che si verifichi, o che si sia verificato, il rilascio nell'ambiente di materie potenzialmente contaminanti delle matrici o di rifiuti, e/o che vedano la presenza di potenziali bersagli. Il Modello Concettuale Preliminare, che riassume l'interazione tra il potenziale stato di contaminazione delle matrici ambientali e l'ambiente naturale e/o costruito, fornisce la guida alla definizione del piano di investigazione.

4 PIANO DI INVESTIGAZIONE

Il piano di investigazione dovrà contenere la descrizione delle attività che saranno svolte in campo ed in laboratorio per la definizione del Modello Concettuale Definitivo, a supporto della successiva elaborazione della analisi di rischio e/o degli eventuali successivi interventi di bonifica o messa in sicurezza.

4.1 Attività preliminari

Descrizione delle azioni necessarie per lo svolgimento delle indagini nel rispetto dei principi di sicurezza e tutela dei lavoratori e della mitigazione di potenziali interferenze con le attività svolte nel sito.

4.2 Ubicazione dei punti di indagine

Indicazione del numero e dell'ubicazione dei punti di campionamento, stabiliti in accordo con la ricostruzione del modello concettuale preliminare (ubicazione sistematica e/o ragionata).

4.3 Selezione delle sostanze inquinanti da ricercare

Definizione di un "set standard" di analiti da ricercare nei campioni delle diverse matrici ambientali sulla base dell'esame del ciclo produttivo e/o dei dati storici del sito applicabile alla generalità delle aree di interesse. Indicare l'eventuale inclusione nel set analitico di sostanze non comprese nelle tabelle di cui all'allegato 5, della parte quarta, titolo V del D.Lgs 152/06.

4.4 Modalità di esecuzione delle indagini

Descrizione delle modalità di esecuzione delle indagini dirette ed indirette che dovranno fare riferimento a tecnologie consolidate a livello nazionale ed/o internazionale per la caratterizzazione di siti contaminati, incluse le caratteristiche dei sondaggi (profondità e diametro, ecc.) e dei piezometri (profondità, tipologia di completamento,

fenestratura, ecc.). Per le indagini indirette dovrà essere fornita la descrizione del posizionamento spaziale e del tipo di strumentazione e configurazione scelta e la descrizione delle modalità di analisi elaborazione ed interpretazione dei dati.

4.5 Modalità di campionamento

Descrizione dettagliata delle procedure di campionamento delle diverse matrici ambientali, delle misure da effettuare in campo, delle modalità di identificazione, conservazione e trasporto dei campioni, e della restituzione dei dati che costituiranno il protocollo applicabile per la caratterizzazione del sito.

4.5.1 Suolo e sottosuolo

Descrizione del numero e delle modalità di prelievo dei campioni di "topsoil", suolo e sottosuolo.

4.5.2 Acque superficiali

Misurazione dell'altezza del pelo libero dei corpi idrici superficiali presenti in prossimità del sito, al fine di verificare l'eventuale relazione con le acque sotterranee. Descrizione del numero e delle modalità di prelievo di eventuali campioni di acqua superficiale.

4.5.3 Acque sotterranee

Descrizione del numero e delle modalità di prelievo dei campioni di acqua sotterranea.

4.5.4 Materiali di riporto

Descrizione del numero e delle modalità di prelievo dei campioni finalizzati all'individuazione e caratterizzazione di eventuali materiali di riporto.

4.5.5 Fasi libere

Descrizione del numero e delle modalità di prelievo dei campioni di fase separata (LNAPL, DNAPL).

4.5.6 Gas interstiziali

Descrizione del numero e delle modalità di prelievo di eventuali campioni di gas interstiziali.

4.5.7 Rifiuti

Descrizione del numero e delle modalità di prelievo dei campioni di eventuali rifiuti abbancati, interrati o comunque rinvenuti nel sito. Qualora tali rifiuti siano stati già oggetto di caratterizzazione, potranno essere utilizzati i relativi esiti purché rappresentativi dello stato attuale dei materiali e conformi alla normativa vigente.

4.6 Prove idrauliche e geotecniche

Descrizione delle prove da effettuare per l'acquisizione dei parametri caratteristici dei suoli e dell'acquifero e delle modalità di restituzione dei dati

4.7 Rilievo piano altimetrico

Descrizione del rilievo da effettuare per la determinazione delle coordinate e delle quote dei punti di indagine e modalità di restituzione dei dati acquisiti.

4.8 Indagini finalizzate all'elaborazione dell'analisi di rischio

Descrizione delle attività finalizzate alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle matrici ambientali suolo/sottosuolo e acque sotterranee e della contaminazione ai fini dell'elaborazione dell'analisi di rischio sito-specifica.

4.9 Controlli di qualità

Descrizione dei controlli che saranno applicati al fine di garantire la qualità dei risultati delle indagini.

4.10 Prove di laboratorio

Descrizione delle metodiche analitiche per ogni singolo parametro del set analitico selezionato (comprensivo dello scheletro) ed il relativo limite di quantificazione che garantisca la precisione richiesta dalla norma.

4.11 Altre informazioni

Altre informazioni utili ai fini della definizione del piano di indagini.

Lista di Allegati a corredo della relazione tecnica

1. INQUADRAMENTO GENERALE

- ☐ Corografia dell'area su foto aerea;
- ☐ Cartografia geologica e geomorfologica;
- ☐ Sezioni geologiche;
- ☐ Cartografia idrogeologica;
- ☐ Censimento pozzi;
- ☐ Cartografia con ricostruzione del reticolo di drenaggio delle acque superficiali;
- ☐ Documentazione cartografica del sito interessato su CTR (carta tecnica regionale) in scala 1:10000;
- ☐ Planimetria del sito con indicato lo stato attuale dei luoghi con indicazione delle aree edificate, aree a verde e pavimentate, ubicazione impianti, rete dei servizi fuori terra e interrati, aree di stoccaggio e parchi serbatoi, reti fognarie, sistemi di trattamento, punti di scarico, rete piezometrica, eventuali aree inaccessibili in fase di caratterizzazione o con restrizioni nell'accesso per motivi di sicurezza;
- ☐ Planimetria con l'individuazione delle aree di potenziale interesse;
- ☐ Planimetria di ubicazione delle indagini proposte;
- ☐ Tabella Analisi di laboratorio proposte sui campioni di terreno;
- ☐ Tabella Analisi di laboratorio proposte sui campioni di acque sotterranee;
- ☐ Tabella Analisi di laboratorio proposte sui campioni di altre matrici;

- ☐ Tabella riassuntiva dei sondaggi e dei piezometri proposti con indicazione della sigla, della georeferenziazione, quota del punto di indagine, profondità, tratto fenestrato dei piezometri;
- ☐ Tabelle riferimento indagini geotecniche proposte;
- ☐ Tabelle Analisi di laboratorio proposte parametri ai fini dell'analisi di rischio;

2. INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

- ☐ Cartografia dei vincoli territoriali da SIC, SIN, ZPS, PAI etc;
- ☐ Visura storica catastale comprensiva dello stralcio di mappa;
- ☐ Destinazione d'uso con relativo certificato e stralcio di mappa PRG;
- ☐ Notifica trasmessa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 105/2015;
- ☐ Analisi di sicurezza predisposte dai Gestori ai sensi del D.Lgs 105/2015 e del D.Lgs 81/2008;
- ☐ Elenco delle autorizzazioni rilasciate (AIA, VIA, AUA, Etc.);

3. INDAGINI AMBIENTALI PREGRESSE

- ☐ Planimetria con ubicazione di sondaggi/piezometri/pozzi anche se realizzati con altre finalità (es. studi geotecnici);
- ☐ Stratigrafie di sondaggi/piezometri/pozzi anche se realizzati con altre finalità (es. studi geotecnici);
- ☐ Caratteristiche costruttive dei pozzi e dei piezometri;
- ☐ Relazione di riferimento di cui all'art. 29- ter, c. 1, lett. M, del D.Lgs 152/06
- ☐ Risultati Piani di caratterizzazione pregressi (Tabelle, planimetrie)

4. ALTRI DOCUMENTI TECNICI

- ☐ Planimetria dell'area in scala opportuna per ogni fase storica con indicazione degli impianti e dei centri di interesse (aree di stoccaggio, serbatoi interrati, sistemi fognari, vasche interrate etc.).
- ☐ Tabella delle sostanze e dei materiali utilizzati o prodotti, inclusi i rifiuti, gli additivi e gli intermedi di lavorazione, con indicazione del periodo di riferimento e gli estremi del soggetto proprietario e del soggetto gestore;
- ☐ Schede di sicurezza delle sostanze e dei materiali utilizzati o prodotti, inclusi i gli additivi e gli intermedi di lavorazione. Per quanto riguarda i rifiuti identificazione attraverso i rispettivi EER;
- ☐ Planimetria e tabella delle aree di stoccaggio materie prime, additivi, intermedi, prodotti e rifiuti con indicazione del periodo di riferimento e gli estremi del soggetto proprietario e del soggetto gestore;
- ☐ Altre informazioni: informazioni dichiarate obbligatoriamente dal Gestore in materia di rischi di incidente

rilevante (Notifica ex art. 13 D.Lgs 105/2015, Rapporto di Sicurezza, Piano di Emergenza Interno) e di salute e sicurezza dei lavoratori (Documento di valutazione dei rischi ex art. 17 D.Lgs 81/2008)

- ☐ Schemi a blocchi: negli schemi a blocchi (o diagrammi di flussi) dell'installazione devono essere rappresentate tutte le attività dell'installazione e le fasi che le compongono; per ogni blocco devono essere riportati, con relative portate, temperature e composizioni, tutti i flussi in entrata ed in uscita: flussi di processo, ausiliari (additivi, catalizzatori etc.), utilities (combustibili, fluidi termovettori etc.), emissioni in aria, scarichi idrici, rifiuti prodotti;
- ☐ Elenco allegati;

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, che i dati personali, da me stesso forniti, in qualità d'interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

Alla Città Metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
 Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (TA1)
 Ufficio Discariche e Bonifiche
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Al/ai Comune/i di _____

PEC _____

All'ARPA Dipartimento di Torino

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
 Struttura Semplice Servizio di Tutela e Vigilanza
 Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
 Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

All'ASL di competenza _____

PEC _____

Altri soggetti coinvolti:

Oggetto: Codice Anagrafe Regionale dei siti contaminati n. _____
Trasmissione delle risultanze della Caratterizzazione e/o Analisi di Rischio
sito specifica (AdR). (art.242 - c.4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e/o art. 4 D.M. 46/2019)

Il sottoscritto:

Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

presenta comunicazione:

☐ per sé

☐ per conto della Società:

Denominazione			
Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

In qualità di:

☐ Proprietario dell'area	☐ Utilizzatore dell'area	☐ Concessionario	☐ Curatore fallimentare
☐ Altro _____			

nonché:

- ☐ **Responsabile della potenziale contaminazione (art. 242 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Non responsabile della potenziale contaminazione (art. 245 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Pubblica amministrazione (art. 250 del D.Lgs 152/2006);**

con riferimento:

- ☐ alla notifica di potenziale contaminazione del (data) __/__/__ trasmessa con PEC _____
- ☐ all'ordinanza n° _____ del (data) __/__/__ emanata dall'Ente _____

a seguito dell'evento di potenziale contaminazione relativo al sito:

DENOMINAZIONE					
COMUNE				PROVINCIA	
COINVOLGIMENTO DI PIÙ COMUNI	☐	SI	Altro comune (1)		
			Altro comune (2)		
			Altro comune (3)		
		☐	NO		
INDIRIZZO DEL SITO E/O LOCALITÀ (via e/o località, numero civico)					

RIFERIMENTI CATASTALI

Sezione:	Foglio:	Particella:
-----------------	----------------	--------------------

PROPRIETARIO/I (in caso di diversi proprietari identificare per ciascuno i dati anagrafici)

☐ Persona fisica			
Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

☐ Persona giuridica			
Denominazione			
Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

La/le destinazione/i d'uso attualmente indicata/e negli strumenti urbanistici, a cui/alle quali fare riferimento per la valutazione del superamento delle CSC:

☐ Verde pubblico, privato e residenziale	☐ Commerciale/industriale	☐ Industriale	☐ Agricolo ad uso agroalimentare (D.M. 46/2019)	☐ Agricolo
---	--	--------------------------------------	--	-----------------------------------

prevista/e dal vigente strumento urbanistico comunale:

- ☐ PRGC del _____
- ☐ altro (*indicare cosa*) _____ del _____.

TRASMETTE

ai sensi dell'art. 242 c. 4 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

- ☐ relazione tecnica sottoscritta da _____, in qualità di tecnico referente, contenente le **risultanze della Caratterizzazione**, autorizzata da _____ con atto n. _____ del _____;
- ☐ i **risultati dell'analisi di rischio** sito specifica per la determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio

(CSR), redatta da _____ in qualità di professionista referente.

Si fa presente che per la determinazione del rischio è stato utilizzato il software (indicare modello e versione) _____;

COMUNICA che

- ☐ gli esiti del Piano di Caratterizzazione attestano il non superamento delle CSC o dei valori di fondo naturale/antropico opportunamente definiti e quindi chiede la chiusura del procedimento.
- ☐ gli esiti del Piano di Caratterizzazione attestano il superamento delle CSC o dei valori di fondo naturale/antropico opportunamente definiti, coinvolgendo un'area ubicata all'interno di un singolo comune.
- ☐ gli esiti del Piano di Caratterizzazione attestano il superamento delle CSC o dei valori di fondo naturale/antropico opportunamente definiti, coinvolgendo un'area estesa sul territorio di più comuni.
- ☐ gli esiti dell'Analisi di Rischio (AdR) attestano il **non superamento delle CSR** (Concentrazioni Soglia di Rischio) e quindi chiede la chiusura del procedimento, in tal caso si riporta in allegato la scheda dei vincoli e limitazioni d'uso dell'area; qualora richiesto dall'Autorità competente presenterà entro 60 gg dall'approvazione dell'analisi di rischio il piano di monitoraggio ai sensi dell'art. 242 c.5 del D.Lgs 152/2006 (Modulo F).
- ☐ gli esiti dell'Analisi di Rischio (AdR) attestano il **superamento delle CSR** (Concentrazioni Soglia di Rischio) per i seguenti parametri:

_____ Ent

ro 6 mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, sarà presentato alle Amministrazioni in indirizzo il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito (Modulo H);

ALLEGA

- ☐ 1. Descrizione ed esiti della caratterizzazione;
- ☐ 2. Documento dell'analisi di rischio e i file relativi all'elaborazione di calcolo utilizzato dal software impiegato nell'analisi;
- ☐ 3. Cartografia catastale aggiornata con perimetrazione dell'area oggetto di analisi, con identificati i confini di proprietà e/o di pertinenza con indicate le aree di potenziale interesse, incluse quelle al di fuori del sito per collocare eventuali recettori off-site sensibili;
- ☐ 4. Cartografia catastale aggiornata con perimetrazione delle aree nel quale sono stati riscontrati i superamenti delle CSC, per ciascuna matrice ambientale;
- ☐ 5. Cartografia catastale aggiornata con perimetrazione delle aree nel quale sono stati riscontrati i superamenti delle CSR, per ciascuna matrice ambientale;
- ☐ 6. Scheda di sintesi del sito, approvata con D.D. n. 263 del 12/05/2008, scaricabile sul sito Regione Piemonte (percorso → Temi/Aree tematiche/Ambiente e Territorio/Ambiente/Amianto, bonifiche e terre e rocce da scavo/Modulistica);
- ☐ 7. Eventuale scheda dei vincoli permanenti e limitazioni d'uso dell'area per i siti o porzioni di siti che non presentano superamenti delle CSR.

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, che i dati personali, da me stesso forniti, in qualità d'interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

Contenuti ed indicazioni tecniche minimi da fornire per la presentazione dell'analisi di rischio Sito Specifica nell'ambito di procedimenti di bonifica.

1 Premessa

Il presente documento fornisce gli elementi tecnici ed i contenuti minimi della documentazione da fornire per la presentazione del documento dell'Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica (di seguito AdR) nell'ambito dei procedimenti di bonifica.

Il presente documento non è applicabile ad eventuali altre tipologie di valutazione del rischio di tipo igienico-sanitario (es. valutazioni legate alle misure di prevenzione e/o di sicurezza per i fruitori delle aree) che possono essere richieste nell'ambito del procedimento di bonifica.

La documentazione presentata inerente l'Analisi di Rischio sito-specifica deve essere "stand alone", cioè deve riportare tutte le informazioni necessarie a consentire una eventuale riproduzione delle valutazioni/calcoli da parte degli Enti di Controllo anche al fine di verificare la correttezza dei risultati ottenuti in termini di valori delle Concentrazioni Soglia di Rischio (di seguito CSR). A tale scopo nel documento verranno fornite alcune indicazioni metodologiche esplicative, coerenti con la normativa applicabile, da seguire nella produzione dei dati e nella loro presentazione.

Come noto, l'esito finale dell'Analisi di Rischio sito-specifica è la determinazione delle CSR che rappresentano i livelli di accettabilità per le matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee. L'obiettivo del documento è pertanto quello di fornire indicazioni per la presentazione dei risultati dell'elaborazione dell'Analisi di Rischio (CSR) dimostrando che gli stessi siano il più possibile coerenti con le condizioni sito specifiche del sito e stabili nel tempo.

A tal fine, è necessaria l'elaborazione di diversi "set" di valori obiettivo (CSR) per il sito che possano tener conto dei diversi scenari di valutazione senza la necessità della rielaborazione successiva dell'Analisi di Rischio.

2 Documentazione tecnica a supporto dell'elaborazione dell'Analisi di Rischio

In questa sezione devono essere riportati tutti i documenti tecnici di riferimento per dell'AdR. In particolare, è opportuno indicare se si è fatto riferimento ai seguenti documenti:

- note tecniche e Linee Guida prodotte dal MATTM/MITE;
- documenti tecnici prodotti dagli Istituti Nazionali (ISPRA; ISS; INAIL);
- documenti tecnici prodotti dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.

Qualora il proponente ritenga opportuno utilizzare altri riferimenti tecnici diversi da quelli sopra indicati, dovrà adeguatamente giustificarne le motivazioni e dimostrarne la compatibilità con le norme nazionali.

3 Modello Concettuale Definitivo del sito

In questa sezione sono riportati tutti gli elementi utili per la definizione del Modello Concettuale Definitivo del sito che è alla base della elaborazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica.

3.1 Sintesi dei risultati di tutte le indagini eseguite

In questa sezione devono essere riportati i risultati di tutte le indagini eseguite sul sito che saranno utilizzati all'interno dell'Analisi di Rischio sito-specifica, per determinare il Modello Concettuale Definitivo ed i parametri ad esso relativi da adottare nei successivi calcoli/valutazioni. Occorre, inoltre, specificare quali indagini siano state effettuate in contraddittorio con gli Enti di Controllo.

È opportuno precisare che in generale la caratterizzazione del sito è finalizzata proprio ad acquisire tutte le informazioni necessarie all'implementazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica e pertanto tutte le indagini eseguite, incluse le eventuali indagini preliminari e le indagini integrative, devono essere considerate come parte della caratterizzazione del sito. Tuttavia, poiché in molti casi, le caratterizzazioni sono avvenute in momenti successivi anche lontani temporalmente e con diverse normative di riferimento, per rendere agevole l'analisi delle informazioni si farà riferimento a:

- a) risultati delle indagini preliminari;
- b) risultati delle indagini eseguite in attuazione del piano di caratterizzazione approvato;
- c) risultati di tutte le eventuali indagini integrative eseguite a qualunque titolo dal proponente e ritenute utili ai fini dell'elaborazione dell'AdR;
- d) risultati delle analisi condotte dagli Enti di Controllo ai fini della validazione dei dati di parte.

3.1.1 Sintesi dei risultati delle indagini preliminari

In questa sezione sono riportate in maniera sintetica tutte le informazioni utili all'Analisi di Rischio desunte dalle indagini preliminari effettuate sul sito.

3.1.2 Sintesi dei risultati delle indagini del Piano di Caratterizzazione

In questa sezione sono riportate in maniera sintetica tutte le informazioni utili all'Analisi di Rischio desunte dall'esecuzione del Piano di Caratterizzazione del sito.

Per maggiori dettagli si rimanda al documento "Indice risultati del piano di caratterizzazione", pubblicato sul sito del MITE.

La sintesi dovrà includere tabelle e diagrammi riassuntivi dei risultati delle diverse indagini eseguite per tutti i parametri che saranno utilizzati nell'AdR, evidenziando i valori non conformi alle soglie di riferimento.

3.1.3 Sintesi dei risultati di ulteriori indagini integrative ritenute utili per l'elaborazione dell'AdR

In questa sezione sono riportate in maniera sintetica tutte le informazioni utilizzate all'interno dell'Analisi di Rischio che derivano da indagini integrative eseguite sul sito.

Anche per tali tipologie di indagini è opportuno far riferimento al documento "Indice risultati del piano di

caratterizzazione”, pubblicato sul sito del MITE.

La sintesi dovrà includere tabelle e diagrammi riassuntivi dei risultati delle diverse indagini eseguite per tutti i parametri che saranno utilizzati nell'AdR, evidenziando i valori non conformi alle soglie di riferimento.

3.2 Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo e raffronto con il Modello Concettuale Preliminare

Al fine di definire il Modello Concettuale Definitivo (di seguito MCD) che costituisce la base per l'applicazione dell'AdR, occorre innanzitutto partire dal Modello Concettuale Preliminare (di seguito MCP) che ha guidato tutte le indagini eseguite in sito. Sulla base di tale modello sono state identificate, in fase di predisposizione del Piano di Caratterizzazione, le aree di potenziale interesse in corrispondenza delle quali è possibile che si verifichi, o che si sia verificato, il rilascio nell'ambiente di sostanze o di rifiuti come potenziali contaminanti delle matrici (sorgenti) e vedano la presenza di potenziali bersagli (aree di esposizione). I risultati delle indagini di caratterizzazione, necessari all'elaborazione del MCD, possono confermare o smentire le ipotesi del MCP.

In questa parte del documento di AdR devono essere quindi riportati:

- gli elementi riguardanti l'assetto del sito (ad es. presenza di pavimentazioni, presenza di edifici, ecc.), la classificazione urbanistica dell'area e la fruizione delle aree (ad es. identificazione dei bersagli umani, modalità di esposizione, ecc.) che non sono modificabili a seguito delle indagini eseguite; nel caso si verifichi una modifica della configurazione e/o dell'utilizzo delle aree intercorsa tra l'esecuzione delle indagini e l'AdR, la stessa deve essere adeguatamente documentata;
- gli elementi del MCP che, a seguito delle indagini, hanno trovato una conferma nel MCD;
- tutti gli elementi ipotizzati nel MCP che risultano modificati a seguito delle indagini eseguite e che quindi trovano una nuova formulazione nel MCD.

Al fine di agevolare la descrizione degli elementi del MCP che confluiscono o vengono modificati nel MCD, si riporta di seguito uno schema in cui sono mostrate le ipotesi del MCP e la loro “trasposizione” nel MCD a seguito delle indagini eseguite.

Elementi Modello Concettuale Preliminare		Elementi Modello Concettuale Definitivo	
Sorgenti	Analiti da ricercare (lista)	Sorgenti	Contaminanti indice: - analiti inclusi nella lista che presentano “eccedenze” delle CSC in terreni e/o acque sotterranee
	Ipotesi fonti di contaminazione: - fonti primarie (fase separata, rifiuti, materiale combusto ecc.) - materiali di riporto (verifica di		Presenza fonti di contaminazione: - aree con presenza di fonti primarie nei terreni e/o nelle acque di falda

	assimilabilità a terreni)¹ - strutture interraste quali serbatoi, tubazioni, vasche, ecc. che possono rappresentare fonti di perdita o rilascio di contaminanti		(fase separata, rifiuti, ecc.) - presenza di strutture interraste quali serbatoi, tubazioni, vasche, ecc. che rappresentano fonti attive - e di perdita o rilascio di contaminanti
	Aree di potenziale interesse: - ipotesi distribuzione della contaminazione (centri di pericolo) - assetto del sito (coperture, pavimentazioni, edifici, ecc.) - fruizione delle aree (bersagli, modalità di esposizione) qualora in fase di MCP non siano state differenziate le aree di interesse potenziale allora tutto il sito è da considerarsi un'unica area di potenziale interesse		Aree di interesse: - aree di potenziale interesse nel MCP ulteriormente differenziabili in base a: • presenza di eccedenze delle CSC in terreni e/o acque sotterranee per i contaminanti indice • distribuzione della contaminazione e caratteristiche di mobilità degli inquinanti • caratteristiche geologiche e idrogeologiche - l'assetto del sito e la fruizione delle aree possono essere variati solo documentando adeguatamente la modifica della configurazione e/o dell'utilizzo delle aree intercorsa tra l'esecuzione delle indagini e l'AdR. (ad esempio, a seguito di demolizione edifici, pavimentazioni, ecc.)
Percorsi	Percorsi attivabili dalle matrici ambientali terreni e acque sotterranee	Percorsi	Percorsi attivi dalle matrici ambientali terreni e acque sotterranee in base agli scenari ipotizzati nell'AdR: - rispetto al MCP, in base agli esiti delle indagini e dei monitoraggi eseguiti, potranno essere considerati attivi/non attivi i seguenti percorsi: • volatilizzazione (presenza/assenza di composti volatili nei terreni, presenza/assenza di composti volatili in base agli esiti dei monitoraggi delle acque sotterranee, esiti monitoraggi gas interstiziali/aeriformi) • lisciviazione in falda (presenza/assenza nelle acque della contaminazione riscontrata nei terreni)

			• risolleamento polveri (presenza/assenza di composti tossici/cancerogeni per inalazione nel top soil/suolo superficiale) • percorsi diretti (presenza/assenza di composti tossici/cancerogeni per ingestione nel top soil/suolo superficiale) - i percorsi influenzati dell'assetto del sito (es. volatilizzazione indoor) e dalla fruizione delle aree possono essere variati solo documentando adeguatamente la modifica della configurazione e/o dell'utilizzo delle aree intercorsa tra l'esecuzione delle indagini e l'AdR.
Bersagli	Potenziali bersagli della contaminazione: - recettori umani (on-site e off site) - recettori ambientali	Bersagli	Bersagli della contaminazione: - i bersagli umani sono funzione dell'assetto del sito e delle aree e degli scenari ipotizzati nell'AdR e pertanto possono essere variati solo in funzione dello scenario di esposizione ipotizzato oppure documentando adeguatamente la modifica della configurazione e/o dell'utilizzo delle aree intercorsa tra l'esecuzione delle indagini e l'AdR - i bersagli ambientali possono essere variati a seguito delle indagini (evidenze di potenziale impatto sulle risorse ambientali)

Si raccomanda la compilazione di tale schema sulla base delle specificità del sito.

3.3 Scenario dell'Analisi di Rischio e definizione del relativo Modello Concettuale Definitivo

L'AdR sito-specifica ha due finalità definite nella normativa vigente:

- definire i "livelli di accettabilità per il sito", ovvero quei valori di concentrazione di riferimento nelle matrici ambientali per definire lo stato di contaminazione di un sito;
- definire i "valori obiettivo" degli interventi di bonifica/messa in sicurezza.

L'Allegato 1 al titolo V della parte quarta del D.Lgs 152/2006, in particolare, nella premessa indica che "L'analisi di rischio si può applicare prima, durante e dopo le operazioni di bonifica/messa in sicurezza". Pertanto, è previsto esplicitamente che possano essere valutati diversi "scenari" di applicazione dell'AdR che tengano conto sia delle condizioni del sito al momento dell'elaborazione (scenario attuale) sia successive alle operazioni di bonifica/messa in sicurezza (scenario post-intervento).

Inoltre, sempre nell'Allegato 1 (Concetti e principi base) è indicato che “L'individuazione e l'analisi dei potenziali percorsi di esposizione e dei bersagli e la definizione degli obiettivi di bonifica, in coerenza con gli orientamenti strategici più recenti, devono tenere presente la destinazione d'uso del sito prevista dagli strumenti di programmazione territoriale.”.

Al fine di rendere esaustiva e completa l'AdR sito-specifica e rispettare le indicazioni sopra riportate, è necessario prevedere come minimo i seguenti scenari di valutazione:

1. Scenario attuale del sito (baseline risk assessment).

Nell'ambito di tale scenario si tiene conto della configurazione del sito al momento dell'elaborazione dell'AdR. Le CSR definite in tale scenario rappresentano “i livelli di accettabilità del sito” che consentono di definire se il sito è “contaminato”, considerando il corrente assetto in termini di elementi naturali (caratteristiche di terreno e acquifero, condizioni meteorologiche, ecc.) e/o costruiti (assetto impiantistico, edifici, pavimentazioni, sottoservizi, ecc.) presenti. Sulla base delle indagini eseguite e dell'assetto del sito sono ricavati i valori rappresentativi dei parametri sito-specifici.

Il vincolo del MCD nello scenario attuale è costituito dall'assetto del sito corrente e pertanto le relative CSR sono applicabili solo nel caso in cui lo stesso non sia sottoposto a modifiche. Qualsiasi modifica apportata all'assetto del sito e allo stato dei luoghi a fondamento del MCD dell'AdR determina la necessità di riverificare le relative CSR tenendo conto delle modifiche intervenute. Le CSR nello scenario attuale rappresentano i valori obiettivo per i soli interventi di bonifica che prevedano la riduzione delle concentrazioni nelle matrici ambientali terreni e/o acque di falda e che non apportino modifiche all'assetto del sito e quindi al MCD.

2. Scenario destinazione d'uso del sito (fit for use assessment)

In tale scenario, come previsto dall'Allegato 1 al titolo V della parte quarta del D.Lgs 152/2006, si tiene conto esclusivamente della destinazione urbanistica del sito al momento dell'AdR. Occorrerà quindi valutare tutte le possibilità di utilizzo delle aree in termini di:

- scavo e movimentazione dei terreni;
- realizzazione/eliminazione di opere o edifici in funzione degli indici urbanistici;
- fruibilità delle aree in funzione delle categorie di opere/attività che possono essere realizzate.

Pertanto, si attiveranno tutti i percorsi potenziali dalle matrici ambientali suolo e/o acque di falda, indipendentemente dall'assetto corrente del sito, e tutti i recettori potenzialmente presenti in funzione delle opere/attività previste dalla destinazione urbanistica.

Nel caso, ad esempio, della movimentazione di terreni dovranno essere considerati i percorsi diretti (ingestione e contatto dermico) anche per le contaminazioni registrate nei terreni profondi (>1 m da p.c.). I bersagli umani andranno identificati con tutti i potenziali fruitori connessi alla destinazione urbanistica e considerando la potenziale presenza di edifici non ancora esistenti sul sito. I recettori ambientali (es. acque sotterranee) dovranno essere valutati tenendo conto delle condizioni d'uso più cautelative (es. assenza di pavimentazione).

I parametri specifici del sito che devono essere valutati sono quelli ricavati dalle indagini di caratterizzazione svolte ed invarianti rispetto alla destinazione d'uso (es. caratteristiche geologiche ed idrogeologiche, caratteristiche climatiche, mobilità degli inquinanti, ecc.). Per tutti gli altri parametri saranno utilizzate assunzioni conservative (valori di default). Tutto ciò in conformità all'Allegato 1 (Concetti e principi base) al titolo V della parte quarta del D.Lgs 152/2006, secondo cui “ai fini di una piena accettazione dei risultati dovrà essere posta una particolare cura nella scelta dei parametri da utilizzare nei calcoli, scelta che dovrà rispondere sia a criteri di conservatività, il principio della cautela è intrinseco alla procedura di analisi di rischio, che a quelli di sito-specificità ricavabili dalle

indagini di caratterizzazione svolte." .

Il MCD nello scenario di destinazione d'uso non ha vincoli specifici se non la destinazione urbanistica e pertanto le relative CSR possono essere applicate in sostituzione di quelle relative allo scenario attuale in caso di variazioni nella configurazione attuale del sito. La valutazione di tale scenario consente di avere un set di valori obiettivo (CSR) stabili nel tempo.

Le CSR nello scenario a destinazione d'uso sono da considerarsi valori obiettivo validi per qualsiasi tipo di intervento di bonifica che preveda la riduzione delle concentrazioni nelle matrici ambientali terreni e/o acque di falda senza vincoli relativi all'assetto del sito.

Qualora non sia possibile effettuare la valutazione dello scenario a destinazione d'uso, il proponente deve darne adeguata giustificazione tecnica. In mancanza della valutazione dello scenario a destinazione d'uso, qualsiasi modifica apportata all'assetto del sito e allo stato dei luoghi a fondamento del MCD a fondamento dell'AdR determina la necessità di riverificare la stessa tenendo conto delle modifiche intervenute.

Qualora siano stati già autorizzati progetti di modifica dell'assetto del sito, quali ad esempio riqualificazioni urbanistiche, realizzazione di manufatti e/o opere e/o impianti per finalità diverse dalla bonifica dell'area, il proponente, oltre agli scenari precedenti (attuale e destinazione d'uso) potrà valutare il seguente ulteriore scenario:

3. Scenario futuro del sito (progetti autorizzati di modifica dell'assetto del sito)

Le CSR sono determinate considerando le modifiche all'assetto attuale del sito (assetto impiantistico, edifici, pavimentazioni, sottoservizi, ecc.) e delle modalità di fruizione delle aree in base ai progetti edilizi, impiantistici o di riqualificazione autorizzati. Sulla base delle indagini eseguite e dell'assetto del sito in funzione dei progetti autorizzati sono ricavati i valori rappresentativi dei parametri sito-specifici.

Il vincolo del MCD nello scenario futuro è costituito dall'assetto del sito secondo i progetti autorizzati e pertanto le relative CSR sono applicabili solo nel caso in cui lo stesso non sia sottoposto a modifiche.

Nel caso di concentrazioni in sito superiori alle CSR determinate negli scenari 1 e/o 2 e/o 3 il proponente dovrà indicare in linea di massima gli interventi previsti e i loro effetti in termini di modifica del MCD alla base degli scenari precedentemente valutati.

In caso di interventi che prevedano la modifica delle condizioni sito-specifiche alla base del MCD su cui sono stati impostati gli scenari 1 e/o 2 e/o 3, se pertinente, dovrà essere valutato il seguente ulteriore scenario:

4. Scenario post-intervento (in caso di modifica del MCD)

Tale scenario è applicabile nel caso di interventi che prevedano la modifica delle condizioni sito-specifiche alla base del MCD su cui sono stati impostati gli scenari 1 e/o 2 e/o 3. In particolare, gli interventi di messa in sicurezza (operativa o permanente) determinano una modifica sostanziale del MCD alla base degli scenari precedentemente valutati, in quanto prevedono una limitazione dei percorsi di migrazione e/o della mobilità degli inquinanti (MISO) o una interruzione permanente dei percorsi e/o immobilizzazione della contaminazione (MISP).

In questo caso, quindi, il MCD dovrà tener conto della modifica alle condizioni ipotizzate negli scenari 1 e 2 e 3 connessi agli interventi programmati sul sito. Le CSR eventualmente definite in questo scenario rappresentano i valori obiettivo legati alle soluzioni progettuali degli interventi e pertanto sono vincolate a tali soluzioni. Nel caso di interventi che riguardino la limitazione/interruzione dei percorsi temporanei o permanenti (MISO/MISP), poiché gli stessi non riguardano specificamente la

riduzione delle concentrazioni nelle matrici ambientali quanto piuttosto la gestione dei rischi associati alla contaminazione, l'analisi di rischio dovrà essere effettuata in modalità "diretta" con l'obiettivo di valutare che i rischi associati alla modifica delle condizioni sito-specifiche rientrino nei livelli di accettabilità.

In questa sezione del documento di AdR dovranno essere indicati tutti gli elementi alla base dei diversi scenari valutati in funzione delle caratteristiche specifiche del sito.

3.4 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo comuni a tutti gli scenari AdR

3.4.1 Contaminanti Indice (Chemicals of Concern – COC)

I contaminanti indice, in conformità all'Allegato 1 al titolo V della parte quarta del D.Lgs 152/2006, sono i contaminanti oggetto dell'AdR e per i quali devono essere determinate le CSR.

In questa sezione dovrà essere indicato l'elenco dei contaminanti indice a cui sarà applicata l'AdR.

3.4.2 Presenza di fonti primarie di contaminazione e/o di materiali di riporto

Devono essere chiaramente identificate su specifica planimetria le aree e le relative sezioni stratigrafiche in cui vi è presenza di fonti primarie di contaminazione (es. rifiuti, prodotto in fase separata, ecc.) nei terreni e/o acque sotterranee.

Le zone con presenza di fonti primarie non rientrano nell'applicazione dell'AdR in quanto la presenza di fonti di contaminazione non consente la definizione di CSR per le matrici terreni e/o acque di falda.

Nel caso in cui nei terreni sia possibile individuare chiaramente specifici orizzonti/livelli interessati da fonti primarie che possono essere valutati e gestiti separatamente rispetto alle matrici ambientali circostanti, senza alterare il modello concettuale del sito, allora gli orizzonti interessati da tali matrici ambientali potranno essere comunque valutati all'interno dell'AdR.

Le zone che devono essere escluse dall'AdR finalizzata alla valutazione delle CSR sono quelle che vedono la presenza di:

- fase separata nei terreni e/o acque sotterranee;
- rifiuti, anche combustibili.

Per quel che concerne la presenza di fase separata nei terreni e/o acque di falda devono essere adeguatamente valutati i seguenti elementi (linee di evidenza):

- evidenze visive/organolettiche sulle matrici ambientali;
- valori di concentrazione nei terreni superiori alla "concentrazione di saturazione" (C_{sat}) nel caso di sostanze non idrocarburiche o superiori alla "saturazione residua" (C_{res}) nel caso di composti idrocarburici;
- valori di concentrazione nelle acque di falda prossimi alla solubilità in acqua;
- in caso di monitoraggio dei gas interstiziali (in profondità con campionamento in sonda o all'interfaccia suolo/aria attraverso misure di flusso), la presenza di concentrazioni elevate di sostanze volatili nei gas dal suolo (ad esempio concentrazioni in sonda maggiori di 10 volte le C_{soglia} definite dalle Linee Guida SNPA sul monitoraggio degli aeriformi); tale evidenza si ritiene rappresentativa della presenza di fase separata solo se risulta verificata una delle altre condizioni sopra riportate.

La valutazione di alcuni degli elementi sopra descritti necessita dell'esecuzione di indagini mirate che devono essere eseguite prima della presentazione del documento di AdR e non successivamente. In

tale ultimo caso si farà riferimento alle evidenze visive/organolettiche oppure ai valori di concentrazione registrati in terreni e/o acque sotterranee.

In caso di presenza di materiali di riporto, devono essere chiaramente identificate su specifica planimetria le aree e le relative sezioni stratigrafiche interessate da tali materiali, al fine di definire chiaramente il modello concettuale.

Devono essere indicati gli interventi da attuare sulle fonti primarie e sulle fonti attive di contaminazione e solo a valle degli stessi potrà essere applicata la procedura di AdR per le specifiche aree/livelli.

3.4.3 Distribuzione della contaminazione

In questa sezione è descritta la distribuzione della contaminazione desunta da tutte le indagini eseguite. A tal fine dovranno essere prodotti, anche per aree omogenee (ad es. per tipologia di contaminazione), indicatori statistici di valutazione delle eccedenze delle CSC e/o di definizione di valori rappresentativi di contaminazione per i contaminanti indice.

È necessario prevedere elaborati grafici che indichino le aree del sito dove sono state registrate eccedenze delle CSC per i contaminanti indice individuati.

Per quel che concerne le acque sotterranee devono essere prodotti elaborati grafici che consentano di visualizzare l'andamento del pennacchio della contaminazione con particolare riferimento al punto di conformità (Point of Compliance – POC) posizionato al limite del sito, in corrispondenza del quale deve essere garantito il rispetto delle CSC.

Tutte le elaborazioni statistiche/geostatistiche dei dati devono essere adeguatamente suffragate indicando le ipotesi e i modelli di elaborazione utilizzati nonché le modalità di verifica/validazione e i criteri di selezione dei valori rappresentativi.

Dall'elaborazione statistica dei dati e dagli elaborati grafici dovranno essere esclusi i dati nei terreni e/o nelle acque di falda relativi ai punti/livelli/aree dove sono state riscontrate le fonti primarie di contaminazione, che vanno stralciate dall'AdR.

3.4.4 Punti di Conformità

Deve essere indicata su apposita cartografia la posizione dei punti di conformità (Points of Compliance – POC) identificati per le acque sotterranee al limite del sito.

La valutazione del trasporto della contaminazione a valle idrogeologica rispetto alle sorgenti individuate nei terreni e nelle acque sotterranee (mediante modellistica o mediante monitoraggi) deve tener conto sia dei valori di concentrazioni attesi nei POC ma anche di possibili effetti di “spostamento” nel tempo del nucleo del pennacchio di contaminazione al di fuori della sorgente e/o del sito.

3.5 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario attuale

3.5.1 Assetto del sito e identificazione delle aree di interesse

In questa sezione sono identificate le aree di interesse, ovvero le aree omogenee all'interno del sito che saranno poi valutate singolarmente all'interno dell'AdR.

Si parte dalla identificazione delle aree di potenziale interesse in fase di MCP e si verifica la presenza di eccedenze delle CSC in terreni e/o acque sotterranee per i contaminanti indice individuati. Possono quindi essere differenziate, a valle delle indagini, le aree di interesse tenendo conto dei seguenti elementi:

- distribuzione spaziale dei diversi contaminanti indice;
- variazione delle caratteristiche specifiche di mobilità dei diversi contaminanti indice sulla base

della natura chimica degli stessi;

- variazione delle caratteristiche dei terreni in base al modello geologico del sito;
- variazione delle condizioni idrogeologiche in base al modello idrogeologico del sito.

L'assetto del sito può essere variato rispetto al MCP solo documentando adeguatamente la modifica della configurazione intercorsa tra l'esecuzione delle indagini e l'AdR. In tal caso la procedura di identificazione delle aree di interesse terrà conto anche delle modifiche all'assetto del sito.

È necessario prevedere elaborati grafici che individuino le aree di interesse. Devono essere adeguatamente descritti tutti gli elementi che hanno contribuito alla definizione delle aree di interesse.

3.5.2 Percorsi di migrazione e modalità di esposizione attivi

In questa sezione devono essere descritti tutti i percorsi di migrazione e le modalità di esposizione che sono stati considerati attivi in ciascuna area di interesse. I percorsi di migrazione tengono conto dell'assetto del sito mentre le modalità di esposizione tengono conto della tipologia di fruizione delle aree. Tutti questi elementi sono stati già definiti nel MCP.

La fruizione delle aree può essere variata rispetto al MCP solo documentando adeguatamente tale modifica intercorsa tra l'esecuzione delle indagini e l'AdR.

La descrizione di questi elementi deve includere tabelle, diagrammi e/o grafici esplicativi.

Rispetto al MCP, in base agli esiti delle indagini e dei monitoraggi eseguiti, potranno essere considerati non attivi i seguenti percorsi:

- volatilizzazione, in caso di assenza di composti volatili nei terreni/acque oppure in base agli esiti del monitoraggio di sostanze volatili nei gas interstiziali, tenendo conto del modello concettuale;
- lisciviazione in falda, in caso assenza nelle acque della contaminazione riscontrata nei terreni comprovata dalla storicità della contaminazione e da una serie storica significativa di campagne di monitoraggio della falda. La valutazione della storicità della contaminazione e della congruità della serie storica utilizzata è opportuno che sia concordata con gli Enti di Controllo;

Tutti le indagini/valutazioni a supporto dell'esclusione dei percorsi di migrazione della contaminazione e i relativi esiti è opportuno che siano oggetto di confronto con gli Enti di Controllo. Nel documento deve essere inclusa tutta la documentazione riguardante gli esiti del confronto tecnico con gli Enti di Controllo (es. sopralluoghi, verbali incontri tecnici, documentazione a supporto, relazioni di validazione delle indagini, ecc.).

3.5.3 Bersagli umani

I bersagli umani sono identificati nei fruitori delle aree secondo quanto indicato nel MCP in termini di assetto del sito e fruizione delle aree.

L'assetto del sito e la fruizione delle aree possono essere variati rispetto al MCP solo documentando adeguatamente la modifica della configurazione e/o dell'utilizzo delle aree intercorsa tra l'esecuzione delle indagini e l'AdR. In tal caso la procedura di identificazione delle aree di interesse terrà conto anche delle modifiche all'assetto del sito.

3.5.4 Bersagli ambientali

Devono essere identificati e descritti i bersagli ambientali identificati nel MCP tenendo conto dell'assetto del sito e degli esiti delle indagini eseguite in sito. La variazione dell'assetto del sito rispetto al MCP può essere considerata solo con adeguata documentazione che attesti che tale modifica sia intercorsa tra l'esecuzione delle indagini e l'AdR.

3.6 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario destinazione d'uso

3.6.1 Identificazione delle aree di interesse

In questa sezione sono identificate le aree di interesse, ovvero le aree omogenee all'interno del sito che saranno poi valutate singolarmente all'interno dell'AdR.

Nel caso dello scenario di destinazione d'uso, l'assetto del sito non concorre alla valutazione delle aree di interesse e pertanto è possibile differenziare in partenza solo le aree che hanno diverse destinazioni d'uso urbanistiche verificando nelle stesse la presenza di eccedenze delle CSC in terreni e/o acque sotterranee per i contaminanti indice individuati.

Successivamente, in base alle indagini, si individuano le aree di interesse tenendo conto dei seguenti elementi:

- distribuzione spaziale dei diversi contaminanti indice;
- variazione delle caratteristiche specifiche di mobilità dei diversi contaminanti indice;
- variazione delle caratteristiche dei terreni;
- variazione delle condizioni idrogeologiche.

È necessario prevedere elaborati grafici che individuino le aree di interesse. Devono essere adeguatamente descritti tutti gli elementi che hanno contribuito alla definizione delle aree di interesse.

3.6.2 Percorsi di migrazione e modalità di esposizione attivi/attivabili

In questa sezione devono essere descritti tutti i percorsi di migrazione e le modalità di esposizione che sono stati considerati attivi in ciascuna area di interesse. I percorsi di migrazione tengono conto di tutte le possibilità di utilizzo delle aree in termini di:

- scavo e movimentazione dei terreni;
- realizzazione di opere o edifici in funzione degli indici e dei progetti urbanistici;
- fruibilità delle aree in funzione delle categorie di opere/attività che possono essere realizzate.

La descrizione di questi elementi deve includere tabelle, diagrammi e/o grafici esplicativi.

Rispetto al MCP, in base agli esiti delle indagini e dei monitoraggi eseguiti, potranno essere considerati non attivi i seguenti percorsi:

- volatilizzazione, in caso di assenza di composti volatili nei terreni/acque oppure in base agli esiti del monitoraggio di sostanze volatili nei gas interstiziali;
- lisciviazione in falda, in caso assenza nelle acque della contaminazione riscontrata nei terreni comprovata dalla storicità della contaminazione e da una serie storica significativa di campagne di monitoraggio della falda. La valutazione della storicità della contaminazione e della congruità della serie storica utilizzata è opportuno che sia concordata con gli Enti di Controllo;

Tutti le indagini/valutazioni a supporto dell'esclusione dei percorsi di migrazione della contaminazione e i relativi esiti devono essere oggetto di confronto con gli Enti di Controllo preliminarmente all'elaborazione dell'AdR. Nel documento deve essere inclusa tutta la documentazione riguardante gli esiti del confronto tecnico con gli Enti di Controllo (es. sopralluoghi, verbali incontri tecnici, documentazione a supporto, relazioni di validazione delle indagini, ecc.).

3.6.3 Bersagli umani

I bersagli umani sono identificati in tutti i recettori “on-site” e “off-site” potenzialmente presenti in funzione delle opere/attività previste dal certificato di destinazione urbanistica.

3.6.4 Bersagli ambientali

Devono essere identificati e descritti i bersagli ambientali tenendo conto degli esiti delle indagini eseguite in sito e delle condizioni d'uso più cautelative previste dal certificato di destinazione urbanistica.

3.7 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario futuro

Questa sezione deve essere inserita, nei casi in cui sia effettuata la valutazione dello scenario futuro, sulla base di progetti edilizi, impiantistici o di riqualificazione, che modificano l'assetto del sito e delle sue condizioni di fruizione, autorizzati per finalità diverse dalla bonifica dell'area.

3.7.1 Descrizione di massima delle modifiche previste dai progetti approvati

In questa sezione sono descritte le modifiche progettuali relative all'assetto del sito e alle sue condizioni di fruizione previste con particolare riferimento agli effetti in termini di modifica del MCD rispetto agli altri scenari valutati.

3.7.2 Percorsi di migrazione e modalità di esposizione attivi/attivabili

Devono essere descritte le modifiche ai percorsi di migrazione attivi rispetto agli scenari valutati in precedenza (scenario attuale e scenario destinazione d'uso).

3.7.3 Bersagli umani/ambientali

Devono essere descritte le modifiche nelle condizioni di esposizione dei recettori rispetto agli scenari valutati in precedenza (scenario attuale e scenario destinazione d'uso).

3.8 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario post-intervento

Questa sezione deve essere inserita, nei casi in cui sia necessaria la valutazione dello scenario post-intervento, sulla base di soluzioni progettuali programmate sul sito.

3.8.1 Descrizione di massima delle tipologie di intervento previste sul sito

In questa sezione sono descritte in linea generale le tipologie di intervento previste sul sito con particolare riferimento agli effetti in termini di modifica del MCD rispetto agli altri scenari valutati.

In fase di AdR non devono essere dettagliate le specifiche progettuali degli interventi, ma dovranno essere descritti gli elementi di base delle soluzioni che si intendono adottare ed in particolare:

- la tipologia di intervento che si intende applicare (es. bonifica parziale, MISO, MISP);
- le modalità con cui si intende agire sugli elementi del MCD: sorgenti, percorsi, recettori (es. esecuzione di impermeabilizzazioni, rimozione parziale delle sorgenti, limitazione delle emissioni, immobilizzazione della contaminazione, ecc.);
- le tecniche che si propone di adottare (es. fitostabilizzazione, capping, scavo e smaltimento, barriera idraulica, ecc.)

Eventuali indagini integrative e/o monitoraggi (es. soil gas) non rappresentano di per sé un “intervento”. Pertanto, gli stessi possono avere solo la finalità di definire nella successiva fase progettuale il dettaglio delle soluzioni tecniche da adottare.

Qualora le indagini integrative e/o i monitoraggi siano finalizzati alla verifica del MCD, gli stessi devono essere eseguiti prima della presentazione del documento di AdR e non successivamente. In

quest'ultimo caso non potranno essere considerati ai fini della valutazione delle CSR.

3.8.2 Percorsi di migrazione e modalità di esposizione attivi/attivabili

Devono essere descritte le modifiche ai percorsi di migrazione attivi rispetto agli scenari valutati in precedenza (scenario attuale e scenario destinazione d'uso). Nel caso dello scenario destinazione d'uso le modifiche previste dovranno garantire comunque tutti gli utilizzi possibili dell'area in conformità alla destinazione urbanistica.

3.8.3 Bersagli umani/ambientali

Devono essere descritte le modifiche nelle condizioni di esposizione dei recettori rispetto agli scenari valutati in precedenza (scenario attuale e scenario destinazione d'uso). Nel caso dello scenario destinazione d'uso le modifiche previste dovranno garantire comunque tutti gli utilizzi possibili dell'area in conformità alla destinazione urbanistica.

3.9 Confronto con gli Enti di Controllo

Poiché gli esiti dell'AdR (CSR) sono funzione dei dati ottenuti dalle indagini eseguite in sito, che definiscono il MCD, è opportuno che il percorso di produzione dei dati di input sia oggetto di confronto tecnico con gli Enti di Controllo.

Nel documento di AdR deve essere inclusa tutta la documentazione riguardante gli esiti del confronto tecnico con gli Enti di Controllo (es. sopralluoghi, verbali incontri tecnici, documentazione a supporto, relazioni di validazione delle indagini, ecc.).

4 Parametri di input all'Analisi di Rischio

I parametri di input richiesti al calcolo e i loro valori caratteristici possono variare in funzione dello scenario di esposizione valutato (scenario attuale, scenario destinazione d'uso, scenario post-intervento) e del livello di approfondimento della valutazione.

I parametri di input possono essere così suddivisi:

- Parametri chimico fisici e tossicologici dei contaminanti indice
- Parametri di esposizione
- Estensione delle aree di interesse (aree sorgenti)
- Parametri caratteristici del terreno insaturo
- Parametri caratteristici della zona satura e delle acque di falda
- Parametri meteorologici
- Caratteristiche degli ambienti aperti
- Caratteristiche degli ambienti confinati

Nel documento di AdR devono essere chiaramente indicati tutti i parametri di input necessari ai calcoli, i valori caratteristici ad essi assegnati e l'eventuale condivisione/validazione degli Enti di Controllo (vedi par. 3.9).

L'Allegato 1 al titolo V della parte quarta del D.Lgs 152/2006 prevede che procedure da utilizzare nell'AdR "dovranno essere condotte mediante l'utilizzo di metodologie quale ad esempio ASTM PS 104, di comprovata validità sia dal punto di vista delle basi scientifiche che supportano gli algoritmi di calcolo, che della riproducibilità dei risultati".

Le metodologie riconosciute a livello internazionale, quali ad esempio la procedura ASTM/RBCA - Risk-Based Corrective Action citata dalla norma, si basano su un approccio graduale che prevede livelli successivi di approfondimento della valutazione. Il passaggio a livelli successivi prevede una caratterizzazione più accurata del sito e, di conseguenza, l'utilizzo di parametri sito specifici.

Nel prosieguo del documento si farà riferimento ai tre livelli di approfondimento successivi previsti dalle metodologie sopra citate, ma dando loro una connotazione attinente all'inquadramento del risk-based land management in ambito strettamente europeo oltre che alle indicazioni della norma nazionale.

L'analisi di Livello 1 fa riferimento a condizioni sito-generiche e conservative. Tale livello, che rappresenta una valutazione di screening, corrisponde, secondo la normativa vigente, al confronto delle concentrazioni riscontrate nelle matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per la definizione dei Contaminanti Indice.

L'analisi di Livello 2 fa riferimento alle condizioni sito-specifiche desunte dalla caratterizzazione del sito ed è quindi una valutazione di maggiore dettaglio. Applicando tale livello di analisi, ai sensi della normativa vigente, si determinano le CSR che rappresentano i livelli di accettabilità per le matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee. Nell'analisi di livello 2 vengono utilizzate equazioni analitiche di trasporto degli inquinanti per stimare le frazioni della contaminazione in grado di raggiungere i recettori nei Punti di Esposizione (Point of Exposure – POE).

Il livello 3 di analisi permette una valutazione sito-specifica di maggiore dettaglio per poter considerare l'eterogeneità del sistema e la reale mobilità della contaminazione intra-matrice e tra matrici. Richiede, pertanto, una maggior conoscenza dello stesso e l'acquisizione di ulteriori dati. Nell'analisi di livello 3 per la valutazione delle CSR vengono utilizzate le misurazioni delle frazioni mobili/mobilizzabili della contaminazione o le misure dirette dell'esposizione in luogo delle equazioni analitiche (o di parti di esse) impiegate nel livello 2.

Ai sensi della normativa vigente, l'Allegato 1 al titolo V della parte quarta del D.Lgs 152/2006, "Ai fini di una piena accettazione dei risultati dovrà essere posta particolare cura nella scelta dei parametri da utilizzare nei calcoli, scelta che dovrà rispondere sia a criteri di conservatività, che a quelli di sito-specificità ricavabili dalle indagini di caratterizzazione svolte."

Per tale motivo si riportano di seguito elementi utili alla definizione del set minimo di parametri di input necessari per l'elaborazione dell'AdR3, come segue:

- Parametri comuni a tutti gli scenari e i livelli di AdR
- Parametri livello 2 e integrativi in caso di applicazione del livello 3.

Come già riportato nel paragrafo 3.9, si ritiene opportuno che tutto il percorso di produzione dei dati di input sia oggetto di confronto tecnico con gli Enti di Controllo, preliminarmente alla presentazione del documento di AdR e su richiesta del proponente.

4.1 Parametri comuni a tutti gli scenari e i livelli di AdR

4.1.1 Parametri chimico/fisici e tossicologici delle sostanze

Per i parametri chimico-fisici e tossicologici è richiesto l'utilizzo del documento di riferimento nazionale, ovvero Banca dati ISS-INAIL nella sua versione più aggiornata.

Nel caso di contaminanti indice non inclusi nella Banca Dati, il proponente dovrà effettuare richiesta al MITE per la definizione dei parametri necessari all'elaborazione dell'AdR oppure, in caso di utilizzo di banche dati chimico fisiche e tossicologiche internazionali, i parametri chimico-fisici e tossicologici, scelti dal proponente, potranno essere utilizzati solo previo avallo tecnico degli Enti di controllo sulla base della documentazione tecnico/scientifica di supporto che dovrà essere prodotta nella sua

interezza.

4.1.2 Parametri di esposizione

I parametri di esposizione dei recettori umani sono funzione del tipo di recettore, del percorso e dello scenario di esposizione valutato. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei parametri minimi da indicare nel documento AdR comprensiva delle indicazioni sulla opportunità di confronto con gli Enti di Controllo.

Parametro (simbolo)	Unità di misura	Confronto con gli Enti di Controllo
<i>Parametri comuni a tutti i percorsi</i>		
Tempo di mediazione per le sostanze cancerogene (ATc)	anni	
Tempo di mediazione per le sostanze non cancerogene (ATnc)	anni	
Durata di esposizione (ED)	anni	
Frequenza di esposizione (EF)	giorni/anno	
Age Dependent Adjusted Factor (ADAF)	-	
<i>Ingestione di suolo</i>		
Peso corporeo (BW)	Kg (p.c.)	
Tasso di ingestione di suolo (IR)	mg(suolo)/g giorno	
<i>Contatto dermico con il suolo</i>		
Peso corporeo (BW)	Kg (p.c.)	
Superficie di pelle esposta (SA)	cm ²	
Fattore di aderenza dermica (AF)	mg(suolo)/(cm ² *giorno)	
Fattore di assorbimento dermico (ABS)	adim.	
<i>Inalazione outdoor</i>		
Frequenza giornaliera di esposizione ambienti outdoor (EFgo)	ore(outdoor) / giorno	
<i>Inalazione indoor</i>		
Frequenza giornaliera di esposizione ambienti indoor (EFgi)	ore(indoor)/ giorno	

Dovranno essere elencati i valori caratteristici e criteri di stima dei parametri di esposizione adottati per ogni percorso ed ogni scenario di esposizione valutato.

4.1.3 Estensione delle aree di interesse

Nel documento dovranno essere indicati i parametri geometrici di estensione delle “aree di interesse” identificate secondo le modalità riportate ai par. 3.5.1 e 3.6.1. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei parametri minimi da indicare nel documento AdR per ciascuna “area di interesse” nei terreni insaturi e nella zona satura comprensiva delle indicazioni sulla opportunità di confronto con gli Enti di Controllo.

Parametro (Simbolo)	Unità di misura	Confronto con gli Enti di Controllo
Superficie dell'area di interesse (A)	m ²	Sì
Dimensione caratteristica dell'area di interesse (W)	m	Sì
Profondità minima della contaminazione rispetto al p.c. (Ls)	m	Sì
Spessore della contaminazione nel suolo insaturo (d)	m	Sì
Spessore della contaminazione nella zona satura (dw)	m	Sì
Distanza dal Punto di Conformità (POC) più prossimo all'area di interesse	m	Sì

Si ricorda che la distinzione tra “suolo superficiale” e “suolo profondo” è funzionale esclusivamente alla valutazione della presenza di alcuni percorsi di esposizione (percorsi diretti di ingestione e contatto dermico con il suolo).

Per quel che concerne invece la valutazione del trasporto della contaminazione tale distinzione non deve essere operata in quanto i fenomeni di trasporto (es. lisciviazione, volatilizzazione) interessano globalmente l'intero volume/massa di terreno interessato dalla contaminazione.

La dimensione “caratteristica” dell'area di interesse in generale è data da un indicatore rappresentativo della massima estensione della stessa. Tuttavia, può essere differenziata a seconda dei meccanismi di trasporto valutati (lisciviazione, volatilizzazione indoor/outdoor, emissione di polveri, trasporto in falda).

4.1.4 Parametri caratteristici del terreno insaturo

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei parametri minimi da indicare nel documento AdR comprensiva delle indicazioni sulla opportunità di confronto con gli Enti di Controllo.

Parametro (Simbolo)	Unità di misura	Confronto con gli Enti di Controllo
<i>Per ogni orizzonte di suolo insaturo in base alla stratigrafia</i>		
Classificazione granulometrica	-	Sì
Frazione di carbonio organico (totale) (foc)	g(oc)/g(suolo)	Sì
pH	-	Sì
Densità apparente (peso dell'unità di volume) (pb)	Kg/m ³	Sì
Profondità della zona satura (Lgw)	m	Sì

Deve essere riportata tutta la documentazione (indagini/prove di laboratorio) alla base della derivazione sito-specifica di tali parametri.

4.1.5 Parametri caratteristici della zona satura e delle acque di falda

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei parametri minimi da indicare nel documento AdR

comprensiva delle indicazioni sulla opportunità di confronto con gli Enti di Controllo.

Parametro (Simbolo)	Unità di misura	Confronto con gli Enti di Controllo
Classificazione granulometrica	-	Sì
Frazione di carbonio organico (totale) (foc)	g(oc)/g(suolo)	Sì
pH	-	Sì
Densità apparente (peso dell'unità di volume) (pb)	Kg/m ³	Sì
Conducibilità idraulica acquifero (K)	m/s	Sì
Spessore dell'acquifero (b)	m	Sì
Gradiente idraulico nella direzione prevalente del flusso	-	Sì

Deve essere riportata tutta la documentazione (indagini/prove di laboratorio) alla base della derivazione sito-specifica di tali parametri.

4.1.6 Parametri meteoroclimatici

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei parametri minimi da indicare nel documento comprensiva delle indicazioni sulla opportunità di confronto con gli Enti di Controllo.

Parametro (Simbolo)	Unità di misura	Confronto con gli Enti di Controllo
Precipitazione (cumulata) media annua	cm/anno	Sì
Velocità media del vento	m/s	Sì

La precipitazione cumulata media annua si riferisce al valore di precipitazione cumulata (cm di pioggia piovuti in un anno) mediata su una serie storica perlomeno decennale.

La velocità media del vento si riferisce al valore della media annua della velocità del vento. Dovrà essere utilizzato il valore minimo su una serie storica perlomeno decennale.

Le stazioni meteo di riferimento per la derivazione di tali parametri è opportuno che siano selezionate in accordo con gli Enti di Controllo.

4.2 Parametri specifici dello scenario attuale (Livello 2)

4.2.1 Parametri meteoroclimatici

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei parametri minimi da indicare nel documento comprensiva delle indicazioni sulla opportunità di confronto con gli Enti di Controllo.

Parametro (Simbolo)	Unità di misura	Confronto con gli Enti di Controllo
Infiltrazione efficace (I _{eff})	cm/anno	Sì

L'infiltrazione efficace in generale è determinata in base alla classificazione granulometrica "prevalente" dell'insaturo e/o alla presenza di orizzonti meno permeabili. Nello scenario "attuale" tale parametro terrà conto anche della presenza di pavimentazioni e/o impermeabilizzazioni.

4.2.2 Parametri caratteristici degli ambienti aperti

Nello scenario "attuale" si terrà conto della presenza di pavimentazioni/impermeabilizzazioni che possono limitare sia la lisciviazione dei contaminanti in falda sia l'emissione di vapori.

4.2.3 Parametri caratteristici degli ambienti confinati

Nello scenario attuale si prenderanno in considerazione le caratteristiche degli edifici esistenti sul sito.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei parametri minimi da indicare nel documento comprensiva delle indicazioni sulla opportunità di confronto con gli Enti di Controllo.

Parametro (Simbolo)	Unità di misura	Confronto con gli Enti di Controllo
Superficie totale dell'edificio coinvolta nel flusso di vapori (Ab)	m ²	Sì
Volume degli spazi chiusi interessati dal flusso di vapori (Vb)	m ³	Sì
Spessore degli elementi (pavimenti, muri, ecc.) coinvolti nel flusso di vapori (Lcrack)	m	Sì
Distanza tra il top della zona contaminata e la base dell'edificio (LT)	m	Sì

4.3 Parametri specifici dello scenario destinazione d'uso (Livello 2)

4.3.1 Parametri meteorologici

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei parametri minimi da indicare nel documento AdR comprensiva delle indicazioni sulla opportunità di confronto con gli Enti di Controllo.

Parametro (Simbolo)	Unità di misura	Confronto con gli Enti di Controllo
Infiltrazione efficace (I _{eff})	cm/anno	Sì

Nello scenario destinazione d'uso l'infiltrazione efficace è determinata esclusivamente in base alla classificazione granulometrica "prevalente" dell'insaturo e/o alla presenza di orizzonti meno permeabili. Non si terrà conto della presenza di pavimentazioni e/o impermeabilizzazioni.

4.3.2 Parametri caratteristici degli ambienti aperti

Nello scenario destinazione d'uso non si terrà conto della presenza di pavimentazioni/impermeabilizzazioni che possono limitare sia la lisciviazione dei contaminanti in falda sia l'emissione di vapori.

4.3.3 Parametri caratteristici degli ambienti confinati

Nello scenario destinazione d'uso si prenderanno in considerazione le caratteristiche degli edifici che possono essere realizzati sul sito in base agli indici urbanistici indicati nel certificato di destinazione urbanistica. Dovranno essere considerati edifici "standard" con caratteristiche cautelative per consentire la massima fruibilità delle aree.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei parametri minimi da indicare nel documento AdR comprensiva delle indicazioni sulla opportunità di confronto con gli Enti di Controllo

Parametro (Simbolo)	Unità di misura	Confronto con gli Enti di Controllo
Superficie totale dell'edificio coinvolta nel flusso di vapori (Ab)	m ²	Sì
Volume degli spazi chiusi interessati dal flusso di vapori (Vb)	m ³	Sì
Spessore degli elementi (pavimenti, muri, ecc.) coinvolti nel flusso di vapori (Lcrack)	m	Sì
Distanza tra il top della zona contaminata e la base dell'edificio (LT)	m	Sì

4.4 Parametri specifici dello scenario "futuro" e dello scenario "post intervento" (Livello 2)

Nel caso dello scenario "futuro" si dovrà tener conto dei parametri sito-specifici che vengono modificati a seguito dei progetti approvati di modifica dell'assetto del sito, e delle sue condizioni di fruizione per finalità diverse dalla bonifica dell'area.

Nel caso dello scenario "post intervento" si dovrà tener conto dei parametri sito-specifici che vengono modificati a seguito delle soluzioni progettuali previste per gli interventi di bonifica/messa in sicurezza dell'area.

In questa sezione dovranno quindi essere indicati i parametri "modificati" nel caso di valutazione dello scenario "futuro" e/o dello scenario "post-intervento".

4.5 Parametri sito-specifici del Livello 3

Per l'applicazione dell'analisi di rischio di Livello 3 è richiesto in generale un numero di dati maggiore rispetto ai livelli precedenti con particolare riferimento ai parametri già richiesti per il livello 2 ed indicati in particolare nei par. 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5 del presente documento.

Oltre a questi si riporta di seguito una tabella riassuntiva di parametri aggiuntivi che possono essere determinati mediante indagini di campo in caso si voglia applicare una AdR di Livello 3. Il confronto con gli Enti di Controllo dipende dalla possibilità degli stessi di eseguire verifiche sulle indagini/prove di laboratorio necessarie alla determinazione di tali parametri

Parametro (Simbolo)	Unità di misura
---------------------	-----------------

Caratteristiche di mobilità della contaminazione	
• Coefficiente di ripartizione solido/liquido (Kd) (inorganici)	L/Kg
• Concentrazione nell'eluato da leaching tests - batch tests o column tests (inorganici ed organici non volatili)	mg/L
• Frazione bioaccessibile secondo protocollo SIN Piombino (inorganici)	mg/Kg
• Speciazione MADEP in terreni e acque di falda (idrocarburi leggeri e pesanti)	-
Caratteristiche specifiche dei terreni	
• Carbonio Organico disciolto (DOC)	mg(oc)/L
• Basi scambiabili (Na, K, Ca, Mg)	meq/100g
• Capacità di scambio cationico	meq/100g
• Conducibilità elettrica	mS/cm
Caratteristiche delle acque sotterranee	
• Ossigeno disciolto	mg/L
• Potenziale Redox	mV
• Conducibilità elettrica	mS/cm
• Carbonio Organico disciolto (DOC)	mg(oc)/L
Misure di aeriformi	
• Concentrazioni nei gas del suolo dei composti volatili (Linee Guida SNPA)	mg/m ³ (gas)
• Misure di flusso dal suolo dei composti volatili (Linee Guida SNPA)	mg/(m ² *s)
• Misure in aria ambiente di composti volatili (Protocolli ISS e INAIL)	mg/m ³ (aria)
Caratteristiche degli ambienti confinati	
• Materiale di costruzione degli edifici (prefabbricato, cemento armato, legno, capannone)	-

5 Modalità di calcolo

I calcoli devono essere effettuati con modelli/software validati e riconosciuti a livello nazionale/internazionale che consentano di determinare le CSR ai sensi della normativa vigente. Un utile riferimento può essere il documento SNPA “Nota tecnica utilizzo dei software per l'analisi di rischio sito-specifica dei siti contaminati” ed i suoi eventuali successivi aggiornamenti.

6 Vincoli ai valori di CSR

Si ricorda che le CSR sono definite dalla norma come segue:

“i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito” (Art 240, comma 1, lett. c, D.Lgs. 152/06 - Parte quarta Titolo V).

Inoltre, come già indicato più volte in precedenza, l'AdR si fonda sul MCD del sito ed uno dei suoi elementi principali è la descrizione esaustiva del "grado ed estensione della contaminazione del suolo, sottosuolo, delle acque sotterranee e superficiali del sito e dell'ambiente da questo influenzato" (Allegato 2 al D.Lgs. 152/06 Parte quarta Titolo V).

Si ricorda inoltre che l'Allegato 1 al titolo V della parte quarta del D.Lgs 152/2006 "definisce i criteri minimi da applicare nella procedura di analisi di rischio inversa che verrà utilizzata per il calcolo delle CSR, cioè per definire in modo rigoroso e cautelativo per l'ambiente gli obiettivi di bonifica aderenti alla realtà del sito...". Pertanto, la norma prevede l'applicazione della procedura di AdR "inversa" e quindi il calcolo matematico delle CSR solo nei casi in cui le stesse siano inquadrabili come "obiettivi di bonifica", ovvero nei casi in cui il sito necessita di interventi per cui vanno definiti "valori obiettivo".

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, non sono ammissibili per il sito "livelli di accettabilità" (CSR, così come definite nell'art. 240 sopra riportato) nei terreni e/o nelle acque superiori alla concentrazione massima (Cmax) riscontrata, per ciascun contaminante indice in ciascuna area di interesse, in quanto nel caso di rilevazione di nuovi picchi di contaminazione ($> C_{max}$), si accetterebbe un peggioramento delle condizioni ambientali del sito rispetto a quelle definite in fase di caratterizzazione e si determinerebbe una variazione sostanziale del MCD legata alla variazione sostanziale del "grado ed estensione della contaminazione". Le CSR determinate con l'AdR inversa, invece, sono accettabili come "obiettivi di bonifica" nei casi in cui siano inferiori ai valori di concentrazione riscontrati a seguito della caratterizzazione.

Le CSR nei terreni e/o acque sotterranee, per ciascun contaminante indice e per ciascuna area di interesse, se superiori alle relative Cmax, saranno quindi poste pari ai valori delle stesse riscontrati a seguito delle indagini eseguite.

Si fa presente, infine, che i contaminati per cui le CSR siano poste pari alle Cmax non necessitano di specifici interventi, essendo il rischio ad essi associati ritenuto accettabile. Qualora vengano definiti per tutti i contaminanti indice valori obiettivo (CSR) nei terreni e/o nelle acque sotterranee pari alle concentrazioni massime nelle sorgenti riscontrate in fase di caratterizzazione, il sito risulta "non contaminato" e pertanto non necessita di interventi.

Nel caso in cui si identifichino in sito valori superiori alla concentrazione massima riscontrata in tempi successivi all'approvazione dell'AdR, in assenza di nuovi eventi di contaminazione, tale circostanza si configura come una variazione sostanziale del MCD del sito desunto dalla caratterizzazione e su cui si è fondata l'AdR, con particolare riferimento al "grado ed estensione della contaminazione" nelle matrici ambientali.

In questi casi si rende necessaria la rivalutazione del sito e la rielaborazione dell'AdR per tener conto del mutamento delle condizioni sito-specifiche e del modello concettuale. Per consentire la corretta rivalutazione del MCD del sito è inoltre opportuno verificare, in accordo gli Enti di Controllo, se sia necessario eseguire indagini integrative volte a meglio identificare sia il grado ed estensione della contaminazione nelle matrici ambientali sia le condizioni di mobilità/disponibilità della contaminazione in

sito.

Per quel che concerne le acque sotterranee, viste le attese oscillazioni stagionali della matrice, la rivalutazione del sito e la rielaborazione del documento di AdR è condizionata agli esiti di nuove campagne di monitoraggio successive, tali da identificare un eventuale “trend” di incremento delle concentrazioni in falda rispetto alle condizioni su cui è stata impostata l'AdR.

Qualora siano disponibili dati di monitoraggio pregressi pluriennali o in presenza di approfondimenti idrogeologici e di analisi complesse sullo stato quantitativo e qualitativo delle acque sotterranee nell'area in esame, è opportuno valutare i dati mediante trattazioni di tipo statistico/modellistico robuste, tenendo anche conto degli studi esistenti a livello regionale/locale.

In caso di disponibilità di dataset limitati di monitoraggio delle acque sotterranee, un criterio minimo semplificato prevede la valutazione, per ciascun punto di monitoraggio, della differenza tra il valore medio della concentrazione relativo alle campagne utilizzate nell'AdR e la media delle concentrazioni misurate perlomeno nelle successive 4 campagne di monitoraggio. Se la differenza della concentrazione media è di segno positivo e maggiore della somma dei valori assoluti degli scarti tipo associati ai due valori medi che si confrontano si potrà considerare una tendenza all'aumento. In quest'ultimo caso, si dovrà procedere alla rielaborazione dell'AdR.

7 Risultati (tabelle CSR)

I risultati della procedura devono essere espressi con delle tabelle riepilogative delle CSR calcolate per ciascuna area di interesse, per tutti i contaminanti indice e tutti gli scenari valutati nell'AdR. Il proponente deve indicare quali sono i valori di CSR che intende applicare per il sito in esame (CSR finale), indicandone dettagliatamente le motivazioni.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva a titolo esemplificativo.

Area di interesse	Cont. Indice (COC)	CSC	CSR Scenario attuale	CSR Scenario destinazione d'uso	CSR Scenario futuro	CSR Scenario post-intervento	Cmax	CSR finale
Area_Int_1	COC1	CSC1	CSR_SA1	CSR_SDS1	CSR_SF1	CSR_PI1	Cmax1	CSR_fin1
	COC2	CSC2	CSR_SA2	CSR_SDS2	CSR_SF2	CSR_PI2	Cmax2	CSR_fin2
	COC3	CSC3	CSR_SA3	CSR_SDS3	CSR_SF3	CSR_PI3	Cmax3	CSR_fin3
	COC4	CSC4	CSR_SA4	CSR_SDS4	CSR_SF4	CSR_PI4	Cmax4	CSR_fin4
Area_Int_2	COC2	CSC2	CSR_SA5	CSR_SDS5	CSR_SF5	CSR_PI5	Cmax5	CSR_fin5
	COC4	CSC4	CSR_SA6	CSR_SDS6	CSR_SF6	CSR_PI6	Cmax6	CSR_fin6

8 Conclusioni

Sulla base del confronto delle concentrazioni in sito con le CSR finali selezionate dal proponente, dovrà essere indicato lo stato di contaminazione del sito, “sito contaminato” oppure “sito non contaminato”, tenendo conto di tutti gli scenari valutati.

Qualora sia applicato anche lo scenario post-intervento dovrà essere evidente la condizione di “sito non contaminato” oppure l'accettabilità dei rischi a valle degli interventi programmati.

Infine, ad eccezione dei casi in cui si traggano le CSR dello Scenario a destinazione d'uso, dovranno essere indicati dal proponente anche i vincoli urbanistici e/o le limitazioni d'uso connessi all'assetto del sito (attuale o futuro) alla base delle CSR finali selezionate.

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALL'ISTNZA

	ALLEGATI	Allegato
	Da fornire anche in formato editabile* (<i>shapefile</i> o equivalente per le planimetrie)	
ALLEGATO A – PLANIMETRIE E TABELLE FUORI TESTO		
A.0.1	Relazione tecnica	☐
A.1.	Planimetria dell'area con identificati i confini di proprietà e/o di pertinenza con indicate le aree di potenziale interesse, incluse quelle al di fuori del sito per collocare eventuali recettori off-site sensibili	☐
A.2.	Planimetria del sito con indicato lo stato attuale dei luoghi con indicazione delle aree edificate, aree a verde e pavimentate, ubicazione impianti, rete dei servizi fuori terra e interrati, aree di stoccaggio e parchi serbatoi, reti fognarie, sistemi di trattamento, pozzi industriali, punti di scarico, rete piezometrica, eventuali aree inaccessibili in fase di caratterizzazione o con restrizioni nell'accesso per motivi di sicurezza e/o ulteriori vincoli	☐
A.3.	Planimetria di ubicazione delle indagini	☐
A.4.	Ricostruzione stratigrafica di dettaglio con sezioni geologiche ed idrogeologiche del sito, redatte sulla base dei dati dei sondaggi e dei piezometri terebrati	☐
A.5.	Planimetria della ricostruzione della morfologia piezometrica con l'indicazione della direzione prevalente di flusso	☐
A.6.	Planimetria con ubicazione dei sondaggi realizzati ed indicazione dei punti ove si sono ritrovati campioni di top soil con concentrazioni superiori alle CSC per la destinazione d'uso prevista, evidenziando gli analiti presenti	☐
A.7.	Planimetria con ubicazione dei sondaggi realizzati ed indicazione dei punti ove si sono ritrovati campioni del primo metro di suolo con concentrazioni superiori alle CSC per la destinazione d'uso prevista, evidenziando gli analiti presenti	☐
A.8.	Planimetria con ubicazione dei sondaggi realizzati ed indicazione dei punti ove si sono ritrovati campioni relativi agli strati compresi tra il primo metro di suolo e la zona satura con concentrazioni superiori alle CSC per la destinazione d'uso prevista, evidenziando gli analiti presenti	☐

	ALLEGATI Da fornire anche in formato editabile* (<i>shapefile</i> o equivalente per le planimetrie)	Allegato
A.9.	Planimetria con ubicazione dei piezometri realizzati, per ciascun acquifero, ed indicazione dei punti ove si sono ritrovati campioni con concentrazioni superiori alle CSC	☐
A.10	Planimetria con ubicazione dell'eventuale presenza di fonti primarie di contaminazione nei terreni (fase separata, rifiuti; ecc.) e/o di materiali di riporto	☐
A.11	Planimetria con ubicazione dell'eventuale presenza di fonti primarie di contaminazione nelle acque sotterranee (fase separata)	☐
A.12	Planimetria con l'ubicazione delle aree omogenee del sito (aree di interesse) dove sono state registrate eccedenze delle CSC per i contaminanti indice individuati nel suolo insaturo, con l'indicazione delle dimensioni caratteristiche	☐
A.13	Planimetria dell'area di interesse con l'ubicazione delle eccedenze delle CSC per i contaminanti indice individuati in ciascun acquifero. Nella planimetria deve essere riportata la posizione del punto di conformità (POC). La planimetria deve consentire di visualizzare l'andamento del pennacchio della contaminazione anche, eventualmente, in corrispondenza delle aree esterne al confine di proprietà, nel caso le stesse siano oggetto di contaminazione proveniente dall'interno del sito	☐
A.14	Planimetria con l'indicazione dei punti in cui sono stati determinati i parametri sito-specifici mediante indagini di campo e i valori determinati a seguito delle indagini. Dovrà essere prodotta una specifica planimetria per ciascuno dei parametri sito specifici (densità, foc, Kd, speciazione, ecc) con l'indicazione dei valori derivanti dagli esiti delle indagini. Nella planimetria dovranno essere indicate anche le sorgenti di contaminazione/aree di interesse oggetto dell'AdR	☐
A.15	Planimetria con l'indicazione dei punti di monitoraggio degli aeriformi (soil gas survey, misure di flusso, misure in aria) e dei valori determinati a seguito delle indagini. Nel caso di più campagne e/o di più tipologie di monitoraggio adottate è preferibile che la planimetria indichi gli esiti di tutte le campagne/misure eseguite. Altrimenti potranno essere	☐

	ALLEGATI Da fornire anche in formato editabile* (<i>shapefile</i> o equivalente per le planimetrie)	Allegato
	prodotte anche più planimetrie riferite alle diverse campagne/tipologie di monitoraggio. Nella planimetria dovranno essere indicate anche le sorgenti di contaminazione/aree di interesse oggetto dell'AdR	
A.16	Tabella di sintesi di tutti i risultati di caratterizzazione del suolo insaturo (top soil, suolo sup., suolo profondo) con indicazione della profondità di campionamento, sondaggio di riferimento, valori di concentrazione per ciascun parametro ricercato	☐
A.17	Tabella di sintesi di tutti i risultati di caratterizzazione delle acque di falda, con indicazione della sigla, data di campionamento, georeferenziazione, quota del punto di indagine, profondità, tratto fenestrato dei piezometri	☐
A.18	Tabella di sintesi con l'indicazione dei percorsi di migrazione e delle modalità di esposizione considerati attivi in ciascuna area di interesse, nello scenario attuale	☐
A.19	Tabella di sintesi con l'indicazione dei percorsi di migrazione e delle modalità di esposizione considerati attivi in ciascuna area di interesse, nello scenario destinazione d'uso	☐
A.20	Tabella di sintesi con l'indicazione dei percorsi di migrazione e delle modalità di esposizione, in ciascuna area di interesse, nello scenario futuro	☐
A.21	Tabella di sintesi con l'indicazione dei percorsi di migrazione e delle modalità di esposizione, in ciascuna area di interesse, nello scenario post-intervento	☐
A.22	Tabelle riepilogative di tutti i parametri di input utilizzati con l'indicazione delle modalità di derivazione (default, sito-specifico, calcolo, ecc.) per ciascun scenario valutato	☐
A.23	Tabella dei risultati delle misure di campo dei parametri di input	☐
A.24	Tabelle con i dataset utilizzati per la definizione dei valori caratteristici dei parametri meteoroclimatici (precipitazioni, velocità del vento)	☐
A.25	Documentazione relativa alle caratteristiche degli edifici (incluse relazioni tecniche, planimetrie, piante e sezioni)	☐

	ALLEGATI Da fornire anche in formato editabile* (<i>shapefile</i> o equivalente per le planimetrie)	Allegato
	considerati rappresentativi nelle simulazioni dell'AdR	
A.26	Tabella dei risultati dell'applicazione dell'AdR, nello scenario attuale, nello scenario destinazione d'uso e, qualora applicati, nello scenario futuro e post-intervento	□
ALLEGATO B – INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO		
B.1.	Destinazione d'uso con relativo certificato e stralcio di mappa PRG	□
B.2.	Atti di autorizzazione/approvazione di progetti edilizi, impiantistici o di riqualificazione del sito con relativa documentazione tecnica, con particolare riferimento alla documentazione progettuale pertinente per la definizione del modello concettuale nello scenario “futuro”	□

Alla Città Metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
 Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (TA1)
 Ufficio Discariche e Bonifiche
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Al/ai Comune/i di _____

PEC _____

All'ARPA Dipartimento di Torino

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
 Struttura Semplice Servizio di Tutela e Vigilanza
 Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

All'ASL di competenza _____

PEC _____

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
 Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Codice Anagrafe Regionale dei siti contaminati n. _____
Trasmissione del Piano di Monitoraggio a seguito della procedura di Analisi del Rischio (art.242, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Il sottoscritto:

Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

presenta comunicazione:

☐ per sé

☐ per conto della Società:

Denominazione

Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

In qualità di:

☐ Proprietario dell'area	☐ Utilizzatore dell'area	☐ Concessionario	☐ Curatore fallimentare
☐ Altro _____			

nonché:

- ☐ **Responsabile della potenziale contaminazione (art. 242 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Non responsabile della potenziale contaminazione (art. 245 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Pubblica amministrazione (art. 250 del D.Lgs 152/2006);**

con riferimento:

- ☐ alla notifica di potenziale contaminazione del (data) __/__/____ trasmessa con PEC _____
- ☐ all'ordinanza n° _____ del (data) __/__/____ emanata dall'Ente _____

a seguito dell'evento di potenziale contaminazione relativo al sito:

DENOMINAZIONE											
COMUNE								PROVINCIA			
COINVOLGIMENTO DI PIÙ COMUNI		☐	SI	Altro comune (1)							
				Altro comune (2)							
				Altro comune (3)							
				☐	NO						
INDIRIZZO DEL SITO E/O LOCALITÀ (via e/o località, numero civico)											
Coordinate geografiche WGS84 (riferito al centroide dell'area)		X									
		Y									

RIFERIMENTI CATASTALI

Sezione:	Foglio:	Particella:
-----------------	----------------	--------------------

PROPRIETARIO/I (in caso di diversi proprietari identificare per ciascuno i dati anagrafici)

☐ Persona fisica			
Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

☐ Persona giuridica			
Denominazione			
Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

TRASMETTE

ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 242, comma 5, come prescritto da _____

con (rif. atto) _____, il Piano di Monitoraggio, nel quale sono individuati:

- a) i parametri da sottoporre a controllo;
- b) la frequenza e la durata del monitoraggio;
- c) l'ubicazione dei punti di monitoraggio;

Referente tecnico

Nome e Cognome _____ e/o Ragione sociale _____

Ruolo _____

Indirizzo (via, località, n. civico) _____

telefono _____ e-mail _____ PEC _____

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, che i dati personali, da me stesso forniti, in qualità d'interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

Alla Città Metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
 Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (TA1)
 Ufficio Discariche e Bonifiche
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

All/ai Comune/i di _____

PEC _____

All'ARPA Dipartimento di Torino

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
 Struttura Semplice Servizio di Tutela e Vigilanza
 Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

All'ASL di competenza _____

PEC _____

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
 Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Codice Anagrafe Regionale dei siti contaminati n. _____
Comunicazione della conclusione ed esiti del Monitoraggio.
 (art. 242 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Il sottoscritto:

Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

presenta comunicazione:

☐ per sé

☐ per conto della Società:

Denominazione

Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_mail	PEC	

In qualità di:

☐ Proprietario dell'area	☐ Utilizzatore dell'area	☐ Concessionario	☐ Curatore fallimentare
☐ Altro _____			

nonché:

- ☐ **Responsabile della potenziale contaminazione (art. 242 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Non responsabile della potenziale contaminazione (art. 245 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Pubblica amministrazione (art. 250 del D.Lgs 152/2006);**

con riferimento:

- ☐ alla notifica di potenziale contaminazione del (data) __/__/____ trasmessa con PEC _____
- ☐ all'ordinanza n° _____ del (data) __/__/____ emanata dall'Ente _____

a seguito dell'evento di potenziale contaminazione relativo al sito:

DENOMINAZIONE											
COMUNE								PROVINCIA			
COINVOLGIMENTO DI PIÙ COMUNI	☐	SI	Altro comune (1)								
			Altro comune (2)								
			Altro comune (3)								
	☐	NO									
INDIRIZZO DEL SITO E/O LOCALITÀ (via e/o località, numero civico)											
Coordinate geografiche WGS84 (riferito al centroide dell'area)	X										
	Y										

RIFERIMENTI CATASTALI

Sezione:	Foglio:	Particella:
-----------------	----------------	--------------------

PROPRIETARIO/I (in caso di diversi proprietari identificare per ciascuno i dati anagrafici)

☐ Persona fisica			
Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

☐ Persona giuridica			
Denominazione			
Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

COMUNICA

che il piano di monitoraggio approvato da _____ con (rif. atto) _____ si è concluso in data _____ con il seguente esito:

- ☐ non si sono rilevati superamenti rispetto agli obiettivi definiti con l'Analisi di Rischio di uno o più parametri indagati per tutto il periodo di monitoraggio, **pertanto si chiede la chiusura del procedimento;**
- ☐ si sono riscontrati superamenti rispetto agli obiettivi definiti con l'Analisi di Rischio, pertanto entro il _____ (6 mesi dalla presente comunicazione), presenterà il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, per rendere accettabile il rischio.

Si allega una relazione tecnica descrittiva del monitoraggio svolto, redatta da

_____ in qualità di _____ (es. professionista, consulente , ecc) e la documentazione tecnica inerente le valutazioni effettuate.

ALLEGA

Relazione tecnica descrittiva del monitoraggio svolto

Referente tecnico

Nome e Cognome _____ e/o Ragione sociale _____

Ruolo _____

Indirizzo (via, località, n. civico) _____

telefono _____ e-mail _____ PEC _____

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, che i dati personali, da me stesso forniti, in qualità d'interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

Alla Città Metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
 Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (TA1)
 Ufficio Discariche e Bonifiche
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Al/ai Comune/i di _____

PEC _____

All'ARPA Dipartimento di Torino

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
 Struttura Semplice Servizio di Tutela e Vigilanza
 Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
 Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

All'ASL di competenza _____

PEC _____

Altri soggetti coinvolti:

Oggetto: Codice Anagrafe Regionale dei siti contaminati n. _____
Trasmissione del Progetto operativo di bonifica/messa in sicurezza
permanente/messa in sicurezza operativa e relative integrazioni o varianti.
 (art.242 c.7 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e/o art. 5 del D.M 46/2019)

Il sottoscritto:

Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

presenta comunicazione:

☐ per sé

☐ per conto della Società:

Denominazione			
Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

In qualità di:

☐ Proprietario dell'area	☐ Utilizzatore dell'area	☐ Concessionario	☐ Curatore fallimentare
☐ Altro _____			

nonché:

- ☐ **Responsabile della potenziale contaminazione (art. 242 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Non responsabile della potenziale contaminazione (art. 245 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Pubblica amministrazione (art. 250 del D.Lgs 152/2006);**

con riferimento:

- ☐ alla notifica di potenziale contaminazione del (data) __/__/__ trasmessa con PEC _____
- ☐ all'ordinanza n° _____ del (data) __/__/__ emanata dall'Ente _____

a seguito dell'evento di contaminazione del sito:

DENOMINAZIONE					
COMUNE				PROVINCIA	
COINVOLGIMENTO DI PIÙ COMUNI	☐	SI	Altro comune (1)		
			Altro comune (2)		
			Altro comune (3)		
		☐	NO		
INDIRIZZO DEL SITO E/O LOCALITÀ (via e/o località, numero civico)					

RIFERIMENTI CATASTALI

Sezione:	Foglio:	Particella:
-----------------	----------------	--------------------

PROPRIETARIO/I (in caso di diversi proprietari identificare per ciascuno i dati anagrafici)

☐ Persona fisica			
Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

☐ Persona giuridica			
Denominazione			
Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

- ☐ avendo espresso la volontà di assumere le CSC indicate dall'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 quali obiettivi della bonifica;

Oppure, considerato che

- ☐ la procedura dell'analisi di rischio, approvata da _____ con (rif. atto) _____ ha dimostrato che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR);

Oppure, considerato che

- ☐ il piano di monitoraggio approvato ai sensi dell'art. 242 c. 6 da _____ in data _____ ha riscontrato superamenti delle concentrazioni soglia di rischio di uno o più parametri indagati;

TRASMETTE
ai sensi dell'art.242 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

indicare una o più opzioni di seguito:

- ☐ progetto operativo degli interventi di bonifica;
- ☐ progetto operativo di messa in sicurezza permanente;
- ☐ progetto di messa in sicurezza operativa e piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate;
- ☐ integrazione progetto di bonifica _____ trasmesso con nota del _____
- ☐ variante al progetto _____ approvato con _____

COMUNICA

Inoltre, che (indicare una sola opzione):

- ☐ gli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente o messa in sicurezza operativa non sono articolati per fasi progettuali.
- ☐ poiché gli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente o messa in sicurezza operativa presentano particolari complessità a causa della natura della contaminazione, il progetto sarà articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive; tale articolazione è descritta nel progetto presentato (ai sensi dell'art. 242 c.7 D.Lgs 152/2006).

ALLEGA

1. Elaborati di progetto;
2. Eventuale scheda dei vincoli permanenti e delle limitazioni d'uso dell'area;
3. Scheda di sintesi del sito, approvata con D.D. n. 263 del 12/05/2008, scaricabile sul sito Regione Piemonte (percorso → Temi/Aree tematiche/Ambiente e Territorio/Ambiente/Amianto, bonifiche e terre e rocce da scavo/Modulistica).

Referente tecnico

Nome e Cognome _____ e/o Ragione sociale _____

Ruolo _____

Indirizzo (via, località, n. civico) _____

telefono _____ e-mail _____ PEC _____

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, che i dati personali, da me stesso forniti, in qualità d'interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALL'ISTANZA

I documenti presenti in elenco, non esaustivo, dovranno essere prodotti ove applicabili e/o disponibili, secondo le indicazioni fornite negli allegati A e B dell'allegato 1.

	ALLEGATO A Tavole e Cartografie Da fornire anche in formato editabile* (<i>shapefile</i> o equivalente)	
A1	*Ubicazione del sito su mappa topografica in scala di dettaglio (es CTR 1:10000).	☐
A2	*Sovrapposizione catastale: rappresentazione del perimetro del sito sovrapposto a mappa catastale aggiornata, con rappresentazione di fogli e particelle.	☐
A3	*Cartografia dei vincoli territoriali da SIC, SIN, ZPS, PAI etc..	☐
A4	*Planimetrie dello stato attuale dei luoghi con indicazione delle aree edificate, aree a verde e pavimentate, ubicazione impianti, rete dei servizi fuori terra e interrati, aree di stoccaggio e parchi serbatoi, reti fognarie, sistemi di trattamento, pozzi industriali, punti di scarico, rete piezometrica, eventuali aree inaccessibili in fase di caratterizzazione o con restrizioni nell'accesso per motivi di sicurezza e/o ulteriori vincoli.	☐
A5	*Planimetria di ubicazione di tutte le indagini realizzate (es. saggi, sondaggi, pozzi e piezometri, indagini geofisiche, punti di prelievo campioni, soil gas ecc.) con indicate le aree oggetto di intervento.	☐
A6	Sezioni geo-idrogeologiche di dettaglio (ricostruite sulla base dei risultati delle indagini effettuate) con indicazione dei piezometri, degli orizzonti filtranti e del livello di falda misurato	☐
A7	*Planimetria della ricostruzione della morfologia piezometrica con l'indicazione della direzione prevalente di flusso. Dovranno essere riportate in carta le misure acquisite su ciascun punto e indicati gli eventuali punti non utilizzati nella ricostruzione.	☐
A8	*Planimetria/e con ubicazione dei campioni prelevati da tutte le attività eseguite (indagini preliminari, PdC, integrative) con indicazione dei superamenti delle CSC nei terreni: Top Soil - Suolo superficiale	☐
A9	*Planimetria/e con ubicazione dei campioni prelevati da tutte le attività eseguite (indagini preliminari, PdC, integrative) con indicazione dei superamenti delle CSC nei terreni: Suolo profondo	☐
A10	*Planimetria/e con ubicazione dei campioni prelevati da tutte le attività eseguite (indagini preliminari, PdC, integrative) con indicazione dei superamenti delle concentrazioni limite nelle acque sotterranee e della distribuzione dei principali contaminati in falda (es. isoconcentrazioni)	☐

A11	*Planimetria con l'ubicazione delle aree omogenee del sito (aree di interesse) dove sono state registrate eccedenze delle CSC per i contaminanti indice individuati nel suolo insaturo.	☐
A12	*Planimetria dell'area di interesse con l'ubicazione delle eccedenze delle CSC per i contaminanti indice individuati in ciascun acquifero. Nella planimetria deve essere riportata la posizione del punto di conformità (POC). La planimetria deve consentire di visualizzare l'andamento del pennacchio della contaminazione anche, eventualmente, in corrispondenza delle aree esterne al confine di proprietà, nel caso le stesse siano oggetto di contaminazione proveniente dall'interno del sito.	☐
A13	*Planimetria con l'ubicazione delle aree contaminate individuate dall'analisi di rischio.	☐
A14	*Planimetria con ubicazione dell'eventuale presenza di fonti primarie di contaminazione nei terreni (fase separata; rifiuti)	☐
A15	*Planimetria con ubicazione dell'eventuale presenza di fonti primarie di contaminazione nelle acque sotterranee (fase separata).	☐
A16	*Planimetria con indicazione delle misure di MIPRE/MISE in essere	☐
A17	*Planimetria con indicazione delle sub aree interessate da eventuali ulteriori progetti di intervento (POB, MISO, MSP), in corso o previsti	☐
A18	*Planimetria con individuazione di tutte le interferenze individuate nell'area oggetto di intervento	☐
A19	*Planimetria di insieme con l'ubicazione degli impianti da realizzare e linee di collegamento	☐
A20	Tavola con caratteristiche costruttive di massima dei singoli impianti relativi all'intervento da realizzare	☐
A21	Elaborati grafici atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali	☐
A22	Profili longitudinali ed altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste.	☐
A23	Sistemazione finale dell'area oggetto di intervento	☐

	ALLEGATO B – Altra documentazione Da fornire anche in formato editabile*	
B1	*Tabella di sintesi dei risultati di tutte le attività eseguite (indagini preliminari, PdC, integrative) nel suolo insaturo (top soil, suolo superficiale, suolo profondo) con indicazione della profondità di campionamento, sondaggio di riferimento, valori di concentrazione per ciascun parametro ricercato	☐

	ALLEGATO B – Altra documentazione Da fornire anche in formato editabile*	
B2	*Tabella di sintesi dei risultati di tutte le attività eseguite (indagini preliminari, PdC, integrative, monitoraggi) nelle acque di falda, con indicazione della sigla, data di campionamento, georeferenziazione, quota del punto di indagine, profondità, tratto fenestrato dei piezometri.	☐
B3	*Tabella dei risultati dell'applicazione dell'AdR nei vari scenari individuati.	☐
B4	Tabella di comparazione fra le diverse tecniche esaminate	☐
B5	In caso di presentazione di progetto di MISP. Dettagliata relazione di comparazione con lo scenario della bonifica sulla base dei criteri di cui all'allegato 3, parte quarta, titolo V del D. Lgs. 152/06.	☐
B6	Schede tecniche di sicurezza delle sostanze e dei materiali utilizzati o prodotti nell'intervento.	☐
B7	Cronoprogramma	☐
B8	Piano di monitoraggio, ante operam, in opera e post operam, per verificare l'efficacia delle misure di mitigazione degli impatti durante l'intervento	☐
B9	Piano di monitoraggio, in opera e post operam, per verificare il raggiungimento degli obiettivi progettuali	☐
B10	Quadro economico	☐

Data _____

Firma _____

Allegato 1

Contenuti ed indicazioni tecniche minimi da fornire per la presentazione del Progetto Operativo di Bonifica, Messa in Sicurezza Operativa e Permanente.

PREMESSA

I progetti dovranno essere predisposti nel rispetto dei criteri generali previsti dall'allegato 3 al titolo V della parte quarta del D. Lgs. 152/06. Gli elaborati che costituiscono il Progetto Operativo di Bonifica (POB) e gli interventi di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) e Messa in Sicurezza Permanente (MISP) comprendono una relazione tecnica ed una serie di allegati elencati nelle tabelle di cui agli allegati A e B.

Tutte le informazioni richieste nella relazione tecnica e i documenti ad essa allegati dovranno essere prodotti ove applicabili e/o disponibili, secondo le indicazioni fornite negli allegati A e B. Ove non applicabili e/o disponibili, il proponente dovrà adeguatamente motivarne l'assenza nell'ambito della relazione tecnica.

Il Progetto presentato deve essere "autonomo", ovverosia deve riportare tutte le informazioni necessarie a consentire la valutazione complessiva da parte degli Enti coinvolti nell'istruttoria.

Il livello degli elaborati della progettazione deve essere almeno pari a quello previsto nel progetto definitivo di cui al codice dei contratti pubblici.

INTRODUZIONE

Inquadramento generale del sito

Indicare il nominativo o la ragione sociale del soggetto proponente e del progettista, indirizzo del sito, gli estremi catastali (foglio e particelle) aggiornati, proponendo, se del caso, uno schema di frazionamento da perfezionare a seguito dell'approvazione del progetto e della destinazione d'uso desunta dagli strumenti urbanistici vigenti.

Sintesi dell'iter amministrativo

Compilare questa sezione indicando:

- il riepilogo di tutte le attività pregresse condotte sul sito, con i riferimenti del procedimento amministrativo inerente il Piano della caratterizzazione, i risultati della caratterizzazione, l'analisi di rischio e gli estremi degli eventuali atti di approvazione;
- i documenti tecnici cui si è fatto riferimento per la redazione della documentazione;
- l'eventuale scelta da parte del soggetto proponente di avvalersi di quanto previsto dagli articoli 252, comma 4-ter, 242-bis, 249 del D.Lgs. 152/06 e dal D.M. 31/2015.

MISURE DI PREVENZIONE/MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA

Riportare la descrizione sintetica degli eventuali interventi di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza, come definiti dall'art. 240 del D.Lgs. 152/06, realizzati sul sito e/o in fase d'esecuzione. La descrizione deve comprendere le risultanze delle attività di monitoraggio e controllo condotte al fine di verificare il permanere nel tempo delle condizioni che assicurano la protezione ambientale e la salute pubblica. Per quanto riguarda le acque sotterranee, la sintesi deve evidenziare il trend evolutivo della contaminazione dall'avvio del monitoraggio.

DESCRIZIONE DEGLI EVENTUALI ULTERIORI INTERVENTI PREVISTI NEL SITO

Riportare la sintesi di eventuali ulteriori interventi (di bonifica/MISO/MISP) in corso, o anche solo previsti, nello stesso sito interessato dall'intervento in esame. Riportare, inoltre, anche eventuali progetti di modifica dell'assetto del sito autorizzati, già considerati nel documento dell'analisi di

rischio, sebbene per finalità diverse dalla bonifica dell'area, quali ad esempio riqualificazioni urbanistiche, realizzazione di manufatti e/o opere e/o impianti.

SINTESI DELLE INDAGINI EFFETTUATE

Riportare la descrizione sintetica di tutte le attività eseguite di caratterizzazione, ed eventuali indagini preliminari e/o integrative, con i relativi risultati ottenuti, che costituiscono la base di dati a cui riferirsi per definire il Modello Concettuale Definitivo del sito. La sintesi di tali dati, utilizzati all'interno dell'Analisi di Rischio sito-specifica, deve includere tabelle e diagrammi riassuntivi dei risultati delle diverse indagini eseguite.

MODELLO CONCETTUALE DEFINITIVO

Riportare la descrizione sintetica dei principali elementi utili alla definizione del Modello Concettuale Definitivo a supporto della selezione del miglior intervento di bonifica disponibile.

Geologia ed idrogeologia

Caratteristiche geologiche (proprietà fisiche, sequenza stratigrafica locale con individuazione dei percorsi preferenziali per i contaminanti), idrogeologiche (falde presenti, profondità, spessore, direzione, soggiacenza, gradiente idraulico, proprietà idrauliche).

Informazioni relative alle sorgenti

Descrizione delle sorgenti primarie, localizzazione e storia dei precedenti rilasci e degli eventuali rilasci continui di sostanze contaminanti.

Descrizione della contaminazione (individuazione e delimitazione) nelle sorgenti secondarie (fase separata, adsorbita, disciolta, volatile).

Informazioni del contesto territoriale

Presenza e classificazione dei corsi d'acqua.

Presenza e posizione dei pozzi di captazione dell'acqua potabile.

Area di protezione per le risorse acquifere.

Parametri meteo - climatici.

SINTESI DELL'ANALISI DI RISCHIO

Riportare sinteticamente le tabelle riepilogative delle CSR calcolate per ciascuna sorgente individuata, per tutti i contaminanti indice e tutti gli scenari valutati nell'AdR. Definire le aree contaminate individuate ed i relativi obiettivi di bonifica.

In caso di interventi di Messa in Sicurezza (Operativa o Permanente) deve essere descritta l'analisi di rischio condotta in modalità "diretta" al fine di verificare l'accettabilità del rischio attraverso l'interruzione definitiva o temporanea di tutti i percorsi di migrazione dei contaminanti degli inquinanti dalle sorgenti di contaminazione.

RASSEGNA DELLE PRINCIPALI TECNICHE DI BONIFICA APPLICABILI

L'intervento di bonifica da adottare, in ciascuna area contaminata individuata, deve essere valutato sulla base di una dettagliata analisi comparativa delle diverse tecnologie di intervento, applicabili alle tipologie di contaminazione rilevate, in termini di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi finali e nella relativa sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Criteri generali per la valutazione dell'applicabilità e dell'efficacia delle tecniche

Per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili di intervento a costi sostenibili, deve essere condotta un'analisi comparativa delle diverse tecniche, applicabili all'area in esame, che tenga conto dei criteri generali specificati nell'allegato 3 al titolo V della parte quarta del D. Lgs. 152/06. Sulla base delle tipologie di contaminazione rilevate, dell'estensione della contaminazione, della matrice da trattare (suolo/sottosuolo e acque sotterranee) e delle caratteristiche del sito (presenza di vincoli, recettori sensibili), dovranno essere valutati, in termini generali, i seguenti aspetti:

- meccanismo d'azione;
- applicabilità, anche in considerazione di casi applicativi precedenti;
- limiti di impiego (con l'indicazione di eventuali possibili effetti secondari);
- disponibilità dei dati necessari per la progettazione dell'intervento.

L'utilizzo di tecniche innovative per le quali non siano disponibili esperienze applicative pregresse dovrà essere adeguatamente motivato anche per mezzo degli esiti di test di campo nell'area oggetto dell'intervento.

Selezione della migliore tecnica disponibile

La valutazione dell'efficacia di ogni tecnica, dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi e della relativa sostenibilità ambientale, economica e sociale, dovrà essere riferita alle fasi di realizzazione e gestione nel tempo dell'intervento, con il relativo monitoraggio.

Nel rispetto dei criteri generali, devono essere valutati i seguenti aspetti:

Aspetti ambientali

1. materie prime impiegate (utilizzate, in quantità significative, durante le attività di bonifica e riutilizzabili);
2. rifiuti prodotti (materiale di risulta da scavi, prodotto in emulsione proveniente dal mezzo insaturo e/o emunto dall'acquifero, materiale filtrante, acqua di spurgo dei piezometri);
3. consumo di acqua (proveniente dall'acquedotto, da un corso d'acqua o dalla falda);
4. produzione acque di scarico (a valle di un impianto di trattamento);
5. emissioni in atmosfera e sonore (considerando sia l'utilizzo di macchine operatrici, gruppi elettrogeni ecc., sia gli spostamenti /trasporto materiali e persone per manutenzioni e monitoraggi);
6. emissione di sostanze odorigene.

Aspetti economici

Il progetto dovrà in ogni caso garantire la tutela della salute umana e dell'ambiente indipendentemente da qualsiasi valutazione economica.

1. Costi diretti (realizzazione/ gestione /monitoraggio dell'intervento e post). Per valutare i costi di una tecnica si deve tener conto dei seguenti fattori ove pertinenti:
 - Tipologia di inquinanti (unica tipologia o mix di contaminanti; presenza di fase libera, tipologia di facile rimozione/degradazione). In questo caso si considera il costo presunto per unità di massa inquinante rimossa.
 - Contesto geologico ambientale e vincoli da rispettare (caratteristiche geologiche-idrogeologiche; area industriale o urbanizzata, presenza di vincoli gravanti sul sito).
 - Performance della tecnica riguardo alla tipologia di inquinanti e alla capacità di intervenire direttamente sulla sorgente secondaria di contaminazione, soprattutto in caso di inquinanti con differenti caratteristiche chimico-fisiche.
 - Sostenibilità ambientale della tecnica (utilizzo delle filiere verdi: produzione di energia rinnovabile, riutilizzo ove consentito delle terre trattate, non consumo del suolo).
 - Compatibilità del cronoprogramma con l'utilizzo dell'area.

- Tempistica di realizzazione delle opere e tempi necessari al raggiungimento degli obiettivi di bonifica.
 - Interventi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (sia degli operatori dell'intervento sia dei lavoratori presenti nell'area) nel rispetto della normativa applicabile.
 - Presenza di recettori sensibili potenzialmente impattati dalla realizzazione dell'intervento e relative azioni di mitigazione.
 - Viabilità esistente e necessaria ai fini della realizzazione dell'intervento.
 - Eventuali costi di esproprio di aree necessarie per lo sviluppo del cantiere.
 - Risoluzione delle interferenze.
 - Disponibilità di acqua, disponibilità di energia elettrica, ed eventuali interventi per renderli disponibili.
 - Eventuali procedure autorizzative settoriali.
1. Costi indiretti legati al "non uso" o alla riduzione della disponibilità dell'area sottoposta ad intervento e di quelle confinanti.
 2. Costi indiretti legati alle modifiche del processo produttivo/ materie prime connesse alla realizzazione nell'area dell'intervento (trasporto, esercizio e manutenzione).
 3. Vantaggio economico della tecnica in valutazione.

Aspetti di impatto sociale

1. Effetto dell'emissione di polveri sulle aree di ricaduta e sui recettori sensibili presenti.
2. Effetto della diffusione odori sulle aree di ricaduta e sui recettori sensibili presenti.
3. Impatto acustico sui recettori sensibili presenti.
4. Disagi alla viabilità derivanti dall'esecuzione degli interventi, incluse le eventuali limitazioni temporanee correlate alle varie fasi realizzative.
5. Tempistica di recupero della fruizione dell'area.

Descrizione della tecnica o delle tecniche di intervento selezionate

La comparazione tra le diverse tecniche esaminate dovrà essere illustrata in forma tabellare con indicazione dei vari parametri esaminati, espressi, ove possibile, come grandezza complessiva per lo sviluppo dell'intero intervento. In ogni caso la tecnica, o la combinazione di tecniche, non potrà essere selezionata unicamente sulla base del costo.

Descrizione della tecnica migliore, scelta tra le possibili tecniche di intervento applicabili, o di una combinazione di tecniche, individuate sulla base delle condizioni sito specifiche.

La scelta eventuale dell'intervento di Messa in Sicurezza Permanente deve essere opportunamente motivata. La scelta garantisce in ogni caso il rispetto dei principi del paragrafo 8.2. Deve quindi essere predisposta una dettagliata relazione di comparazione contenente le diverse opzioni da prendere in considerazione, sia per pervenire all'effettiva eliminazione/riduzione della contaminazione, sia per conseguire un'efficace azione di protezione delle matrici ambientali influenzate dagli effetti del sito mediante la messa in sicurezza dello stesso. Ove le tecniche di bonifica dovessero risultare meno efficaci, non sostenibili economicamente ovvero non compatibili, la relazione deve analiticamente indicarne le motivazioni, illustrando le possibili alternative.

Nei siti con attività in esercizio nelle aree di intervento deve essere descritto come la tecnica selezionata garantisca un'adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale e, al contempo, la necessaria compatibilità, nelle aree di interferenza, con il prosieguo delle attività produttive svolte nell'ambito del sito. Inoltre, deve essere indicato quale intervento definitivo (se di bonifica o di messa in sicurezza permanente) si deve realizzare a cessazione dell'attività.

TEST PILOTA

Descrivere i risultati di test di laboratorio e di campo a scala pilota (e del relativo iter autorizzativo),

se disponibili, necessari per la selezione della tecnologia di bonifica in situ più idonea. In questa fase dovranno essere descritti i risultati di eventuali ulteriori indagini, raccolta dati ed analisi, svolte per migliorare la conoscenza della zona di trattamento ed ottimizzare il dimensionamento dell'intervento individuato.

INTERVENTI DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE

Descrizione del progetto

Il progetto deve comprendere tutte le relazioni tecniche e gli elaborati richiesti negli allegati A e B. Devono essere:

- riassunte le aree oggetto di intervento con le loro criticità, gli eventuali relativi obiettivi di bonifica individuati nell'AdR (con stralci planimetrici nel testo e planimetrie in allegato) e la stima dei volumi di suolo da bonificare o da confinare e/o estensione della contaminazione in falda (plume);
- descritti in dettaglio gli interventi da realizzarsi (differenziati per ognuna delle eventuali diverse sorgenti individuate) le tecniche e le tecnologie applicate nel caso in oggetto, il dimensionamento delle opere e il dettaglio delle eventuali fasi realizzative e applicative; il piano delle manutenzioni ordinarie degli impianti previsti dal progetto;
- fornite le schede tecniche e di sicurezza degli eventuali reagenti e prodotti utilizzati;
- dettagliato il piano di gestione dei rifiuti individuando la tipologia e i quantitativi prodotti, le aree di deposito temporaneo e tutto quanto prescritto dalle norme specifiche;
- descritta l'attività di cantierizzazione e le attività preliminari alle opere di bonifica/MISP/MISO (indicare, ad esempio, le aree interessate dallo scavo, la viabilità di servizio dell'area oggetto di intervento, eventuale collettore del percolato, ecc.);
- descritto il sistema di regimazione e drenaggio delle acque meteoriche di ruscellamento (raccolta, eventuale trattamento e recapito);
- descritto l'eventuale sistema di raccolta (rete di captazione) e trattamento del gas prodotto dalla decomposizione di sostanze organiche degradabili eventualmente presenti nei materiali oggetto di intervento;
- descritti gli interventi di ripristino ambientale dell'area a completamento degli interventi di bonifica e MISP.

Vincoli sito specifici

Devono essere individuati i vincoli che insistono sul sito e che possono essere suddivisi in differenti categorie, ad esempio:

- logistico
 - interferenza con altre attività, cantieri ecc.;
 - spazi ridotti per stoccaggio materiale in cantiere, assenza/inadeguatezza rete fognaria, impossibilità allaccio alla rete elettrica, criticità per accesso a causa viabilità stradale;
- fisico
 - strutture interrato che possono limitare fortemente l'impiego di determinate tecnologie (es. barriere fisiche che limitano l'operatività, cavidotti e linee fognarie che potrebbero essere danneggiate o che diventino vie preferenziali nel caso di trattamenti in-situ);
- non negoziabili, imposti da fattori esterni e non dipendenti dalla volontà del responsabile

della bonifica

- o prescrizioni legate alla pianificazione territoriale (es limitazioni legate a fasce di rispetto, come l'area di protezione per le risorse acquifere, obiettivi di bonifica più restrittivi, inclusioni in parchi archeologici, ZPS, ecc.);
- o presenza di ricettori sensibili che impongono particolari modalità di intervento;
- o prescrizioni emanate da enti di controllo.

Per gli interventi di MISO devono essere opportunamente descritti gli elementi fisici, correlati alle attività in esercizio, ostativi alla realizzazione degli interventi di bonifica o di MISP.

Soluzioni interferenze da vincoli fisici

Redigere una relazione descrittiva della risoluzione delle singole interferenze individuate nell'area interessata dall'intervento, comprensiva di una specifica progettazione dell'intervento di risoluzione della singola interferenza, con la definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione.

Quadro autorizzazioni da acquisire

Elencare tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta e gli assensi previsti dalla legislazione vigente e che devono essere compresi nel provvedimento di approvazione dell'intervento. Indicare, inoltre, se il progetto sia soggetto, o meno, alle procedure di cui alla parte seconda - titolo III del D.Lgs. 152/06. Allegare la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio degli atti di assenso.

Definizione delle eventuali limitazioni e prescrizioni all'uso del sito

Riportare i vincoli urbanistici derivanti dagli obiettivi di bonifica (CSR) e/o dalle tipologie di intervento adottate. Per gli interventi di MISP e di MISO vanno indicate le limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.

Cronoprogramma

Riportare il cronoprogramma stimato per la realizzazione dell'intervento previsto nel progetto, con l'indicazione della previsione dell'avvio dei lavori, dall'approvazione del progetto, e di ciascuna attività o gruppi di attività previste per il raggiungimento degli obiettivi finali. Nel caso di progetto articolato in più fasi, dovrà essere presentato un cronoprogramma generale e uno di dettaglio per ogni singola fase.

Piano di Monitoraggio

Il progetto deve prevedere un dettagliato piano di monitoraggio da condursi ante operam, in opera e post operam che comprenda il monitoraggio degli impatti ambientali identificati in fase realizzativa dell'intervento in relazione al tipo di tecnica adottata e dell'efficacia delle misure di mitigazione individuate nonché il monitoraggio dell'efficacia degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Individuazione degli impatti ambientali previsti in fase realizzativa dell'intervento e delle relative misure di mitigazione adottate nonché dei presidi di monitoraggio della loro efficacia

Il Piano dovrà comprendere, in una apposita sezione, l'elenco dei possibili impatti ambientali indotti dalla realizzazione dell'intervento in relazione alle matrici ambientali coinvolte, come ad esempio:

- tipologie di materie prime impiegate (utilizzate, in quantità significative, durante le attività di bonifica e riutilizzabili);
- rifiuti prodotti (materiale di risulta da scavi, prodotto in emulsione proveniente dal mezzo

- insaturo e/o emunto dall'acquifero, materiale filtrante, acqua di spurgo dei piezometri);
- consumo di acqua (proveniente dall'acquedotto, da un corso d'acqua o dalla falda);
- produzione acque di scarico (a valle di un impianto di trattamento);
- emissioni in atmosfera e sonore (considerando sia l'utilizzo di macchine operatrici, gruppi elettrogeni ecc., sia gli spostamenti /trasporto materiali e persone per manutenzioni e monitoraggi).

La sezione dovrà inoltre contenere:

- una descrizione (layout) delle potenziali sorgenti d'impatto ambientale derivanti dall'adozione della tecnica adottata (impianti di trattamento, collegamenti, zone di scarico dei reflui, aree di deposito temporaneo dei materiali solidi trattati, sorgenti sonore e odorigene, sorgenti di emissione di polveri ecc.);
- una descrizione delle misure di prevenzione e protezione identificate nonché dei presidi di monitoraggio adottati per il controllo della loro efficacia (impermeabilizzazioni, cordolature perimetrali, unità di lavaggio dei mezzi, sistemi di confinamento e raccolta delle acque meteoriche, misuratori di portata, campagne di monitoraggio ante-operam e in corso d'opera, layout dei punti di monitoraggio, analisi e caratterizzazioni dei rifiuti previste, frequenze di campionamento);
- l'elenco delle procedure gestionali applicate (es. gestione e monitoraggio delle emissioni sonore e in atmosfera, gestione e monitoraggio dei rifiuti prodotti a valle del trattamento, gestione e monitoraggio delle acque di scarico a valle del processo del trattamento e delle acque meteoriche, gestione e monitoraggio delle emissioni sonore, gestione e monitoraggio delle eventuali emissioni di sostanze odorigene ecc.), corredate di relativa modulistica per la registrazione delle attività da rendersi disponibile su richiesta delle autorità di controllo. Le procedure dovranno comprendere anche le verifiche e i controlli periodici da svolgere per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature e dei presidi di monitoraggio (piano di controllo e manutenzione);

Monitoraggio dell'efficacia dell'intervento di bonifica per il raggiungimento degli obiettivi progettuali

Il Piano di Monitoraggio dovrà contenere un'apposita sezione in cui riportare la descrizione delle azioni di monitoraggio da effettuare in corso d'opera (interventi di POB/MISP) per verificare la congruità con i requisiti di progetto ed individuare le eventuali azioni correttive da applicarsi.

La sezione deve includere i criteri di valutazione dei risultati conseguiti nel corso del monitoraggio stesso.

Al riguardo deve essere prevista l'individuazione di almeno 3 "step" di verifica intermedi a valle del collaudo funzionale di start- up e prima della verifica/collaudo finale, che dovranno essere debitamente indicati sul cronoprogramma.

Per ogni step dovranno essere individuate le azioni da svolgere per la verifica del conseguimento degli obiettivi e i parametri di misura/indicatori da prendere come riferimento per certificare l'avvenuto conseguimento degli stessi.

Al termine di ciascuna verifica dovrà essere predisposta una relazione, da trasmettere agli enti di controllo, con la descrizione delle azioni di monitoraggio svolte e dei risultati conseguiti, con l'eventuale proposta di azioni correttive da adottare in caso di mancato conseguimento degli obiettivi.

A seguito del completamento delle attività di bonifica/MISP e ripristino ambientale, le misure di monitoraggio dovranno consentire la verifica, per un congruo periodo di tempo, dell'efficacia dell'intervento di bonifica e delle misure di sicurezza.

Per gli interventi di MISO il piano di monitoraggio deve verificare il mantenimento nel tempo delle

condizioni di accettabilità del rischio.

Protezione dei lavoratori

Il progetto deve contenere le informazioni richieste nell'allegato 3 parte quarta - titolo V del D.Lgs.152/06.

Quadro economico dell'intervento

Il progetto deve contenere il quadro economico con costi e oneri di progetto comprensivo delle attività di monitoraggio, suddividendo i costi in diretti ed indiretti. Nel caso venga proposta la MISP dovrà essere indicato anche il costo della bonifica integrale.

Alla Città Metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
 Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (TA1)
 Ufficio Discariche e Bonifiche
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Al/ai Comune/i di _____

PEC _____

All'ARPA Dipartimento di Torino

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
 Struttura Semplice Servizio di Tutela e Vigilanza
 Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
 Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

All'ASL di competenza _____

PEC _____

Altri soggetti coinvolti:

Oggetto: Codice Anagrafe Regionale dei siti contaminati n. _____
Procedura semplificata per le operazioni di bonifica alle CSC della matrice suolo/sottosuolo ai sensi dell'art. 242-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

Il sottoscritto:

Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

presenta comunicazione:

☐ per sé

☐ per conto della Società:

Denominazione			
Codice Fiscale / P.IVA			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

In qualità di:

☐ Proprietario dell'area	☐ Utilizzatore dell'area	☐ Concessionario	☐ Curatore fallimentare
☐ Altro _____			

nonché:

- ☐ **Responsabile della potenziale contaminazione (art. 242 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Non responsabile della potenziale contaminazione (art. 245 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Pubblica amministrazione (art. 250 del D.Lgs 152/2006);**

con riferimento:

- ☐ alla notifica di potenziale contaminazione del (data) __/__/____ trasmessa con PEC _____
- ☐ all'ordinanza n° _____ del (data) __/__/____ emanata dall'Ente _____

a seguito dell'evento di potenziale contaminazione relativo al sito:

DENOMINAZIONE										
COMUNE								PROVINCIA		
COINVOLGIMENTO DI PIÙ COMUNI		SI	Altro comune (1)							
			Altro comune (2)							
			Altro comune (3)							
			NO							
INDIRIZZO DEL SITO E/O LOCALITÀ (via e/o località, numero civico)										
Coordinate geografiche WGS84 (riferito al centroide dell'area)	X									
	Y									

RIFERIMENTI CATASTALI

Sezione:	Foglio:	Particelle:
-----------------	----------------	--------------------

PROPRIETARIO/I (in caso di diversi proprietari identificare per ciascuno i dati anagrafici)

☐ Persona fisica			
Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

☐ Persona giuridica			
Denominazione			
Codice Fiscale / P.IVA			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

La/le destinazione/i d'uso a cui fare riferimento per la valutazione del superamento, attualmente indicata/e negli strumenti urbanistici:

 Verde pubblico, privato e residenziale	 Commerciale/ industriale	 Industriale	 Agricolo ad uso agroal- imentare (D.M. 46/2019)	 Agricolo
--	---	---	---	--

prevista/e dal vigente strumento urbanistico comunale:

- ☐ PRGC del _____
- ☐ altro (indicare cosa) _____ del _____

COMUNICA

- ☐ che il progetto di bonifica riguarda un sito di estensione non superiore ai 15.000 metri quadrati.
- ☐ che il progetto di bonifica riguarda un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati e che esso verrà attuato in non più di tre fasi, nel rispetto di quanto indicato dal comma 1-bis dell'art. 242-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- ☐ che il progetto di bonifica riguarda un sito avente estensione superiore a 400.000 metri quadrati, e che il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico cronoprogramma ivi annesso, la cui definizione sarà oggetto di intesa con l'autorità competente, nel rispetto di quanto indicato dal comma 1-bis.

TRASMETTE

ai sensi dell'art. 242 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:

- ☐ **Progetto completo degli interventi di bonifica programmati e cronoprogramma di svolgimento dei lavori**, per il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso.
- ☐ **Piano di Caratterizzazione conseguente all'intervento di bonifica**, per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso.

Referente tecnico

Nome e Cognome _____ e/o Ragione sociale _____

Ruolo _____

Indirizzo (via, località, n. civico) _____

telefono _____ e-mail _____ PEC _____

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, che i dati personali, da me stesso forniti, in qualità d'interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

Alla Città Metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
 Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (TA1)
 Ufficio Discariche e Bonifiche
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Al/ai Comune/i di _____

PEC _____

All'ARPA Dipartimento di Torino

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
 Struttura Semplice Servizio di Tutela e Vigilanza
 Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
 Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

All'ASL di competenza _____

PEC _____

Altri soggetti coinvolti:

Oggetto: Codice Anagrafe Regionale dei siti contaminati n. _____
Procedura semplificata – aree di ridotte dimensioni inferiori a 1000 m².
 (art. 249 e Allegato 4 alla parte IV del Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Il sottoscritto:

Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

presenta comunicazione:

☐ per sé

☐ per conto della Società:

Denominazione			
Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

In qualità di:

☐ Proprietario dell'area	☐ Utilizzatore dell'area	☐ Concessionario	☐ Curatore fallimentare
☐ Altro _____			

nonché:

- ☐ **Responsabile della potenziale contaminazione (art. 242 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Non responsabile della potenziale contaminazione (art. 245 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Pubblica amministrazione (art. 250 del D.Lgs 152/2006);**

con riferimento:

- ☐ alla notifica di potenziale contaminazione del (data) __/__/____ trasmessa con PEC _____
- ☐ all'ordinanza n° _____ del (data) __/__/____ emanata dall'Ente _____

a seguito dell'evento di potenziale contaminazione relativo al sito:

DENOMINAZIONE											
COMUNE								PROVINCIA			
COINVOLGIMENTO DI PIÙ COMUNI			SI	Altro comune (1)							
				Altro comune (2)							
				Altro comune (3)							
					NO						
INDIRIZZO DEL SITO E/O LOCALITÀ (via e/o località, numero civico)											
Coordinate geografiche WGS84 (riferito al centroide dell'area)		X									
		Y									

RIFERIMENTI CATASTALI

Sezione:	Foglio:	Particella:
-----------------	----------------	--------------------

PROPRIETARIO/I (in caso di diversi proprietari identificare per ciascuno i dati anagrafici)

☐ Persona fisica			
Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

☐ Persona giuridica			
Denominazione			
Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

MATRICI AMBIENTALI INTERESSATE	
	SUOLO E SOTTOSUOLO (comprese le matrici materiali di riporto)
	ACQUE SUPERFICIALI E SEDIMENTI
	ACQUE SOTTERRANEE

La/le destinazione/i d'uso a cui fare riferimento per la valutazione del superamento, attualmente indicata/e negli strumenti urbanistici:

 verde pubblico, privato e residenziale	 commerciale/industriale	 industriale	 agricolo ad uso agroalimentare (D.M. 46/2019)	 agricolo
--	---	---	---	--

prevista/e dal vigente strumento urbanistico comunale:

☐ PRGC del _____

☐ altro (indicare cosa) _____ del _____

COMUNICA

che il sito oggetto della procedura ha dimensioni non superiori a 1000 m²

TRASMETTE

ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e coerentemente con quanto predisposto nell'Allegato 4 alla parte IV Titolo V del medesimo decreto

Progetto unico di bonifica – comprendente:

1. la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite,
2. gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente,
3. la descrizione degli interventi di:

♥ Bonifica con riduzione dei valori di contaminazione del sito ai livelli di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), senza effettuare l'analisi di rischio

♥ messa in sicurezza (operativa o permanente) o bonifica con valori di contaminazione del sito ai livelli di Concentrazione soglia di rischio (CSR) individuati all'esito dell'analisi di rischio condotta sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1 del D.Lgs 152/2006 e dell'ultima revisione delle linee guida SNPA "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati".

4. i tempi e le attività di controllo per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

♥ Gli esiti dell'Analisi di Rischio (AdR) attestano il **non superamento delle CSR** (Concentrazioni Soglia di Rischio) e quindi chiede la chiusura del procedimento; in tal caso si riporta in allegato la scheda dei vincoli e limitazioni d'uso dell'area; qualora richiesto dall'Autorità competente presenterà entro 60 gg dall'approvazione dell'analisi di rischio il piano di monitoraggio ai sensi dell'art. 242 c.5 del D.Lgs 152/2006 (Modulo F).

Referente tecnico

Nome e Cognome _____ e/o Ragione sociale _____

Ruolo _____

Indirizzo (via, località, n. civico) _____

telefono _____ e-mail _____ PEC _____

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, che i dati personali, da me stesso forniti, in qualità d'interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

Alla Città Metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
 Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (TA1)
 Ufficio Discariche e Bonifiche
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Al/ai Comune/i di _____

PEC _____

All'ARPA Dipartimento di Torino

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
 Struttura Semplice Servizio di Tutela e Vigilanza
 Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
 Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

All'ASL di competenza _____

PEC _____

Altri soggetti coinvolti:

Oggetto: Codice Anagrafe Regionale dei siti contaminati n. _____
Procedura semplificata – Punti vendita carburante. (D.M. n. 31/2015)

Il sottoscritto:

Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

presenta comunicazione:

☐ per sé

☐ per conto della Società:

Denominazione

Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_mail	PEC	

In qualità di:

☐ Proprietario dell'area	☐ Utilizzatore dell'area	☐ Concessionario	☐ Curatore fallimentare
☐ Altro _____			

nonché:

- ☐ **Responsabile della potenziale contaminazione (art. 242 del D.Lgs 152/2006);**
☐ **Non responsabile della potenziale contaminazione (art. 245 del D.Lgs 152/2006);**
☐ **Pubblica Amministrazione (art. 250 del D.Lgs 152/2006);**

con riferimento:

- ☐ alla notifica di potenziale contaminazione del (data) __/__/____ trasmessa con PEC _____
☐ all'ordinanza n° _____ del (data) __/__/____ emanata dall'Ente _____

A seguito dell'evento di contaminazione relativo al sito:

DENOMINAZIONE											
COMUNE								PROVINCIA			
COINVOLGIMENTO DI PIÙ COMUNI		♥	SI	Altro comune (1)							
				Altro comune (2)							
				Altro comune (3)							
				♥	NO						
INDIRIZZO DEL SITO E/O LOCALITÀ (via e/o località, numero civico)											
Coordinate geografiche WGS84 (riferito al centroide dell'area)		X									
		Y									

RIFERIMENTI CATASTALI

Sezione:	Foglio:	Particella:
-----------------	----------------	--------------------

PROPRIETARIO/I (in caso di diversi proprietari identificare per ciascuno i dati anagrafici)

☐ Persona fisica			
Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

☐ Persona giuridica			
Denominazione			
Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

MATRICI AMBIENTALI INTERESSATE	
	SUOLO E SOTTOSUOLO (comprese le matrici materiale di riporto)
	ACQUE SUPERFICIALI E SEDIMENTI
	ACQUE SOTTERRANEE

La/le destinazione/i d'uso a cui fare riferimento per la valutazione del superamento delle CSC, attualmente indicata/e negli strumenti urbanistici:

 Verde pubblico, privato e residenziale	 Commerciale/ industriale	 Industriale	 Agricolo ad uso agroalimentare (D.M. 46/2019)	 Agricolo
--	---	---	---	--

prevista/e dal vigente strumento urbanistico comunale:

- ☐ PRGC del _____
- ☐ altro (indicare cosa) _____ del _____

COMUNICA

che il sito oggetto della procedura ha dimensioni non superiori a 5000 m².

TRASMETTE
ai sensi dell'art.4 del DM 31/2015

Progetto unico di bonifica – comprendente:

1. la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite;
2. gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente;
3. la descrizione degli interventi di:

♥ Bonifica con riduzione dei valori di contaminazione del sito ai livelli di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), senza effettuare l'analisi di rischio.

♥ Messa in sicurezza (operativa o permanente) o bonifica con valori di contaminazione del sito ai livelli di Concentrazione soglia di rischio (CSR) individuati all'esito dell'analisi di rischio condotta sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2 del DM 31/2015 e l'“Appendice V- Applicazione dell'analisi di rischio ai punti vendita carburante” delle linee guida SNPA.

4. i tempi e le attività di controllo per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

♥ Gli esiti dell'Analisi di Rischio (AdR) attestano il **non superamento delle CSR** (Concentrazioni Soglia di Rischio) e quindi chiede la chiusura del procedimento; in tal caso si riporta in allegato la scheda dei vincoli e limitazioni d'uso dell'area; qualora richiesto dall'Autorità competente presenterà entro 60 gg dall'approvazione dell'analisi di rischio il piano di monitoraggio ai sensi dell'art. 242 c.5 del D.Lgs 152/2006 (Modulo F).

Referente tecnico

Nome e Cognome _____ e/o Ragione sociale _____

Ruolo _____

Indirizzo (via, località, n. civico) _____

telefono _____ e-mail _____ PEC _____

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, che i dati personali, da me stesso forniti, in qualità d'interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

Alla Città Metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
 Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (TA1)
 Ufficio Discariche e Bonifiche
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Al/ai Comune/i di _____

PEC _____

All'ARPA Dipartimento di Torino

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
 Struttura Semplice Servizio di Tutela e Vigilanza
 Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
 Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

All'ASL di competenza _____

PEC _____

AI MASE

Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse
 idriche (USSRI) - ex Direzione Generale per il Risanamento
 Ambientale

USSRI@PEC.mite.gov.it

Altri soggetti coinvolti:

Oggetto: Codice Anagrafe Regionale dei siti contaminati n. _____

Istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, nel caso di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell'art. 25 del DPR 120/20171, nonché nel caso di interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo (tutte le tipologie di interventi ed opere di cui all'art. 242-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006).

Il sottoscritto:

Nome e Cognome				
☐ Proprietario	☐ Utilizzatore dell'area	☐ Curatore fallimentare	☐ Titolare/Rappresentante legale della Società : _____	☐ Altro: _____
Codice Fiscale/ P.iva				
Luogo di nascita			Data di nascita	

Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

In qualità di:

- ☐ **Responsabile della potenziale contaminazione (art. 242 del D.Lgs 152/2006);**
☐ **Non responsabile della potenziale contaminazione (art. 245 del D.Lgs 152/2006);**
☐ **Pubblica amministrazione (art. 250 del D.Lgs 152/2006);**

con riferimento:

- ☐ alla notifica di potenziale contaminazione del (data) __/__/____ trasmessa con PEC _____
☐ all'ordinanza n° _____ del (data) __/__/____ emanata dall'Ente _____

a seguito dell'evento di potenziale contaminazione relativo al sito:

DENOMINAZIONE											
COMUNE								PROVINCIA			
COINVOLGIMENTO DI PIÙ COMUNI		☐	SI	Altro comune (1)							
				Altro comune (2)							
				Altro comune (3)							
				☐	NO						
INDIRIZZO DEL SITO E/O LOCALITÀ (via e/o località, numero civico)											
Coordinate geografiche WGS84 (in Km ad esempio ricavate tramite GoogleMaps o tramite GPS)		Latitudine (es. 395518)									
		Longitudine (es. 4989722)									
RIFERIMENTI CATASTALI AGGIORNATI (foglio/i, particella/e)											
PROPRIETARIO/I		Nome e Cognome									
		Recapito (via e/o località, numero civico, comune, provincia)									
		Telefono				PEC					

(in caso di diversi proprietari: identificare per ciascuno i dati anagrafici e i relativi riferimenti catastali dell'area di proprietà)

La/le destinazione/i d'uso a cui fare riferimento per la valutazione del superamento, attualmente indicata/e negli strumenti urbanistici:

☐ Verde pubblico, privato e residenziale	☐ Commerciale/industriale	☐ Industriale	☐ Agricolo ad uso agroalimentare	☐ Agricolo
---	--	--------------------------------------	---	-----------------------------------

			(D.M. 46/2019)	
--	--	--	----------------	--

prevista/e dal vigente strumento urbanistico comunale:

- ☐ PRGC del _____
- ☐ altro (*indicare cosa*) _____ del _____

COMUNICA

- ☐ che il sito in oggetto sarà interessato da interventi e opere che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del D.Lgs 152/2006 ai sensi dell'art. 242-ter comma 3 del medesimo decreto
- ☐ che il sito in oggetto sarà interessato da interventi e opere di cui all'art. 242-ter, comma 1, del D.Lgs 152/2006
- ☐ che il sito in oggetto sarà interessato da interventi e opere di cui all'art. 242-ter, comma 1-bis, del D.Lgs 152/2006
- ☐ che il sito in oggetto risulta già caratterizzato* ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs 152/2006, con Piano della Caratterizzazione approvato da _____ con D.D. _____ Prot. n. _____ Del _____
- ☐ che il sito in oggetto sarà interessato da interventi e opere non risulta ancora caratterizzato* ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs 152/2006
- ☐ che il sito in oggetto è sottoposto a MISO approvata da _____ con D.D. _____ Prot. n. _____ Del _____

*deve essere concluso, con l'approvazione dei risultati dell'analisi di rischio, il processo di caratterizzazione descritto nell'allegato 2 al titolo V, parte quarta del D.Lgs 152/2006.

TRASMETTE

ai sensi dell'art. 242-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:

- ☐ **Istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 2, del D.Lgs 152/2006**, per interventi e opere di cui all'art. 242-ter, comma 1, del medesimo decreto legislativo, anche in presenza di interventi ed opere che non prevedono attività di scavo ma comportano occupazione permanente di suolo (comma 1-bis)
- ☐ **Istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 3, del D.Lgs. 52/2006**, nel caso di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell'art. 25 del DPR 120/2017¹, nonché nel caso di interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente

di suolo¹

¹ Trattasi di tutte le tipologie di interventi ed opere diverse da quelle di cui all'art. 242-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006

- ☐ **Piano delle indagini preliminari**, concordato con l'ARPA Piemonte / con l'ISPRA, di cui all'art. 242-ter comma 4 lettera a, per cui la data di inizio delle operazione è individuata nel __/__/____ (la trasmissione deve avvenire almeno 30 giorni prima dell'avvio delle attività di indagine)
- ☐ **Comunicazione di avvio della realizzazione degli interventi**, per cui la data di inizio è individuata nel __/__/____ (la trasmissione deve avvenire almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività), in quanto il sito:
 - ☐ risulta sottoposto ad attività di MISO ai sensi del comma 4, lettera b, dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006
 - ☐ risulta essere caratterizzato e non necessita della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. 152/2006 ai sensi dell'art. 242-ter comma 3 del medesimo decreto
 - ☐ risulta essere caratterizzato e gli interventi/opere hanno ottenuto l'approvazione e l'autorizzazione degli stessi a seguito della valutazione di cui al comma 2 dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006

ALLEGA

- Estratto di mappa catastale
- Planimetria catastale sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal proponente, indicante le particelle catastali (estratto di mappa catastale) ed il perimetro dell'area oggetto d'intervento e relativo SHAPEFILE nel sistema di riferimento WGS84?
- SCHEDA DELLE INFORMAZIONI MINIME e relativi Allegati
- Eventuali SCIA / CILA
- PROGETTO dell'intervento o opera

Referente tecnico

Nome e Cognome _____ e/o Ragione sociale _____

Ruolo _____

Indirizzo (via, località, n. civico) _____

telefono _____ e-mail _____ PEC _____

Informativa sulla privacy

Il sottoscritt* dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, che i dati personali, da me stesso forniti, in qualità d'interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

Il sottoscritt* dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità.

Data _____

Firma _____

1. Quadro ambientale, interventi e attività di bonifica nel sitoParticelle catastali oggetto d'intervento

Mappale	Comune	Foglio	Sez.	Proprietario (compreso recapiti)	Destinazione d'uso vigente PRGC*	Destinazione d'uso prevista	note
					☐ Verde pub/priv residenziale	☐ Verde pub/priv residenziale	
					☐ Commerciale/ industriale	☐ Commerciale/ industriale	
					☐ Agricola	☐ Agricola	
					☐ Verde pub/priv residenziale	☐ Verde pub/priv residenziale	
					☐ Commerciale/ industriale	☐ Commerciale/ industriale	
					☐ Agricola	☐ Agricola	
					☐ Verde pub/priv residenziale	☐ Verde pub/priv residenziale	
					☐ Commerciale/ industriale	☐ Commerciale/ industriale	
					☐ Agricola	☐ Agricola	
					☐ Verde pub/priv residenziale	☐ Verde pub/priv residenziale	
					☐ Commerciale/ industriale	☐ Commerciale/ industriale	
					☐ Agricola	☐ Agricola	
					☐ Verde pub/priv residenziale	☐ Verde pub/priv residenziale	
					☐ Commerciale/ industriale	☐ Commerciale/ industriale	
					☐ Agricola	☐ Agricola	
					☐ Verde pub/priv residenziale	☐ Verde pub/priv residenziale	
					☐ Commerciale/ industriale	☐ Commerciale/ industriale	
					☐ Agricola	☐ Agricola	
					☐ Verde pub/priv residenziale	☐ Verde pub/priv residenziale	
					☐ Commerciale/ industriale	☐ Commerciale/ industriale	
					☐ Agricola	☐ Agricola	

Inquadramento territoriale:

Descrivere l'inquadramento territoriale del progetto in area vasta ed a livello locale, anche attraverso l'ausilio di cartografie/immagini.

Esiti delle indagini ambientali e dell'analisi di rischio:

*Con riferimento al sito e, con un maggior dettaglio, all'area di intervento, riportare in allegato (**Allegato 1.1**) una relazione con i risultati delle indagini ambientali, svolte sulla base di un piano di caratterizzazione comprensivo di eventuali indagini integrative, eseguite in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente e la relativa relazione tecnica di validazione. Detta relazione deve contenere, altresì, i risultati dell'analisi di rischio, ove necessaria. I medesimi risultati devono riguardare le matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ed essere espressi sotto forma di tabelle di sintesi, di rappresentazioni grafiche e cartografiche.*

Riepilogare nelle tabelle di sintesi riportate di seguito le informazioni relative agli esiti delle indagini ambientali e dell'analisi di rischio, ove necessaria, contenute nelle relazioni di cui all'Allegato 1.1.

Suolo/sottosuolo

C<CSC	SI ☐	NO ☐	Breve descrizione
Analisi di rischio			Descrizione dell'iter amministrativo
C<CSR	SI ☐	NO ☐	Breve descrizione

Acque sotterranee

C<CSC	SI ☐	NO ☐	Breve descrizione
Analisi di rischio			Descrizione dell'iter amministrativo
C<CSR	SI ☐	NO ☐	Breve descrizione

Esiti dell'eventuale piano di dettaglio concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente (art. 25, comma 1, lett. a), del DPR 120/2017):

*Qualora ritenuto necessario dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente confermare il quadro ambientale definito sulla base degli esiti del piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio, attraverso il piano di dettaglio di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), del DPR 120/2017, riportare in allegato (**Allegato 1.2**) una relazione sugli esiti di detto piano di dettaglio. Fornire evidenza di aver concordato preventivamente il piano di dettaglio con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.*

Riportare di seguito una sintesi delle informazioni relative agli esiti del piano di dettaglio contenute nella relazione di cui all'Allegato 1.2.

Interventi e attività di bonifica nel sito:

*Riportare in allegato (**Allegato 1.3**) una relazione tecnica descrittiva degli interventi eventualmente approvati o già realizzati di MIPRE/MISE, messa in sicurezza operativa o permanente, di bonifica. Corredare la relazione con opportune planimetrie o cartografie.*

Riepilogare nelle tabelle di sintesi riportate di seguito le informazioni relative agli interventi e alle attività di bonifica nel sito contenute nella relazione di cui all'Allegato 1.3.

Suolo/sottosuolo

Progetto di bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente, in corso	SI ☐	NO ☐	Breve descrizione dell'intervento in corso e dell'iter amministrativo
MISE, MIPRE in corso	SI ☐	NO ☐	Breve descrizione

Acque sotterranee

Progetto di bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente, in	SI ☐	NO ☐	Breve descrizione dell'intervento e dell'iter amministrativo
---	--------------------------------	--------------------------------	--

corso			
MISE, MIPRE in corso	SI ☐	NO ☐	Breve descrizione

2. Interventi e opere da realizzare

Riportare in allegato (**Allegato 1.4**) una relazione tecnica descrittiva dell'intervento o dell'opera che si intende eseguire corredata da opportune planimetrie e sezioni a scala adeguata ed eventuale a cartografia, che includa almeno:

- le principali finalità e motivazioni alla base della proposta progettuale;
- le principali caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali del progetto;
- la tipologia di scavo, la profondità dello stesso rispetto al piano campagna e al livello di falda;
- una breve descrizione delle attività in fase di cantiere (aree temporaneamente impegnate; tipologia di attività/lavorazioni; obblighi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo; risorse utilizzate, rifiuti, ecc.)

Riportare di seguito una sintesi delle informazioni relative agli interventi e alle opere da realizzare contenute nella relazione di cui all'Allegato 1.4.

3. Valutazione delle interferenze

Interferenze con le matrici ambientali

Riportare in allegato (**Allegato 1.5**) una valutazione in ordine alle possibili interferenze con le matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee). Per le fasi di cantiere indicare le tecnologie e le modalità realizzative/soluzioni progettuali finalizzate a minimizzare/escludere le eventuali interferenze con le matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee).

Riportare di seguito una sintesi della valutazione delle possibili interferenze con le matrici ambientali di cui all'Allegato 1.5.

Interferenze con le attività di bonifica

*Riportare in allegato (**Allegato 1.6**) una valutazione in ordine alle possibili interferenze con l'esecuzione e completamento della bonifica e con le misure di messa in sicurezza d'emergenza e di prevenzione in corso, corredata di uno studio di fattibilità delle tecniche di bonifica potenzialmente applicabili alla contaminazione riscontrata.*

Riportare di seguito una sintesi della valutazione delle possibili interferenze con l'esecuzione e completamento della bonifica e con le misure di messa in sicurezza d'emergenza e di prevenzione in corso, di cui all'Allegato 1.6.

Incidenza sul modello concettuale del sito

*Riportare in allegato (**Allegato 1.7**) la valutazione sulla possibile incidenza dell'intervento o dell'opera sul modello concettuale del sito.*

Riportare di seguito una sintesi della valutazione sulla possibile incidenza sul modello concettuale del sito di cui all'Allegato 1.7.

Rischi per la salute

*Riportare in allegato (**Allegato 1.8**) una valutazione in ordine agli eventuali rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto dell'eventuale modifica del modello concettuale dovuta alla realizzazione dell'intervento ovvero degli esiti dell'analisi di rischio sito specifica di cui all'art. 240, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 152/2006, ove necessaria.*

Riportare di seguito una sintesi della valutazione su eventuali rischi per la salute di cui all'Allegato 1.8.

Data _____ Firma _____

ALLEGATI

- ☐ Allegato 1: Relazione su esiti indagini ambientali e analisi di rischio
- ☐ Allegato 2: Relazione su esiti eventuale piano di dettaglio
- ☐ Allegato 3: Relazione su interventi e attività di bonifica nel sito
- ☐ Allegato 4: Relazione su interventi e opere da realizzare
- ☐ Allegato 5: Valutazione su interferenze con le matrici ambientali
- ☐ Allegato 6: Valutazione su interferenze con le attività bonifica
- ☐ Allegato 7: Valutazione su incidenza sul modello concettuale del sito
- ☐ Allegato 8: Valutazione su rischi per la salute